

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Concessione dell'assegno di previdenza a Poletto Giobatta. (6923)	X	BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Vivi Angiolino. (7970)	XV
ALBIZZATI e altri: Miglioramenti salariali alle tabacchine poste in quiescenza prima del 1952. (12586)	X	BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria a Pallazzi Giorgio. (8013)	XVI
ALESSANDRINI e GALLI: Ripartizione dei contingenti in relazione alla proroga biennale del piano I. N. A.-Casa. (13270)	XI	BAGLIONI: Sulla posizione negativa assunta dagli organi tutori in relazione a delibere adottate da amministrazioni locali in merito all'esecuzione di opere pubbliche urgenti. (12883)	XVI
ALMIRANTE: Sul trasferimento del reparto addestramento elicotteri di Roma. (11960)	XI	BALDASSARI: Per la traslazione della salma di un caduto italiano dalla Germania orientale in Italia. (13205)	XVI
ALMIRANTE: Sulla donazione al comune di Piazza Armerina (Enna) di una automobile da parte dell'I.N.G.I.C. (12932)	XII	BARDANZELLU: Sulla notizia del trasferimento dell'arsenale de La Maddalena. (12886)	XVI
ALMIRANTE: Istituzione di un ufficio postale in Roccazzo di Chiaramonte Gulfi (Ragusa). (12933)	XII	BARTOLE: Sulle disposizioni restrittive imposte dalla Jugoslavia agli agricoltori della zona B che si trasferiscono a Trieste. (12935)	XVII
AMENDOLA PIETRO: Assegno integrativo mensile agli assuntori ferroviari. (12519)	XII	BASILE GIUSEPPE: Riduzione dell'imposta fondiaria sui beni immobiliari danneggiati dal ciclone nella provincia di Messina. (12937)	XVII
ANFUSO: Arginatura del Simeto. (11610)	XII	BASILE GUIDO: Sul declassamento del distretto militare di Ragusa. (12641).	XVIII
ANGELINI: Elevazione del termine di protezione di brevetti per invenzioni industriali. (12934)	XII	BELTRAME: Sulla emigrazione di lavoratori italiani in Canada. (11830)	XVIII
ANGIOY: Costruzione di un edificio scolastico a Quartu Sant'Elena (Cagliari). (11769)	XIII	BERLINGUER: Opere pubbliche a Gavoi (Nuoro). (12939)	XVIII
ANTONIOZZI: Approvvigionamento idrico di Francavilla Marittima (Cosenza). (12088)	XIII	BERLINGUER: Pagamento dei salari ai cantonieri addetti alle strade di bonifica della provincia di Sassari. (12940)	XIX
ANTONIOZZI: Sugli eccessivi ribassi verificatisi nelle gare di appalto di opere pubbliche. (12180)	XIV	BERLINGUER: Lavori pubblici a Macomer (Nuoro). (13069)	XIX
ANTONIOZZI: Prosecuzione della strada provinciale Diamante-Buonvicino per San Sosti e allacciamento con la statale Belvedere Marittimo-Castrovillari (Cosenza). (12881)	XV	BERNARDI: Sull'intervento della polizia in una manifestazione indetta a Bologna dal Sindacato vecchi e grandi invalidi civili senza pensione. (13046)	XX
ANTONIOZZI: Riparazione della provinciale Bianco-Caraffa-Casignana e Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria). (12882)	XV	BERNARDI: Sullo sfratto intimato a 20 famiglie abitanti a Milano nelle case economiche dell'amministrazione delle poste. (13194)	XX
AUDISIO: Costruzione della fognatura e sistemazione delle strade di Rocca Grimalda (Alessandria). (12753)	XV	BERRY: Sul nuovo indirizzo adottato dall'ente di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise circa le spese per i lavori di trasformazione agraria. (1685).	XXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
BERRY: Sui controlli ai passeggeri delle linee aeree da e per l'estero. (12467)	XXII	BOGONI E GUADALUPI: Sugli atti vandalici compiuti contro le sedi della democrazia cristiana e del partito socialista italiano di Squinzano (Lecce). (13086)	XXVII
BERZANTI ed altri. Costruzione del palazzo degli uffici finanziari di Udine. (12767)	XXII	BOGONI ed altri: Revoca del licenziamento di lavoratori del compartimento ferroviario di Genova (12790)	XXVIII
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Teza Luigino. (10324)	XXIII	BOIDI: Priorità nella liquidazione dei danni di guerra agli armatori da pesca. (11979)	XXIX
BIAGIONI: Promozione in soprannumero di funzionari di grado IX, gruppo B, dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette. (11488)	XXIII	BOIDI: Revisione dei piani di ammortamento dei finanziamenti concessi agli armatori da pesca. (11980)	XXIX
BIANCHI CHIECO MARIA: Classificazione e trattamento economico dei sottufficiali. (12383)	XXIII	BONOMI: Stanziamento di un fondo di stabilizzazione a favore delle principali produzioni agricole nazionali (12994)	XXXI
BIANCHI CHIECO MARIA: Equità di trattamento nella corresponsione delle indennità di riserva ai sottufficiali delle varie armi (12619)	XXIV	BONOMI: Riduzione delle importazioni di formaggi dall'estero. (12996)	XXXI
BIANCHI CHIECO MARIA: Liquidazione danni di guerra a Bagorda Giacomo (12850)	XXIV	BONTADE MARGHERITA: Confezionamento e vendita di sigarette in pacchetti da cinque e da dieci. (12696)	XXXII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bonardi Ugo. (9167)	XXV	BORSELLINO: Provvedimenti per le popolazioni delle province di Agrigento e Palermo danneggiate dalle piene dei fiumi. (11946)	XXXIII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bertozzi Ferruccio (9174)	XXV	BOTTONELLI ed altri: Sulle operazioni economiche degli «Enti economici della zootecnia». (13017)	XXXIV
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Romanini Paride (9183)	XXV	BOTTONELLI ed altri: Ampliamento del centro raccolta latte dell'Arcoveggo di Bologna. (13018)	XXXIV
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bersani Mario. (10160)	XXV	Bozzi. Provvedimenti per le scuole elementari di Formia (Latina). (11665)	XXXIV
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Monica Bruno (10163)	XXV	Bozzi: Scioglimento del consiglio comunale di Catenanuova (Enna) (12950)	XXXV
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mavilla Albino (10109)	XXV	BREGANZE ed altri: Natura degli oneri «consorziali» ammessi in detrazione dell'imposta complementare. (12795)	XXXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra ad Arquati Giovanni (10183)	XXV	BUBBIO: Sulla morte del paracadutista Rediglio Natale di Sandrè (Cuneo). (12460)	XXXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Robuschi Wilmer. (11679)	XXV	BUFARDECI: Istituzione di un istituto magistrale in Giarre (Catania) (13207)	XXXVII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Contento Mario. (11682)	XXV	BUFARDECI: Per la copertura in Noto (Siracusa) di un manifesto del partito comunista con altro manifesto della democrazia cristiana. (13303)	XXXVII
BIMA: Sistemazione degli ufficiali di complemento trattenuti a domanda (12650)	XXVI	BUFFONE: Sullo sfratto della terra intamato ad alcuni contadini di Scalea (Cosenza). (7534)	XXXVII
BOGONI: Assegnazione dei premi governativi ai film italiani. (13202)	XXVI	BUFFONE: Sulla vendita del sale pastorizio. (11529)	XXXVIII
BOGONI ed altri: Revoca del licenziamento di lavoratori del compartimento ferroviario di Milano (12788)	XXVI	BUFFONE: Benefici agli ufficiali e sottufficiali sfollati. (13024)	XXXVIII
BOGONI E GUADALUPI: Sull'azione compiuta contro la sede del partito comunista di Cellino San Marco (Brindisi). (13085)	XXVII	BUFFONE: Riapertura dei termini per la riclassificazione dei bacini già considerati montani. (13028)	XXXIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Costruzione dell'acquedotto del Macrocioli in agro di Longobucco (13274)	XXXIX	CAPALOZZA e MASSOLA: Sulle visite di prevenzione incendi. (13047)	XLV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zamparelli Giovanni. (12011)	XXXIX	CAPRARÀ: Sull'applicazione dell'imposta di famiglia a Meta di Sorrento (Napoli). (13285)	XLV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Flavia Francesco. (12022)	XXXIX	CAPRARÀ e NAPOLITANO GIORGIO: Costruzione di un edificio scolastico in Lucignano (Caserta). (13132)	XLVI
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Spacagna Artura. (12026)	XXXIX	CAPRARÀ e NAPOLITANO GIORGIO: Prolungamento di Via Costanzo in Lucignano (Caserta). (13143)	XLVI
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Della Monica Giuseppe. (12144)	XL	CAROLEO: Sulla nuova sovraimposta sui gas liquidi. (11146)	XLVI
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Di Lorenzo Cosimo. (12145)	XL	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Di Vito Paolo. (11824)	XLVII
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Giordano Vincenzo. (12205)	XL	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Montecalvo Vito. (11825)	XLVII
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra a De Martino Carmela. (12206)	XL	CAVALIERE STEFANO: Corresponsione dell'indennità per l'espropriazione dei terreni per la costruzione della strada Ascoli Satriano-contrada Marano. (12719)	XLVII
CACCIATORE: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione alle tabacchine della provincia di Salerno. (13120)	XL	CAVALIERE STEFANO: Costruzione dell'acquedotto di San Marco La Catola (Foggia). (12720)	XLVII
CACCIATORE: Riapertura del cantiere-scuola di Albanella (Salerno). (13149)	XL	CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ortolan Giacomo. (12111)	XLVIII
CACCURI ed altri: Ampliamento dell'orfanotrofio delle suore angeliche di Roma. (12325)	XLI	CECCHERINI: Trasformazione in Istituto tecnico agrario della scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli. (13188)	XLVIII
CAMANGI: Ricostituzione in Priverno (Latina) degli uffici finanziari soppressi durante il periodo fascista. (11764)	XLI	COLASANTO: Sulla situazione del mercato delle patate. (11773)	XLVIII
CAMANGI: Emanazione delle disposizioni per l'applicazione della legge sui danni di guerra. (13127)	XLII	COLASANTO: Sistemazione degli scoli delle acque di Poggioreale. (12728)	XLVIII
CAMANGI: Soppressione della linea ferroviaria Sparanise-Formia (Latina). (13502)	XLII	COLITTO: Riconoscimento del comprensorio di bonifica montana del Biferno (Campobasso). (11972)	XLIX
CANTALUPO: Trasferimento a nord di Formia della nuova litoranea Roma-Napoli. (13430)	XLII	COLITTO: Restauro del cimitero di Castelmauro (Campobasso). (11975)	XLIX
CAPALOZZA: Sulla circolare concernente gli atti di intimazione ai testimoni. (11603)	XLIII	COLITTO: Valore delle bollette doganali ai fini del pagamento dei diritti dalle stesse risultanti. (12077)	XLIX
CAPALOZZA: Sulla situazione dei piccoli armatori della pesca. (12027)	XLIII	COLITTO: Costruzione dell'elettrodotto di San Giuliano del Sannio (Campobasso). (12081)	L
CAPALOZZA: Prosecuzione dei restauri al teatro polettiano della Fortuna di Fano (Pesaro). (12820)	XLIV	COLITTO: Proroga del termine utile per la regolarizzazione degli atti relativi agli acquisti dei coltivatori diretti. (12305)	L
CAPALOZZA: Sul sequestro da parte jugoslava di due motopescherecci italiani. (13084)	XLV	COLITTO: Inclusione del comune di Loranè (Torino) nel bacino imbrifero della Dora Baltea. (12557)	LI
CAPALOZZA e BUZZELLI: Estensione della legge 24 febbraio 1953 alle rendite vitalizie costituite con cessione di capitali mobili e di denaro. (12461)	XLV	COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento della frazione Campitello all'abitato di San Massimo (Campobasso). (12595)	LI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Costruzione della strada di accesso di Pietrarroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso). (12596)	LI	COLITTO: Costruzione della fognatura in Rionero Sannitico (Campobasso). (13103)	LV
COLITTO: Riparazione delle strade interne di San Biase (Campobasso). (12699)	LI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico in Montenero Valcocchiara (Campobasso). (13106)	LV
COLITTO: Riparazione delle strade interne di Colledanchise (Campobasso). (12701)	LJ	COLITTO: Costruzione del secondo e terzo lotto dell'edificio scolastico di Montelongo (Campobasso). (13135).	LVI
COLITTO: Riparazione delle strade interne di San Vittorino di Cerro al Volturno (Campobasso). (12702).	LII	COLITTO: Istituzione del servizio telefonico in Pantaniello di Sessano (Campobasso). (13138)	LVI
COLITTO: Riparazione della torre dell'orologio comunale di Castropignano (Campobasso). (12774)	LII	COLITTO: Indennità di riserva ai sottufficiali che hanno raggiunto la massima pensione col servizio prestato da richiamati nell'ultima guerra. (13159)	LVI
COLITTO: Consolidamento della frana di Cerro al Volturno (Campobasso). (12775)	LII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico in Civitacampomarano (Campobasso). (13247)	LVI
COLITTO: Riparazione dell'educandato femminile di Colbetorto (Campobasso). (12778)	LII	COLITTO: Eliminazione delle restrizioni tunisine per la pesca da parte dei natanti siciliani. (13311)	LVII
COLITTO: Sulle pubbliche manifestazioni degli agricoltori delle province padane. (12948)	LII	COLITTO: Sull'esportazione dello zolfo siciliano. (13322).	LVII
COLITTO: Riparazione della fognatura e dell'acquedotto di Castelmauro (Campobasso). (12950)	LII	COLITTO: Convogliamento nel porto di Trapani di parte del grano importato dall'estero. (13323)	LVII
COLITTO: Costruzione della rotabile San Giovanni in Galdo (Campobasso) scalo ferroviario. (13051)	LIII	COLOGNATTI: Provvedimenti per la ripresa dei traffici triestini. (12093)	LVIII
COLITTO: Benefici tributari per i contratti di acquisto di proprietà stipulati anteriormente al 6 agosto 1954 (12953)	LIII	COMPAGNONI: Sul progetto di costruzione di una centrale idroelettrica sul lago Fibreno (Frosinone) e deviazione dei fiumi Liri e Fibreno. (13082)	LIX
COLITTO: Rimozione delle macerie in San Pietro Avellano (Campobasso). (13055)	LIV	COMPAGNONI e SILVESTRI: Sul dirottamento alla stazione Ostiense di treni provenienti da Cassino e da Formia (13320)	LX
COLITTO: Sussidio all'asilo infantile di Montenero Valcocchiara (Campobasso). (13088)	LIV	COTTONE: Proroga del termine di scadenza del concorso per insegnanti elementari in soprannumero. (13371)	LX
COLITTO: Inclusione dell'Italia fra i paesi serviti dall' <i>Airwork</i> . (13094)	LIV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Giglioli Guido. (9377)	LXI
COLITTO: Riparazione delle strade interne di Montenero Valcocchiara (Campobasso). (13097)	LIV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Manfredini Alfonso. (8745)	LXI
COLITTO: Riparazione dell'impianto elettrico di Montenero Valcocchiara (Campobasso). (13098)	LIV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Arletti Talmino. (9300)	LXI
COLITTO: Riparazione del pubblico orologio di Montenero Valcocchiara (Campobasso). (13099)	LV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Folloni Erminio (10411)	LXI
COLITTO: Costruzione di case in Montenero Valcocchiara (Campobasso) (13100)	LV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Grandi Dario (12237)	LXI
COLITTO: Riparazione delle strade interne di Rionero Sannitico (Campobasso). (13102)	LV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Michellini Alfredo (12369)	LXI
		CREMASCHI. Sulla distribuzione del mais ibrido in provincia di Modena. (13255)	LXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
CREMASCHI ed altri: Provvidenze per i coltivatori di patate di Montese (Modena). (11796)	LXII	FERRARI RICCARDO: Sospensione delle concessioni di derivazioni di acqua del Po. (13035)	LXXI
DANIELE: Rateazione dei contributi unificati agricoli dell'anno 1955. (13184).	LXII	FERRI: Elenco delle opere pubbliche approvate con la concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949. (12754)	LXXI
DANTE: Provvidenze per l'artigianato di Rodi Milici (Messina). (9344)	LXIII	GASPARI: Eliminazione delle baracche di Pitili di Pargheba (Catanzaro). (12843)	LXXI
DANTE: Opere di difesa dell'abitato di Capo d'Orlando (Messina). (12177).	LXIV	GASPARI: Provvidenze per i baraccati di Longobardi di Vibo Valentia (Catanzaro). (13107)	LXXII
DANTE: Sistemazione del cimitero di Mistretta (Messina) (12532)	LXIV	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Luigi Pienabarca. (10487)	LXXII
DE CAPUA: Dragaggio della lacuna di Lesina (Foggia). (9265)	LXIV	GASPARI: Costruzione della strada Monferrante-Roio del Sangro. (12998)	LXXII
DE CAPUA: Assegnazione di un terzo portale a Giovinazzo (Bari). (10862)	LXV	GATTI CAPORASO ELENA: Sulla diversità di trattamento esistente fra i pensionati facoltativi. (13115)	LXXII
DE CAPUA: Sull'insufficienza dei locali dell'ufficio postale di Piazza Madonna in Bari. (13164)	LXV	GATTO: Liquidazione a favore degli istituti delle case popolari del contributo riferentesi all'aliquota di mutuo utilizzata. (15671)	LXXIII
DE CAPUA: Immissione in servizio degli idonei al concorso per uditore giudiziario (1371)	LXV	GELMINI: Sulla sistemazione del terreno del centro rifornimento quadrupedi di San Martino Spino di Mirandola (Modena). (7330)	LXXIII
DE' COCCI: Istituzione di una sezione del genio civile in Fermo (Ascoli Piceno) (12567)	LXVI	GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Besutti Adolfo (10420)	LXXIII
DE' COCCI: Collocamento a riposo di ispettori scolastici e direttori didattici (12859)	LXVI	GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Tedeschini Bruno. (12247)	LXXIV
DE FALCO: Ampliamento dello scalo merci della stazione di Scafati (Salerno). (13444)	LXVII	GELMINI e NICOLETTO: Rappresentanza dei fabbricanti di fucili da caccia di Gardone Val Trompia nel consiglio di amministrazione del banco nazionale di prova delle armi. (13214)	LXXIV
DE FELICE: Attivazione dell'aeroporto di Sant'Egidio (Perugia). (12842)	LXVII	GIACONE: Costruzione del macello di Grotte (Agrigento). (11917)	LXXIV
DEL FANTE: Sulle penalità per il ritardo pagamento dei canoni della radio-TV. (12892)	LXVII	GIANQUINTO: Costruzione del Sanatorio in Valdobbiadene (Treviso). (13079)	LXXIV
DE MARZIO: Sull'assegnazione di rivendite di banane nel territorio nazionale. (12861)	LXVIII	GIANQUINTO: Per il mancato rilascio da parte della Marina al colonnello Quirino Giusti di copia del verbale della seduta della Commissione Suprema d'avanzamento. (13092)	LXXV
DE TOTTO: Per la negata concessione di un'area nel cimitero di San Michele (Cagliari) a familiari di caduti della repubblica sociale italiana. (13313)	LXVIII	GIANQUINTO: Per il mancato rilascio da parte della Marina al colonnello Quirino Giusti di copia del decreto presidenziale di collocamento in posizione ausiliaria. (13093)	LXXV
DI LEO: Classifica a statale della strada Ribera-bivio Tortorici di Chiusa Scalfani. (9850)	LXVIII	GIRAUDO: Sull'imposta di pubblicità riferita alle vetrine poste sulle colonne dei portici antistanti i negozi di vendita. (12250)	LXXV
DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Franzoni Gino. (8820)	LXIX	GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ferrari Giovanni. (10558)	LXXV
DI PRISCO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Turco Bruno. (8837)	LXIX		
DI PRISCO: Sulla morte dell'operaio Brighenti Benedetto. (12243)	LXIX		
DI STEFANO GENOVA: Per un automatico aumento delle pensioni dei dipendenti statali in relazione agli aumenti del costo della vita. (12651)	LXIX		
FAILLA: Sulla liquidazione definitiva dell'imposta generale sull'entrata degli ultimi tre anni. (12637)	LXX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Chiastra Enrico. (11670)	LXXVI	LACONI: Accertamento della regolarità di gestione delle aziende del demanio militare di S. Bartolomeo di Cagliari. (11549)	LXXXI
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Soldi Antonio. (11674)	LXXVI	LA SPADA E VIOLA: Pubblicazione del regolamento riguardante la concessione dell'assegno vitalizio per i ciechi civili. (13125)	LXXXI
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Nulletti Olimpio. (12505)	LXXVI	LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI: Costruzione della fognatura di Landriano (Pavia). (12710)	LXXXI
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Baratta Pietro. (12512)	LXXVI	LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI: Costruzione dell'acquedotto di Landriano (Pavia). (12711)	LXXXII
GRAZIOSI: Ampliamento della stazione ferroviaria di Bellinzago Novarese. (13445)	LXXVI	LOZZA: Funzionamento del giardino di infanzia annesso all'Istituto magistrale di Cosenza. (11957)	LXXXII
GRILLI: Opere pubbliche in Ternate (Varese). (12122)	LXXVI	LOZZA: Inclusione di insegnanti con determinati requisiti nelle commissioni di esami di Stato nelle scuole secondarie superiori. (12182)	LXXXII
GRILLI: Costruzione di un nuovo cimitero in Ternate. (Varese). (12125)	LXXVII	LOZZA: Certificato di compimento dell'obbligo scolastico a Camillo Gazzaniga. (13333)	LXXXIII
GRILLI: Costruzione dell'edificio scolastico di Vergiate (Varese). (13003)	LXXVII	LOZZA: Sul termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per maestri in soprannumero. (13427)	LXXXIII
GUADALUPI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Menduni Alfredo. (8674)	LXXVII	LOZZA: Proroga del termine per la presentazione delle domande di incarico nelle scuole secondarie. (13428)	LXXXIII
GUADALUPI: Concessione della pensione minima alla guardia di finanza Donato Russo. (12251)	LXXVII	MADIA: Sulle funzioni all'estero dell'ammiraglio Maugeri. (12392)	LXXXIII
GUADALUPI E BOGONI: Incremento edilizio nel meridione. (12745)	LXXVIII	MADIA: Istituzione a Paria a Mare (Cosenza) di un ambulatorio della cassa mutua. (12962)	LXXXIV
GUADALUPI E BOGONI: Collocamento a riposo degli statali che hanno raggiunto i limiti di età e di servizio. (13186)	LXXVIII	MADIA: Per la negata concessione di una area nel cimitero di San Michele (Cagliari) a familiari di caduti della repubblica sociale italiana. (13286)	LXXXIV
GUADALUPI E BOGONI: Costruzione di una pensilina nella stazione di Ostuni (Brindisi). (13446)	LXXVIII	MAGLIETTA: Inquadramento del personale impiegatizio nel ruolo speciale transitorio. (11263)	LXXXIV
GUARIENTO: Emanazione del decreto di approvazione del coefficiente di aggiornamento delle tabelle censuarie. (1729)	LXXVIII	MAGLIETTA: Sul programma dell'I. R. I. (12037)	LXXXIV
INVERNIZZI: Sulla sospensione del rimborso del costo della benzina ai barcaioli di Como. (10380)	LXXIX	MAGLIETTA: Sulla minacciata agitazione dei farmacisti napoletani. (12901)	LXXXV
INVERNIZZI: Sul divieto agli operai della ditta Martinelli di Paderno d'Adda (Como) di mangiare durante le ore di lavoro. (13217)	LXXIX	MAGLIETTA: Sulla compatibilità delle mansioni affidate al dottor Oscar Leone. (12902)	LXXXV
INVERNIZZI: Sul divieto alle operaie dello stabilimento I. M. E. C. di Paderno d'Adda (Como) di bere durante il lavoro. (13218)	LXXX	MAGLIETTA: Su una lettera del direttore provinciale delle poste di Padova ai propri dipendenti. (12986)	LXXXV
IOZZELLI: Sul termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per maestri in soprannumero. (13373)	LXXX	MAGLIETTA: Costruzione della via marittima a Napoli. (12988)	LXXXVI
JANNELLI: Pubblicazione del regolamento riguardante la concessione dell'assegno vitalizio per i ciechi civili. (13168)	LXXXI	MAGLIETTA: Sulla esclusione dei dipendenti del Ministero difesa dall'assegnazione dell'I. N. A.-Casa di Napoli. (13220)	LXXXVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
MAGLIETTA: Sulla situazione del consorzio canapa di Frattamaggiore (Napoli). (13221)	LXXXVII	MESSINETTI: Sulle quantità e prezzi dell'energia elettrica venduta dalla Larderello e dalla Terni (12732)	XCIV
MAGNO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Frattaruolo Giuseppe. (12211)	LXXXVII	MEZZA MARIA VITTORIA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Russo Sabato. (9158)	XCIV
MAGNO: Su irregolarità del sindaco di Carpino (Foggia). (12224)	LXXXVII	MEZZA MARIA VITTORIA: Concessione di decorazione militare a Bellentani Umberto. (12989)	XCIV
MAGNO: Regolare corresponsione dei salari ai braccianti del centro di colonizzazione di Rapalta (Foggia) (12419)	LXXXVII	MICELI: Sull'esclusione di Ronbiolo (Catanzaro) dall'elenco dei comuni alluvionati calabresi. (10287)	XCIV
MAGNO: Approvvigionamento idrico di San Marco la Catola (Foggia). (12726)	LXXXVIII	MICELI: Apertura di cantieri di lavoro e di rimboschimento a Pazzano (Reggio Calabria). (12608)	XCVI
MAGNO: Allacciamento alle reti di fognatura ed acquedotto degli appartamenti I. N. A.-Casa di Manfredonia (Foggia). (13172)	LXXXVIII	MICELI: Sull'assistenza all'invalido di guerra Rujtano Raffaele da Monastace Marina (Reggio Calabria). (13004)	XCVII
MALAGODI: Sulle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta entrata sulle merci esportate. (10230)	LXXXVIII	MICELI: Passaggio all'azienda statale della provinciale bivio Tiberina-Massa Martana-Bevagna-Foligno. (9260)	XCVII
MALAGODI: Agevolazioni ai commercianti importatori di bestiame da allevamento e da macello. (11625)	LXXXIX	MICELI: Sull'esclusione di Filadelfia (Catanzaro) dall'elenco dei comuni alluvionati calabresi. (13007)	XCVIII
MANIERA: Sul rifiuto di rilascio del passaporto all'operaio Antonio Galieni di Portorecanati. (13126)	LXXXIX	MONTELATICI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Tucci Edoardo (12495)	XCVIII
MARABINI: Liquidazione della pensione a Bacchisio Tidde fu Serafino. (11968)	XC	MONTELATICI: Pagamento di arretrati alle lavoratrici dell'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze. (12496)	XCVIII
MARINO: Indennità di emergenza ai dipendenti parastatali di Gorizia (11556)	XC	MURDACA: Costruzione dell'edificio scolastico di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria). (12847)	XCIX
MARINO: Adeguamenti economici al personale dipendente dagli enti pubblici. (12746)	XC	MUSOLINO: Sulla gestione delle esattorie comunali della provincia di Reggio Calabria. (12130)	XCIX
MAROTTA: Sull'obbligo di assegnazione di un'aliquota dei posti di impiego agli invalidi di guerra e per servizio (12570)	XCI	MUSOLINO: Costruzione di un ponte sul torrente Careri (Reggio Calabria). (13011)	C
MARTINO EDOARDO: Sul trattamento fatto agli ufficiali della riserva richiamati e promossi al grado superiore (12664)	XCI	MUSOLINO: Trasferimento in zona solida dell'abitato di Salneriti di Caulonia (Reggio Calabria). (13012)	C
MARZOTTO: Sospensione dall'impiego del prof. Pizzolla Panfilo di Oderzo (Treviso). (13065)	XCII	MUSOLINO: Sul sistema di assegnazione dei lavori di rimboschimento. (13013)	CI
MASSOLA E BEI GIUFOLI ADELE: Completamento dell'edificio scolastico di Massa Fermana (Ascoli Piceno). (12867)	XCII	MUSOLINO: Aumento dei fondi per l'assistenza pubblica alla Prefettura di Reggio Calabria. (13073)	CI
MENOTTI: Miglioramento della viabilità della statale n. 34. (11949)	XCIII	MUSOLINO: Insufficienza del numero dei posti per direttori didattici messi a concorso. (13074)	CII
MESSINETTI: Sulla sostituzione di Luciente Mario, agente della società autori ed editori a Crotone (Catanzaro). (12571)	XCIII	MUSOTTO: Modifica dell'ordinanza sugli incarichi e le supplenze. (13374)	CII
MESSINETTI: Sull'annullamento di un atto di vendita di una casa popolare di Scilla (Reggio Calabria). (12573)	XCIV	NATTA: Provvidenze per gli agricoltori di Vallecrosia e Camporosso (Imperia). (12906)	CII
		NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Boccaletti Angelo. (8027)	CII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Meini Giovanni. (8212)	CIII	PINO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Napoli Nicolina. (10635)	CV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Castrezzati Luigi. (8273)	CIII	PINO: Sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie. (13495)	CV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Paoletti Giovanni. (8441)	CIII	PIRASTU: Concessione della licenza di esercizio ai profughi che intendano svolgere l'attività già esplicata nei territori di provenienza. (12295)	CVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Biondo Angelo. (8468)	CIII	PIRASTU: Sulla gestione del cine-teatro « Due Palme ». (13150)	CVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Paganotti Aristide. (8632)	CIII	Pozzo: Indennità di disagiata residenza ai carabinieri di stanza al Brennero (12337)	CVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Sandri Salvatore. (8639)	CIII	RICCA: Costruzione di un edificio scolastico a Persico Dosimo (Cremona) (12907)	CVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bresciani Agostino. (8883)	CIII	RICCA: Costruzione di case popolari per dipendenti comunali a Cappella de' Picenardi (Cremona). (12908)	CVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Nodari Angelo. (9316)	CIII	RICCA: Costruzione di un edificio scolastico a Grontardo (Cremona). (12909)	CVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mori Pietro (9591)	CIII	RICCIO: Ricostruzione del ponte Selva-piano in Alvignano (Caserta). (12805)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Delbarba Francesco. (9691)	CIII	RICCIO: Ricostruzione della rete elettrica di Alvignano (Caserta) (12806)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Zanchi Mario. (9767)	CIII	RICCIO: Costruzione di case popolari con i fondi della legge speciale per Napoli (13225)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Spinelli Francesco. (9768)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Marianella. (13338)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Guaragna Bruno. (9769)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Poggioreale. (13339)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Orlandi Giuseppe. (10061)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Secondigliano. (13340)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Fantoni Carlo. (11505)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di San Giovanni a Teduccio. (13341)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Marsoli Carlo. (11507)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Ponticelli. (13342)	CIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Mizzamiglio Mario. (11509)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Barra. (13343)	CX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Galuppini Mario. (11511)	CIV	RICCIO: Lavori in esecuzione della legge speciale per Napoli nella zona di Bagnoli. (13344)	CX
ORTONA: Su una fornitura di pane alle truppe del presidio di Vercelli. (12549)	CIV	ROMUALDI: Sul trasferimento di due quadri dal Museo Bellomo all'albergo Villa Politi di Siracusa. (12993)	CXI
PASINI: Sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie. (13375)	CV	ROMUALDI: Sullo stato di abbandono dell'aeroporto « Forlanini » di Milano (13180)	CXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
RONZA: Riscossione dell'imposta sulla entrata sul latte destinato all'alimentazione in conformità alle disposizioni della circolare n. 8230. (12649)	CXII	SCIAUDONE: Istituzione di una fermata per servizio viaggiatori al passaggio a livello chilometro 150 sulla Foggia-Napoli. (13503).	CXVIII
ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Crepaldi Andolfo Amelia. (10023)	CXII	SCIORILLI BORRELLI: Su irregolarità commesse presso la Federazione dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia di Chieti. (5546)	CXIX
ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Morello Climenio. (11945)	CXII	SEMERARO SANTO: Sulla espropriazione di un terreno condotto da Colelli Cosimo da Mesagne (Brindisi). (12758).	CXX
ROSINI: Sull'accreditamento delle bonifiche di cambio della campagna bieticola 1954 ai lavoratori italiani in Francia. (13312)	CXII	SEMERARO SANTO: Consegna di una quota di terra a Lo Re Pietro da Carovigno (Brindisi). (12759)	CXX
RUBINO: Apertura di nuove sale cinematografiche. (12098)	CXII	SEMERARO SANTO: Trasferimento dell'Ufficio telefonico di San Vito dei Normanni (Brindisi). (13066)	CXX
RUBINO: Estensione dell'indennità speciale di riserva ai sottufficiali dei carabinieri promossi vicebrigadieri e brigadieri durante il servizio di richiamo. (12666)	CXIII	SEMERARO SANTO: Bonifica del canale Galina in agro di Mesagne (Brindisi). (13199)	CXXI
SANSONE: Sulla interferenza della direzione delle poste di Napoli in una lite privata. (13307)	CXIII	SENSI: Costruzione della strada Pietrapaola - Mandatoriccio (Cosenza). (11316)	CXXI
SCALIA: Riconoscimento della continuità di servizio ad alcuni dipendenti della Marimist di Messina. (11253)	CXIV	SENSI: Costruzione dell'edificio scolastico di Montalto Uffugo (Cosenza). (11876)	CXXI
SCALIA: Aumento della indennità di carovita ai dipendenti statali di Siracusa. (11476)	CXIV	SENSI: Costruzione di alloggi popolari in Paola (Cosenza). (13198)	CXXII
SCALIA: Sulla mancata concessione di mutui ai contadini da parte di istituti di credito agrario. (12225)	CXV	SENSI: Istituzione del liceo classico e della sezione geometri in Paola (Cosenza). (13297)	CXXII
SCALIA: Sistemazione del bacino del Simeto. (12755)	CXV	SENSI: Costruzione del pontile a Marina di Paolo (Cosenza). (13300)	CXXII
SCARPA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Giovanni Agazzone. (12815)	CXVI	SENSI: Istituzione di cantieri di lavoro in Paola (Cosenza). (13310)	CXXII
SCHIRATTI ed altri: Su interferenze nei riguardi dell'attività dell'ospedale di Palmanova (Udine) da parte del sindacato e dell'ordine dei medici. (13227)	CXVI	SENSI: Costruzione dell'acquedotto di Paola (Cosenza). (13327)	CXXIII
SCHIRÒ: Assegnazione del fondo per l'assistenza generica tramite enti comunali di assistenza. (13041)	CXVI	SPADAZZI: Su voci circa la costruzione di un porto a Capodistria da parte della Repubblica jugoslava. (5642)	CXXIII
SCHIRÒ: Completamento dei lavori del cantiere n. 1583 di Patti (Messina) da parte della Cooperativa « A. Miraglia ». (13043)	CXVII	SPADAZZI: Risanamento del rione San Vito di Forenza (Potenza). (11704).	CXXIII
SCHIRÒ e PINO: Ricostruzione dell'istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina. (12339)	CXVII	SPADAZZI: Per favorire la concessione di mutui ai comuni per la costruzione di opere pubbliche. (12039)	CXXIV
SCIAUDONE: Risarcimento alla Società Esercizi Telefonici dei danni di guerra subiti nella zona di Capua (Caserta). (12873)	CXVIII	SPADAZZI: Servizio idrico ed illuminazione pubblica a Cappelle dei Marzi (L'Aquila). (12499)	CXXIV
SCIAUDONE: Sui contributi chiesti negli scorsi anni dalla Società Esercizi telefonici per la rete telefonica di Capua (Caserta). (12875)	CXVIII	SPADAZZI: Sui ricorsi per negate pensioni di guerra giacenti presso la Corte dei conti. (12550)	CXXIV
		SPADAZZI: Sull'abbandono dei poderi in provincia di Forlì. (12614)	CXXV
		SPADAZZI: Attribuzione dell'anzianità convenzionale agli avventizi del Ministero dei lavori pubblici. (12615)	CXXV
		SPADAZZI: Sgravi fiscali alla Lucania. (12831)	CXXVI
		SPADAZZI: Sulla rimozione di una lapide dal municipio di Livorno. (12832)	CXXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

	PAG.		PAG.
SPADAZZI: Provvidenze per i senzatetto di Livorno. (12876)	CXXVII	TURCHI: Sul taglio dei boschi di Guadagnolo (Roma). (11890)	CXXXVIII
SPADAZZI: Concessione della pensione al dottor Gino Poggini da Bologna. (12878)	CXXIX	VERONESI: Sulla liquidazione della pensione a un dipendente statale, membro del Governo. (12218)	CXXXIX
SPADAZZI: Aumento dell'organico della stazione dei carabinieri di Acquafredda in Basilicata (Potenza). (12917)	CXXIX	VERONESI: Sul pagamento da parte dei comuni del 50 per cento della spesa sui lavori eseguiti a sollievo della disoccupazione. (12768)	CXXXIX
SPADAZZI: Sulla facoltà di reclamo per una rivalutazione della liquidazione dei danni di guerra. (12923)	CXXX	VERONESI: Sullo sfalcio d'erba sull'aeroporto di Bologna. (13242)	CXXXIX
SPADAZZI: Costruzione di alloggi I. N. A. -Casa per dipendenti delle ferrovie calabro-lucane. (12924)	CXXX	VERONESI: Sui prezzi delle lenti oftalmiche e degli occhiali. (13275)	CXL
SPADAZZI: Adeguamento della retribuzione ai due portalettere di Stigliano (Matera). (12931)	CXXXI	WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra a Stafani Giovanni. (9951)	CXL
SPADAZZI: Sulla nomina del medico provinciale delle Casse mutue malattie coltivatori diretti. (13230)	CXXXI	WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra a Filippi Bruno. (9953)	CXL
SPADAZZI: Sull'assunzione di 40 direttori provinciali delle Casse mutue malattie coltivatori diretti. (13231)	CXXXII	WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra a Bardin Olivo. (9954)	CXL
SPADAZZI: Costruzione di case popolari a Salandra (Matera). (13250)	CXXXII	WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra a Garbin Vittorio (9957)	CXL
SPADAZZI: Costruzione di un edificio scolastico in Salandra (Matera). (13251)	CXXXIII	WALTER: Sul ritiro dell'assegno di accompagnamento a Del Bianco Stefano. (11477)	CXL
SPADAZZI: Costruzione di alloggi popolari per l'eliminazione delle case malsane di Salandra (Matera). (13252)	CXXXIII		
SPADAZZI: Costruzione di pensiline in alcune stazioni ferroviarie delle province di Matera e di Potenza. (13261)	CXXXIV	ALBARELLO. — <i>Al Ministro del tesoro.</i> — Per sapere quando sarà concesso l'assegno di previdenza al signor Poletto Giobatta di Pressana (Verona) padre dei caduti Poletto Pasquale, partigiano, e Poletto Augusto. (6923).	
SPADAZZI: Costruzione di sbarramenti nel casello ferroviario di Castelluccio Inferiore (Potenza). (13305)	CXXXIV	RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza è stata definita con provvedimento concessivo.	
SPADAZZI: Erezione in comune autonomo di Paterno di Lucania (Potenza) (13402)	CXXXIV	<i>Il Sottosegretario di Stato: PRETI.</i>	
SPAMPANATO: Nomina di una commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta della guerra sul mare (2030)	CXXXV	ALBIZZATI, BERNARDI E MONTAGNANA. — <i>Al Ministro delle finanze.</i> — Per sapere il motivo per il quale ai salariati andati in pensione prima del 1952, ed in particolare alle tabacchine, non sono stati applicati i miglioramenti testé concessi ai pensionati statali. (12586).	
SPAMPANATO: Corresponsione dell'indennità di disoccupazione a Scario Domenico. (8021)	CXXXV	RISPOSTA. — Dalla pensione spettante ai salariati statali in base agli anni di servizio, alla categoria ed alla paga a ciascuno di essi attribuita, viene detratta, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, la pensione d'invalidità e vecchiaia liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione all'importo dei contributi versati durante il servizio valutato agli effetti della quiescenza.	
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Colavita Maria. (13177)	CXXXV		
SPAMPANATO: Sugi addebiti mossi al sindaco di Lettere (Napoli) (13287)	CXXXVI		
SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Nestola Antonio. (10080)	CXXXVII		
SPONZIELLO: Sull'avanzamento degli agenti ferroviari idonei (13266)	CXXXVII		
TROISI: Per la difesa della genuinità dei vini. (12453)	CXXXVII		

L'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 stabilisce che, ai fini di tale detrazione, deve aversi riguardo alla pensione d'invalidità e vecchiaia spettante all'atto in cui sorge il diritto alla pensione statale; e, poiché dal 1° gennaio 1952 ha spiegato efficacia la legge 4 aprile 1952, n. 218 sull'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, ne consegue che, mentre i salariati statali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1952 beneficeranno dei miglioramenti sulle pensioni previdenziali senza che venga effettuata una corrispondente decurtazione della pensione statale, nei confronti dei salariati collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1952 la detrazione della quota previdenziale venne effettuata nella misura determinata dalla stessa legge 218.

Ciò premesso, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 53 ha stabilito che dall'assegno integrativo temporaneo da corrispondersi ai sensi del decreto stesso ai salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952, con diritto a trattamento normale di quiescenza (16 per cento della pensione netta mensile a carico dello Stato), deve essere detratto l'aumento concesso dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla pensione d'invalidità e vecchiaia.

Poiché nella normalità dei casi l'assegno integrativo è di importo inferiore all'aumento sulla pensione d'invalidità e vecchiaia concesso dalla citata legge 218, nei confronti dei salariati collocati a riposo prima del 1° gennaio 1952 non si fa luogo alla corresponsione dell'assegno stesso, il quale, in definitiva, risulta di fatto assorbito dall'aumento concesso sulle pensioni previdenziali.

Il Ministro. TREMELLONI.

ALESSANDRINI E GALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri secondo i quali è avvenuta la ripartizione dei contingenti relativi al biennio aprile 1956-marzo 1958, in relazione alla proroga biennale del piano I.N.A.-Casa, proroga ancora in esame presso il Parlamento.

In particolare chiedono di conoscere i motivi dell'esclusione da tale ripartizione di alcuni importanti centri della provincia di Varese, tra i quali Gallarate e Luino. (13270).

RISPOSTA. — La ripartizione dei contingenti cui si fa cenno nella interrogazione rappresenta un programma di larga previsione, formulato al solo scopo di predisporre le aree occorrenti, in modo da iniziare con tempestività i lavori di costruzione qualora

abbia ad essere promulgata la legge di proroga del piano I.N.A.-Casa, tuttora all'esame del Parlamento e, comunque, in previsione dell'esecuzione dei piani annuali previsti dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1949, numero 43.

A tal fine, la scelta di un primo gruppo di comuni è stata effettuata tenendo conto dei risultati delle graduatorie di assegnazione disponibili per gli alloggi già costruiti, e, nel caso di uguaglianza di risultati, tenendo conto dell'aumento assoluto di popolazione verificatosi nel periodo compreso fra il censimento del 1936 e quello del 1951.

Per ripartire i presunti 1.325 milioni attribuiti alla provincia di Varese, sono stati presi in considerazione i comuni di Busto Arzizio e Gavirate, i quali si trovano in situazione più favorevole, e poi, in ordine decrescente di aumento di popolazione, i comuni di Varese, Saronno, Tradate, Somma Lombarda e Castellanza (incremento popolazione 1.783).

Il comune di Luino, con un incremento di popolazione (1.304) inferiore a quello di Castellanza, non ha più trovato capienza nel primo gruppo.

Per il comune di Gallarate, la graduatoria portava la terza classe.

Comunque si assicura che, in sede di eventuali e prevedibili successive programmazioni, il comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa non mancherà di riprendere in esame le esigenze dei due centri sopra cennati.

Il Ministro. VIGORELLI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il reparto addestramento elicotteri, attualmente di stanza all'aeroporto dell'Urbe, verrebbe trasferiti a Frosinone.

Detto trasferimento non si comprenderebbe perché:

1°) si tratta di un reparto di nuovissima costituzione;

2°) è una specialità unica a Roma e in Italia;

3°) Frosinone, cintata da alte montagne e strette gole, non offre un'ubicazione ideale per un aeroporto di elicotteri.

L'interrogante fa inoltre rilevare l'utilità che detto reparto rimanga a Roma sia per la vicinanza con gli enti militari, sia per le possibilità di impiego immediato nei casi di soccorso in genere. (11960).

RISPOSTA. — Le notizie relative alla dislocazione dei reparti di volo rivestono carattere

di riservatezza, come si evince anche dal contenuto del regio decreto 11 luglio 1941, numero 1161.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti che l'I.N.G.I.C. abbia regalato al comune di Piazza Armerina (Enna), tramite il sindaco onorevole Sammarco, un'automobile Fiat 1100, per ottenere dal comune la concessione dell'appalto daziario. (12932).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che nel 1951 il comune di Piazza Armerina ricevette con formali atti, dall'I.N.G.I.C. la donazione di un'automobile Fiat 1100, in considerazione anche della mancata utilizzazione da parte dell'I.N.G.I.C. di locali che, per gli uffici dell'I.N.G.I.C. stesso, il comune aveva appositamente costruiti. La giunta provinciale amministrativa ebbe a rilevare al riguardo che la donazione non aveva « per nulla influito sulle condizioni di gestione del servizio », le quali risultavano convenienti per il comune ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in riferimento alla risposta a precedente interrogazione dell'interrogante del 10 settembre 1951, n. 5992), se il sopraluogo ispettivo a suo tempo effettuato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) abbia indotto codesto Ministero a ritenere opportuna la istituzione di un ufficio postale nella frazione di Roccazzo; e, in caso affermativo, per conoscere quando si provvederà. (12933).

RISPOSTA. — Effettivamente, alcuni anni addietro, in occasione di un sopraluogo ispettivo disposto a Roccazzo, frazione del comune di Chiaramonte Gulfi, fu esaminata la opportunità di procedere alla istituzione, nella località stessa, a titolo di esperimento, di una ricevitoria postale (ex collettorìa), ma l'iniziativa non poté aver seguito, in quanto, dalle statistiche raccolte, risultò che nella predetta frazione si svolgeva un traffico postale talmente scarso da non giustificare l'adozione del provvedimento.

Dato per altro il periodo di tempo da allora trascorso, è stato disposto che si proceda ad un nuovo rilevamento statistico, allo scopo di poter accertare se, nel frattempo, si sia verificato a Roccazzo un incremento del traf-

fico postale tale da rendere opportuna e possibile l'istituzione dell'ufficio richiesto.

Si riserva di fornire, appena in grado, ulteriori notizie in merito.

Il Ministro: CASSIANI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Sulla mancata corresponsione agli assuntori di stazione, agli assuntori di passaggi a livello e ai dipendenti tutti degli assuntori di stazione e dei passaggi a livello, dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23: « Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile ».

L'interrogante fa presente che alla categoria degli assuntori e loro dipendenti l'assegno integrativo in questione spetta di diritto sia perché ad essa sono già stati concessi altri miglioramenti economici proprio in relazione ai miglioramenti di carattere generale disposti a favore del personale statale n. 2 acconti, pari all'importo di una tredicesima mensilità, sui futuri miglioramenti economici) e sia in virtù della legge del 14 febbraio 1949, n. 40: « Provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato ». (12519).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, è stata estesa agli assuntori ferroviari la concessione dell'assegno integrativo previsto dal decreto 4 febbraio 1955, n. 23.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

ANFUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali misure intenda promuovere per riparare tempestivamente ai periodici straripamenti del fiume Simeto, generalmente provocati dalla insufficiente arginatura delle acque e dalle deficienti opere di difesa contro le piene ricorrenti che, come l'attuale, hanno provocato ingenti danni. (11610).

RISPOSTA. — Lo studio per la redazione del piano di massima del bacino del Simeto e degli affluenti è in via di ultimazione.

Sulla base del predetto piano generale, dopo la sua approvazione da parte di questo Ministero, verranno predisposti senz'altro gli stralci esecutivi per i lavori da eseguirsi, in base ai finanziamenti che all'uopo verranno effettuati.

Il Ministro: ROMITA.

ANGELINI ARMANDO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non ritenga urgente la emanazione di una

legge che, modificando il termine di anni 15 fissato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1127, per la protezione di brevetti per invenzioni industriali, elevi il termine stesso ad almeno 20 anni; e tutto ciò per porre l'industria ed il lavoro italiani in condizione di competere con l'industria ed il lavoro esteri che usufruiscono di una protezione dei loro brevetti di durata molto maggiore, tanto da raggiungere una protezione sino a 26 anni. (12934).

RISPOSTA. — Il regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, all'articolo 4 stabilisce in 15 anni, a far tempo dalla data di deposito della domanda, la durata della protezione ai brevetti per invenzioni industriali.

Tale periodo di protezione è ancora quello stabilito nella legge 30 ottobre 1859, n. 3731, che, per circa 85 anni, regolò in Italia la brevettazione delle invenzioni industriali.

Il decreto legislativo 13 settembre 1934, n. 1602 — che, peraltro, non entrò mai in vigore per la mancata promulgazione nei termini previsti dallo stesso decreto del regolamento di esecuzione — prevedeva un aumento del periodo di protezione dei brevetti da 15 a 18 anni.

Dopo la parentesi bellica, anche nel settore della proprietà industriale il problema della reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, pregiudicati dalle vicende della guerra, si presentò con carattere di assoluta urgenza e priorità e si addivenne alla promulgazione di un complesso di provvedimenti legislativi ed alla stipulazione di numerosi accordi con i paesi ex belligeranti, che permisero mediante opportune proroghe di termini perentori, il tardivo adempimento di formalità essenziali al mantenimento della validità dei diritti di brevetto e la reintegrazione di quelli nel frattempo decaduti.

Infine, con la legge 10 ottobre 1950, n. 842, venne anche concesso il prolungamento di durata del periodo di protezione dei brevetti sino ad un massimo di anni cinque, per quei casi nei quali l'attuazione di una invenzione brevettata fosse stata impedita o gravemente limitata a motivo della guerra.

Col ritorno alla normalità, ed essendo ultimato il processo di ricostruzione dell'industria nazionale, il problema di un aggiornamento della legislazione sulla proprietà industriale — allo scopo di adeguarla alle nuove esigenze dell'apparato produttivo — venne posto allo studio di una apposita commissione, nominata con decreto interministeriale 30 giugno 1950.

Detta commissione ha, di recente, ultimato i suoi lavori e presentato a questo Ministero un progetto legislativo, organico e completo, delle disposizioni sui brevetti per invenzioni industriali.

In tale progetto, che attualmente è all'esame dei competenti servizi di questo Ministero, è previsto, fra l'altro, un periodo di protezione dei brevetti per invenzione industriale superiore a quello in vigore.

Il Ministro: VILLABRUNA.

ANGIOY. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Cassa depositi e prestiti onde ottenere venga concesso il mutuo richiesto dal comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) per la costruzione di un edificio scolastico.

Non appare infatti giustificata l'affermazione della Cassa di mancanza di disponibilità nel momento in cui l'Istituto assume rilevanti impegni per compili non strettamente istituzionali, lasciando viceversa inevase richieste di fondamentale importanza degli enti locali. (11769).

RISPOSTA. — La richiesta anzidetta è pervenuta alla Cassa depositi e prestiti verso la metà del 1954.

Avendo il comune di Quartu Sant'Elena rivolto sollecitazioni al riguardo, la Cassa depositi e prestiti ha comunicato, nel mese di dicembre dello scorso anno, che l'operazione sarebbe stata presa in considerazione appena l'avesse consentito la situazione dei precedenti impegni.

La richiesta risulta tuttora preceduta da numerose altre assistite dal contributo dello Stato e riferentisi pure ad opere di prima necessità quali acquedotti, fognature, cimiteri, edilizia popolare e scolastica.

Non può, quindi, per il momento precisarsi quando potrà darsi adesione, essendo ciò in correlazione con le possibilità che potranno realizzarsi.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre la sollecita definizione della procedura necessaria per assicurare ai cittadini di Francavilla Marittima (Cosenza) l'approvvigionamento idrico.

L'interrogante ricorda che dall'autunno 1953, a seguito delle alluvioni, la popolazione è priva di acqua potabile; con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Attende, perciò, anche in vista dell'estate non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

lontana, che sia ripristinato l'acquedotto e comunque assicurata l'acqua alla popolazione di Francavilla. (12088).

RISPOSTA. — L'acquedotto di Francavilla Marittima venne gravemente danneggiato dalle alluvioni dell'ottobre 1953 e non è stato possibile provvedere al suo ripristino, in quanto la zona attraversata dalla condotta adduttrice è interessata da vasti ed imponenti movimenti franosi.

Questa amministrazione è venuta pertanto nella determinazione di costruire un nuovo acquedotto atto a fronteggiare la grave situazione idrica determinatasi a seguito della cenata calamità, almeno sino a quando il problema non verrà definitivamente risolto con la costruzione dell'acquedotto consorziale del « Frida » che alimenterà il comune in parola ed alla cui realizzazione è interessata la Cassa del Mezzogiorno.

Per alimentare il detto acquedotto, si era in un primo tempo previsto di captare le sorgenti site in località « La Scozia ».

Tali acque, però, all'esame chimico-batterologico eseguito presso il laboratorio d'igiene e profilassi di Cosenza, sono risultate, a causa della loro durezza, non classificabili tra le buone acque potabili.

Eliminata tale soluzione, è stata scelta, a seguito di nuovo e più attento esame della zona, la sorgente « Eionica », le cui acque abbondanti sono risultate all'esame chimico-batterologico potabili.

Pertanto l'Ufficio del genio civile di Cosenza sta elaborando il nuovo progetto dell'importo presunto di circa lire 45 milioni, da finanziare con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Il Ministro: ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non intendano intervenire affinché siano evitati gli inconvenienti derivanti dagli eccessivi ribassi di asta nelle gare di appalto.

Va rilevato infatti che per assicurare la massima serietà e garanzia nella esecuzione delle opere appaltate si rende necessaria l'applicazione di qualche sistema atto a limitare le offerte di ribassi che assai spesso non si conciliano con gli elementi di costo del lavoro, inducendo a sospetto di larga inosservanza delle norme che presiedono al capitolo di appalto, così come nell'applicazione delle leggi e delle norme contrattuali del lavoro.

Si rende inoltre necessario provvedere all'unificazione dei contributi assistenziali e previdenziali ed all'adozione di un sistema particolare di riscossione che assicuri l'adempimento dell'obbligo da parte di tutte indistintamente le aziende, senza possibilità di evasione.

La realizzazione di tutto ciò soddisferebbe esigenze di ordine morale e materiale dei lavoratori, normalizzerebbe le gare di appalto, potrebbe condurre ad una discriminazione unitaria di onere contributivo in conseguenza del maggiore gettito.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti i ministri interrogati intendano prendere per una nuova e migliore regolamentazione della materia. (12180).

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'onorevole interrogante, circa gli eccessivi ribassi che talvolta si verificano nelle gare di appalto di opere pubbliche, ha già richiamato l'attenzione di questo Ministero, il quale non ha mancato di prospettarsi l'importanza del problema al fine di tutelare l'interesse della amministrazione e l'osservanza delle disposizioni di carattere sociale che vi sono connesse.

All'uopo questo Ministero ha impartito una serie di istruzioni agli uffici dipendenti per una più attenta sorveglianza su tutto ciò che ha attinenza con tale materia.

Già da tempo è stato disposto un lavoro di indagine, mediante una serie di segnalazioni periodiche ai capi degli uffici centrali e decentrati, al cui accurato esame vengono sottoposti elaborati statistici bimestrali, compilati in base ai dati contenuti nelle schede di appalto.

In base ai precisi ordini impartiti, questo Ministero attua una continua revisione degli elenchi delle imprese, con criteri di rigorosa selezione e cura l'assidua sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori, al fine di ottenere da parte delle imprese aggiudicatrici il preciso adempimento degli impegni contrattuali, sia per quanto concerne l'esatta esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene all'impiego della mano d'opera e all'osservanza degli obblighi assicurativi.

Per quanto in particolare attiene alle necessità di provvedere all'unificazione dei contributi previdenziali ed all'adozione di un sistema particolare di riscossione che assicuri l'adempimento degli obblighi assicurativi da parte di tutte le imprese, il Ministero del lavoro e previdenza sociale, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che la

questione è oggetto di esame da parte di una apposita commissione per la unificazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Il Ministro dei lavori pubblici ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel piano delle opere pubbliche da realizzare è compresa la prosecuzione della strada provinciale Diamante-Buonvicino per San Sosti, che dovrebbe allacciare la statale Belvedere Marittimo-Castrovillari (Cosenza).

La realizzazione di tale strada agevole rebbe il traffico tra lo Jonio e il Tirreno, su cui l'interrogante richiama l'attenzione del ministro. (12881).

RISPOSTA. — La strada allacciante l'abitato di Buonvicino alla statale n. 18 ed alla stazione ferroviaria di Diamante venne costruita nel 1926, a termini della legge 25 giugno 1906, n. 255.

La prosecuzione di tale strada per San Sosti, che trovasi sulla statale n. 105 (Belvedere-Castrovillari) non è stata compresa nel programma decennale delle opere stradali da realizzarsi da questo Ministero.

Per la costruzione di tale tronco di strada, il comune potrebbe, ove lo ritenesse opportuno, invocare i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'urgente riparazione della strada provinciale Bianco-Caraffa-Casignana-Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), seriamente sconvolta dalle alluvioni.

È da tener nel dovuto conto il fatto che di tale arteria usufruiscono ben cinque comuni, con un intenso traffico di automezzi costretti ad avventurarsi su un fondo stradale in parte asportato, addentellato e con numerosi ponti pericolanti per il continuo cedimento di terreno, mentre in altri tratti sovrastanti esistono burroni senza mura di sostegno. (12882).

RISPOSTA. — A seguito di autorizzazione del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha trasmesso al locale Ufficio del genio civile, con nota 19 aprile 1955, n. 06111, un progetto dell'importo di lire 20 milioni,

per la riparazione dei danni prodotti dall'alluvione dell'ottobre 1953 alla strada provinciale Bianco (strada statale 106)-Samo a diramazione per Sant'Agata.

Il suddetto progetto è in corso di esame da parte del Genio civile e al più presto sarà trasmesso al predetto Provveditorato per i successivi provvedimenti.

Il Ministro: ROMITA.

AUDISIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda includere nel programma esecutivo dei lavori ammessi al contributo statale, in base alle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura e di sistemazione straordinaria delle strade interne del concentrico del comune di Rocca Grimalda (Alessandria).

Si fa presente che la direzione generale dell'urbanistica e opere igieniche, con sua nota 15 novembre 1954, n. 13351, divisione 22, aveva comunicato a quel comune che le opere sarebbero state tenute presenti in occasione della formazione del nuovo programma che il Ministero deve compilare entro il prossimo mese di luglio a norma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184. (12753).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere, fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura e di sistemazione delle strade interne nel comune di Rocca Grimalda, essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi, di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, per altro, che si è presa nota della segnalazione per poterla tenere presente quando dovranno essere predisposti i programmi esecutivi dei futuri esercizi.

Il Ministro: ROMITA.

BAGLIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando potrà essere assegnata la pensione P.O. all'ex carabiniere Vivi Angiolino di Pietro, appartenente alla legione carabinieri di Bolzano, classe 1921, distretto di Siena, per la quale ha avanzato istanza fin dal 1946. (7970).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione dell'assegno rinnovabile di settima categoria, riguardante l'ex carabiniere cui l'onorevole interrogante si riferisce, è stata già decisa favorevolmente da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

BAGLIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione P.O. dell'ex soldato Palazzi Giorgio di Bernardino, incorporato nell'ottavo reggimento bersaglieri, appartenente alla classe 1929, distretto di Siena. (8013).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione dell'assegno rinnovabile privilegiato di settima categoria, riguardante l'ex militare cui l'onorevole interrogante si riferisce, è stata decisa favorevolmente da questo Ministero in data anteriore alla presentazione della interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della posizione negativa assunta dagli organi tutori in relazione a delibere adottate da amministrazioni locali onde provvedere, con propri mezzi, alla esecuzione di opere pubbliche urgenti di loro competenza e la cui mancata esecuzione procura rilevanti disagi e incombenti pericoli per i cittadini, deducendo — gli organi tutori — che la legge 3 agosto 1949, n. 589, consente la esecuzione delle opere progettate a condizioni meno onerose per l'Ente interessato, concorrendo alla spesa il contributo dello Stato.

Risulta all'interrogante che molte amministrazioni hanno rinunciato a valersi della legge n. 589 per lavori ritenuti indifferibili, dal fatto che richieste di contributi per opere pubbliche avanzate da tre, quattro e, anche, da cinque anni al competente Ministero ai sensi della predetta legge sono tuttora inevase in conseguenza delle limitate assegnazioni di bilancio, insufficienti a soddisfare anche le richieste per l'esecuzione di lavori urgenti.

L'interrogante ravvisa nell'atteggiamento degli organi tutori la causa di ingiustificati ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche di carattere urgente e lo ritiene non rispondente alle finalità stesse della legge.

L'interrogante, confortato dal parere in tal senso espresso dal ministro dei lavori pubblici nella risposta scritta alla sua interrogazione n. 7975, domanda al ministro se non ritenga opportuno impartire ai prefetti disposizioni acciocché non venga negata la ratifica alle delibere di quegli enti che determinano l'esecuzione di opere pubbliche con proprie disponibilità, quando in seguito possano farvi fronte. (12883).

RISPOSTA. — Non consta a questo Ministero che da parte degli organi tutori sia stata

assunta una posizione negativa in merito a deliberazioni adottate da amministrazioni locali, per provvedere « con propri mezzi alla esecuzione di opere pubbliche urgenti ».

Detti organi, invero, in sede di esame delle deliberazioni adottate da enti locali per provvedere all'esecuzione di tali opere, si sono limitati, secondo le istruzioni impartite da questo Ministero, a richiamare l'attenzione delle amministrazioni in condizioni di bilancio deficitarie sull'esigenza di avvalersi delle disposizioni contenute nelle leggi 3 agosto 1949, n. 589; 15 febbraio 1953, n. 184; 9 agosto 1954, n. 640; 9 agosto 1954, n. 645 e 9 agosto 1954, n. 649, tutte concernenti provvidenze in materia di opere pubbliche.

E ciò allo scopo di assicurare la piena attuazione delle finalità delle sopracitate disposizioni legislative, le quali sono appunto intese ad agevolare quelle amministrazioni che non sarebbero in grado, senza far ricorso alle sopracennate provvidenze, di sostenere le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere in questione.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ai congiunti di un nostro caduto in Germania può essere concessa l'autorizzazione di recarsi colà, con un automezzo, onde addivenire alla traslazione della salma in Italia.

L'interrogante precisa che la salma trovasi nel cimitero di Fraureuth in Kirche (Germania orientale).

Nel caso in cui l'autorizzazione in oggetto possa essere concessa, l'interrogante prega di far conoscere le disposizioni che i congiunti del caduto dovrebbero osservare onde evitare spiacevoli contrattempi. (13205).

RISPOSTA. — Premesso che l'effettiva possibilità di trasferire salme di caduti in guerra dall'estero in Italia è subordinata alla autorizzazione delle autorità locali e che con quelle della Germania orientale, a differenza della Germania occidentale, non si sono potute raggiungere intese, si fa presente che la famiglia interessata può rivolgersi al Commissariato generale onoranze caduti (Roma, via Gualdolfo dal Monte, 24), che darà ogni utile notizia e presterà tutta la sua assistenza.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se rispondano a verità le informazioni che sono state oggetto di discussione presso il consiglio provinciale di Sas-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

sari sul ventilato trasferimento dell'arsenale de La Maddalena.

Il consiglio provinciale ha unanimemente deprecato tale trasferimento che sarebbe in contrasto con le tradizioni nobilissime della istituzione, con gli interessi della popolazione de La Maddalena e col prestigio stesso del paese.

La caduta degli interessi militari de La Maddalena, a seguito del disastroso *diktat*, non può né deve portare al sacrificio e condannare alla miseria ed alla fame una intera popolazione che in tutti i tempi ha dato prova luminosa di devozione alla Patria e di fedeltà nel lavoro.

Si confida pertanto che l'arsenale venga conservato, sia pure con gli adattamenti e le trasformazioni che le mutate esigenze possono suggerire. (12886).

RISPOSTA. — La notizia del trasferimento dell'arsenale militare marittimo di La Maddalena è priva di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

BARTOLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza che a partire dal 1° aprile l'amministrazione jugoslava della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste non consente agli agricoltori che emigrano a Trieste di portare seco il proprio bestiame e gran parte della propria produzione agricola e se tale atteggiamento non contrasti con l'articolo 8 del *Memorandum d'intesa* che dà facoltà a coloro che intendono abbandonare la zona di residenza di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. (12935).

RISPOSTA. — Si concorda con l'onorevole interrogante nel considerare in contrasto con l'articolo 8 del *Memorandum d'intesa* alcune recenti disposizioni restrittive imposte da autorità locali jugoslave ad appartenenti al nostro gruppo etnico che intendevano trasferire la loro residenza a Trieste. Appena avuta conoscenza dell'applicazione di tali disposizioni restrittive, il Ministero degli affari esteri non ha infatti mancato di segnalare al governo jugoslavo come queste fossero contrarie a quanto dispone il predetto articolo 8.

D'altra parte si sono iniziate a Roma il 1° aprile le trattative italo-jugoslave previste dal *Memorandum* di Londra per concludere un accordo che disciplini appunto i trasferimenti dei beni immobili e dei fondi e la vendita dei beni immobili di coloro che intendono definitivamente trasferire la loro resi-

denza dalla zona sotto amministrazione jugoslava a quella sotto amministrazione italiana.

Si confida che tali trattative possano giungere al più presto a buon fine ed evitare che si ripetano inconvenienti analoghi a quelli lamentati dall'onorevole interrogante. E ad ogni modo consigliabile che gli appartenenti al nostro gruppo etnico rinviino il loro trasferimento fino a che tali trattative siano concluse. L'articolo 8 infatti stabilisce che essi possono rinunciare alla loro residenza entro un anno dalla firma dell'Accordo (e cioè entro il 5 ottobre 1955), ma hanno poi diritto a continuare a risiedere nella zona di origine per liquidare i loro beni un altro anno e cioè fino al 5 ottobre 1956.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in considerazione che moltissimi agricoltori della provincia di Messina hanno subito notevoli danni ai propri terreni a causa del ciclone del febbraio 1955, non ritenga opportuno e giusto disporre la riduzione dell'imposta fondiaria sui beni immobiliari danneggiati. (12937).

RISPOSTA. — In base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi in cui per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, di apposita domanda alla competente intendenza di finanza.

Inoltre, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 589.

Per quanto riguarda, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti potranno tener conto dei danni subiti in sede di dichiarazione dei redditi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Si assicura comunque che l'intendenza di finanza di Messina è stata interessata affinché riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

BASILE GUIDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui si è proceduto a declassamento alla quarta categoria del distretto militare di Ragusa, suscitando grave malcontento tra le popolazioni di questa città che si vede costretta a rivolgersi al distretto militare di Siracusa, con aggravio notevole di spesa, per il disbrigo di normali pratiche militari. (12641).

RISPOSTA. — Nel quadro generale della riorganizzazione in atto dell'esercito, soprattutto in base alle esigenze di carattere tecnico radicalmente innovate, si è riveduta anche l'organizzazione militare territoriale, allo scopo di renderla più snella ed economica, accrescendone sensibilmente la funzionalità.

In particolare, per quanto riguarda i distretti militari si è reso necessario rivedere compiti, attribuzioni ed organici di taluni di essi con minor carico di popolazione, che possono essere ridotti a funzioni più modeste. Tale provvedimento ha comportato l'assegnazione di detti distretti, fra i quali Ragusa, alla quarta classe.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

BELTRAME. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il nuovo reclutamento di lavoratori per il Canada, iniziato in questi giorni dagli uffici di collocamento in Friuli, avviene ad opera o per iniziativa esclusiva canadese o se invece le competenti autorità italiane hanno le necessarie garanzie sul trattamento riservato ai nostri emigranti al loro arrivo, ed in particolare:

1°) se tutti gli emigranti italiani, arrivati nel Canada nell'estate e nell'autunno scorso, hanno già trovato stabile occupazione o se persistono le condizioni segnalate a suo tempo dall'interrogante e sostanzialmente ammesse dal Ministero degli affari esteri;

2°) se ai nuovi partenti venga garantito un posto di lavoro al loro arrivo nel Canada o se si troveranno esposti a subire le stesse tristi vicende a cui furono sottoposti gli emigranti dello scorso anno. (11830).

RISPOSTA. — Il governo canadese, in esecuzione del proprio programma annuale di immigrazione, ha informato il Governo ita-

liano che, per l'anno in corso, sarà ammessa una immigrazione di circa 2500 lavoratori italiani di varie categorie professionali.

A seguito di ciò è stato disposto affinché gli uffici provinciali del Ministero del lavoro si adoperino nel facilitare le operazioni di selezione medico-professionale dei numerosi candidati. Non si tratta quindi di reclutamento, bensì di selezione, a cura della delegazione canadese, dei lavoratori italiani che desiderino emigrare in Canada a proprie spese e senza contratto di lavoro o previo ingaggio.

In conformità ad intese a suo tempo intervenute con le autorità canadesi, gli emigranti italiani saranno convenientemente assistiti al loro arrivo anche per ciò che concerne l'avviamento ad un impiego.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani già giunti in Canada nell'estate e nell'autunno scorso, non risulta che vi siano rimasti dei disoccupati, nel mentre ben pochi sono quelli la cui occupazione è ancora temporanea: peraltro le notizie sull'andamento della situazione economica canadese fornite dalla nostra ambasciata in Ottawa lasciano prevedere ottime prospettive per l'avvenire.

Le competenti autorità italiane sono in definitiva favorevoli all'emigrazione in Canada, ma soprattutto i lavoratori italiani da tempo manifestano esplicitamente il loro desiderio, e spesso anche la loro preferenza, di espatriare in tale paese.

La validità della loro scelta è comprovata dal livello dei rimpatri, che si mantengono ad una aliquota di appena l'uno e mezzo per cento, ossia ad un livello indifferente o minimo. Questo è un indice assai significativo della soddisfacente situazione in cui si trovano, in complesso, i nostri emigranti in Canada.

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire affinché sia dato inizio alle opere pubbliche già appaltate ed alla istituzione di cantieri di lavoro nel paese di Gavoi (Nuoro) dove il crescente stuolo di disoccupati ha determinato un giustificatissimo fermento fra la popolazione, segnalato anche al Governo. (12939).

RISPOSTA. — Nel comune di Gavoi sono in corso di esecuzione, a cura dell'Ufficio del genio civile di Nuoro, i lavori di riparazione delle strade interne danneggiate dall'alluvione per un importo di lire 5.280.000.

Si comunica altresì che con decreto presidenziale del 3 maggio 1955, n. 8214, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata la perizia relativa ai lavori di riparazione del cimitero, dei muri di sostegno delle strade interne e della casa comunale del detto comune, per il complessivo importo di lire 13.500.000.

Non appena tale decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, si provvederà all'immediato inizio dei lavori di cui trattasi.

Inoltre è stata redatta una perizia di lire 20 milioni relativa ai lavori di completamento dell'acquedotto.

Non appena tale perizia debitamente modificata secondo i rilievi del comitato tecnico amministrativo sarà restituita al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, verrà sottoposta nuovamente all'esame del suddetto consesso e, qualora il comitato tecnico amministrativo esprima parere favorevole, verrà provveduto all'approvazione della perizia ed all'immediato inizio dei lavori.

Per quanto riguarda l'istituzione di cantieri di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che all'istituzione di cantieri per disoccupati viene provveduto sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura di cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con la prefettura, sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole interrogante, nel piano redatto dagli organi suindicati figura, per il corrente esercizio finanziario ed in favore del comune di Gavoi, un solo cantiere di lavoro, che già è stato autorizzato per 3.175 giornate-operaio.

Allo stato delle cose, non è pertanto possibile autorizzare altri cantieri per il comune di Gavoi, data, anche, l'attuale indisponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda intervenire affinché vengano corrisposti

i pagamenti dei salari a 40 cantonieri addetti alle strade di bonifica della provincia di Sassari ancora impagati dal Genio civile di quella provincia sin dal 31 dicembre 1954 e che attendono anche la corresponsione dell'indennità giornaliera di lire 40 da epoca precedente. (12940).

RISPOSTA. — Fin dal 26 gennaio 1955, si è provveduto alla emissione di un ordine di accreditamento dell'importo di lire 9.500.000 a favore dell'Ufficio del genio civile di Sassari, per il pagamento degli assegni dovuti al personale salariato in servizio temporaneo addetto ai lavori di bonifica per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1954-55 (gennaio-giugno).

Si presume, pertanto, che alla data attuale, detto personale abbia riscosso gli assegni già scaduti.

Per quanto concerne la corresponsione a favore del personale medesimo dell'indennità giornaliera di lire 40, qualora l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi all'indennità di malaria, si fa presente che in proposito non risulta pervenuta al Ministero alcuna richiesta ufficiale e che comunque la questione rientra nella competenza della regione sarda, cui dovranno essere rivolte le relative domande.

Il Ministro: MEDICI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano tenere presenti le condizioni di particolare depressione in cui si trova il paese di Macomer (Nuoro) dove la siccità ha accresciuto la miseria e i continui licenziamenti o riduzioni di lavoro in tutte le industrie hanno reso più vasta la disoccupazione; e per conoscere se intendano almeno provvedere all'urgente inizio di lavori pubblici e alla istituzione di cantieri di lavoro. (13069).

RISPOSTA. — A seguito della nota siccità verificatasi in Sardegna, sono state assegnate da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla provincia di Nuoro, in via straordinaria, 100 mila giornate-operaio per l'istituzione di cantieri a sollievo della disoccupazione.

Nel piano redatto dai competenti organi provinciali, per la redistribuzione fra i comuni delle giornate lavorative assegnate, figura, nel comune di Macomer, un cantiere di lavoro, che è già stato autorizzato per 30 operai e per una durata di cinque mesi.

Per quanto riguarda l'intervento di questo Ministero per l'esecuzione di opere pubbliche nello stesso comune, si confida di poter dare corso, nel futuro esercizio finanziario, ai seguenti lavori:

1°) completamento riparazione acquedotto, importo lire 2.500.000;

2°) riparazione chiesa parrocchiale, importo lire 4.500.000;

3°) riparazione edificio scolastico, importo lire 1 milione;

4°) completamento fognature a mezzo cantiere di lavoro, importo lire 2 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli approvi il brutale intervento della polizia a Bologna per disperdere il 6 aprile 1955 un pacifico gruppo di vecchie donne e di vecchi lavoratori senza pensione che all'uscita da una manifestazione indetta dal sindacato vecchi e grandi invalidi civili senza pensione, si erano spontaneamente incolonnati dietro l'onorevole Albizzati, che aveva avuto dall'assemblea l'incarico di portare un ordine del giorno alla prefettura di Bologna.

A parte ogni considerazione sul fatto che l'intervento poliziesco nel caso in esame era contrario alle libertà dei cittadini, riconosciute e garantite dalla Costituzione, si trattava, nella specie, come si è detto, di un pacifico gruppo di vecchi, la cui evidente intenzione era quella soltanto di accompagnare l'onorevole Albizzati fino alla prefettura.

Con la solita mancanza di sensibilità e di comprensione e con i soliti metodi di ben nota marca fascista, la polizia interveniva con la sua arroganza e odiosa violenza e portava in questura oltre all'onorevole Albizzati anche tre vecchi, tra i quali una vecchia lavoratrice, tuttora vergognosamente detenuta come una delinquente comune.

L'interrogante chiede conseguentemente al Ministro dell'interno se non creda di dover dare disposizioni perché la polizia si dedichi alla tutela della sicurezza pubblica invece di seguire le orme del passato regime, perseguendo senza scopo pacifici ed innocui cittadini e provocando essa stessa incidenti. (13046).

RISPOSTA. — Il 6 aprile ultimo scorso, in Bologna, circa duecento persone, appartenenti all'associazione vecchi inabili al lavoro, munite di cartelli manoscritti, raccoltesi presso la sede della camera del lavoro, tentavano di dirigersi in corteo alla prefettura.

Trattandosi di manifestazione non consentita, la forza pubblica invitava i partecipanti al corteo a sciogliersi. L'invito veniva accolto dai dimostranti che si disperdevano senza provocare incidenti.

Da una guardia di pubblica sicurezza venivano accompagnate in questura le tre persone che si trovavano in testa al corteo, tra cui l'onorevole Albizzati, che non si era qualificato. Non appena, però, il parlamentare si faceva riconoscere, poteva subito allontanarsi; le altre due persone venivano, quindi, denunziate all'autorità giudiziaria a piede libero.

Dopo lo scioglimento del corteo, un gruppo di donne si recava a schiamazzare ed a vociare nella piazza antistante la prefettura. Una delle donne, Folesana Erminia, invitata ad allontanarsi, reagiva con sputi e schiaffi contro la forza pubblica e veniva, pertanto, arrestata e denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

La Folesani, dopo tre giorni di detenzione, veniva rilasciata in libertà provvisoria dall'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BERNARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga giusto e umano far revocare l'ordine di soggio comunicato a venti famiglie abitanti nelle case economiche di viale Zara, 131 e di via Laurana, 2 e 6 (Milano) e ciò in considerazione del fatto che dette famiglie risiedono negli alloggi loro a suo tempo affittati da oltre 20 anni e che esse per le loro condizioni economiche non sono in grado di procurarsi un'abitazione al mercato libero. (13194).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 333 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le case economiche costruite dall'amministrazione delle poste e telegrafi sono concesse al dipendente personale in attività di servizio e solo in caso di eccedenza anche al personale di altre amministrazioni dello Stato od a privati.

In quest'ultimo caso, è però fatta salva la facoltà all'amministrazione, in base alle norme che regolano la concessione degli alloggi delle poste e telegrafi, di revocare in qualunque tempo la concessione stessa, qualora gli alloggi dovessero essere assegnati ai propri dipendenti che ne facciano richiesta.

La norma trova la sua giustificazione nel motivo stesso per cui le case per i postelegrafici vengono costruite: assicurare, cioè, un

alloggio a condizioni migliori di quelle del mercato edilizio, ai dipendenti in servizio, al fine di consentire, fra l'altro, che essi possano essere trasferiti nelle sedi in cui la loro opera necessita, senza provocare nelle loro economie uno squilibrio sensibile.

Nelle case delle poste e telegrafi di Milano, in sede di prima assegnazione degli alloggi, si verificò appunto la circostanza di dover concedere 4 abitazioni a dipendenti di altre amministrazioni dello Stato e 17 a privati. Essendosi però in seguito manifestata la necessità di sistemare il numeroso personale delle poste e telegrafi in servizio attivo colà trasferito, vennero impartite disposizioni intese ad estromettere detti occupanti, la cui posizione, in base a quanto sopra esposto, doveva considerarsi del tutto precaria.

Per tali motivi, per quanto possa essere, e sia, considerata con comprensione la difficile situazione in cui vengono a trovarsi i sopraccennati occupanti di alloggio, non si possono, d'altra parte, non considerare preminenti i bisogni del personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi, tanto più che, come è stato detto, l'assegnazione ad esso dell'appartamento di abitazione è legata ad esigenze di servizio.

Il Ministro: CASSIANI.

BERRY. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno un proprio sollecito intervento in merito al nuovo indirizzo adottato dall'ente di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise circa le spese per i lavori di trasformazione e di miglioramento agrario, indirizzo che non appare conforme allo spirito e alla lettera della legge di riforma-avvicino e dell'ordine del giorno medici-Grieco approvato dal Senato l'8 ottobre 1953.

Infatti i preventivi di spesa per il corrente anno relativi a tali lavori, sono stati notevolmente ridotti, anche per le zone agrarie come quella del medio colle tarantino, del litorale ionico e dell'Arneo, nelle quali sono indispensabili ulteriori opere di bonifica e di trasformazione, nonché grandi lavori per istituire forme superiori di gestione agricola allo scopo di raggiungere il massimo incremento unitario della produzione e soprattutto di costituire una piccola proprietà contadina sana ed efficiente.

E nell'intento di contenere il conseguente rallentamento delle opere di trasformazione e di miglioramento, sono state apportate gravi riduzioni alle tariffe dei cottimi, per i lavori

di dissodamento, scavo, piantagione, slupatura e simili, affidati agli assegnatari.

Ciò comporta l'ingiusto gravame a carico degli assegnatari — con effetto immediato — di un onere rilevante, anche se parziale, per lavori che non possono non essere considerati come lavori di trasformazione fondiaria, ovvero operazioni colturali di carattere straordinario ed alla cui esecuzione debbono provvedere gli enti di riforma ai sensi dell'articolo 3 della citata legge e dell'ordine del giorno sopra richiamato, ed il cui costo — al netto dei contributi statali di bonifica e nei limiti dei due terzi — sarà pagato dagli assegnatari in trenta annualità.

Questo nuovo orientamento è perciò causa di grave disagio economico e finanziario per gli assegnatari che vengono indotti, anche clandestinamente, a ritornare a forme di bracciantato.

L'interrogante inoltre chiede di conoscere se il ministro non ritenga opportuno impartire disposizioni perché l'adeguamento delle tariffe di cottimo di cui si tratta, che dovrebbero essere riportate ad una equa misura, onde consentire sufficiente remunerazione delle energie lavorative che le famiglie coloniche dedicano alle opere di trasformazione, abbia effetto retroattivo in conformità a quanto lo stesso ente di riforma ebbe a praticare a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno Medici-Grieco sopra ricordato. (1685).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania ha organizzato i lavori di trasformazione per il corrente esercizio sotto il duplice principio:

di contenere le spese nei limiti delle disponibilità, in guisa da estendere i propri interventi nei confronti di tutti i nuovi piccoli proprietari;

di favorire la formazione etico-sociale di una nuova classe di piccoli proprietari, attraverso sistemi che promuovano ed incoraggino le iniziative di detti proprietari.

Questi, infatti, vengono ad assumere quasi la figura di operatori diretti della trasformazione nei propri campi ed a ciò vengono incoraggiati con contribuzioni larghissime, che in definitiva raggiungono i prezzi che l'ente avrebbe sostenuto qualora avesse eseguito i lavori con gli ordinari sistemi dell'appalto o dell'economia.

Vero è che dette contribuzioni debbono essere rimborsate; ma in 30 anni, al tasso del 3,50 per cento e previa una riduzione che, come stabilito con la circolare del 6 maggio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

1954, n. 1430, in esecuzione dell'ordine del giorno Medici-Grieco, è sempre, ed a volte sensibilmente, superiore al 50 per cento.

Il Ministro: MEDICI.

BERRY. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se intendono impartire opportune disposizioni allo scopo di ovviare agli inconvenienti che vengono attualmente determinati dalle molteplici verifiche ai passaporti ed ai bagagli a cui vengono attualmente sottoposti i passeggeri delle linee aeree da e per l'estero, ad ogni sosta intermedia sul territorio nazionale.

L'interrogante fa notare in proposito che tali controlli, i quali ad esempio sulla linea Roma-Palermo-Trapani-Tunisi, vengono subiti dai viaggiatori provenienti da Roma per ben due volte in meno di due ore di volo, in aggiunta a quelli subiti all'aeroporto di Ciampino, sono assolutamente inutili, non essendo ipotizzabile la introduzione di passeggeri o di merci nell'aereo durante il volo.

Questi ripetuti controlli assumono perciò un carattere vessatorio tale da sollevare giustificate proteste da parte dei passeggeri italiani e stranieri e da indurre a considerazioni sfavorevoli circa la razionalità dell'organizzazione dei nostri servizi di polizia e dogana per l'ovvio confronto con i rapidi e non oppressivi servizi analoghi vigenti all'estero. (12467).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero delle finanze.

I controlli di frontiera, nei confronti dei passeggeri delle linee aeree da e per l'estero, hanno formato oggetto di particolare esame, per quanto di competenza del Ministero dell'interno, ai fini della semplificazione della relativa procedura.

In conformità delle disposizioni impartite, il controllo dei passaporti dei passeggeri di cui trattasi, a bordo di aerei che toccano più aeroporti nazionali, vengono effettuati soltanto dagli uffici di pubblica sicurezza presso gli aeroporti dove i predetti prendono effettivamente imbarco o sbarcano.

Dagli accertamenti esperiti in ordine a quanto particolarmente lamentato circa i reiterati controlli sulla linea Roma-Palermo-Trapani-Tunisi, non è risultato che da parte del personale di pubblica sicurezza non siano osservate le disposizioni impartite.

Il Ministero delle finanze, dal canto suo, fa presente, per quanto concerne i servizi svolti dagli uffici doganali, che la verifica dei bagagli dei viaggiatori in arrivo od in

partenza per l'estero, è improntata a criteri di grande correttezza.

Di regola detta verifica si effettua presso l'aeroporto di primo approdo o presso l'ultimo aeroporto nazionale toccato dagli aeromobili in uscita dallo Stato.

Per i passeggeri che usufruiscono del servizio di linea aerea gestita dalla L.A.I. Roma-Palermo-Tunisi, con scalo settimanale a Trapani, la verifica dovrebbe quindi essere eseguita a Palermo e, una volta la settimana, a Trapani anziché a Palermo.

Il Ministero delle finanze non ha nulla in contrario ad eliminare la visita intermedia lamentata dall'onorevole interrogante, facendo eseguire soltanto una visita al primo aeroporto di entrata in Italia ed una visita all'ultimo aeroporto di uscita. Tuttavia, poiché a Trapani l'orario della linea Roma-Tunisi non consente una sosta degli apparecchi sufficiente al completo espletamento delle operazioni doganali, si rende necessario modificare l'orario medesimo ed a tal fine è stata già interessata la L.A.I. la quale per altro dovrà accordarsi con altre compagnie aeree per le linee collegate a quella in parola.

L'inconveniente segnalato potrà essere quindi sollecitamente eliminato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

BERZANTI, BIASUTTI, DRIUSSI, GARLATO E SCHIRATTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Se non ritiene finalmente di provvedere a dare seguito ai lavori di costruzione del palazzo degli uffici finanziari di Udine iniziati nel lontano 1938, e poi non più ripresi, ed assicurare il completamento dell'edificio al più presto possibile, e ad ogni modo in non più di 5 esercizi con una spesa media per esercizio di 150 milioni, oltre all'importo di 170 milioni che risulterebbe già finanziato. (12767).

RISPOSTA. — Per i lavori di completamento del palazzo degli uffici finanziari di Udine è stato redatto un progetto generale dell'importo di lire 1.100.000.000, ed una perizia di stralcio dell'importo di lire 170 milioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame sono stati sottoposti gli elaborati, ha espresso parere favorevole all'approvazione di entrambi i progetti, salvo alcune modifiche e integrazioni da apportare ai progetti medesimi.

Si assicura che non appena si sarà adempito a quanto richiesto dal predetto consesso, si provvederà alla approvazione degli elabo-

rati ed al finanziamento della perizia di primo stralcio per l'importo, come sopra detto, di lire 170 milioni.

In merito, poi, alla totale esecuzione del progetto che importerebbe l'ulteriore stanziamento di lire 930 milioni, questo Ministero non può dare, per il momento, alcun concreto affidamento, in quanto i fondi di bilancio sono a stento sufficienti per le più urgenti necessità relative alla conservazione degli edifici demaniali esistenti.

Occorrerà, pertanto, attendere che future maggiori disponibilità di bilancio possano consentire il graduale finanziamento dell'opera.

Il Ministro: ROMITA.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica dell'ex militare Teza Luigino fu Antonio, posizione 1447045. (10324).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 2 maggio 1955 al municipio di Longarone (Belluno) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Se non ritenga opportuno provvedere, prima dell'applicazione della legge-delega ed al fine di mitigare le penose condizioni di carriera di moltissimi funzionari del grado nono, gruppo *B*, dell'amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, stazionanti in tale grado da circa nove anni e senza demeriti, di estendere agli stessi le disposizioni di legge pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1954, n. 99, legge del 16 aprile 1954, n. 127, con la quale venne provveduto alle promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo *B* dei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte indirette sugli affari, amministrazioni parallele a quella provinciale delle dogane. (11488).

RISPOSTA. — La legge 16 aprile 1954, numero 127, citata dall'onorevole interrogante, consente che entro due anni dall'entrata in vigore della stessa possano essere effettuate promozioni ai gradi sesto, settimo ed ottavo nei ruoli di gruppo *B* delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, in eccedenza ai posti vacanti in ciascun grado, purché siano lasciate altrettante vacanze nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse amministrazioni. La legge medesima determina i limiti entro cui possono aver luogo dette pro-

mozioni in soprannumero e prevede il riassorbimento dei posti così conferiti con le vacanze che si formeranno dopo il periodo di efficacia sopra indicato.

È opportuno tener presente, in proposito, che in sede di discussione del relativo disegno di legge presso la prima commissione permanente della Camera dei deputati venne esaminato, fra l'altro, un emendamento chiesto dall'onorevole Bernardinetti per estendere gli effetti del provvedimento ai funzionari dell'amministrazione provinciale delle dogane.

Il Governo però si dichiarò contrario a tale proposta, sia perché alla diversità delle funzioni proprie del personale doganale dei gruppi *A* e *B* non può non corrispondere una certa differenziazione di carriera, sia perché il divario fra le possibilità di avanzamento non era così notevole nei ruoli interessati come nei ruoli corrispondenti delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e non giustificava quindi l'invocata misura eccezionale delle promozioni in soprannumero.

L'emendamento dell'onorevole Bernardinetti fu quindi respinto.

Devesi ora riconoscere che permanendo le ragioni in base alle quali tanto il Governo quanto il Parlamento non ritennero di poter consentire il particolare sistema di avanzamento per i funzionari doganali e poiché, anzi, in seguito alle ordinarie promozioni di detti dipendenti si è di molto attenuata quell'eccedenza di posti disponibili nel ruolo di gruppo *A* che costituirebbe la premessa per un'efficace applicazione del sistema medesimo, non si ravvisa la possibilità di sostenere un provvedimento che estenda al personale provinciale delle dogane e delle imposte indirette le disposizioni sancite dalla legge 16 aprile 1954, n. 127.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e in quale categoria dell'amministrazione statale sono classificati i sottufficiali di tutte le armi e per quali motivi e secondo quali criteri ai medesimi sono corrisposti talvolta aumenti di grado tredicesimo del gruppo *B* e tal'altra aumenti stabiliti per uscieri, inservienti e capomastri; e per sapere se e quali provvedimenti egli intenda promuovere perché la legge sul loro stato giuridico sia ulteriormente perfezionata. (12383).

RISPOSTA. — I sottufficiali costituiscono una categoria a sé stante e il loro trattamento economico viene fissato — di regola con i provve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

dimenti legislativi riguardanti la generalità dei dipendenti statali — senza alcun riferimento a gradi e gruppi di altre categorie.

In sede di attuazione della legge-delega e sulla base delle premesse poste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha dato alla categoria, rimastane sempre priva, un vero e proprio stato giuridico, si spera ora di poter migliorare la posizione dei sottufficiali anche agli effetti del trattamento economico di attività.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere perché ai sottufficiali delle varie armi sia riconosciuta una equità di trattamento nella corresponsione della indennità di riserva, che risulta, senza alcuna giustificazione, fissata in misura disuguale.

Infatti, in base alla legge sullo stato giuridico dei sottufficiali, per avere diritto alla indennità di riserva gli interessati devono raggiungere l'età prevista dalla tabella A, cioè — per fermarci a considerare l'arma dei carabinieri — anni 50 i brigadieri, anni 52 i marescialli di alloggio e capi, anni 55 i marescialli maggiori e anni 58 i marescialli maggiori di sezione e di cariche speciali; e perciò, mentre i brigadieri percepirebbero anni 15 di indennità di riserva dal giorno in cui sono collocati in congedo all'atto del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, i sottufficiali degli altri gradi — pur avendo maggiormente servito lo Stato durante la loro carriera, specie i marescialli di sezione — meno della metà degli anni rispetto ai brigadieri. (12619).

RISPOSTA. — L'indennità di riserva è stata istituita, per i sottufficiali che cessano dal servizio permanente per limiti di età, per attenuare il divario esistente rispetto ai dipendenti civili dello Stato, i quali normalmente permangono nel rapporto di impiego fino a 65 anni.

Rispondendo, pertanto, la diversa durata dell'indennità in relazione alle diverse età stabilite per la cessazione dal servizio allo scopo cui è diretta l'indennità stessa, non si ravvisa di dover adottare alcun provvedimento nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Giova notare, per altro, che il sottufficiale che rimane maggior tempo in servizio, mentre percepisce per un più breve periodo l'indennità di riserva, gode più a lungo degli assegni

di attività e che in maniera analoga è disciplinata la consimile indennità di riserva spettante agli ufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quale criterio sono stati liquidati i danni di guerra al signor Bagorda Giacomo fu Oronzo da Fasano di Brindisi, il quale, su una denuncia di lire 78 mila di danni effettivamente subiti si è visto liquidata la somma totale di lire 21.600, che non corrisponde al reale valore neanche dei danni accertati. (12850).

RISPOSTA. — Il signor Bagorda Giacomo fu Oronzo con domanda presentata in data 15 ottobre 1946 chiese un indennizzo di lire 187 mila per i danni di guerra subiti a Zara relativi sia a beni di uso domestico e sia a strumenti di lavoro.

La commissione istituita con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, valutò i danni ai beni d'uso domestico in lire 10.800, mentre per gli strumenti di lavoro li valutò in lire 5.000. La somma di lire 15.800 fu corrisposta con ordinativo del 2 novembre 1948, n. 710.

In base alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, al signor Bagorda venne inviata la comunicazione relativa alla liquidazione già effettuata per le masserizie, che prevede il raddoppio della precedente liquidazione ai sensi dell'articolo 35. Detta liquidazione venne notificata in data 14 luglio 1954.

Con piego raccomandato n. 0363, l'interessato ha inoltrato — in data 25 novembre 1954 — reclamo avverso la predetta comunicazione. Poiché il citato reclamo è stato proposto oltre il termine perentorio fissato dal citato articolo 35 (giorni 60 dalla data di notifica della comunicazione che, nel caso in esame, è stata eseguita — come sopra riportato —, il 4 luglio 1954), la liquidazione così effettuata per i danni ai beni di uso domestico è divenuta definitiva in base al secondo comma del predetto articolo 35.

Di conseguenza l'amministrazione, con provvedimento in data 21 dicembre 1954, numero 1109, ha autorizzato l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Si aggiunge che nei confronti del Bagorda dovrà essere disposta a suo tempo secondo i criteri fissati dalla legge n. 968, la liquidazione dell'indennizzo per la perdita degli strumenti di lavoro, il che costituisce pratica distinta.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Bonardi Ugo di Giuseppe, classe 1920, residente a Scurano (Parma). (9167).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Bertozzi Ferruccio fu Angelo, classe 1915, residente in Parma, Borgo Retto n. 16. (9174).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 4 aprile 1955 al municipio di Parma per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Romanini Paride fu Ennio, classe 1916, residente a Pieve di Carignano Fidenza (Parma). (9183).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 28 aprile 1955 al municipio di Fidenza (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Bersani Mario di Lorenzo, classe 1912, residente a Besenzone (Piacenza). (10160).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*. Con decreto ministeriale del 15 maggio 1953, n. 1287372, notificato all'interessato, venne negato il diritto ad ulteriore trattamento economico di guerra per non aggravamento della infermità che aveva determinato l'indennizzo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Monica Bruno di Erminio, classe 1921, residente a Casaltone di Sorbolo (Parma). (10163).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra, notificata all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Malvilla Albino di Ilario, classe 1920, residente a Trefiumi di Monchio delle Corti (Parma) posizione n. 650436. (10169).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 3 maggio 1955 al municipio di Monchio (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Arquati Giovanni fu Cesare, classe 1892, residente a Piacenza, via Pietro Cella n. 12. (10183).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 27 aprile 1955 al municipio di Piacenza per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex partigiano Robuschi Wilmer di Ennio, classe 1922, residente a Ponte Taro di Fontevivo (Parma). (11679).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 2 aprile 1955 al municipio di Fontevivo (Parma) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Contento Mario fu Pasquale, classe 1918, residente in Parma, via Giosuè Carducci n. 20, posizione n. 1373278. (11682).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intendano prendere in considerazione la posizione degli ufficiali di complemento trattenuti a domanda per oltre cinque anni, al fine di una sistemazione meno precaria e più stabile, tenendo presente anche la possibilità di assorbimento nella amministrazione civile. (12650).

RISPOSTA. — Anche a nome del Presidente del consiglio dei ministri, si comunica che la situazione degli ufficiali di complemento e, in genere, delle categorie in congedo, richiamati durante l'ultimo conflitto o tuttora trattenuti in servizio a domanda, è stata già attentamente considerata dall'amministrazione militare, ma, per ragioni inerenti alla specialità dall'organizzazione militare, nessun particolare provvedimento è stato possibile finora promuovere nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: **SULLO.**

BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare i lavori del comitato previsto dalla legge sulla cinematografia ai fini dell'assegnazione dei premi governativi ai film italiani.

Come risulterà, infatti, all'onorevole Presidente del Consiglio, circa un centinaio di film attendono da tempo di essere revisionati, con conseguente notevole danno alle società produttrici, specialmente a quelle di piccolo potenziale, alle quali tale inconcepibile ritardo, oltre a limitare la loro attività, è spesso motivo di grave dissesto economico. (13202).

RISPOSTA. — Il comitato tecnico per la cinematografia nel decorso 1954 ha tenuto 93 sedute, durante le quali sono stati revisionati 135 film a lungo metraggio e 530 a corto metraggio.

Nonostante l'intenso lavoro svolto dal comitato con laboriose sedute protrattesi anche nelle ore notturne, rimanevano da esaminare 83 film alla data del 28 aprile scorso.

La nuova legge sulla cinematografia che verrà quanto prima sottoposta all'esame del Parlamento, conterrà disposizioni atte a semplificare ed a rendere più sollecita l'attuale procedura per la corresponsione dei contributi, in maniera da ovviare ai lamentati ritardi.

Il Sottosegretario di Stato: **SCALFARO.**

BOGONI, GRAZIADEI, MERIZZI E BENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga umano e necessario per la stessa amministrazione ferroviaria la revoca della notifica di licenziamento dei lavoratori degli appalti ferroviari del compartimento di Milano.

La possibilità di revocare i licenziamenti esiste, perché:

1°) vi è, nel compartimento, carenza di personale con la qualifica di operaio con mansioni di verificatore e carenza di circa 250 unità per la qualifica di manovale;

2°) vi sono centinaia di operai delle ferrovie dello Stato che quest'anno andranno in quiescenza;

3°) nei piazzali vi sono in sosta permanente oltre 2 mila carri in attesa di essere inviati nelle squadre di rialzo per essere riparati;

4°) i dipendenti degli appalti ferroviari sono disposti ad una riduzione del normale orario di lavoro, pur di consentire che i licenziandi possano lavorare ed evitare la tragedia della disoccupazione. (12788).

RISPOSTA. — I licenziamenti di lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi ferroviari sono resi necessari dalla eliminazione del sistema degli appalti di determinati servizi — giuste ripetute richieste delle organizzazioni sindacali fatte anche tramite onorevoli parlamentari — (ordine del giorno sul bilancio del Ministero dei trasporti del 1953-1954 presentato dall'onorevole Audisio e approvato dalla Camera) e dalla conseguente riassunzione in gestione diretta dei servizi stessi da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Per altro, i licenziamenti degli operai dipendenti da ditte appaltatrici hanno luogo soltanto in quegli impianti ove le nuove assunzioni di personale, mediante pubblici concorsi, sommate alla consistenza della mano d'opera fornita dalle imprese, determinano una eccedenza di personale rispetto agli organici.

Questo Ministero, comunque, si è già preoccupato di attenuare le conseguenze dei provvedimenti di licenziamento prevedendo agevolazioni per i dipendenti di ditte appaltatrici partecipanti ai pubblici concorsi banditi per le nuove assunzioni e segnalando i licenziandi ad altre imprese appaltatrici di servizi per la loro possibile eventuale utilizzazione, anche in località diverse da quelle nelle quali in atto lavorano.

Ciò premesso, in merito alle osservazioni fatte dagli onorevoli interroganti, per quanto riguarda il compartimento di Milano — nel quale i licenziamenti concernono 134 operai — si fa presente:

1°) la deficienza di verificatori si compensa con operai idonei facenti funzioni di verificatori, che vengono presi dalle squadre rialzo. Ciò tuttavia non altera la forza complessiva delle maestranze a disposizione degli impianti. Con provvedimenti in corso, la situazione sarà quanto prima regolarizzata con le nomine definitive nella qualifica di verificatore.

La carenza di agenti della qualifica di manovali non esiste in senso assoluto. Solo per la utilizzazione precaria di manovali in funzione di aiuto macchinisti, sono state necessarie assunzioni di manovali appaltati;

2°) per la integrazione degli esoneri sono stati previsti concorsi pubblici che saranno espletati entro l'anno;

3°) il numero dei carri riparandi giacenti nei parchi è variabile a seconda delle esigenze del traffico e dello sviluppo stagionale dei servizi straordinari merci. La giacenza dei riparandi non è attualmente anormale e non richiede la intensificazione di lavoro negli impianti delle ferrovie dello Stato. È da tener presente poi che anche l'industria privata è interessata nelle riparazioni dei carri e, quando richiesto, vengono passati all'industria privata quantitativi di carri di squadra;

4°) la questione della riduzione dell'orario di lavoro del personale di manovalanza, è stata esaminata dall'amministrazione ferroviaria, ma non si è ritenuto di prenderla in considerazione perché, con le assunzioni di manovali per pubblico concorso, si potrebbero verificare delle eccedenze di effettivi in tale categoria di personale.

Il Ministro: MATTARELLA.

BOGONI E GUADALUPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della vile azione squadristica compiuta in questi giorni contro la nuova sede del partito comunista italiano di Cellino San Marco (Brindisi).

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili e per garantire la normalità costituzionale. (13085).

RISPOSTA. — Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1955, ignoti imbrattarono con inchiostro la porta e l'insegna della sezione del partito comunista di Cellino San Marco.

I dirigenti della sezione comunista ritengono che il danneggiamento fosse stata opera di elementi del movimento sociale italiano poiché, nella mattina del 13 aprile, si sarebbe notata una serie di macchie di inchiostro che, partendo dalla sede della detta sezione comunista, avrebbero raggiunto la sede della sezione del movimento sociale italiano, sita al lato opposto della stessa piazza.

Gli stessi dirigenti fecero, quindi, esporre un cartello in cui il danneggiamento veniva qualificato « coraggiosa opera dell'ignoranza fascista », astenendosi, peraltro, dal presentare querela.

Il cartello veniva, però, fatto rimuovere, di propria iniziativa, dal sindaco, anch'egli militante nel partito comunista.

Le indagini svolte dall'Arma non hanno ancora portato alla identificazione dei responsabili.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BOGONI E GUADALUPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza degli atti vandalici compiuti in questi giorni a Squinzano (Lecce), dove, di notte, sono stati dati alle fiamme quadri murali della locale sezione della democrazia cristiana e del partito socialista italiano, atto già preceduto da consimile gesto alcune settimane or sono, e sempre di notte, contro altri quadri murali delle sezioni del partito socialista italiano e del partito comunista italiano.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti l'onorevole ministro intenda adottare nei confronti dei responsabili e delle autorità locali che nulla dispongono per prevenire ed impedire gesta che collimano con episodi teppistici del defunto regime.

Per l'occasione, gli interroganti ricordano precedenti atti di provocazione fascista e la loro interrogazione del 12 maggio 1954, n. 973, nella quale si denunciava l'accondiscesa autorizzazione del sindaco locale data ad un manifesto del movimento sociale italiano, il cui contenuto suonava di provocazione alle forze di Liberazione nazionale e di aperta apologia del passato regime fascista. (13086).

RISPOSTA. — Nella notte sull'11 marzo ultimo scorso, ignoti bruciacchiarono, con sigarette, alcuni scritti affissi nelle teche murali del partito comunista italiano e del partito socialista italiano, esposte nella piazza Plebiscito di Squinzano.

I segretari delle sezioni dei detti partiti presentarono querela per danneggiamento;

l'Arma svolse accurate indagini, ma i responsabili non furono identificati.

Dopo circa un mese, nella notte sul 13 aprile ultimo scorso, da sconosciuti venivano bruciati gli scritti contenuti nei quadri murali della democrazia cristiana e del partito socialista italiano, esposti nella stessa piazza.

Sebbene i dirigenti locali dei partiti interessati non abbiano, almeno per ora, ritenuto di sporgere querela, le indagini per l'identificazione dei responsabili sono state condotte con il massimo impegno, ma, finora, non hanno portato ad alcun risultato.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che dagli accertamenti a suo tempo effettuati non risultò che l'affissione del manifesto di che trattasi fosse stata formalmente autorizzata dal sindaco di Squinzano.

Risultò, invece, che, il 27 aprile del 1954, il segretario della sezione del movimento sociale italiano di detto comune si presentò al sindaco per comunicargli che, come negli anni decorsi, si aveva l'intenzione di affiggere un manifesto per ricordare la ricorrenza del 28 aprile e gli chiese la prescritta autorizzazione. Il sindaco rispose che non riteneva di concederla, senza aver prima preso visione del testo del manifesto. Senonché, i dirigenti della sezione del movimento sociale italiano, dopo aver versato la prescritta tassa, facevano ugualmente affiggere il detto manifesto. Venuto a conoscenza di ciò il sindaco ordinò la defissione dei manifesti, che vennero, difatti, tolti nel pomeriggio, ad eccezione di alcune copie, non più di 4 o 5 che furono coperte nella mattinata successiva.

A carico dei responsabili fu sporta denuncia all'autorità giudiziaria, che ha condannato il dirigente della sezione di Squinzano del movimento sociale italiano all'ammenda di lire 4 mila per infrazione all'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BOGONI, PERTINI, DUCCHI, GRAZIADEI E PESSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga umano ed utile alla stessa amministrazione ferroviaria la revoca della notifica di licenziamento dei lavoratori degli appalti ferroviari del compartimento di Genova.

La possibilità di revocare i licenziamenti esiste, perché oltre ad altri motivi è da rilevarsi che in detto compartimento esistono anche queste situazioni particolari:

1°) oltre 780 giornate di congedi e riposi arretrati che la amministrazione ferroviaria non ha concesso ai ferrovieri per mancanza di personale nelle officine deposito e squadre di rialzo;

2°) esistenza di lavoro straordinario negli impianti dove devono essere effettuati i licenziamenti;

3°) numero rilevante di carri riparandi di tipo L giacenti nei parchi del compartimento che aspettano il turno di riparazione. (12790).

RISPOSTA. — I licenziamenti di lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi ferroviari sono resi necessari dalla eliminazione del sistema degli appalti di determinati servizi — giuste ripetute richieste delle organizzazioni sindacali fatte anche tramite onorevoli parlamentari — (ordine del giorno sul bilancio del Ministero dei trasporti del 1953-54 presentato dall'onorevole Audisio e approvato dalla Camera) e dalla conseguente riassunzione in gestione diretta dei servizi stessi da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Per altro, i licenziamenti degli operai dipendenti da ditte appaltatrici hanno luogo soltanto in quegli impianti ove le nuove assunzioni di personale, mediante pubblici concorsi, sommato alla consistenza della mano d'opera fornita dalle imprese, determinano una eccedenza di personale rispetto agli organici.

Questo Ministero, comunque, si è già preoccupato di attenuare le conseguenze dei provvedimenti di licenziamento prevedendo agevolazioni per i dipendenti di ditte appaltatrici partecipanti ai pubblici concorsi banditi per le nuove assunzioni e segnalando i licenziandi ad altre imprese appaltatrici di servizi per la loro possibile eventuale utilizzazione, anche in località diverse da quelle nelle quali in atto lavorano.

Ciò premesso, in merito alle osservazioni fatte dagli onorevoli interroganti, per quanto riguarda il compartimento di Genova — nel quale i licenziamenti concernono soltanto 62 operai — si fa presente:

1°) non è esatto che esista un arretrato nella concessione di congedi e riposi al personale del compartimento stesso, perché dalle statistiche in possesso dell'amministrazione ferroviaria, risulta che il personale tecnico ed operaio ha usufruito di 4 mila giornate di congedo, che corrispondono al quantitativo medio delle giornate spettanti in relazione alla forza del personale degli impianti;

2°) la effettuazione di lavoro straordinario viene ordinata in quasi tutti gli impianti della rete per l'insorgenza di particolari necessità. La media delle ore di straordinario effettuate nel mese di gennaio nel compartimento corrisponde ad un quantitativo di circa 19 operai, ma la distribuzione di tali ore è varia per impianto e nel tempo e quindi la conservazione in servizio di altrettanti operai appaltati non cambierebbe la situazione;

3°) il numero dei carri riparandi giacenti nei parchi è variabile a seconda delle esigenze del traffico e dello sviluppo stagionale dei servizi straordinari merci. La giacenza dei riparandi non è attualmente anormale e non richiede l'intensificazione di lavoro negli impianti delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: MATTARELLA.

BOIDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, tenuto conto della riconosciuta esigenza della massima produttività e della massima occupazione, intenda concedere la priorità nella liquidazione dei danni di guerra agli armatori da pesca che contrassero mutui con l'Istituto mobiliare italiano per la costruzione di motopescherecci e che ora, a causa della grave crisi della loro industria, non sono in grado di far fronte al pagamento delle rate dei mutui e dei forti oneri relativi.

È evidente infatti che se gli armatori da pesca suddetti non potessero realizzare al più presto i loro diritti per danni di guerra — o i diritti per danni di guerra dei cessionari o degli aventi causa — onde rimborsare l'Istituto mutuante, essi incorrerebbero nei procedimenti coattivi per il recupero delle somme mutate, con la conseguente interruzione nella continuità della produzione e con il licenziamento delle maestranze. (11979).

RISPOSTA. — In base all'articolo 21 della legge 8 marzo 1949, n. 75, è stata accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi dall'I.M.I. con « fondi propri » (derivanti cioè dal collocamento di proprie obbligazioni) agli armatori, ammessi ai benefici dell'articolo 2 della legge stessa, che ne avessero fatta richiesta e che fossero in grado di fronteggiare gli oneri relativi ai mutui e quindi di assicurare il buon fine delle operazioni nell'interesse anche dello Stato, garante sussidiario del debito.

Per contro l'articolo 26 della legge medesima ha previsto per i proprietari di navi perdute per causa di guerra e costituenti l'unico mezzo di lavoro, il beneficio di uno speciale finanziamento per la costruzione di una

nuova unità dello stesso tipo con fondi all'uopo somministrati dal tesoro dello Stato all'Istituto mobiliare italiano incaricato della relativa speciale gestione e pertanto non comportante alcuna responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo.

Ne consegue che mentre i finanziamenti ai sensi dell'articolo 26 hanno un fine prettamente sociale, al raggiungimento del quale rendesi necessario escogitare tutte quelle provvidenze atte a ridurre al minimo l'onere del finanziamento per gli armatori beneficiari, i finanziamenti oggetto dell'articolo 21 hanno prevalente carattere creditizio e comportano pertanto la richiesta da parte dell'ente finanziatore di piene garanzie e cautele — anche nel campo assicurativo. Per cui non si ravvisa possibile un intervento di questo Ministero inteso a modificare le cautele stabilite dall'istituto finanziatore.

È da rilevare, peraltro, che i mutuatari per finanziamenti concessi in applicazione all'articolo 21 hanno, nella grandissima maggioranza, fatto fronte ai loro impegni senza notevoli difficoltà malgrado l'obbligo di una piena e rigorosa copertura assicurativa.

Ad ogni modo l'onere assicurativo, il quale viene semestralmente a ridursi con la corresponsione da parte degli armatori delle rate di ammortamento del rispettivo mutuo, in questi ultimi tempi è venuto ad attenuarsi sia nei riguardi dei motopescherecci contemplati dall'articolo 21 sia per quelli di cui all'articolo 26 ed attualmente il tasso di premio quotato dalla maggioranza delle compagnie di assicurazione — in luogo del 3,50 al 4,20 per cento indicato dall'onorevole interrogante — si aggira dal 2 al 3 per cento del valore da assicurare, tassi questi alquanto inferiori a quelli stabiliti dagli organi tecnici che presiedono alla valutazione e regolamentazione delle condizioni di copertura da adottarsi dalle compagnie di sicurezza operanti in Italia in riflesso all'alea dei rischi assicurativi da garantire.

Comunque, questo Ministero non mancherà d'interessare l'istituto finanziatore perché cerchi di ottenere dalle compagnie di assicurazioni alleggerimenti delle tassazioni di copertura dei rischi per le navi oggetto dell'articolo 21.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

BOIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere:

premesso che gli armatori da pesca ammessi alle disposizioni dell'articolo 2 della

legge 8 marzo 1949, n. 75, furono a suo tempo costretti a ricorrere, per la costruzione dei natanti, ai mutui dell'Istituto mobiliare italiano concessi con il tasso dell'8,50 per cento e con l'assicurazione sul 150 per cento del capitale mutuato a tariffa variabile dal 3,50 al 4,20 per cento, e quindi con un onere complessivo di oltre il 16 per cento;

premesso che l'attuale grave crisi dell'industria peschereccia, dovuta principalmente alla diminuita produzione, impedisce ai proprietari dei natanti suddetti di far fronte alle aumentate spese di esercizio ed al pagamento delle rate dei mutui con gli oneri relativi;

premesso che l'Istituto mobiliare italiano, dopo aver concesso qualche proroga agli armatori morosi per il pagamento delle rate di mutuo scadute, minaccia di procedere agli atti esecutivi, anche per non far decadere la garanzia sussidiaria dello Stato, che accompagna i mutui stessi;

premesso che il mantenimento dell'attuale piano di ammortamento dei mutui porterebbe alla impossibilità per gli armatori dei pescherecci di far fronte alle scadenze, da cui conseguirebbe che lo Stato sarebbe costretto a far fronte agli obblighi inerenti alla garanzia sussidiaria;

se non ritengano opportuno e necessario intervenire nei confronti dell'Istituto mobiliare italiano affinché, nell'attesa di una sostanziale modificazione dello stato di fatto sopra lamentato, addivenga alla revisione dei piani di ammortamento dei finanziamenti concessi, nel senso che i residui crediti a favore dell'istituto stesso siano ripartiti in dieci annualità, previa fanchigia delle rate scadute fino al 1° ottobre 1955. Ciò si rende tanto più urgente, se si considera che altrimenti si dovrebbe procedere all'inizio degli atti coattivi contro i mutuatari morosi, provocando il fermo dei motopescherecci e quindi la sterilizzazione delle fonti di guadagno che sole possono sollevare lo Stato dalla garanzia prestata. (11980).

RISPOSTA. — In base all'articolo 21 della legge 8 marzo 1949, n. 75, è stata accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi dall'I.M.I. (nonché da altri istituti di diritto pubblico) — entro il limite del 40 per cento del costo complessivo delle costruzioni — con « fondi propri » (derivanti cioè dal collocamento di proprie obbligazioni) agli armatori che, essendo stati ammessi ai benefici della stessa legge per le

nuove costruzioni navali, ne avessero fatto richiesta e, in seguito alla conclusa istruttoria, fossero risultati all'Istituto finanziatore ed al competente comitato interministeriale in grado, per serietà, capacità tecnica e potenzialità economica, di fronteggiare il servizio dei mutui, e quindi di assicurare il buon fine delle operazioni nell'interesse stesso dello Stato, garante del debito sino alla integrale estinzione.

Il costo del denaro mutuato è strettamente connesso con le condizioni generali del mercato finanziario, mentre l'onere della copertura assicurativa è commisurato ai dati dell'esperienza ed alla analisi tecnica dei rischi inerenti alla particolare natura dei beni cauzionali, anche in relazione alla doverosa tutela degli interessi dello Stato (garante sussidiario, come si è detto, del buon fine delle operazioni) nelle ipotesi di perdita totale o di diminuzione, per sinistri, del valore dei beni suddetti.

Naturalmente i mutuatari (e fra questi anche gli armatori della pesca), nell'avanzare la richiesta del finanziamento, dovevano tener conto degli oneri che il finanziamento stesso avrebbe comportato.

L'istituto finanziatore d'altronde è costretto, anche ad ogni singola scadenza di semestralità, a far pressioni per essere soddisfatto, dovendo, a sua volta, far fronte con assoluta puntualità e regolarità agli impegni verso i portatori delle proprie obbligazioni.

Per quanto in particolare concerne le operazioni dell'Istituto mobiliare italiano, si deve riconoscere che gli oneri globali non possono considerarsi eccessivi rispetto alla redditualità, tanto che — su trentacinque mutui ancora in corso — solo tre destano preoccupazione, per eventi particolari di varia natura, ma comunque estranei ai mutui stessi. Per poche altre operazioni le morosità sono di modesto ammontare, dipendenti più che altro da transitorie illiquidità dei mutuatari, specie in seguito ad eventi calamitosi, e sono trattate dall'I.M.I. con spirito di comprensione e moderazione.

Per alcuni di tali mutuatari l'I.M.I. stesso, in relazione a situazioni particolari, ha in corso proposte di revisione degli iniziali piani di ammortamento.

Tuttavia questa amministrazione, non mancherà d'interessare l'I.M.I. per una eventuale riduzione degli oneri conseguenti alla assicurazione delle navi.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

BONOMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare al fine di rendere operante il voto ripetutamente formulato dalla categoria coltivatrice in merito allo stanziamento di un fondo di stabilizzazione e di sostegno a favore delle principali produzioni agricole nazionali.

La richiesta dei coltivatori prevedeva l'inserimento nel bilancio del dicastero dell'agricoltura e delle foreste dello stanziamento annuo minimo di dieci miliardi di lire per almeno un decennio da manovrarsi direttamente e tempestivamente, sulla base delle esigenze dei singoli settori produttivi, a mezzo decreti ministeriali.

L'interrogazione è giustificata dal fatto che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1955-56 non è previsto alcuno stanziamento per la stabilizzazione ed il sostegno dei prezzi dei principali prodotti agricoli così come a suo tempo auspicato dai coltivatori, mentre le situazioni economiche di alcuni settori produttivi presentano allarmanti crisi che aggravano sempre più l'attuale instabile economia delle aziende agricole. (12994).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di proporre insistentemente la costituzione di un fondo di stabilizzazione e di sostegno per l'agricoltura, per avere la possibilità di intervenire direttamente, e con procedura sollecita, a favore di determinati settori produttivi in caso di necessità.

Motivi prevalentemente di carattere finanziario hanno finora ostacolato l'accoglimento della proposta e si è per il momento ripiegato, come è noto, su singoli interventi a favore di determinate produzioni, come quelle dei bozzoli, di alcuni formaggi, ecc., per le quali i relativi provvedimenti saranno quanto prima sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri.

Si può fondatamente ritenere che le provvidenze di cui sopra avranno una notevole efficacia per il superamento di determinate situazioni di mercato; si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di continuare a svolgere un assiduo interessamento, perché, ad integrazione delle provvidenze di cui sopra, si addivenga all'auspicata realizzazione del fondo di stabilizzazione e di sostegno per assicurare una più organica ed ampia azione di difesa economica di tutta la produzione agricola.

Il Ministro: MEDICI.

BONOMI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di contenere le massicce importazioni di formaggi che si continuano a verificare con grave danno economico dell'incrementata produzione nazionale.

Risulta infatti che nel 1954 sono stati complessivamente importati quintali 260.854 di formaggi contro i quintali 231.453 del 1953 e contro i quintali 46.375 del 1938. Si è avuto così, nel 1954, un incremento del 562,5 per cento rispetto all'anteguerra, mentre la nostra esportazione di formaggi di quintali 245.340 nel 1938, si è contratta, nel 1954, a quintali 170.831 con una conseguente riduzione del 30,4 per cento. Tale sbilancio negli scambi internazionali si manifesta ancora più preoccupante per il settore dei formaggi prodotti da latte vaccino allorquando si considera che del totale delle nostre esportazioni il 43,2 per cento è rappresentato da formaggio pecorino.

Devesi per altro osservare che la produzione italiana di formaggi ha avuto un incremento da quintali 2.573.000 del 1938 a quintali 3.270.000 del 1953 per raggiungere i quintali 3.370.000 nel 1954 come recentemente stimato dall'I.N.E.A. Tale incremento produttivo (31 per cento), dovuto inevitabilmente ad una maggiore produzione di latte non assorbibile direttamente dal consumo, desta vive preoccupazioni economiche perché gli incrementi della produzione lattiera sono costanti, il consumo interno non subisce proporzionate variazioni del mercato interno a danno esclusivo della produzione, la quale oggi non realizza, nel complesso produttivo, la stessa remunerazione degli anni in cui il livello produttivo era notevolmente inferiore all'attuale.

È da rilevare inoltre che, perdurando una tale pregiudizievole situazione economica a danno del settore lattiero-caseario, non sarà difficile il verificarsi del fenomeno che per contrarre la produzione del latte si avrà un orientamento verso il settore carneo che ri presenterà inevitabilmente situazione economica di crisi senza peraltro influire positivamente alla soluzione del prospettato problema.

Pertanto, a giudizio dell'interrogante, la politica degli scambi con l'estero relativa ai prodotti che interessano il settore zootecnico nazionale impone un esame dettagliato tanto in materia doganale quanto nella disciplina delle importazioni, che nel potenziamento delle esportazioni. (12996).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha attentamente esaminato la situazione del settore lattiero-caseario, in rapporto alle crescenti importazioni di formaggi.

Al riguardo, occorre rilevare che per gli anni 1953-54, le importazioni di formaggio dai paesi O.E.C.E. rappresentano l'88 per cento delle importazioni totali. I principali paesi fornitori sono Danimarca, Svizzera, Paesi Bassi. Una notevole corrente di esportazione verso l'Italia di formaggi a pasta dura, semidura e fusi, si è pure sviluppata dalla Germania occidentale negli anni 1953-54.

L'aumento delle importazioni da questi paesi deriva sia dalla qualità dei prodotti importati, sia dai prezzi che spesso sono stati inferiori a quelli nazionali.

Al di fuori dei paesi aderenti all'O.E.C.E., il principale nostro fornitore risulta la Finlandia. Le importazioni da questo paese non sono, però, mai state rilevanti e, nel 1954 hanno, anzi, subito una flessione (1954: quintali 9.739; 1953: quintali 15.284), in quanto questo Ministero ha dato la sua approvazione, soltanto in casi eccezionali, a compensazioni che prevedevano « formaggi » all'importazione.

Questo Ministero segue con attenzione la situazione del mercato caseario e, non apparendo opportuno procedere ad una revoca della liberazione in questo settore — sia per gli accordi internazionali che ci impegnano in questo campo, sia per non provocare contro-misure di reazione da parte dei paesi membri dell'O.E.C.E. che si vedessero colpiti da una revoca della liberazione — ha esaminato, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, la possibilità di rivedere il regime doganale previo svincolo, attraverso la procedura prevista dal G.A.T.T., dei dazi convenzionati con la Danimarca per le seguenti posizioni, secondo le aliquote a fianco di ciascuna di esse indicate:

vincolo daziario 31/b. formaggi a pasta semidura e dura (tipi *Samsøe-cheese*, *steppe-cheese* e *bread-cheese*) 10 per cento;

vincolo daziario 31/c: formaggi fusi (tipi *Samsøe-cheese*, *steppe cheese* e *bread-cheese*), in imballaggi di peso netto fino a 250 grammi, 11 per cento.

Una volta ottenuto lo svincolo dei detti dazi, si avrà la possibilità di proporre alla Commissione parlamentare per le tariffe l'adeguamento della protezione doganale che sarà ritenuto necessario.

In proposito, si ha motivo di ritenere che lo svincolo dei dazi ed il loro successivo au-

mento potrà costituire una misura di notevole efficacia ai fini dello scopo da raggiungere, data la rilevante entità delle importazioni che ricadono sotto l'applicazione dei dazi stessi; infatti, nel 1954, per le due posizioni statistiche 60 e 61, su di un totale di lire italiane 6,7 miliardi, la Danimarca ha partecipato per lire italiane 3,7 miliardi.

Si fa inoltre presente che in considerazione della particolare pesantezza che si è da qualche tempo venuta a determinare nel mercato dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, dovuta soprattutto al forte aumento della produzione, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 maggio 1955 ha approvato uno schema di disegno di legge che prevede l'ammasso volontario dei prodotti succitati.

Allo scopo di rendere il provvedimento stesso più efficace, nei confronti dei produttori, viene stabilito altresì un diretto intervento finanziario da parte dello Stato che contribuisce alle spese di ammasso e di stagionatura nella misura di lire 5 mila al quintale, per il grana ammassato, fino ad un limite di 70 mila quintali, e di lire 3.500 a quintale per il gorgonzola, di lire 4.500 a quintale per il provolone e di lire 10 mila a quintale per il burro, fino ad un limite massimo di spesa, per questi prodotti, di lire 250 milioni.

L'azione predetta da parte dello Stato mira a tranquillizzare il settore produttivo e ad eliminare il più possibile i fenomeni di speculazione che si verificano in connessione con la necessità di vendite affrettate.

Per quanto concerne, infine, l'esportazione, questo Ministero, come nel passato, nel quadro della politica degli Accordi commerciali che la legano ad altri paesi, continuerà a svolgere l'azione più opportuna al fine di assicurare la maggiore possibilità di sbocco ai prodotti nazionali.

Il Ministro: MARTINELLI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritiene opportuno predisporre la confezione e la vendita di pacchetti da cinque e da dieci sigarette dei tipi Alfa, Nazionali e Nazionali Esportazione, in relazione al fatto che le masse lavoratrici, a cui appartengono la maggioranza degli acquirenti di tali tipi, limitano il loro acquisto a un numero di sigarette inferiore a quello contenuto nell'attuale confezione, la quale non permette pertanto l'uso di sigarette ben conservate e non è indicata soprattutto dal punto di vista igienico. (12696).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. — Per le sigarette di largo consumo viene generalmente usato in tutti i Paesi il pacchetto da 20 pezzi, corrispondente al numero di sigarette che un fumatore medio consuma giornalmente.

L'amministrazione ha oggi in funzione 200 macchine condizionatrici per pacchetti da 20 pezzi, costruite in Italia su licenza americana. Per condizionare le sigarette in pacchetti di 10 pezzi occorrerebbe sostituire tali macchine con altrettante di modello diverso e ciò comporterebbe una spesa di circa lire 2.100.000.000.

La spesa aumenterebbe ulteriormente se si volesse adottare il condizionamento da 5 pezzi poiché, diminuendo la produzione di ogni singola macchina, occorrerebbe aumentarne il numero. Di conseguenza necessiterebbe maggior ampiezza di fabbricati per la sistemazione delle macchine, maggior impiego di mano d'opera per la loro conduzione; fattori tutti che, aggiunti al maggior consumo di articoli di condizionamento, determinerebbero un aumento del costo di produzione del pacchetto.

Ciò premesso, si informa che l'anno scorso l'amministrazione dei Monopoli ha ordinato 20 macchine condizionatrici di pacchetti da 10 pezzi per un importo di lire 216 milioni, e poiché allora soltanto l'industria estera produceva macchine di tale tipo, l'ordinazione fu passata all'estero: la consegna delle prime macchine ha già avuto luogo.

Soltanto da poco tempo una ditta italiana ha progettato una macchina condizionatrice di pacchetti da 10 sigarette. A questa ditta l'amministrazione ha già ordinato un primo lotto di 30 macchine per un importo di circa 310 milioni. Con le nuove 50 macchine che si renderanno disponibili è prevista l'adozione del condizionamento da 10 pezzi per la sigaretta Nazionale Esportazione, maggiormente richiesta tra i vari tipi, raggiungendo da sola il 50 per cento della vendita complessiva di sigarette.

La vendita in pacchetti da 10 è già iniziata da qualche mese nella città di Napoli e non appena saranno installati i macchinari in corso di fornitura, tale condizionamento verrà esteso a tutto il territorio della Repubblica, in modo che il consumatore delle *Nazionali Esportazione*, potrà scegliere a suo gradimento il condizionamento da 10 o da 20 pezzi.

Il Ministro TREMELLONI.

BORSELLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire in-

contro alle popolazioni dell'agrigentino e della Sicilia occidentale e se non intenda adottare provvedimenti che possano rimuovere le cause sia promuovendo le sistemazioni idraulico-forestali, sia sistemando i fiumi quali il Platani, il Magazzolo, il Verdura, che per il loro decorso torrenziale sono causa di gravi danni nelle province di Agrigento e Palermo. (1946). •

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire a favore delle popolazioni agricole delle province di Palermo ed Agrigento e di altre zone della Sicilia occidentale, come auspicato dall'onorevole interrogante in quanto mancano specifiche disposizioni di legge e, quindi, fondi in bilancio che lo consentano.

Per quanto concerne invece la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei fiumi Platani, Magazzolo e Verdura, in provincia di Palermo e Agrigento, si fa presente che l'amministrazione forestale ha effettuato numerosi interventi con i fondi messi a disposizione dallo Stato o dalla regione, eseguendo lavori in parte già ultimati e in parte ancora in corso.

In particolare, per quanto riguarda il bacino montano del « Platani », sono stati condotti quasi a termine lavori per una superficie complessiva di ettari 1.768, interessanti i terreni ricadenti nei comuni di Santo Stefano Quisquina, Cammarata e San Giovanni Gemini (Agrigento) per l'importo complessivo di lire 718 milioni.

Inoltre, per la sistemazione di tale bacino montano, la Cassa per il Mezzogiorno ha approvato un programma, la cui realizzazione comporterà una spesa di lire 3 miliardi e 400 milioni, di cui lire 1 miliardo nella provincia di Palermo e lire 2 miliardi e 400 milioni in quella di Agrigento.

Per i primi cinque anni di intervento della Cassa la somma stanziata per la provincia di Palermo ammonta a lire 342.039.792 per una superficie di ettari 1.392, mentre per la provincia di Agrigento la somma è di lire 575 milione 153 mila 479 per una superficie di ettari 1.470.

Per quanto concerne poi i bacini montani « Magazzolo » e « Verdura » la stessa Cassa per il Mezzogiorno ha in programma interventi per il complessivo importo di lire 1.100 milioni, e nel corso del quinto anno di attività la spesa si aggirerà sui 120 milioni.

Per la sistemazione, infine, dei fiumi anzidetti, si ritiene che un intervento possa es-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

sere adottato soltanto dal Ministero dei lavori pubblici, cui è demandata la competenza per la realizzazione di tali opere.

Il Ministro: MEDICI.

BOTTONELLI, MARABINI E TAROZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come, non essendo consentito dal regolamento della contabilità dello Stato che enti in liquidazione possano procedere ad operazioni economiche che non siano liquidazioni di debiti o crediti, ovvero realizzi del loro patrimonio, possa essere considerato lecito che l'ente denominato « Enti economici della zootecnia » — creato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposto al controllo della direzione per la tutela degli interessi economici dell'agricoltura e che si trova in liquidazione da parecchi anni — possa disporre nuove spese per costruzioni edilizie ed impianti tecnici ammontanti a centinaia di milioni. (13017).

RISPOSTA. — Si premette che le norme previste dal regolamento della contabilità dello Stato non sono applicabili alla gestione liquidatoria dell'Ente economico della zootecnia.

In quanto, poi, alle spese che l'Ente dovrebbe affrontare per i lavori di ampliamento del centro latte dell'Arcoveggio in Bologna di sua proprietà, cui si ritiene vogliono riferirsi gli onorevoli interroganti, si precisa che queste vanno considerate come attinenti alla conservazione del patrimonio.

Infatti, considerando che i centri latte di Bologna rappresentano alla stato attuale un complesso patrimoniale di notevole valore, appare ovvio che ogni spesa incontrata per perfezionarne l'attività funzionale, onde essi possano corrispondere sempre meglio alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie di un servizio così delicato, qual'è quello dell'approvvigionamento del latte, è giustificata non solo dal particolare aspetto di interesse pubblico dell'attività che i centri svolgono, ma anche dal fatto che tale spesa viene di fatto a determinare una valorizzazione economica dell'intero patrimonio e ad impedire il suo deprezzamento.

È infine da tener presente che, in base al provvedimento che pone in liquidazione gli enti suddetti, la destinazione delle loro attività residue sarà determinata con successivo provvedimento; e poiché si ha fondato motivo di ritenere che le esigenze liquidatorie dell'Ente della zootecnia consentiranno in definitiva di evitare l'alienazione del complesso patrimoniale in questione, che è stato costi-

tuito a suo tempo con forti sacrifici finanziari da parte degli agricoltori, il suo mantenimento in efficienza rappresenta, oltre tutto, una doverosa salvaguardia degli interessi dell'organismo, cui questi beni potranno essere destinati sulla base del citato provvedimento, che ovviamente non potrà non tenere in particolare considerazione le esigenze dei produttori di latte della provincia di Bologna, ed il diritto, sia pure di natura morale, che ad essi compete nei riguardi della proprietà di tali impianti.

Il Ministro: MEDICI.

BOTTONELLI, MARABINI E TAROZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali, malgrado le disposizioni di legge, l'esame del progetto di ampliamento del centro raccolta latte dell'Arcoveggio in Bologna, che importa secondo l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica una spesa prevista in lire 270 milioni, a carico dell'ente pubblico in liquidazione, dipendente dal Ministero dell'agricoltura, denominato « Enti economici della zootecnia », non sia stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale per altro ha recentemente emesse elaborate deliberazioni in materia di costruzioni di centrali del latte (ad esempio per la città di Milano) che, nel loro indirizzo tecnico, appaiono in stridente contrasto con i criteri seguiti dagli « Enti economici della zootecnia » nel citato caso di Bologna, dai quali ultimi criteri potrebbe derivare pubblico danno. (13018).

RISPOSTA. — Il progetto di ampliamento del centro di raccolta latte dell'Arcoveggio (Bologna), di proprietà dell'Ente economico della zootecnia, non è soggetto ad alcuna particolare autorizzazione, ove si ecettui la licenza del comune prevista esclusivamente ai fini dell'osservanza dei regolamenti urbanistici.

Il progetto in questione, infatti, segue la medesima procedura prevista per l'ampliamento di un qualsiasi stabilimento industriale, e non sono applicabili nei suoi riguardi le norme relative alle « centrali del latte ».

Il Ministro: MEDICI.

BOZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* —

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in merito alle scuole elementari di via Lavagna in Formia (Latina), scuole che funzionano in maniera del tutto insufficiente alle esigenze di un vivere civile e per la popolazione scolastica che le frequenta, con particolare riferimento alle deficienze qui espresse:

le aule sono situate nell'edificio comunale, stanze fredde e scarsamente illuminate dalla luce diurna;

nelle giornate di pioggia si forma davanti all'ingresso una grossa pozzanghera per evitare la quale i bambini sono costretti a fare delle pericolose acrobazie;

l'acqua piovana viene giù dal soffitto bagnando gli alunni che scrivono già sacrificati stando in tre in un banco;

tra un'aula e l'altra vi sono le abitazioni di alcune famiglie ricoverate dal comune;

dalle suddette famiglie non viene osservata alcuna norma igienica: fumo che invade tutto, allevamento di cani, schiamazzi, scale permanentemente sudice, disturbi continui alla scolaresca e quello che è più grave è il pericolo della diffusione di qualche malattia contagiosa, essendovi qualche caso di tubercolosi tra i ricoverati;

i gabinetti sono soltanto due e servono per oltre ottocento alunni e per qualche famiglia;

in 12 aule si avvicendano ininterrottamente tre turni, uno al mattino, uno nel pomeriggio ed un altro alla sera. (11665).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

A seguito della distribuzione, per gli eventi bellici, dell'edificio scolastico di Formia, le scuole elementari vennero trasferite, in parte, in via Lavagna, nel fabbricato comunale.

Risulta che è stato provveduto recentemente sia alla riparazione del soffitto delle aule, sia alla eliminazione dell'inconveniente della diffusione del fumo proveniente da una camera fumaria. Inoltre è stata sistemata la pavimentazione stradale in modo da evitare la formazione di pozzanghere all'ingresso della scuola.

Nel primo piano dell'edificio sono alloggiate famiglie di senza tetto, ma non risulta che nello stabile si verificano schiamazzi tali da disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.

Poiché tra i predetti sinistrati si trova tale Veneziano Domenico, invalido di guerra pen-

sionato per tubercolosi polmonare, la prefettura ha promosso l'esecuzione di un controllo dello stato attuale della malattia. Qualora dovesse riscontrarsi che il processo specifico è in fase di attività, il Veneziano sarà allontanato dallo stabile.

La prefettura inoltre ha interessato il sindaco di Formia per la costruzione di altri quattro gabinetti igienici, dei quali due al secondo piano e due al terzo. Ha anche dato disposizioni perché, compatibilmente con la capienza delle aule, sia aumentato il numero dei banchi e sia disposta un'attenta sorveglianza igienico-sanitaria.

Resta il fatto comunque, che, effettivamente, la situazione delle scuole di Formia non corrisponde alle esigenze didattiche di quel centro.

Per eliminare tale stato di cose, è attualmente allo studio presso l'Ufficio del genio civile di Latina il progetto per la costruzione del nuovo edificio scolastico nel rione Castellone, progetto che potrà essere inoltrato dal predetto ufficio al competente Provveditorato alle opere pubbliche per la relativa approvazione, non appena il comune di Formia avrà adottato e fatto approvare la variante al piano di ricostruzione, come già richiesto al comune medesimo dallo stesso Ufficio del genio civile di Latina.

Un più immediato miglioramento della situazione esistente nella scuola elementare di via Lavagna, potrà ottenersi qualora il comune provvedesse a fare sgomberare i locali di tale edificio attualmente occupati da senzatetto. Per il che è già stata interessata la prefettura di Latina.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ERMINI.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario sollecitare il pronto intervento del prefetto di Enna per lo scioglimento del consiglio comunale di Catenanuova, in seguito alla situazione ivi creata a causa delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri. (13350).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Catenanuova è tuttora costituito da 20 membri sui 20 assegnati al comune, in quanto non è stato ancora preso atto delle dimissioni recentemente rassegnate, per dissidi interni, da 11 di essi.

Il predetto organo, è pertanto, ancora in condizione di poter funzionare, né sussistono i presupposti per poterne disporre lo scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico ai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

sensi dell'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Si fa presente che, trattandosi nella specie di un comune della Sicilia, qualsiasi altro intervento nel senso prospettato dall'onorevole interrogante rientra nella competenza degli organi della regione siciliana ai quali spetta, a termini dell'articolo 15 dello statuto regionale approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali dell'isola.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BREGANZE, ROMANATO, FUMAGALLI, MARTINO EDOARDO, GUARIENTO, SCHIRATTI, GATTO, GOZZI, NEGRARI, MARENCO E FRANZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, di fronte a perplessità manifestatesi, a quali oneri « consorziali » intendano specificatamente riferirsi — in tema di detrazioni ammesse ai fini dell'imposta complementare — le istruzioni ministeriali (circolare 28 luglio 1951, n. 1441, direzione generale imposte dirette) che seguirono la pubblicazione del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573; se, in specie, debbano ritenersi tali i contributi percetti da consorzi obbligatori di bonifica; se non consideri opportuno al riguardo un esplicito chiarimento. (12795).

RISPOSTA. — In relazione alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti si precisa che con le istruzioni ministeriali del 28 luglio 1951, n. 1441 relative al testo unico delle norme sulla dichiarazione dei redditi, approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, questo Ministero non ha inteso illustrare tutta la materia concernente le detrazioni ammesse ai fini del tributo personale, ma si è limitato a riportare le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062; e ciò perché tale materia era stata ampiamente trattata nelle istruzioni relative a tale legge e in successive circolari.

In queste istruzioni venne dichiarato che, ai fini della imposta complementare, sono detraibili le spese e perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi e le imposte e tasse gravanti, per legge, sul reddito che forma la base della tassazione, a condizione che esse non abbiano già formato oggetto di detrazione in sede di valutazione dei redditi ai fini delle imposte reali.

Per quanto concerne i contributi che obbligatoriamente vengono imposti dai consorzi

di bonifica il Ministero ha avuto occasione di chiarire che detti oneri non possono detrarsi dal reddito complessivo oggetto dell'imposta complementare, per motivi, per altro, diversi, a seconda che si tratti di contributi relativi a spese per l'esecuzione di opere di miglioria, o di contributi di manutenzione.

L'indetraibilità dei primi discende dagli articoli 8 e 10 della legge sopracitata, in quanto si tratta di oneri per spese che danno luogo ad aumenti patrimoniali; i contributi di manutenzione, invece, non sono detraibili, dato che essi sono già stati compresi fra le passività deducibili, allorché si è proceduto alla determinazione del nuovo estimo fondiario, di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per i motivi sopra esposti il chiarimento proposto dagli onorevoli interroganti non appare necessario.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

BUBBIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause che hanno portato a morte l'alpino paracadutista Reviglio Natale di Sandré (Cuneo) il 4 marzo 1955 e se e quali provvedimenti siano stati assunti per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per evitare che per difetto del materiale e per altra causa altre giovani vite abbiano ad essere stroncate. (12460).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti rigorosamente eseguiti è risultato che nelle prime ore del pomeriggio del 2 marzo 1955 l'alpino Reviglio Pasquale (e non Natale) si lanciava regolarmente dall'aereo sul quale aveva preso posto, per la prevista esercitazione. Purtroppo, però, la parte superiore della calotta del suo paracadute andava ad urtare, durante lo sfilamento, contro il piano di coda dell'aereo innesimo, il che causava il tranciamento di 3 funi di sospensione, la lacerazione della calotta ed il relativo mancato gonfiamento. Sfortunatamente, poi, il militare ebbe a sfilare soltanto a 20 metri circa dal suolo il paracadute ausiliario di cui, come ogni paracadutista, era fornito; tale ritardo è stato fatale ai fini del verificarsi dell'incidente.

Da quanto sopra esposto appare evidente che le cause che hanno determinato l'incidente stesso non sono da attribuirsi a difetti di costruzione o manutenzione del materiale usato per il lancio ma, piuttosto, ad elementi imponderabili per cui è da escludersi qualsiasi addebito a carico di questa amministrazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Anche l'autorità giudiziaria, intervenuta nel fatto, ha esclusa ogni responsabilità da parte dei superiori gerarchici del militare in questione.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

BUFARDECI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene di dover procedere celermente all'espletamento della pratica, già da anni giacente presso i competenti uffici del Ministero, per la istituzione di un istituto magistrale statale nel comune di Giarre, importante centro della provincia di Catania. In subordinata se non crede opportuno procedere alla statizzazione dell'istituto magistrale esistente, in atto solamente autorizzato, con evidente pregiudizio e aggravio di spese per i molti studenti che lo frequentano. Questo in considerazione del fatto che detto istituto attualmente non si può dire che dia tutte le garanzie necessarie per la serietà degli studi ricevendo, ciò non di meno, notevoli contributi dall'amministrazione comunale. (13207).

RISPOSTA. — Premesso che il comune di Giarre (Catania) non ha presentato domanda al Ministero per la istituzione di un istituto magistrale, si fa comunque presente che il termine utile per la presentazione da parte dei comuni delle domande intese ad ottenere la creazione di nuove scuole dell'ordine classico scientifico o magistrale, è scaduto fin dal 15 dicembre 1954.

Manca quindi la possibilità di accogliere la proposta formulata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: ERMINI.

BUFARDECI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di dovere intervenire severamente contro il commissario di pubblica sicurezza di Noto (Siracusa), che, arbitrariamente, senza alcun giustificato motivo e violando apertamente non soltanto le norme costituzionali ma le stesse norme dettate dal testo unico fascista di pubblica sicurezza, faceva ricoprire, con manifesto della democrazia cristiana che egli evidentemente aveva a disposizione, da un attacchino assistito da un agente di pubblica sicurezza, un manifesto del partito comunista italiano contro le armi atomiche, regolarmente autorizzato dalla questura di Siracusa. (13303).

RISPOSTA. — Il mattino del 10 aprile 1955, a cura del commissariato di pubblica sicurezza di Noto, venivano fatte togliere le copie

di uno stampato riprodotto, su di una metà, l'« Appello ai popoli contro la preparazione della guerra atomica », e, sull'altra, un gruppo di militari tedeschi in marcia, affisse senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 del testo unico leggi di pubblica sicurezza.

Alcune copie dello stampato, che non si erano potute defiggere per difficoltà materiali, venivano fatte coprire, a mezzo dell'attacchino comunale, con altri manifesti in corso d'affissione.

Dall'abusiva affissione è stata informata l'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere i motivi per cui ad alcuni poveri contadini di Scalea (Cosenza), dal locale ufficio del registro è stato intimato lo sfratto dalla terra, già adibita a campo di atterraggio velivoli, che, in seguito ad assegnazione da parte dell'amministrazione comunale di Scalea, d'accordo con il comando quarta zona aerea territoriale di Bari, coltivano dal 1944-45, dietro pagamento pattuito di un canone di affitto di lire mille annue per ogni ettaro di terreno.

L'interrogante chiede se non sia il caso, trattandosi di ex combattenti e reduci, di soprassedere all'esecuzione di sfratto; di disporre per la regolarizzazione legale della loro posizione, di concedere ad altri contadini bisognosi le quote di terra non ancora assegnate e di stabilire d'accordo con le parti interessate, un canone di affitto equo, qualora non si reputi opportuno concedere la terra in enfiteusi. (7534).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I terreni costituenti l'ex campo di volo di Scalea, fintanto che non saranno sclassificati nei modi previsti dall'articolo 829 del codice civile, sono beni di demanio pubblico (articolo 822 codice civile); essi rientrano nella orbita del diritto pubblico e sono regolati dalle relative norme speciali, che ne consentono l'utilizzazione soltanto mediante concessioni amministrative.

Ai terreni sopraindicati non si rendono di conseguenza applicabili le norme di diritto privato, e tanto meno quelle di natura eccezionale relative al blocco dei fitti, e pertanto con l'atto amministrativo di concessione, discrezionale e revocabile, si prevede l'obbligo di corrispondere per l'uso di detti immobili un canone annuo, che viene determinato di volta

in volta dal competente organo tecnico, in relazione all'entità della superficie concessa ed al lucro che il concessionario ne ritrae.

In ottemperanza alle succitate norme di diritto pubblico, l'amministrazione finanziaria ha fatto revisionare, nell'interesse del pubblico erario, i canoni che l'amministrazione dell'aeronautica aveva stabilito nel 1944 per i terreni in questione in ragione di lire mille per ettaro, ma gli occupanti dei terreni medesimi non hanno aderito ai ripetuti inviti di versare il relativo nuovo importo dei canoni e di regolarizzare la loro posizione sottoscrivendo gli atti di concessione, e neanche hanno aderito all'invito di lasciare liberi i terreni che sarebbero stati dati in concessione ad altri mediante esperimento della prescritta pubblica gara.

La procedura coattiva, iniziata nei confronti degli occupanti dei beni predetti ed in atto temporaneamente sospesa, è stata pertanto determinata dal comportamento degli occupanti, che si oppongono ad una bonaria definizione della questione.

Per le considerazioni suesposte non è possibile abbandonare i crediti erariali, accertati con criteri equitativi, né concedere i terreni in enfiteusi, in quanto detto istituto giuridico non è applicabile ai beni di demanio pubblico, e non è d'altronde nemmeno in uso per l'utilizzazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Si assicura, per altro, che questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di dare, entro i consentiti limiti, ulteriori agevolazioni per poter definire l'annosa questione.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in conseguenza dell'importanza che ha assunto oggi nel campo agricolo l'impiego del sale pastorizio, specie per l'incremento del bestiame, sono state emanate disposizioni perché tale genere debba essere obbligatoriamente prelevato e venduto al pubblico delle rivendite di generi di monopolio, specie quelle rurali. (11529).

RISPOSTA. — L'articolo 65 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, dispone che la vendita del sale pastorizio sia fatta dai depositi, uffici, magazzini di vendita e rivendite che l'amministrazione dei Monopoli ritenga di incaricare in relazione alle necessità del consumo.

In base a tale norma, all'atto in cui con apposito provvedimento vennero abolite tutte

le formalità, che in passato limitavano l'acquisto del sale pastorizio, il Monopolio — con circolare del 15 ottobre 1951, 04/13337 — richiamò l'attenzione degli ispettori compartimentali sulla necessità di estendere la vendita del sale pastorizio alle rivendite, tenendo conto, per ogni comune, di quelle che per ubicazione fossero più facilmente accessibili agli allevatori di bestiame. Al riguardo giova soggiungere che, ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento citato, i rivenditori in parola hanno l'obbligo di essere sempre approvvigionati di sale pastorizio.

Contemporaneamente ai provvedimenti succitati la vendita del sale pastorizio venne estesa anche ai consorzi agrari allo scopo di abbinarne la vendita a quella dei concimi, che i consorzi sono soliti fornire agli agricoltori.

Ne consegue pertanto che la richiesta dell'onorevole interrogante, tenuto conto dei precisi obblighi imposti dalla legge ai rivenditori, non può, quindi, che riferirsi a qualche particolare disservizio, verificatosi probabilmente in una determinata località. L'inconveniente, se specificatamente segnalato, provocherà l'adozione dei provvedimenti del caso.

Il Ministro TREMELLONI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se vi sono difficoltà e quali, perché i benefici di cui alla legge del 7 maggio 1948, n. 1472 vengano estesi a tutti gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, sfollati in base alla legge 13 maggio 1947, n. 500, i quali, pur essendo stati dispensati dal servizio per infermità, hanno però ottenuto una pensione di guerra nei due anni di godimento degli assegni previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 500 e, pertanto, sono da considerarsi cessati dal servizio per infermità. (13024).

RISPOSTA. — I militari « sfollati », nei due anni di godimento degli assegni interi di « sfollamento », appartengono già alle categorie del congedo e, pertanto, non si vede come possano considerarsi cessati dal servizio per infermità quando nel suddetto periodo conseguono una pensione di guerra.

Conseguentemente non sussiste la possibilità di addivenire all'estensione auspicata dall'onorevole interrogante, spettando il trattamento di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, soltanto ai militari la cui cessazione dal servizio sia una conseguenza diretta e immediata dall'invalidità di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità di riaprire i termini, affinché i bacini già considerati montani con le leggi del 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 13 febbraio 1933, n. 215, possano essere riclassificati e godere i benefici previsti dalla legge sulla montagna del 25 luglio 1952, n. 991.

L'interrogante chiede inoltre di considerare la possibilità di disporre perché l'opera dell'U.N.C.E.M., per la inclusione nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge n. 991 dei comuni che non ancora vi risultano compresi, sia fiancheggiata dalle camere di commercio, industria ed agricoltura interessate. (13028).

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato si fa presente che, pur essendo ormai da tempo scaduti i termini previsti dall'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la riclassifica in comprensori di bonifica montana dei bacini considerati montani a norma delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267, e 13 febbraio 1933, n. 215, è sempre possibile, a termine dell'articolo 14 della stessa legge n. 991, procedere alla classifica *ex novo* in comprensori di bonifica montana di quelle plaghe che, ricadenti o non in bacini montani già classificati, presentino un grave dissesto fisico ed economico.

D'altra parte, l'eventuale riapertura dei termini previsti dal citato articolo 15 sarebbe, in pratica, inoperante, perché anche la semplice riclassifica in comprensori di bonifica montana dei bacini montani esistenti dovrebbe esser promossa di concerto con il Ministero del tesoro, il quale, per le ben note difficoltà di bilancio, si è già manifestato in numerose occasioni nettamente contrario ad una ulteriore estensione dei comprensori suddetti.

L'eventuale inclusione di altri comuni nell'elenco di quelli da considerarsi montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, rientra, poi, nella competenza della commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze, che vi provvede a norma degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

Nulla vieta, pertanto che l'U.N.C.E.M. svolga, opportunamente affiancata, se del caso, dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la sua opera presso la competente commissione censuaria centrale per la detta inclusione.

Il Ministro: MEDICI.

BUFFONE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato dei lavori

di progettazione e la data di eventuale inizio dei lavori dell'acquedotto del Macrocioli in agro di Longobucco. (13274).

RISPOSTA. — Sono state recentemente trasmesse alla Cassa per il Mezzogiorno le minute del progetto esecutivo riguardante la costruzione dell'acquedotto del Macrocioli in agro di Longobucco: entro breve termine la Cassa medesima provvederà ad incaricare il progettista designato di redigere il progetto definitivo dell'opera in parola.

Pertanto, stando così le cose, non si rende possibile fare previsioni circa l'epoca in cui sarà dato inizio ai lavori di che trattasi.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Zamparelli Giovanni di Luigi, della classe 1907, ex carabiniere di San Leucio del Sannio (Benevento).

Detta pratica porta il numero 1404932 di posizione. (12011).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo in corso di notifica tramite il comune di San Leucio del Sannio.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Flavia Francesco di Vitantonio, da Campagna (Salerno) pur essendo stati rimessi alla direzione generale pensioni di guerra dirette dall'ospedale militare di Bari i documenti richiesti fin dal 18 agosto 1954 con foglio numero 5150/U.S. di protocollo. (12022).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo fino ad oggi non è stata definita la pratica di pensione di Spacagna Arturo da Salerno.

Detta pratica porta il n. 1107724 di posizione. (12026).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 22 maggio 1955 al municipio di Salerno per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Della Monica Giuseppe fu Domenico, da Vietri sul Mare (Salerno). Detta pratica porta il numero 134762 di posizione. (12144).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Di Lorenzo Cosimo fu Giacomo, da Ogliastro Cilento (Salerno). Detta pratica porta il numero 213848 di posizione. (12145).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Giordano Vincenzo, da Atena Lucana (Salerno) per il figlio Giordano Giovanni, classe 1923, deceduto in guerra. (12205).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata concessa la pensione a De Martino Carmela, da Matierno di Salerno, per il marito Fortunato Ernesto, deceduto in Germania. (12206).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza, notificata all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per cui non è stato ancora emesso il decreto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione per le lavoratrici della provincia di Salerno adette alla stagionatura, alla selezione ed alla lavorazione del tabacco, compresa la confezione, e ciò in virtù del titolo III, capo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264. (13120).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che indirizzo costante di questo Ministero in materia di sussidi straordinari di disoccupazione è quello di considerare tale intervento finanziario come del tutto eccezionale, da concedersi unicamente ove in una determinata località i lavoratori vengano a trovarsi in uno stato di disoccupazione particolarmente grave.

La stessa legge 29 aprile 1949, n. 264, attribuisce, come è noto, al sussidio straordinario di disoccupazione carattere complementare nei riguardi delle altre forme di assistenza economica per disoccupati (cantieri di lavoro e corsi di addestramento professionale).

Infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36, la concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire.

E in base a tali principi che un rilevante numero di miliardi è trasferito dalla gestione I.N.P.S. dell'assicurazione per la disoccupazione alla gestione dei cantieri di lavoro e dei corsi.

Premesso quanto sopra, e tenuto conto che appunto in favore dei corsi e cantieri sopra cennati questo Ministero ha devoluto la massima parte delle sue disponibilità, allo scopo di alleviare la disoccupazione con interventi di carattere produttivistico, si è spiacenti di non poter accogliere la richiesta di concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, formulata dall'onorevole interrogante, così come — del resto — non sono state accolte richieste analoghe, rappresentate per altre categorie e località.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — a seguito della improvvisa chiusura del cantiere-scuola di Albanella (Salerno) — dal primo se non ritiene necessario ed urgente dare disposizioni per l'immediata riapertura di detto cantiere e dal secondo quali provvedimenti intende adottare contro i funzionari del Genio civile di Salerno che o hanno commesso un errore, approvando il progetto in base al quale già si stavano da ben trentanove giornate eseguendo i lavori, o si sono prestati ad una bassa manovra politica, ritenendo necessario apportare modifiche al progetto stesso. (13149).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che il cantiere di lavoro di Albanella (numero 13149/L) è stato sospeso, perché l'ente gestore, senza alcuna autorizzazione, aveva apportato delle modifiche ai lavori consegnati dal Genio civile di Salerno e in particolare ai lavori per il raccordo del vicolo Pisciole con la piazza Umberto.

Eseguito questi ultimi lavori nella maniera desiderata dall'amministrazione comunale di Albanella — che intende raccordare la piazza Umberto al vicolo Pisciole e non il vicolo alla piazza come disposto dal Genio civile — sarebbe necessario rialzare un lato della piazza in questione di circa 50 centimetri, con conseguente rovesciamento delle acque sull'altro lato.

A tal fine, sono stati richiesti all'ente gestore i relativi elaborati tecnici, indispensabili per apportare le necessarie modifiche al progetto approvato da questo Ministero.

Il cantiere di cui trattasi potrà, pertanto, riprendere la sua attività, non appena il comune di Albanella avrà presentato al Genio civile i suddetti elaborati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CACCURI, AMATUCCI, DEL VESCOVO e DE CAPIUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga doveroso concedere il contributo statale chiesto dalla congregazione delle suore angeliche di San Paolo, con sede in Roma, via Casilina n. 1206, per l'ampliamento, nella zona di Torre Gaia, dell'orfanotrofo per le figlie dei marinai caduti in guerra. (12325).

RISPOSTA. — La domanda avanzata dalle suore angeliche di San Paolo intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 35 milioni per la costruzione dell'asilo-orfanotrofo, non ha potuto essere ancora accolta a causa delle limitatissime disponibilità di fondi in relazione alle numerose domande degli enti locali riguardanti opere a carattere urgente.

La richiesta, tuttavia, sarà tenuta in particolare evidenza in occasione della formazione dei futuri programmi.

Il Ministro: ROMITA.

CAMANGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano le sue intenzioni in ordine alla richiesta che da tempo avanza il comune di Priverno (Latina), di riavere gli uffici finanziari che furono soppressi durante il periodo fascista. (11764).

RISPOSTA. — La commissione per la revisione delle circoscrizioni finanziarie, a seguito dell'istruttoria a suo tempo disposta, espresse, in linea di massima, parere favorevole al ripristino degli uffici finanziari (imposte dirette e registro) di Priverno e non mancò di predisporre il relativo provvedimento.

Ma il Consiglio di Stato eccepì che, mancando una precisa norma d'ordine costituzionale che attribuisse al potere esecutivo la facoltà di regolare con propri provvedimenti l'organizzazione di pubblici uffici, sarebbe stato opportuno rinviare l'emanazione dei relativi decreti in attesa che apposita legge demandasse a tale potere la competenza in materia e regolasse l'esercizio delle facoltà relative.

Successivamente il predetto consesso, avendo avuto occasione di riesaminare la questione, riconobbe al Governo, nell'adunanza generale del 19 ottobre 1950, la facoltà di procedere alla istituzione degli uffici, in relazione al combinato disposto degli articoli 95 e 97 della Costituzione.

Superata in tal modo la questione costituzionale è entrata in vigore, frattanto, la legge 2 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, che ha fatto sorgere la necessità di riesaminare la situazione dei vari distretti finanziari ai fini dell'unicità di circoscrizione.

È da notare, al riguardo, che la citata legge e, successivamente, quella 21 maggio 1952, n. 477, hanno introdotto molteplici agevolazioni fiscali, riducendo notevolmente la materia imponibile ed il numero dei contribuenti nei piccoli centri a scarso sviluppo industriale e commerciale, nei quali la grande maggioranza degli articoli di ruolo è costituita da redditi dell'agricoltura, il cui accertamento, operandosi con il sistema catastale, non richiede l'attività degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per quanto concerne poi il ripristino dell'ufficio del registro, non si può fare a meno di dover considerare che la deficienza numerica di personale nell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari non consente di aumentare gli uffici di modesta importanza senza pregiudizio per le grandi sedi, ove maggiormente si richiedono rinforzi di impiegati per combattere le evasioni totali e parziali.

Per le considerazioni sopra esposte l'amministrazione, pur non potendo procedere, almeno per ora, al ripristino degli uffici finanziari nella sede di Priverno, ha ritenuto tuttavia di disporre una nuova istruttoria al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

CAMANGI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere quando saranno emanate le disposizioni relative alla applicazione dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra. (13127).

RISPOSTA. — Per l'applicazione dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di contributi per beni già ripristinati, non occorre emanare speciali disposizioni.

All'attuazione di detta norma sarà provveduto con l'entrata in funzione delle commissioni provinciali, cui vanno sottoposte le relative pratiche ai sensi dell'articolo 19 della citata legge, per il prescritto parere in ordine all'ammissione e all'ammontare del contributo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAXIA.

CAMANGI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere notizie in merito alla progettata soppressione della linea ferroviaria Sparanise-Formia (Latina). (13502).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha da tempo preso in esame l'opportunità di istituire sulla Sparanise-Formia dei servizi automobilistici in graduale sostituzione dei servizi ferroviari.

Il provvedimento stesso, però, non mira alla soppressione della linea ferroviaria, bensì alla integrazione e sostituzione degli attuali servizi su rotaia con servizi automobilistici, allo scopo di migliorare i collegamenti attuali e realizzare, contemporaneamente, una notevole economia di esercizio.

In particolare, per quanto concerne il servizio viaggiatori, è già programmata l'istituzione di moderni servizi automobilistici sostitutivi, mentre invece l'eventuale sostituzione del servizio merci è ancora allo studio.

Comunque tutti i programmati nuovi servizi della linea saranno gestiti dall'amministrazione ferroviaria, e sulla linea resteranno in vigore le attuali tariffe viaggiatori e merci, con tutte le agevolazioni attualmente previste.

In conclusione, quindi, dalla graduale attuazione dei programmi di trasformazione sopra accennati nessun danno potrà derivare alle condizioni di vita ed alla attività produttiva e commerciale della zona, ma anzi un miglioramento.

Il Ministro: MATTABELLA.

CANTALUPO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a qual punto si tro-

vino oggi, a sette mesi dall'interrogazione dell'interrogante che ebbe risposta interlocutoria, gli studi per il trasferimento, nella zona a nord di Formia (Latina), del tratto della nuova strada litoranea Roma-Napoli, onde salvaguardare i grandi interessi turistici e archeologici di Formia, che non possono essere compromessi da un progetto di cui non si vede né la necessità né l'attualità, quale sarebbe quello che volesse far passare la litoranea sulla spiaggia della città di Formia. (13430).

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

La soluzione di una strada a monte della ferrovia, oltre che essere avversata dalla popolazione di Formia, che si sarebbe vista così irrimediabilmente separata da ogni linea di traffico, era inattuabile per l'alto costo prossimo al miliardo. D'altra parte, la cosiddetta pedemontana non era effettuabile, perché avrebbe dovuto svolgersi tra la ferrovia e l'abitato, dove non c'è alcuno spazio per sviluppare una strada, se non demolendo fabbricati recentissimi, come quello assai notevole delle scuole secondarie, e perché avrebbe tagliato Formia in due.

Non rimaneva, quindi, che la soluzione prevista dalla Cassa per il Mezzogiorno, soluzione che, come fatto presente in sede di risposta alla analoga interrogazione n. 6884, tende ad una piena valorizzazione del centro turistico-balneare di Formia, non tagliandolo definitivamente dagli itinerari di grande comunicazione (come invece si verificherebbe con la strada ubicata a monte, al di là della ferrovia), nel pieno rispetto delle peculiarità archeologiche e paesistiche della zona.

Infatti, la nuova strada impropriamente detta litoranea si svolge, dal suo inizio all'incrocio con la Canzatora di Vindicio sino al porto di Formia, piuttosto interna, così da lasciare un'ampia striscia libera verso il mare, e pertanto essa non solo non taglia Formia dalla sua spiaggia, ma non pregiudica in alcun modo lo sviluppo balneare di Formia stessa, in quanto assicura ad esso un progredire ordinato nella sola zona idonea, che è quella di Vindicio, la quale sarà inoltre indipendentemente congiunta all'abitato, fra l'altro, con un sottovia che sorgerà sulla strada dell'Olivella.

Solo nel tratto del porto la nuova strada verrà a correre lungo il mare: ma a chi vada a Formia e veda lo squallore in cui versa ora la riva, non può certo dispiacere che in luo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

go dei cumuli di rifiuti esistenti, si realizzi una nuova strada che gli abitanti di Formia godranno dall'alto della villa comunale, a fianco e sotto la quale la nuova strada si svilupperà sufficientemente sopraelevata sul mare per lasciare intatti i ruderi romani, sino a raggiungere al largo Paone, con innesto particolare a fiocco, la viabilità esistente.

Quanto poi alle preoccupazioni archeologiche-paesistiche, è da rammentarsi che solo la costruzione della nuova strada ha accelerato la formazione di un piano paesistico, i cui vincoli sono stati recentemente notificati dalla soprintendenza, ed infatti, in seguito ad intese intercorse tra la Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero della pubblica istruzione, che ha la tutela del paesaggio, e l'A.N.A.S., è stato creato nella zona di Formia un «parco archeologico».

Ciò premesso, s'informa che è stato già dato inizio ai lavori della strada di che trattasi, secondo il progetto a suo tempo approvato.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Sulla stravagante circolare n. 4584/168 del ministro della giustizia, diramata previo accordo col ministro delle finanze, con la quale, in ispregio all'articolo 43, n. 3, della tariffa allegato A sulla vigente legge sul bollo (secondo cui gli atti di intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie sono sottoposti al bollo di lire cento per ogni foglio dell'originale), si dispone che gli atti di intimazione ai singoli testimoni, debbono considerarsi altrettanti originali ed essere così soggetti al bollo. (11603).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro di grazia e giustizia.

A norma dell'articolo 43, n. 3, della tariffa, allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, solamente gli originali atti d'intimazione dei testimoni, di cui all'articolo 250 del codice di procedura civile, debbono essere redatti su carta bollata da lire 100.

L'originale atto di intimazione, giova precisare, si identifica nel biglietto di citazione, il quale non è copia della lista testimoniale; non riproduce nessun altro atto anteriore o posteriore e quindi non è copia del provvedimento di ammissione del magistrato che, in base alla lista stessa, formulata dalla parte, ammette in audizione quei testi ritenuti necessari al fine della causa.

Per altro il biglietto d'intimazione al testimone rappresenta l'estrinsecazione del potere spettante per legge all'ufficiale giudiziario di dare esecuzione all'ordine del magistrato e per essere copia dovrebbe riprodurre la lista anzidetta o l'anzidetto provvedimento.

Ad eliminare eventuali incertezze che possono sorgere al riguardo, il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con questa amministrazione, ha diramato la circolare del 19 ottobre 1954, n. IV/4584/16B, con la quale si precisa la natura giuridica sostanziale e formale della citazione (atto d'intimazione), la quale essendo posta in essere dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio del potere, spettantegli per legge, di dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato, è atto che produce effetti particolari propri ed è quindi atto originale.

Per la suesposta ragione esso va redatto in bollo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: CASTELLI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla necessità, che si fa sempre più urgente, per la situazione spesso angosciosa e disperata di piccoli armatori della pesca, di un pronto intervento per alleggerire gli insopportabili, schiacciati pesi dell'Istituto mobiliare italiano che gravano sulla categoria. (12027).

RISPOSTA. — A favore dei piccoli armatori della pesca, per la costruzione di nuove unità, sono state previste dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, due ordini di provvidenze:

contributi a fondo perduto erogati direttamente dal Ministero della marina mercantile;

finanziamenti concessi con garanzia statale o con fondi statali (questi ultimi soltanto agli armatori sinistrati totali) su autorizzazione di questo Ministero di concerto con quello della marina mercantile.

In base all'articolo 21 della legge 8 marzo 1949, n. 75, è stata accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi dall'I.M.I. (nonché da altri istituti di diritto pubblico) — entro il limite del 40 per cento del costo complessivo delle costruzioni — con «fondi propri» (derivanti cioè dal collocamento di proprie obbligazioni) agli armatori che, essendo stati ammessi ai benefici della stessa legge per le nuove costruzioni navali, ne avessero fatto richiesta e, in seguito alla conclusa istruttoria, fossero risultati all'Istituto finanziatore ed al competente comitato interministeriale in grado, per serietà,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

capacità tecnica e potenzialità economica, di fronteggiare il servizio dei mutui, e quindi di assicurare il buon fine delle operazioni nell'interesse stesso dello Stato, garante del debito sino alla integrale estinzione.

Il costo del danaro mutuato è strettamente connesso con le condizioni generali del mercato finanziario, mentre l'onere della copertura assicurativa è commisurato ai dati dell'esperienza ed alla analisi tecnica dei rischi inerenti alla particolare natura dei beni cauzionali, anche in relazione alla doverosa tutela degli interessi dello Stato (garante sussidiario, come si è detto, del buon fine delle operazioni) nelle ipotesi di perdita totale o di diminuzione, per sinistri, del valore dei beni suddetti.

Naturalmente i mutuatari (e fra questi anche gli armatori della pesca), nell'avanzare la richiesta del finanziamento, dovevano tener conto degli oneri che il finanziamento stesso avrebbe comportato.

L'istituto finanziatore d'altronde è costretto, anche ad ogni singola scadenza di semestralità, a far pressioni per essere soddisfatto, dovendo, a sua volta, far fronte con assoluta puntualità e regolarità agli impegni verso i portatori delle proprie obbligazioni.

In base, invece, all'articolo 26 della stessa legge, ai proprietari di navi perdute per causa di guerra e costituenti l'unico mezzo di lavoro, è stato concesso uno speciale finanziamento per la costruzione di una nuova unità dello stesso tipo con fondi all'uopo somministrati dal tesoro dello Stato all'Istituto mobiliare italiano incaricato della relativa speciale gestione non comportante la responsabilità patrimoniale dell'istituto medesimo.

I finanziamenti suddetti, previa delibera del comitato di cui all'articolo 21 della citata legge n. 75, sono stati concessi, in considerazione del fine prettamente sociale degli stessi, alle seguenti particolari condizioni: tasso 3,50 per cento annuo, durata del mutuo anni 13, assicurazione sul 115 per cento del capitale mutuato.

L'obbligo della assicurazione ha evidentemente elevato l'onere dei finanziamenti suddetti, ciò che ha causato, unitamente allo sfavorevole andamento della pesca, continue insolvenze da parte dei mutuatari. Per cui questo Ministero, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano i beneficiari dei mutui in questione e nell'intento di venire loro incontro, sta studiando la possibilità di alleviare gli oneri conseguenti all'assicurazione delle navi.

Il Sottosegretario di Stato: MORT.

CAPALozZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli intendimenti — anche in relazione a precedenti interrogazioni a risposta scritta — circa la prosecuzione dei restauri al teatro polettiano della Fortuna di Fano (Pesaro), in considerazione del fatto che sta per essere ultimato, con risultato soddisfacente, il soffitto a stucchi della sala e che si prospetta la opportunità di completarlo con la rimessa in pristino del soffitto di proscenio e del timpano frontale; e del fatto che si appalesa necessario un acceleramento dei lavori, essendo trascorsi quasi undici anni dal guasto per causa di guerra. (12820).

RISPOSTA. — A seguito di quanto già è stato fatto presente all'onorevole interrogante in risposta alle sue precedenti interrogazioni riguardanti lo stesso argomento, si comunica che i lavori relativi alla ricostruzione del soffitto, alla riparazione del loggione e del secondo ordine di palchi del teatro classico « La Fortuna » di Fano, sono in via di ultimazione.

Dopo l'esecuzione di detti lavori artistici al soffitto, l'impalcatura in legno, di notevole mole e struttura eseguita sull'intera superficie della sala e per un'altezza del suolo di circa metri lineari 25, dovrebbe essere smontata. Però rimarrebbe ancora da eseguire nella parte alta del teatro per la ricostruzione del boccascena (con la sostituzione di 4 capriate in legno su luce di metri lineari 14 con due in ferro) nonché la soffittatura del proscenio ed il rifacimento del timpano frontale della sala da effettuare con pannelli prefabbricati aventi le medesime caratteristiche del soffitto.

Pertanto, allo scopo di rendere la esecuzione di queste ultime opere assai meno onerosa, si ritiene opportuno mantenere l'impalcatura esistente per utilizzarla per tali nuovi lavori, per i quali è stato già autorizzato l'Ufficio del genio civile di Pesaro a predisporre apposita perizia.

L'ammontare della spesa necessaria è risultata di lire 7 milioni, al netto del ribasso dell'8,80 per cento già offerto dalla impresa esecutrice delle opere principali alla quale, dovrebbero affidarsi anche i nuovi lavori.

L'elaborato sarà esaminato prossimamente dagli organi tecnico-amministrativi del Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

Al finanziamento di tale perizia si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sul sequestro e sul dirottamento a Sebenico, ad opera di mezzi navali jugoslavi, dei motopescherecci *Candido* e *Italo*. (13084).

RISPOSTA. — Il giorno 6 aprile corrente alle ore 16 i motopescherecci *Candido* ed *Italo Groia* di Ancona, sono stati catturati da una torpediniera jugoslava e dirottati nel porto di Sebenico.

I natanti, della cui sorte le nostre rappresentanze in Jugoslavia si sono prontamente interessate, sono stati rilasciati il giorno 13 successivo, dopo che i comandanti avevano consegnato alle autorità jugoslave le attrezzature di bordo, il pescato, gli apparecchi radio e l'ammontare delle multe cui erano stati condannati in base alle dichiarazioni da essi stessi sottoscritte, nelle quali hanno riconosciuto di essere stati sorpresi a pescare in acque jugoslave.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i loro intendimenti circa la estensione, da più parti invocata, della legge 24 febbraio 1953, n. 90, alle rendite vitalizie costituite mediante cessione di capitali mobili e di denaro. (12461).

RISPOSTA. — Come è noto, le rendite vitalizie anzidette sono basate essenzialmente su impieghi mobiliari dei cespiti stessi, impieghi che, per la quasi totalità dei casi, hanno subito la sorte della svalutazione sicché i proventi degli investimenti sono, in gran parte, rimasti nominativamente immutati.

D'altra parte, una eventuale revisione del principio tassativamente stabilito dall'articolo 1277 del codice civile, in base al quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale al momento del pagamento e per il suo valore nominale (specie nel caso in esame in cui la costituzione della rendita ebbe luogo con versamenti in denaro contante), avrebbe delle ripercussioni talmente sensibili da sconvolgere tutta la politica economica e monetaria finora seguita e creerebbe un precedente assai pericoloso anche ai fini degli apprezzamenti sulla attuale stabilità monetaria.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

CAPALOZZA E MASSOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga consentito dalla legge — e in base a quali disposizioni positive — che taluni comandi dei

vigili del fuoco (per esempio a Pesaro) pretendano, per le visite di prevenzione incendi, che gli interessati (nel caso, piccoli artigiani) pongano a disposizione del comando stesso un mezzo di trasporto (automobile), persino per recarsi in località servite da ferrovia o autopullman, con comminatoria, in difetto, della proposta alla camera di commercio del ritiro della licenza di esercizio. (13047).

RISPOSTA. — Le visite di prevenzione incendi vengono eseguite, di norma, con mezzi di trasporto del corpo e secondo itinerari che permettano raggrupparle in modo da eseguirne molte anche in località periferiche, con la minore spesa possibile di carburante: tale spesa vien prelevata da apposito capitolo di bilancio del corpo.

Ove però l'interessato, per propri motivi, intenda ottenere una visita con carattere di urgenza, e il comando non disponga del mezzo di trasporto necessario, può verificarsi che, nell'intento di agevolare il richiedente, venga richiesto un mezzo di trasporto.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se egli non intenda disporre una ispezione per accertare i criteri seguiti dalla amministrazione comunale di Meta di Sorrento (Napoli) nell'applicazione dell'imposta di famiglia, in considerazione del vivo malcontento della popolazione locale. (13285).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte non è risultato che sussista, nella popolazione di Meta di Sorrento, il malcontento di cui l'interrogazione parla. Sta infatti che, per l'imposta di famiglia, dal 1952 ad oggi soli 108 contribuenti hanno ricorso alla commissione comunale per i tributi locali, mentre ben 784 partite furono iscritte a ruolo in base a concordati, e 123 per accertamenti re-sisi definitivi. Attualmente non pende alcun ricorso dinanzi alla predetta commissione, mentre risultano presentati solo 9 appelli alla giunta provinciale amministrativa.

Si soggiunge per altro che la prefettura di Napoli, onde siano ulteriormente aggiornati gli accertamenti del tributo in parola, ha invitato l'amministrazione comunale di Meta ad affrettare la revisione degli imponibili dei contribuenti, revisione alla quale d'altra parte l'amministrazione stessa aveva già deciso di dar corso con l'esercizio 1956.

Stante quanto sopra, questo Ministero non ha interventi da svolgere nella questione.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CAPRARA E NAPOLITANO GIORGIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico in Lusciano (Caserta) e gli ulteriori eventuali adempimenti necessari per la sua definizione. (13132).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Lusciano intesa ad usufruire delle provvidenze previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di un edificio scolastico viene attualmente esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di compilazione dei programmi finanziari per l'esercizio in corso, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia e alle disponibilità dei fondi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ERMINI.

CAPRARA E NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti, in vista dell'importanza dell'opera, intenda adottare per promuovere l'esecuzione dei lavori di prolungamento di via Costanzo in Lusciano (Caserta) e del suo allacciamento alla strada provinciale 7-bis Villa Literno-Qualiano.

Gli interroganti fanno presente che la relativa pratica trovasi presso la sezione viabilità della Cassa per il Mezzogiorno fin dal luglio 1953. (13143).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde non è compresa nel piano delle opere che la Cassa per il Mezzogiorno è stata autorizzata a realizzare.

Essa avrebbe un'importanza esclusivamente locale e come tale potrà eventualmente essere eseguita dal comune interessato.

La Cassa nella zona sta invece costruendo la nuova strada dalla statale 7-bis al Fosso Cavone, la quale passa a sud di Lusciano, ad una distanza di circa 1 chilometro dall'abitato.

Detta strada ha, invece, notevole importanza ai fini dello sviluppo economico delle contrade attraversate.

La nuova strada segnalata dovrebbe appunto allacciare l'abitato di Lusciano con la citata strada in costruzione.

L'allacciamento, come si è detto, potrebbe essere curato dall'amministrazione comunale.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

CAROLEO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la notizia pubblicata dai giornali, secondo la quale — in seguito alla nuova sovrimposta sui gas liquidi — l'A.G.I.P. si addosserebbe l'onere della nuova tassa, lasciando invariato il prezzo di vendita. Ciò, se risponde a verità, costituisce un palese atto di sleale concorrenza, effettuata nei riguardi di altre ditte — sia grandi che piccole — da parte della azienda di Stato, che ha il vantaggio di operare in più settori e di avvalersi di proventi, quali noli cisterne o vendite di metano, su cui può riversare un'eventuale perdita provocata dalla gestione dei gas liquidi.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro non ritenga opportuno d'intervenire a sostegno delle ditte che lavorano esclusivamente sul settore dei gas liquefatti, le quali — in caso contrario — sarebbero inevitabilmente poste fuori del mercato dal tentativo di stritolamento effettuato dall'azienda di Stato. (11146).

RISPOSTA. — L'A.G.I.P. fin dall'inizio della sua attività nel settore dei gas liquidi, ha svolto un'azione calmieratrice mediante la riduzione del prezzo — che venne portato da lire 2.600 a lire 2.200 per bombola da chilogrammi 10 — e l'abolizione della gravosa cauzione dei recipienti richiesta agli utenti dalle altre società. Ha inoltre diminuito il prezzo dei gas liquidi a lire 200 il chilogrammo per i recipienti da 10 chilogrammi nelle regioni dell'Italia meridionale, mentre successivamente ha messo in vendita in tutto il paese a circa lire 175 al chilogrammo i recipienti da 15 chilogrammi e a lire 140 al chilogrammo quelli da 25 chilogrammi di propano per uso industriale.

L'assorbimento dell'imposta di fabbricazione — istituita su tale merce col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071 — nel prezzo di vendita delle bombole, che è rimasto invariato, si inquadra quindi nella politica calmieratrice perseguita dall'A.G.I.P.

Si aggiunge che quest'ultimo intervento a favore del consumatore si è reso possibile in seguito alla revisione dell'organizzazione commerciale dell'azienda, la quale, avendo potuto ridurre le spese generali e di distribuzione, era già venuta nella determinazione di abbassare i prezzi di vendita.

Non è quindi da ritenere che il comportamento dell'A.G.I.P. costituisca un atto di sleale concorrenza, tanto più che numerose altre aziende praticano prezzi uguali e perfino inferiori a quelli da essa richiesti, né ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

sulta che l'A.G.I.P. si avvalga degli utili di altri rami della propria attività per coprire le eventuali perdite nel settore dei gas liquidi, in quanto la gestione A.G.I.P.-G.A.S. è completamente autonoma.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra del signor Di Vito Paolo fu Rocco, da Ortanova (Foggia), servizio dirette nuova guerra. (11824).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Montecalvo Vito di Antonio, da Panni (Foggia), servizio dirette nuova guerra. (11825).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 28 aprile 1955 al municipio di Panni (Foggia) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando potrà essere corrisposta agli interessati l'indennità per l'espropriazione dei terreni, effettuata qualche decennio fa dal consorzio di bonifica di Foggia, per la costruzione della strada Ascoli Satriano-contrada Marano. (12719).

RISPOSTA. — Le prescritte procedure per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari espropriati, in dipendenza della costruzione della strada Ascoli Satriano-contrada Marano e di altri lavori eseguiti dal consorzio generale per la bonifica della Capitanata, sospese a causa dei noti eventi bellici, furono riprese nel 1950 dal consorzio stesso, che provvide ad approntare una unica perizia in data 20 ottobre 1950 per la regolarizzazione di tutte le pratiche anzidette.

Trattandosi di lavori diversi, assentiti in concessione in periodi diversi, questo Ministero non poté finanziare tale perizia, ma invitò il consorzio a predisporre, per ogni lavoro a suo tempo eseguito, distinte perizie

e ad intavolare intanto trattative per addivenire ad un accordo con le ditte espropriate.

Tale procedura di componimento bonario è già in corso di espletamento da parte del consorzio, ma richiederà un necessario periodo di tempo in quanto, essendo andati distrutti a causa degli eventi bellici i documenti contabili relativi, è necessario effettuare ricerche preventive presso la Cassa depositi e prestiti per accertare eventuali versamenti da parte dell'amministrazione del consorzio in favore delle ditte espropriate.

Comunque il consorzio è stato già interessato per espletare al più presto gli accertamenti suddetti.

Il Ministro: MEDICI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quando potrà essere dato inizio alla costruzione dell'acquedotto del comune di San Marco La Catola (Foggia).

Fa rilevare che quella popolazione, attualmente, deve servirsi di acqua poco potabile e in quantità molto scarsa. (12720).

RISPOSTA. — Presso la Cassa per il Mezzogiorno sono attualmente in corso gli studi per assicurare la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di numerosi comuni del Molise, unitamente a molti altri delle province limitrofe di Benevento e Foggia, tra i quali San Marco La Catola.

Il relativo progetto di massima è prevedibile che possa essere ultimato, salvo imprevisti, verso la fine del mese di giugno prossimo venturo.

Il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde alla presente interrogazione, fa presente che con decreto ministeriale 25 luglio 1951, n. 6677, approvò nei rispettivi importi di lire 62 milioni e di lire 35 milioni, il progetto generale e quello di primo stralcio dei lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di che trattasi, e concesse altresì al comune stesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo del 5 per cento limitatamente alla predetta spesa di lire 35 milioni.

Con istanza in data 19 maggio 1954 il comune predetto, nel far presente al Ministero dei lavori pubblici che alla costruzione dell'acquedotto avrebbe provveduto, limitatamente alle opere esterne, la Cassa per il Mezzogiorno mediante derivazione dal ramo di destra dell'acquedotto molisano, chiese che il contributo come sopra concesso sulla spesa

di lire 35 milioni venisse devoluto, per lire 20 milioni, per i lavori di costruzione della rete idrica interna e per i rimanenti 15 milioni per i lavori di ampliamento della civica fognatura.

Con lettera in data 27 gennaio 1955, numero 8444, il Ministero in parola, nel prendere atto della suddetta comunicazione, autorizzò la richiesta devoluzione.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere dei ragguagli sulla pensione di guerra del partigiano invalido di guerra Ortolan Giacomo fu Valentino, pratica di pensione n. 365615 di posizione, residente a Marcon (Venezia). (12111).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CECCHERINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito fino ad oggi la trasformazione della scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli (Udine) in un istituto tecnico agrario; cosa invece che è stata possibile per altre scuole della zona aventi tradizioni, attrezzature e sistemazioni notoriamente inferiori a quella sopracitata.

Nel fatto: la scuola di Pozzuolo ha al suo attivo settantacinque anni di lodevole esercizio, ha disponibilità di ambienti, di un'azienda agraria e di attrezzature tecniche più che sufficienti alle necessità di un istituto agrario. (13188).

RISPOSTA. — La proposta riguardante la trasformazione della scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli in istituto tecnico agrario è pervenuta a questo Ministero, per la prima volta, nel corrente anno e formerà oggetto di attento esame, in relazione a quello che potranno essere le disponibilità di fondi per istituzioni di nuove scuole ed alle esigenze generali.

Il Ministro: ERMINI.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se ed in che modo intendono intervenire d'urgenza per arginare il deprezzamento delle patate che nelle campagne della provincia di Napoli si quotano a lire 10 e 12 al chilogrammo.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere i quantitativi di patate importate dall'estero nell'ultimo trimestre. (11773).

RISPOSTA. — La difficile situazione del mercato delle patate, verificatasi nei primi mesi dell'anno in corso, non ha interessato soltanto la Campania, ma pressoché tutte le zone produttrici.

Questo Ministero non ha mancato di esaminare tempestivamente tutti i possibili interventi suscettibili di migliorare i prezzi e di favorire il collocamento del prodotto.

Di particolare efficacia si è rivelato il provvedimento di sospensione delle importazioni da tutte le provenienze, che è stato possibile adottare a seguito di segnalazioni sullo stato sanitario di alcune partite di patate di importazione.

A favorire poi il collocamento delle patate da seme di produzione nazionale ha notevolmente concorso la legge 16 ottobre 1954, numero 989, che ha previsto la concessione di contributi a favore di coltivatori diretti che avessero acquistato patate dai centri moltiplicazione patate.

Sono state inoltre stimulate iniziative intese ad organizzare economiche forme di distribuzioni collettive del prodotto.

Si fa infine presente che, dal mese di dicembre 1954 a tutto il febbraio 1955, sono stati importati complessivamente quintali 421.424 di patate.

Si ritiene che, nel loro insieme, gli interventi disposti abbiano determinato un sensibile miglioramento del mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

COLASANTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stato redatto un progetto esecutivo per la sistemazione degli scoli delle acque della collina di Poggioreale che attualmente si riversano in via Stadera a Poggioreale trascinando migliaia di metri cubi di terriccio, ostruendo e talvolta interrompendo la strada delle Puglie e mettendo in pericolo anche la vita degli abitanti di quel popoloso rione napoletano. (12728).

RISPOSTA. — La sistemazione idraulica della zona collinare a monte della strada delle Puglie (strada statale n. 7-bis) riveste il carattere di opera complessa e di vasta portata finanziaria interessante più enti e propriamente:

il comune di Napoli;
il comune di Caserta;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.);

l'aeronautica militare;

le ferrovie dello Stato;

il Consozio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla.

Per quanto attiene alla bonifica, il « Consorzio delle paludi di Napoli e Volla » ha provveduto al rilevamento topografico della zona suddetta la quale è in continua evoluzione a causa della apertura di nuove strade e di fabbricati urbani ed industriali, in dipendenza dei quali, viene mutata e turbata continuamente la idrografia della plaga e viene aggravato il trasporto solido, data la natura del terreno, costituito da materiali sciolti (pozzolane, sabbie, pomici, lapilli) facilmente asportabili dalle acque piovane.

Il Consorzio stesso aveva anche studiato in via di massima le opere di trattenuta delle acque e delle torbide da eseguire nella zona collinare e la revisione degli scoli da attuare nella zona valliva.

Senonché, tale programma ha subito remore e radicali varianti in dipendenza della costruzione di nuovi stabilimenti (stabilimento Fiat, stabilimento S.A.I.S., ampliamento dello stabilimento Socony ecc.) nella zona industriale della città di Napoli.

La soluzione del problema tecnico è resa complessa dalle necessità urbanistiche nella frazione Arpino del comune di Casoria e dal rione Stadera del comune di Napoli, l'uno e l'altro privi di fognatura.

Attualmente le acque torbide della zona collinare e quelle luride degli agglomerati urbani anzidetti affluiscono nei canali di bonifica ed indi nel porto di Napoli con gravi inconvenienti e pericoli di ordine sanitario e di altra natura.

Trattandosi di opere di carattere straordinario, nessun diretto intervento è possibile da parte di questa amministrazione. Tali opere potrebbero essere comprese fra quelle del piano decennale della Cassa per il Mezzogiorno per quanto concerne la bonifica delle paludi di Napoli e Volla, mentre per quanto riguarda le necessità urbane, potrebbero invocarsi le disposizioni della legge speciale per Napoli.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al riconoscimento del comprensorio di bonifica montana del Biferno (Campobasso). (11972).

RISPOSTA. — Per la formulazione della proposta di classifica del Biferno in comprensorio di bonifica montana l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso ha dovuto attendere l'esito della richiesta di inclusione nell'elenco dei territori montani, avanzata da alcuni comuni alla competente commissione censuaria centrale, presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Tali comuni, infatti, aspiravano ad essere compresi nella proposta di cui sopra, per il che, a norma dell'articolo 14 della stessa legge, è necessaria la qualifica di « montani ».

Avutasi ora la decisione della suddetta commissione, in base alla quale solo alcuni dei comuni interessati hanno ottenuto la menzionata qualifica, l'ispettorato è stato sollecitato a perfezionare al più presto la definitiva proposta.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento dei lavori di restauro del cimitero di Castelmauro (Campobasso) per i quali sembra che sia stata predisposta una perizia che prevede la spesa di lire 1.200.000. (11975).

RISPOSTA. — Per il ripristino dei danni bellici, verificatisi al cimitero del comune di Castelmauro, sono stati eseguiti lavori per l'importo di lire 2 milioni.

In seguito all'aggravamento di talune strutture non ancora riparate, si è resa necessaria la redazione di una perizia di completamento dell'importo di lire 1.600.000, perizia che, per la limitata disponibilità di fondi, non è stato possibile includere nel programma del corrente esercizio.

Si fa, d'altra parte, presente che questo Ministero sin dal 10 febbraio 1954, promise, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 al comune di Castelmauro il contributo nella spesa di lire 6 milioni per la sistemazione ed il miglioramento di quel cimitero.

Da quell'epoca il comune non ha fatto ancora pervenire né progetto né gli atti amministrativi richiesti per cui questa amministrazione non è in grado di promuovere il decreto di concessione formale del contributo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in caso di smarrimento delle bollette doganali (modulo A/55), che sono rilasciate all'esportatore al momento dell'espor-

lazione e rappresentano, pertanto, un titolo di credito verso lo Stato, di cui è anche ammessa la girata, ritenga o meno applicabili le disposizioni degli articoli 2016 e seguenti del codice civile, per cui l'autorità giudiziaria potrebbe dichiarare l'ammortamento delle bollette smarrite e disporre il pagamento dei diritti dalle stesse risultanti. (12077).

RISPOSTA. — La restituzione del dazio e degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei prodotti esportati è prevista dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale e viene effettuata secondo le modalità stabilite dagli articoli 258, 259 e 260 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Dispone, in particolare, l'articolo 260 citato che l'esportatore « per ottenere la restituzione dei diritti, deve presentare regolare domanda all'intendenza di finanza, unendovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali ».

A tale norma si è attenuta rigorosamente l'amministrazione finanziaria respingendo finora tutte le istanze di rimborso non corredate dalla bolletta di esportazione originale.

L'amministrazione, tuttavia, stava già esaminando la possibilità di modificare le norme regolamentari in vigore — così da ammettere in alcuni casi particolari e sotto determinate condizioni il rilascio di duplicati dei documenti originali da utilizzare ai fini dei rimborsi — quando, su istanza particolare di una ditta interessata, l'autorità giudiziaria ha ammesso alla procedura di ammortamento uno dei documenti doganali di cui trattasi.

In seguito a tale fatto nuovo e data l'importanza della questione di principio che esso investe, l'amministrazione ritiene necessario, su conforme avviso anche dell'Avvocatura generale dello Stato, provocare in proposito il giudizio della magistratura di grado superiore.

Si assicura per altro che il problema cui si riferisce l'onorevole interrogante viene tenuto in particolare evidenza per la soluzione che sarà ravvisata più opportuna e razionale.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'elettrodotto nelle campagne di San Giuliano del Sannio (Campobasso), alla cui spesa è stato concesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (12081).

RISPOSTA. — Al comune di San Giuliano del Sannio è stato promesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni ritenuta necessaria per i lavori di costruzione dell'impianto di energia elettrica per la pubblica illuminazione delle borgate di detto comune.

Non appena il progetto relativo a tali lavori sarà pervenuto a questo Ministero, si provvederà alla sua approvazione ed alla concessione formale del promesso contributo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, proponendo la proroga, assolutamente necessaria, del termine utile, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per la regolarizzazione degli atti relativi agli acquisti dei coltivatori diretti, scaduto il 12 febbraio 1955, essendovi ancora migliaia di pratiche da regolarizzare. (12305).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene che si possa accedere alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, sia perché non ricorrono validi motivi per giustificarla, sia perché le categorie interessate all'applicazione dei benefici fiscali sulla piccola proprietà contadina hanno potuto giovare di termini sufficientemente ampi per chiedere la regolarizzazione di atti non conformi alle prescrizioni di legge (sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento): in un primo tempo in virtù dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, e recentemente in forza dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Né va, d'altra parte, taciuta la circostanza che questo Ministero per venire maggiormente incontro ai ceti interessati, ha disposto, in accoglimento delle richieste da essi avanzate, l'accettazione, da parte degli uffici del registro, delle domande di regolarizzazione presentate ai sensi delle citate leggi n. 2362 e numero 604, anche se non corredate dalle prescritte dichiarazioni e attestazioni, quando le parti avessero fatto riserva di esibirle successivamente.

In tale stato di cose, la mancata presentazione delle istanze medesime agli uffici del registro entro il termine fissato dalla legge non può altrimenti attribuirsi che alla negligenza dei contribuenti, nei cui riguardi l'amministrazione si è sempre dimostrata oltremodo benevola.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato compreso il comune di Loranze (Torino) nel bacino imbrifero della Dora Baltea, determinato con decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pur superando il territorio di quel comune in parte l'altitudine di metri 500 e trovandosi nelle identiche condizioni di altri comuni, inclusi nel bacino. Si aggiunge che il comune, eminentemente agricolo, è privo di attività industriali, si trova in condizioni economiche e finanziarie disagiate, con le sovraimposte al terzo limite e con tutti i tributi locali applicati al massimo con le relative addizionali. (12557).

RISPOSTA. — Nella delimitazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dei perimetri dei bacini imbriferi montani, si tenero presenti tutti gli elementi oro-idrografici ed economici nell'intento di assicurare, secondo lo spirito della legge, i benefici da essa previsti alle zone veramente montane.

In base a tali criteri è risultato che nessuna parte del territorio del comune di Loranze aveva titolo per essere inclusa entro il perimetro del « bacino imbrifero montano » della Dora Baltea, quale delimitato nella corografia 1.100.000 approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 gennaio 1955, n. 6.

Allo stato dei fatti, poiché i decreti di delimitazione dei bacini imbriferi montani, hanno carattere di provvedimenti definitivi, nessun favorevole intervento è possibile per il comune di Loranze.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del terzo tronco della strada di allacciamento della frazione Campitello all'abitato di San Massimo (Campobasso) per cui è prevista la spesa di lire 60 milioni. (12595).

RISPOSTA. — Per la progettazione del terzo tronco della strada di allacciamento della frazione Campitello all'abitato di San Massimo, che si svolge in alta montagna, vennero iniziati i rilievi di campagna nell'autunno 1954, ma essi dovettero essere sospesi per il sopraggiungere della stagione invernale e potranno riprendersi solo dopo lo scioglimento delle nevi.

Appena il progetto sarà stato approntato, il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli curerà con ogni sollecitudine il prosieguo della necessaria istruttoria.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del secondo e terzo tronco della strada di accesso da Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso) e precisamente del tronco dal fiume Tappone alla Sella di Santa Crocella, per cui è prevista la spesa di lire 60 milioni. (12596).

RISPOSTA. — Il progetto di secondo tratto terzo tronco della strada di accesso di Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso) e cioè del tratto del fiume Tappone alla Sella di Santa Crocella dell'importo di lire 60 milioni è stato compilato e trasmesso in data 18 marzo 1955 dall'Ufficio del Genio civile di Campobasso al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Si assicura che quanto prima sarà provveduto alla licitazione per l'accollo dei lavori in esso previsti.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di San Biase (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (12699).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici alle strade interne del comune di San Biase sono stati eseguiti tre lotti di lavori per un importo complessivo di lire 2.500.000.

Per il completamento delle riparazioni occorre una ulteriore somma di lire 3 milioni cui potrà provvedersi nei prossimi esercizi finanziari, in relazione alle somme che verranno all'uopo autorizzate e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della provincia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di Colledanchise (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (12701).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici alle strade interne del comune di Colledanchise sono stati già eseguiti due lotti di

lavori per un importo complessivo di lire 3 milioni.

Per il completamento delle riparazioni è stata redatta una perizia dell'importo di lire 2.500.000 che, però, non è stato ancora possibile finanziare per insufficienza di fondi.

Si assicura, tuttavia, che i lavori suddetti saranno tenuti presenti in sede di compilazione di futuri programmi, compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della provincia di Campobasso ed in relazione alle somme che all'uopo verranno autorizzate.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne danneggiate dalla guerra, di San Vittorino, frazione di Cerro al Volturno (Campobasso). (12702).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici alle strade interne della frazione San Vittorino del comune di Cerro al Volturno, regolarmente denunciati dal comune ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, occorre una spesa di lire 4.130.000 che, per la scarsa disponibilità dei fondi, non è stato possibile includere nel programma del corrente esercizio finanziario.

Si assicura, tuttavia, che i lavori suddetti saranno tenuti presenti in sede di compilazione di futuri programmi in relazione alle somme che all'uopo verranno autorizzate e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere riparata la torre dell'orologio comunale di Castropignano (Campobasso) danneggiata da eventi bellici. (12774).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente all'onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 11373, si informa che per i lavori di ripristino della torre civica del comune di Castropignano l'Ufficio del genio civile competente ha redatto una perizia dell'importo di lire 4.940.000.

I lavori stessi potranno essere tenuti presenti in sede di compilazione di futuri programmi in relazione alle disponibilità di fondi e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della provincia di Campobasso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà effettuato il consolidamento della frana che ha danneggiato e danneggia le borgate Vallone e Santilli del comune di Cerro al Volturno (Campobasso). (12775).

RISPOSTA. — Con l'esecuzione dei lavori attualmente in corso per il consolidamento delle borgate Vallone e Santilli nel comune di Cerro al Volturno sarà completato il totale risanamento della frana.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dalla pratica relativa ai lavori di riparazione dell'educando femminile di Colletorto (Campobasso). (12778).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla riparazione dell'educando femminile nel comune di Colletorto, dell'importo di lire 2 milioni, sono in corso di esecuzione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — data l'azione repressiva esplicita piuttosto violentemente, inasprendo senza ragione gli animi, contro gli agricoltori delle province padane, riunitisi compostamente l'11 aprile 1955 a Vercelli — intervenire presso le competenti autorità di detta città, perché considerino con maggiore comprensione pubbliche manifestazioni, che non rappresentano alcun pericolo per l'ordine pubblico. (12948).

RISPOSTA. — Per il giorno 11 aprile 1955 alle ore 9, nel teatro « Verdi » di Vercelli, era stata indetta un'assemblea di agricoltori della provincia e di quelle finitime allo scopo di esaminare l'attuale situazione delle aziende agricole, in rapporto alla crisi determinatasi nei settori risicolo e caseario-lattiero.

Nel giorno e nell'ora suindicati circa duemila persone affluivano nel teatro, nel quale, però, potevano prendere posto soltanto poche centinaia, data la scarsa capienza del locale. Le altre, che stavano esercitando una pericolosa pressione per poter entrare, venivano fatte allontanare dalle immediate vicinanze degli ingressi dalla forza pubblica, che era costretta a procedere al fermo di tre persone, subito dopo rilasciate.

Al termine dell'assemblea, i convenuti, in contrasto con le assicurazioni in proposito date dai promotori, tentavano di portarsi, in corteo, alla prefettura, ma venivano fermati dalla

forza pubblica. La maggior parte dei dimostranti, però, cercava, attraverso le vie laterali, di raggiungere ugualmente il palazzo del Governo e, pertanto, il funzionario preposto al servizio di ordine pubblico ritenne opportuno, previo avviso, far lanciare alcuni candelotti lacrimogeni allo scopo di evitare un più rude contatto fra le forze di polizia e la folla.

I dimostranti, per altro, diradatisi in un primo momento, si ammassavano nuovamente in piazza municipio, tentando d'infrangere i cordoni della polizia.

Era soltanto allora che il funzionario dirigente il servizio, fatte le prescritte intimazioni, ordinava che l'assembramento fosse disciolto con la forza.

Non si verificavano incidenti di rilievo, né si lamentavano feriti o contusi.

Nessun rilievo è da muovere al comportamento delle forze di polizia.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati la fognatura e l'acquedotto di Castelmauro (Campobasso), danneggiati dalle alluvioni dell'inverno 1950-51. (12950).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Castelmauro, intesa ad ottenere i benefici della legge 23 maggio 1952, n. 623 per la riparazione del civico acquedotto danneggiato dall'alluvione dell'inverno 1950-51, è attualmente in corso di istruttoria presso il competente Ufficio del genio civile e si spera di poter, quanto prima, adottare favorevoli provvedimenti.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada rotabile, destinata ad unire il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) allo scalo ferroviario. (13051).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada che da San Giovanni in Galdo conduce a Matrice e indi allo scalo ferroviario omonimo, l'amministrazione provinciale di Campobasso, con istanza 27 luglio 1954, ha chiesto la sua ammissione ai benefici delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, facendo compilare anche il relativo progetto dell'importo di lire 86 milioni.

Si è ora in attesa che il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania tra-

smetta a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, la graduatoria delle opere stradali per le quali sia stata riconosciuta l'urgenza della loro esecuzione.

Ove tale strada venisse compresa in tale graduatoria non si mancherà di esaminare la possibilità del suo finanziamento con i fondi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — avendo la legge 6 agosto 1954, n. 604, contenente disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, eliminato molti dubbi che erano sorti in occasione dell'applicazione della legge 24 febbraio 1948, n. 114 — chiarire altresì che il criterio stabilito dalla nuova legge — secondo cui si ha diritto alla riduzione della tassa quando la zona acquistata in aggiunta alle altre, possedute a titolo di proprietà da chi acquista, non eccede di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini costituenti il nucleo familiare — venga applicato anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 6 agosto 1954, n. 604 e per i quali le commissioni ora abrogate avevano negato il beneficio della riduzione con la speciosa argomentazione che il coltivatore diretto per effetto dell'acquisto eccedeva i cinque ettari, fissati come limite per ogni famiglia di coltivatori diretti. (12953).

RISPOSTA. — Premesso che a' termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 rientrava nella specifica esclusiva competenza delle soppresse commissioni provinciali determinare, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite si riscontrava l'idoneità dei fondi a costituire la piccola proprietà contadina, si precisa che la legge 6 agosto 1954, n. 604 prevede la regolarizzazione degli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge n. 604, ai fini delle agevolazioni fiscali vigenti in quel tempo.

Per tale regolarizzazione, giusta quanto prescritto dall'articolo 8 della legge stessa, le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della medesima — termine avente carattere di perentorietà e scaduto il 12 febbraio 1955 — avrebbero dovuto presentare apposita domanda all'intendenza di finanza competente, corredata dalla docu-

mentazione atta a comprovare la esistenza delle condizioni volute dalla legge.

Nel caso specifico, gli atti stipulati anteriormente al 12 agosto 1954 possono godere dei benefici tributari di cui alla citata legge 6 agosto 1954, n. 604 solo in quei casi nei quali gli interessati abbiano provveduto a presentare in termine la domanda di regolarizzazione di cui sopra, corredata, fra l'altro, del prescritto certificato del competente ispettore agrario provinciale comprovante l'idoneità del fondo acquistato alla formazione della piccola proprietà contadina.

A maggior chiarimento, si precisa che la regolarizzazione di cui trattasi poteva essere invocata solamente per quegli atti di formazione della piccola proprietà contadina, posti in essere prima della ripetuta data del 12 agosto 1954, nei confronti dei quali le allora competenti commissioni provinciali non si fossero pronunciate negativamente in via definitiva.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire energicamente perché sia senza ulteriore ritardo completata la rimozione nel comune di San Pietro Avellana (Campobasso) delle macerie, che la guerra purtroppo produsse. (13055).

RISPOSTA. — Data l'entità delle distruzioni subite a causa degli eventi bellici dal comune di San Pietro Avellana, non ancora è stato possibile rimuovere totalmente le macerie ivi esistenti sebbene nei precedenti esercizi finanziari si sia proceduto a lavori del genere.

Nel futuro esercizio finanziario non si mancherà di esaminare la possibilità di provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori per la rimozione completa delle macerie, lavori che comportano una spesa di circa lire cinque milioni.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile San Clemente Martire di Montenero Valcocchiara (Campobasso), che in una zona deva stata dalla guerra va svolgendo una grande opera di bene. (13088).

RISPOSTA. — Va premesso che le sovvenzioni del Ministero dell'interno a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non hanno carattere continuativo e ricorrente: vengono, infatti, concesse avendo riguardo,

di volta in volta, alle comprovate necessità delle istituzioni richiedenti, ed alle disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Ciò premesso, si fa presente che l'asilo cui l'interrogazione si riferisce, beneficiò lo scorso anno di una sovvenzione di lire 800 mila. Nessun altro sussidio è stato successivamente chiesto dall'amministrazione dell'asilo stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* —

Per conoscere se non ritenga opportuno, per la realizzazione di una razionale politica dei trasporti, accogliere la domanda della Compagnia aerea britannica *Airwork*, unica in Europa che si occupi di trasporti di merci esclusivamente per via aerea, di includere l'Italia nella rosa dei paesi con i quali essa ha stabilito regolari linee per il trasporto esclusivo di merci. (13094).

RISPOSTA. — La richiesta della compagnia aerea *Airwork Ltd.* costituisce tuttora oggetto di esame da parte di questo Ministero. All'uopo, sono stati chiesti agli organi competenti (tra cui la camera di commercio di Milano, più volte sollecitata) gli elementi di valutazione, in base ai quali sarà possibile adottare ogni decisione in merito. (13094).

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere completata la riparazione delle strade interne di Montenero Valcocchiara (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (13097).

RISPOSTA. — Data la esigua disponibilità di fondi, non è stato possibile comprendere, nel programma di opere del corrente esercizio finanziario, la somma occorrente per il completamento delle riparazioni delle strade interne del comune di Montenero Valcocchiara.

Si assicura, tuttavia, che si considererà la possibilità di eseguire le opere richieste nel prossimo esercizio finanziario in relazione alle somme che verranno all'uopo stanziare e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà portata a termine la riparazione dell'impianto elettrico pubblico di Montenero Valcocchiara (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (13098).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. — I lavori di riparazione della rete elettrica del comune di Montenero Valcoccchiara, per quanto attiene ai danni provocati dalla guerra, sono stati già da tempo eseguiti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Nessun altro intervento deve quindi disporre questo Ministero per la riparazione di danni bellici all'impianto di illuminazione nel predetto comune.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere riparato il pubblico orologio del comune di Montenero Valcoccchiara (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici, e per cui venne redatta perizia per l'importo di lire 850 mila. (13099).

RISPOSTA. — Per i lavori di riparazione del pubblico orologio del comune di Montenero Valcoccchiara dell'importo di lire 850 mila è stato già autorizzato l'Ufficio del genio civile di Isernia a procedere ad un esperimento di gara ufficiosa.

I lavori sopradetti avranno inizio al più presto.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Montenero Valcoccchiara (Campobasso) di case per senza tetto. (13100).

RISPOSTA. — In merito alla costruzione di alloggi per senza tetto in Montenero Valcoccchiara, si comunica che con decreto ministeriale in data 29 marzo 1955, n. 5907/1873, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1955, registro 13, foglio 197, è stato approvato il progetto per la costruzione degli alloggi di che trattasi ed è stata assentita in concessione all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso, l'esecuzione dei lavori col sistema del pagamento differito in annualità trentennali per l'importo complessivo di lire 15 milioni.

Si comunica, altresì, che con lettera in data 29 aprile 1955, n. 2440, è stato autorizzato l'Ufficio del genio civile di Campobasso a procedere alla consegna dei lavori al predetto ente concessionario.

Prevedibilmente, pertanto, i lavori potranno essere iniziati a breve scadenza.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere completata la riparazione delle strade interne di Rionero Sannitico (Campobasso) danneggiate dagli eventi bellici. (13102).

RISPOSTA. — Data la esigua disponibilità dei fondi, non è stato possibile provvedere, nel corso del corrente esercizio, al completamento delle riparazioni delle strade interne del comune di Rionero Sannitico.

Si assicura, tuttavia, che le opere richieste saranno tenute presenti in sede di compilazione dei programmi di opere da eseguire nel prossimo esercizio finanziario, in relazione alle somme all'uopo disponibili e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Rionero Sannitico (Campobasso) di una rete di fognatura. (13103).

RISPOSTA. — Fin dal 1952 il comune di Rionero Sannitico ottenne la promessa di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sull'importo di lire 20 milioni occorrente per la costruzione di un primo lotto di fognature.

Per quanto più volte sollecitato dall'Ufficio del genio civile competente, il comune interessato non ha finora presentato gli atti tecnici ed amministrativi necessari per il perfezionamento della pratica.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Montenero Valcoccchiara (Campobasso) dell'edificio scolastico per cui è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, alla spesa. (13106).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Montenero Valcoccchiara (Campobasso) diretta ad ottenere il contributo erariale nella spesa di lire 20 milioni, ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo sarà tenuta presente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in sede di elaborazione del programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, da attuarsi con le agevolazioni previste dalla legge 9 agosto 1945, n. 645.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Montelongo (Campobasso) di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa occorrente per la costruzione del secondo e terzo lotto dell'edificio scolastico (13135).

RISPOSTA. — La necessità di concedere al comune di Montelongo (Campobasso) il contributo erariale sull'ulteriore spesa occorrente per il completamento dell'edificio scolastico sarà tenuta presente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio in sede di elaborazione nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica da attuarsi con le agevolazioni previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quando, in applicazione della legge 9 dicembre 1954, n. 1123, sarà impiantato un posto telefonico pubblico nella frazione Pantaniello del comune di Sessano (Campobasso). (13138).

RISPOSTA. — Dalla documentazione pervenuta a questo Ministero dal comune di Sessano, e che risulta convalidata dall'autorità tutoria, si rileva che la citata frazione di Pantaniello, congiuntamente alla frazione di Durante dello stesso comune, pur avendo complessivamente nel diametro di un chilometro una popolazione superiore a 300 abitanti, e trovandosi ad un'altitudine di almeno 600 metri sul livello del mare, non hanno senz'altro titolo ad ottenere l'impianto telefonico a carico dello Stato perché mancano della condizione della distanza minima dal più vicino posto telefonico pubblico prescritta dall'articolo unico, lettera c), della legge 22 novembre 1954, n. 1123, distanza che deve essere superiore ai 5 chilometri, mentre per essa è di circa 4 chilometri.

Il titolo suddetto potrebbe per altro essere riconosciuto qualora concorressero particolari motivi specialmente di ordine sociale ai sensi della lettera d) della legge citata.

Questo Ministero ha pertanto richiesto alla competente prefettura di Campobasso una circostanziata dichiarazione, dalla quale risulti appunto se per le frazioni di cui trattasi (congiuntamente considerate) ricorrano i particolari motivi voluti dalla legge.

Si può aggiungere che se dalla suddetta dichiarazione prefettizia risulterà quanto è necessario per l'applicazione della ricordata

lettera d), questo Ministero, compatibilmente con la disponibilità dei fondi che verranno concessi per l'attuazione dei collegamenti previsti dalla ripetuta legge n. 1123, non mancherà di dare ogni possibile considerazione e precedenza alla richiesta riguardante la installazione del collegamento telefonico di cui trattasi.

Il Ministro: CASSIANI.

COLITTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se non credano per ragioni evidenti di equità e di giustizia, presentare al Parlamento un disegno di legge, che, completando il disposto dell'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali, estenda la speciale indennità di riserva, prevista dal precedente articolo 32, che per il ricordato articolo 84 spetta a coloro che hanno raggiunto il diritto alla massima pensione nella carriera continuativa, anche a coloro che tale massima pensione hanno raggiunto col servizio prestato da richiamati durante e dopo l'ultima guerra, non comprendendosi la diversità di trattamento, che attualmente la legge opera. (13159).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del tesoro.

Nel sistema della legge 31 luglio 1954, n. 599, l'indennità speciale istituita dalla legge stessa compete in relazione alla causa di cessazione dal servizio permanente (già carriera continuativa), essendo irrilevante la circostanza del raggiungimento o meno del massimo della pensione.

Non si ravvisa, pertanto, la possibilità di addivenire ad un provvedimento nel senso proposto dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Civitacampomariano (Campobasso) dell'edificio scolastico. (13247).

RISPOSTA. — I programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da attuarsi con il concorso finanziario dello Stato, e che — giusta quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645 — vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con questa amministrazione, sono tuttora in corso di elaborazione.

La richiesta del comune di Campomariano per ottenere la concessione del contributo era-

riale nella spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico è tenuta presente in concorso con le numerose altre del genere, per quei provvedimenti che saranno attuabili compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, nel quadro dell'iniziato miglioramento dei rapporti italo-tunisini, non ritenga opportuno ulteriormente intervenire, affinché da parte del governo tunisino siano eliminate le eccessive restrizioni per la pesca da parte dei natanti siciliani, soprattutto della provincia di Trapani (Sicilia). (13314).

RISPOSTA. — La situazione in cui si trovano le categorie siciliane interessate alla pesca nelle acque adiacenti alla Tunisia, a causa della regolamentazione tunisina che stabilisce una zona detta « di pesca riservata » sull'isobata di 50 metri, è vivamente presente allo spirito di questo Ministero, che è costantemente tenuto al corrente in proposito dalle segnalazioni del Consolato generale in Tunisi.

Giova rilevare al riguardo, tuttavia, che il problema è reso complesso dal fatto che in Tunisia, come in tutti gli altri paesi del Mediterraneo, vigono per gli stessi nazionali, ai fini della tutela del patrimonio ittico, norme assai più severe di quelle italiane.

La questione è stata sollevata anche ultimamente nelle conversazioni svoltesi a Roma dall'11 al 13 gennaio, e in quella sede si ottenne da parte francese l'assicurazione di un benevolo esame dei casi dei pescherecci italiani sotto sequestro; ed infatti sono stati risolti, in modo nel complesso soddisfacente, i casi dei pescherecci *Nino Lucido*, *Risorgimento* e *Franzina*.

Comunque, il Governo italiano segue con la massima vigilanza la evoluzione della situazione e non mancherà di cogliere qualsiasi occasione favorevole per migliorare le possibilità di lavoro dei nostri pescatori, sia sulla base di eventuali intese particolari, sia nel quadro di un più vasto regolamento di questioni pendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

COLITTO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere se non credano, al fine di salvare la possibilità di collocare all'estero la sovrabbondante produzione di zolfo specialmente sici-

liano, di studiare la possibilità di concludere utili accordi commerciali, soprattutto con l'America, che ha le maggiori possibilità di collocarlo. (13322).

RISPOSTA. — La questione è stata esaminata attentamente anche dall'Ente zolfi italiani che all'uopo ha intrattenuto, qualche tempo fa, specifiche conversazioni con i maggiori produttori americani di detto prodotto.

Alla conclusione di qualsiasi accordo commerciale che direttamente o indirettamente persegua una ripartizione di mercati, un contingentamento delle reciproche esportazioni o comunque limiti in qualsiasi modo la reciproca concorrenza, osta per i produttori americani una disposizione legislativa statunitense, nota come *Sherman act*, in virtù della quale siffatti accordi sono considerati illegali.

Su tale linea, pertanto, non sembra opportuno allo scrivente di dover interessare ancora i competenti organi americani.

Di recente, questo Ministero — sempre allo scopo di facilitare l'esportazione dello zolfo — ha segnalato detto prodotto alla rappresentanza commerciale italiana a Washington affinché venga incluso dalle autorità statunitensi tra le merci esportabili verso i paesi beneficiari degli aiuti americani con pagamento sulle disponibilità che si vengono a costituire attraverso le importazioni di surplus agricoli e di carbone.

Ciò premesso, si fa rilevare che a seguito dei provvedimenti legislativi, predisposti dal Ministero industria e commercio in favore dell'industria zolfifera, i prezzi di esportazione del nostro prodotto si sono allineati a quelli internazionali, rendendo così possibile una certa ripresa delle nostre vendite all'estero.

Al riguardo si deve osservare che fino a qualche mese fa lo zolfo italiano è stato venduto al prezzo di dollari 64 ca. fob per tonnellata, porto siciliano, mentre quello americano viene offerto tuttora al prezzo fob di dollari 31 per tonnellata.

Il Ministro del commercio con l'estero: MARTINELLI.

COLITTO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano opportuno, nell'interesse locale e anche dell'economia generale, convogliare come nel passato nel porto di Trapani (Sicilia) parte del grano proveniente dall'estero e soprattutto quello proveniente dall'America. (13323).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. In ordine a tale interrogazione, che si riferisce a materia di competenza di questo Alto Commissariato, debbesi preliminarmente osservare che, nelle precedenti campagne, nel porto di Trapani sono stati effettuati i seguenti sbarchi di grano di gestione statale:

campagna 1949-50	tonnellate 6.450.
campagna 1950-51	tonnellate 4.142
campagna 1951-52	tonnellate 9.808.
campagna 1952-53	tonnellate 4.718.
campagna 1953-54	tonnellate -

Nell'annata in corso, a tutto il 30 aprile corrente anno, sono stati avviati a Trapani i piroscafi di grano duro estero, per un totale di tonnellate 9.114 e si prevede di destinarvi ancora, prima della fine della campagna, altro vapore di media portata, sempre con carico di grano duro.

Da quanto precede può, quindi, rilevarsi che nella campagna 1954-55 gli sbarchi effettuati nel porto di Trapani raggiungono un livello quantitativo mai toccato nelle annate precedenti.

Per quanto attiene la possibilità di utilizzare il porto in questione, oltre che per la discarica di grano duro di provenienza russa o del vicino Oriente, anche per lo sbarco del grano tenero importato dall'America (Argentina), si fa presente che:

a) le industrie molitorie della provincia di Trapani sono consumatrici di grano duro in misura elevata, mentre utilizzano il grano tenero in quantitativi assai ridotti. Infatti in tutta la campagna 1953-54 sono stati richiesti dai molini trapanesi appena 10.178 quintali di grano tenero estero e quintali 10837 nei primi mesi della campagna in corso. E poiché i piroscafi di grano tenero argentino portano mediamente carichi variabili dai 70 mila ai 100 mila quintali, non sarebbe evidentemente razionale sbarcare a Trapani quantitativi così notevoli di grano tenero, per doverli poi trasferire in altre province consumatrici della Sicilia;

b) nelle province siciliane maggiormente consumatrici di grano tenero (Palermo, Messina, Catania) sono stati costruiti di recente grandi magazzini meccanizzati di deposito, per cui è necessario che i carichi di grano tenero argentino siano avviati ai porti di queste province.

L'Alto Commissario per l'alimentazione: MEDICI.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso o abbiano in animo di prendere a favore della ripresa dei traffici triestini, esplicitamente promessa di essere favorita dal Governo, dopo la recente decisione del C.I.R. circa la redistribuzione delle linee di navigazione che ha praticamente respinto le richieste degli enti economici-marittimi di Trieste. Le istanze di Trieste, ansiosa di giustizia dopo il lungo periodo di occupazione militare straniera, espresse nelle richieste presentate al Governo da tutti gli enti cittadini, economici, politici, amministrativi, erano suffragate da categoriche necessità economico-sociali, da solida tradizione ed esperienza mercantile e da evidenti opportunità politiche. Si rileva che per la promessa rinascita economica di Trieste una comprensiva redistribuzione delle linee di navigazione è determinante.

La decisione del C.I.R. è stata appresa a Trieste con sgomento ed indignazione e di tale stato d'animo si sono resi interpreti la camera di commercio, il consiglio comunale, le organizzazioni sindacali, i partiti politici della città. Una revisione riparatrice a favore della città sacrificata si rende necessaria ed urgente. (12093).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel quadro delle provvidenze predisposte dal Governo a favore di Trieste, ha promosso i seguenti provvedimenti:

1°) ripristino, a partire dal prossimo settembre, della tradizionale linea celere da passeggeri 182 (Trieste-New York), la quale verrà esercitata dalle due motonavi da 24 mila tonnellate stazza lorda *Saturnia* e *Vulcania*, con partenza dal capolinea triestino ogni 20 giorni.

Con tale provvedimento, Trieste, oltre ad essere restituita alla sua eminente posizione di porto capolinea di uno dei due importanti servizi passeggeri nazionali per gli Stati Uniti ed il Canada — ciò che non mancherà di richiamare nella città giuliana cospicue correnti turistiche ed emigratorie — diventa altresì sede di armamento di due dei massimi transatlantici italiani, a tutto vantaggio delle attività economiche e portuali locali;

2°) potenziamento della linea commerciale 191 (Trieste-Brasile-Plata), mediante l'impiego di 4 navi tipo *Liberty*, in modo che la linea stessa possa essere esercitata con regolare periodicità mensile, come previsto dalla convenzione in vigore con la società

(Italia). Tale provvedimento verrà attuato appena sarà possibile procedere al noleggio sul mercato libero delle 4 navi occorrenti,

3°) ripristino della linea quattordicinale mista 43 (Adriatico-Dalmazia-Albania-Pireo). Tale linea è stata riattivata nello scorso marzo mediante l'impiego della motonave *Civitavecchia* di 1.407 tonnellate stazza lorda;

4°) ripristino della linea settimanale mista 137 (Ancona-Quarnaro-Trieste-Venezia), la quale dal 29 corrente verrà esercitata sulla base dei due seguenti itinerari anch'essi settimanali: 134 (Fiume-Pola-Trieste-Venezia) e 135 (Ancona-Lussino-Fiume);

5°) linea locale settimanale Trieste-Umago-Cittanova e linea locale bisettimanale Trieste-Capodistria-Umago, le quali, a seguito dell'accordo raggiunto con i rappresentanti jugoslavi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7 del *Memorandum d'intesa* di Londra, verranno al più presto attivate, mediante l'impiego del piroscafo *Grado* di 177 tonnellate stazza lorda.

Per quanto infine attiene alle altre richieste formulate dalle categorie economiche e dagli enti triestini, si ritiene opportuno far presente che la questione è collegata col prossimo riassetto dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in occasione del quale questo Ministero non tralascerà di svolgere un'efficace azione al fine di promuovere l'eventuale attivazione di nuovi servizi a medio e grande raggio ed il miglioramento e potenziamento di quelli esistenti.

Il Ministro della marina mercantile:
TAMBRONI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della esistenza di un progetto della S.R.E. che prevede:

a) la costruzione di una centrale idroelettrica sul lago Fibreno in provincia di Frosinone, con la sopraelevazione di tale lago di oltre 20 metri, la sommersione di una larga superficie di terre fra le più fertili della provincia, la sommersione di numerose case di abitazione, nonché la impossibilità di portare a termine la costruzione dell'acquedotto di Vaule San Pietro che potrà assicurare il rifornimento idrico di Sora e numerosi altri comuni della zona;

b) la deviazione dei fiumi Liri e Fibreno con gravissimi danni per la irrigazione dei terreni rientranti nel comprensorio di bonifica della conca di Sora e delle numerose

e fiorenti industrie cartarie di Isola del Liri, che, soprattutto per la produzione di carta pregiata, si servono dell'acqua del Fibreno che è costantemente chiara, data la vicinanza delle sorgenti di questo fiume con le suddette industrie di Isola del Liri.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se il ministro non ritenga di dover intervenire tempestivamente per smentire tali voci nel caso che esse risultino infondate e, nel caso che il suddetto progetto esista, impedirne la realizzazione per evitare che la S.R.E. soffochi per i propri interessi di monopolio l'economia della zona più ricca della provincia di Frosinone e condanni alla disoccupazione altre migliaia di lavoratori già occupati nelle industrie che da 200 anni si distinguono nella produzione della carta. (13082).

RISPOSTA. — La Società idroelettrica alto Liri e non come indicato dall'onorevole interrogante la S.R.E., con domanda 11 luglio 1949, ha chiesto la concessione di derivare le acque del fiume Liri, allo scarico dell'impianto idroelettrico di Balsorano, per immetterle nel lago di Posta, ove si costituirebbe, unitamente alle acque delle sorgenti del Fibreno, un serbatoio stagionale. L'utilizzazione idroelettrica è prevista in una centrale in località Morroni e la restituzione delle acque del fiume Liri a monte dell'impianto idroelettrico di Fontecupa presso l'Anitrella.

La potenza prevista è di circa chilovattore 45 mila, compresa una centralina di ricupero al lago e la producibilità annua di chilovattore 180 milioni, compresa quella indiretta della serie degli impianti a valle.

Su detta domanda dovrà ancora svolgersi la pubblica istruttoria prescritta dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Poiché risulta che la richiesta della S.I. A.L. è incompatibile, oltre che con concessioni già in atto, con domande precedentemente presentate, la stessa domanda S.I.A.L. potrà essere ammessa ad istruttoria in via eccezionale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici a termini dell'articolo 10 del predetto testo unico.

Durante l'istruttoria potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni da chiunque creda possano, con la derivazione richiesta, essere violati o menomati i propri diritti ed interessi.

Su dette opposizioni ed osservazioni dovranno riferire gli uffici del genio civile competenti e le risultanze saranno sottoposte,

prima di ogni provvedimento, all'esame e parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro: ROMITA.

COMPAGNONI E SILVESTRI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, secondo la quale, con l'entrata in vigore dei nuovi orari ferroviari, il treno numero 2300 proveniente da Cassino ed altri treni in arrivo alla stazione di Roma Termini, provenienti anche da Formia, verrebbero dirottati verso la stazione Ostiense e sempre dalla suddetta stazione ripartirebbero per le località di provenienza;

per sapere inoltre se non sia informato del vivissimo fermento che tale determinazione ha provocato fra le centinaia e centinaia di lavoratori che ogni giorno si recano a Roma, per ragioni di lavoro, dai vari centri delle province di Frosinone e Latina usufruendo dei treni suindicati:

per sapere infine se non ritenga giusto intervenire tempestivamente per revocare eventuali decisioni, nel senso segnalato, le quali nuocerebbero grandemente ai suindicati lavoratori, le cui disagiate condizioni economiche verrebbero ad essere ulteriormente aggravate per la maggior spesa che essi dovrebbero sopportare per recarsi dalla periferica stazione Ostiense ai luoghi di lavoro. (13320).

RISPOSTA. — Per agevolare il servizio nella stazione di Roma Termini, attualmente molto impegnata da oltre 820 treni al giorno in arrivo e partenza, l'amministrazione ferroviaria, con il nuovo orario che andrà in vigore dal 22 maggio 1955, ha disposto il decentramento di alcuni treni locali, fra i quali l'accelerato 2300 Cassino-Roma.

Il decentramento sarà operato in modo che i treni provenienti:

a) da Chiusi-Orte, dopo aver toccato la stazione di Tiburtina, abbiano termine a Ostiense;

b) da Grosseto, Civitavecchia, Fiumicino e Viterbo, dopo aver toccato le stazioni di Ostiense e Tuscolana, abbiano termine a Tiburtina;

c) da Cassino, Formia, Velletri e Nettuno, istradati su Tuscolana, abbiano termine alla stazione di Ostiense.

Nella stazione di Tuscolana sono state anche previste delle opportune coincidenze con i treni diretti a Tiburtina. In tal modo i viaggiatori, che per ragioni di lavoro si recano

giornalmente a Roma, avranno modo di scendere ad una delle tre citate stazioni, senza alcuna maggiore spesa.

L'amministrazione ferroviaria ha contemporaneamente ottenuto dall'A.T.A.C. l'adozione di una serie di provvedimenti per il potenziamento dei servizi autoflottramviari che fanno capo a Ostiense, Tuscolana e Tiburtina.

Con i decentramenti in parola (che seguono quelli già attuati nell'ultimo biennio) alla gran massa degli utenti non può derivare danno economico. Infatti, da indagini diligentemente esperite, è risultato che le masse operaie, da Roma Termini, si portano nei cantieri di lavoro dislocati nella periferia di tutta Roma, in zone che potranno ugualmente essere raggiunte con i servizi urbani facenti capo alle anzidette tre stazioni ferroviarie. Anzi, per forti aliquote di lavoratori, addette, ad esempio, ai cantieri ubicati in tutta la zona est-sud di Roma, il decentramento riuscirà addirittura vantaggioso.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

COTTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 1955, il termine di scadenza del concorso, nel ruolo in soprannumero degli insegnanti elementari, istituito con legge 27 novembre 1954, n. 1170, bandito con ordinanza ministeriale del 24 marzo 1955, n. 1500/22, e dar così modo, anche a coloro che risulteranno idonei al concorso magistrato indetto con ordinanza dei provveditori agli studi il 1° agosto 1954 di potervi partecipare; tanto più che in alcune province (ad esempio Pistoia) la graduatoria definitiva del predetto concorso fu già esposta nei locali del relativo provveditorato e, dopo 24 ore, ritirata.

Di conseguenza oggi molti insegnanti, pur sapendo di essere stati dichiarati idonei, sono esclusi dal concorso indetto con la citata ordinanza ministeriale. (13371).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto a prorogare al 5 luglio 1955 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per maestri in soprannumero.

Il provvedimento mira a consentire che anche i maestri idonei degli ultimi concorsi magistrali possano partecipare ai concorsi in questione.

Il Ministro: ERMINI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i documenti che mancano per definire la domanda di pensione inerente a fatti di guerra inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra dall'ex militare Giglioli Guido di Ezelino, classe 1920, posizione 1100457. (9377).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali non siano state ancora definite le domande di pensione di guerra inoltrate al servizio dirette militari nuova guerra dagli ex militari: *omissis*;

4°) Manfredini Alfonso di Domenico, classe 1913, posizione 1401668, progetto elenco n. 57699 del 15 settembre 1954; *omissis*. (8745).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo inviato in data 8 marzo 1955 al municipio di Maranello (Modena) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documentazioni siano necessarie per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Arletti Talmino fu Anselmo, classe 1921. (9300).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Folloni Erminio di Remigio, classe 1918, posizione n. 222705. (10411).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 3 maggio 1955 al municipio di Modena per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra

dall'ex militare Grandi Dario fu Angelo, classe 1920, residente a Frassinoro (Modena). (12237).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti mancano per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dal militare Michelini Alfredo di Martino, classe 1914. (12369).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

In seguito ad istanza dell'interessato sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari per aggravamento.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il mais ibrido da seme attualmente già in distribuzione presso l'ispettorato dell'agricoltura di Modena, che viene fatto pagare ai conduttori di aziende agricole lire 18 mila al quintale, provenga dai 7500 sacchi da 1 *bushel* donati dagli Stati Uniti d'America come riferito dal quotidiano della federazione italiana dei consorzi agrari dell'8 aprile 1955, n. 80.

Se quanto sopra corrisponde a verità, si chiede di conoscere per quali ragioni si pretenda il pagamento di lire 18 mila al quintale per mais da seme avuto in donazione e come siano state disposte le assegnazioni allo scopo di evitare, per ragioni di riproduzione del seme, tardive conseguenze e gli incresciosi effetti di una discriminata assegnazione alle categorie interessate. (13255).

RISPOSTA. — La distribuzione del seme di mais-ibrido, in provincia di Modena, viene fatta, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, allo scopo di diffondere l'impiego di mais ibridi e di venire incontro alle necessità aziendali delle piccole conduzioni dirette, in analogia ai precedenti interventi ministeriali relativamente alle patate da seme e al risone selezionato da seme.

Nell'impartire le disposizioni di tale intervento — che prevede un contributo di lire 8 mila per quintale, per le sementi a formula aperta, e di lire 9 mila, per quelle a formula chiusa — questo Ministero ebbe a precisare, tra l'altro, che vanno ammessi a

contribuito soltanto i tipi di mais-ibridi di prima riproduzione prodotti in Italia e provenienti da colture controllate in campo dalla stazione sperimentale di mais-coltura di Bergamo.

La distribuzione, invece, del seme di mais-ibrido donato dagli Stati Uniti d'America non ha correlazione di sorta con il predetto intervento di questo dicastero, poiché trattasi di esclusiva iniziativa della Missione U.S.A., in Italia, la quale ha messo a disposizione di questo stesso Ministero n. 7.500 sacchi da 1 bushell (chilogrammi 25.400) di tale prodotto, quale dono del popolo americano agli agricoltori italiani più bisognosi, conduttori di piccole aziende.

In merito alla distribuzione di tale seme, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno avuto precise disposizioni per la scelta degli agricoltori che dovranno beneficiare dell'assegnazione nella misura di un sacco ciascuno.

Tale scelta, infatti, fermo restando che i beneficiari debbono avere la qualifica di coltivatori diretti, viene fatta dagli stessi uffici periferici di questo dicastero, d'intesa con le autorità e le associazioni di categorie locali, al fine di individuare le condizioni bisognose di coloro che usufruiscono della gratuita concessione.

Il Ministro: MEDICI.

CREMASCHI, GELMINI, BORELLINI GINA E RICCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di venire incontro alle misere condizioni economiche in cui versano i contadini coltivatori di patate del comune di Montese (Modena) in quanto trovansi con la produzione 1954 di quintali 14 mila di patate invendute a seguito del basso prezzo che il mercato di tale prodotto da lungo tempo ha segnalato.

Gli interroganti fanno altresì rilevare che in difetto di un sollecito provvedimento che tenga conto di un minimo di retribuzione delle spese di produzione — benché sia noto che la coltivazione delle patate per i contadini summenzionati rappresenti l'unica fonte da cui essi hanno sempre ricavato quel noto misero reddito familiare — si avrà che nessun contadino del comune di Montese intenderà praticare nella prossima annata agraria la coltivazione delle patate. (11796).

RISPOSTA. — La difficile situazione del mercato delle patate verificatasi nei primi mesi dell'anno in corso ha interessato pressoché tutte le zone produttrici.

Questo Ministero non ha mancato di esaminare tutti i possibili interventi suscettibili di migliorare i prezzi e favorire il collocamento del prodotto.

Di particolare efficacia si è rivelato il provvedimento di sospensione delle importazioni da tutte le provenienze, che è stato possibile adottare a seguito di segnalazioni sulle condizioni sanitarie di alcune partite di patate di importazione.

Sono state inoltre stimulate iniziative inlese ad organizzare economiche forme di distribuzione collettiva del prodotto.

A favorire poi il collocamento delle patate da seme di produzione nazionale ha notevolmente concorso la legge 16 ottobre 1954, numero 989, che ha previsto la concessione di contributi a favore di coltivatori diretti che avessero acquistato patate dai centri moltiplicazione patate.

Si ritiene che, nel loro insieme, gli interventi disposti abbiano determinato un sensibile miglioramento del mercato.

Per quanto riguarda in particolare la zona di produzione del comune di Montese, risulta che, mentre il prodotto da seme di prima riproduzione non ha incontrato eccessive difficoltà di smercio ed ha realizzato prezzi medi di lire 3 mila al quintale, le patate di seconda riproduzione, invece, sono state esitate con maggiore difficoltà al prezzo di lire 1.750 al quintale.

Il Ministro: MEDICI.

DANIELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario disporre una lunga rateazione, in più anni, del pagamento dei contributi unificati agricoli per l'anno 1955, di cui sono già in corso di compilazione i ruoli di riscossione.

Le avversità meteoriche rovinosamente abbattutesi in alcune zone, la mancanza quasi assoluta in altre di fondamentali prodotti (olio, ecc.), le condizioni assai critiche dei più importanti mercati di produzione (vino, latte, riso, ecc.), hanno provocato uno stato di grave disagio economico per le imprese agricole, specialmente piccole e grandi, di tutta Italia, per cui la richiesta agevolazione nei pagamenti dovrebbe avere carattere generale, anche in vista della radicale modifica nel sistema di contribuzione previdenziale in agricoltura stabilito dalle leggi vigenti.

La già più volte annunciata radicale riforma dei contributi unificati e la nomina di un'apposita commissione per lo studio e la preparazione di essa, infatti, debbono fare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

logicamente prevedere che, a partire dal prossimo anno, la determinazione dei contributi assicurativi in agricoltura potrà essere fatta con criteri del tutto diversi e in misura più adeguata alla reale capacità economica delle aziende, per cui appare opportuno ripartire in un conveniente numero di rate l'ultima imposizione di un onere che riesce generalmente eccessivamente gravoso ed in non pochi casi addirittura insopportabile. (13184).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che non sussiste la possibilità di accogliere la richiesta formulata dall'onorevole interrogante, ed intesa alla concessione di una lunga rateizzazione nel pagamento dei contributi agricoli unificati relativi all'anno in corso.

Il problema dei contributi agricoli unificati, lungi dall'essere una questione a se stante, non è in effetti, che un aspetto del più complesso problema della previdenza sociale in agricoltura.

Ad esso, oltre i datori di lavoro chiamati al pagamento dei contributi, sono interessati anche i lavoratori che percepiscono le prestazioni e gli istituti assicuratori che tali prestazioni sono tenuti ad erogare.

È indubitabile che il provvedimento richiesto dall'onorevole interrogante, per la sua stessa indiscriminata generalizzazione, metterebbe in difficoltà gli istituti assicuratori, con le conseguenze che è facile immaginare sulla regolare erogazione delle prestazioni ai lavoratori, specialmente nel settore dell'assistenza di malattia.

Ora, pur senza voler disconoscere le difficoltà contingenti in cui versano molte imprese agricole, non appare opportuno cercare di superare le difficoltà stesse con provvedimenti, che ricadrebbero massimamente a danno della ben più bisognosa categoria dei prestatori d'opera.

D'altra parte, è da rilevare come questo Ministero non abbia mai mancato di intervenire, con tempestivi ed opportuni provvedimenti, a favore di quegli agricoltori che, per particolari ragioni, si trovassero in momentanee difficoltà; indubbiamente in futuro verranno seguiti analoghi criteri, i quali, per altro, rifuggono da generalizzazioni che non sembrano giustificate da obiettive contingenze.

Il Ministro. VIGORELLI.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda intervenire a beneficio del minuto artigianato di Rodi Milici (Messina) oggetto di esosi accertamenti

da parte degli uffici tributari di Barcellona Pozzo di Gotto.

In particolare l'interrogante segnala il sistema di vera persecuzione usato contro i caseifici artigiani di quella zona quasi tutti costretti a chiudere i battenti per effetto di un massiccio intervento della tributaria, che ha gettato sul lastrico i tenutari dei singoli caseifici e l'altro che sta per essere praticato a danno di piccoli artigiani fabbricanti di sporte, quasi tutti nullatenenti, che non arrivano col piccolo reddito artigiano a sfamare la famiglia e tuttavia sono oggetto di esose pressioni tributarie; e quali assicurazioni può dare perché sia rispettata la legge la quale garantisce un minimo di umana comprensione per quelle botteghe artigiane che non arrivano a ricavare il necessario per il sostentamento della propria famiglia e perché la pressione tributaria sia rivolta verso gli evasori che possono pagare. (9344).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva fatta con nota 7 dicembre 1954, n. 13413, si comunica che questo Ministero ha accuratamente esaminato il caso segnalato dall'onorevole interrogante.

Al riguardo si fa presente che l'ufficio delle imposte di Barcellona Pozzo di Gotto, per quanto riguarda i caseifici di quel distretto, trovandosi di fronte a dichiarazioni infedeli, ha seguito le relative rettifiche in base a dati analitici desunti dall'ufficio imposte di consumo, in particolare, per i caseifici di Rodi Milici sono state operate soltanto tre rettifiche di cui una è stata già definita mediante integrazione.

In totale, i redditi proposti ammontano a lire 1.668.000, al lordo della franchigia di lire 240 mila.

In merito, poi, agli artigiani fabbricanti di sporte, si fa presente che per dette attività, nel comune di Rodi Milici sono state prodotte sei dichiarazioni, le quali, in considerazione del modesto giro di affari finora accertato nei confronti di ciascun fabbricante, non sono state sottoposte a rettifica.

Per quanto attiene invece al settore della imposizione indiretta, la situazione lamentata dall'onorevole interrogante può, nel caso, essere riguardata sotto il profilo dell'imposta sull'entrata, tributo questo che gli artigiani, in genere, assolvono in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari.

Tale sistema di tassazione che colpisce l'entrata lorda con la tenue aliquota dell'1 per cento, rappresenta certamente il modo meno

oneroso di corrispondere il tributo che, è bene tenere presente, è dovuto sulle entrate effettivamente conseguite.

Da indagini appositamente esperite, risulta però che dei 50 contribuenti di Rodi Milici che corrispondono l'imposta con tale sistema di pagamento, nessuno ha contestazioni dinanzi le competenti commissioni amministrative, il che prova la tenuità della particolare imposizione.

Né il tributo pagato per autotassazione può dar luogo a doglianze perché i piccoli caseifici, per i prodotti venduti, hanno in definitiva facoltà di rivalsa del tributo che debbono corrispondere a norma di legge.

In relazione a quanto precede ritiene questo Ministero che la pressione fiscale gravante sui contribuenti di cui trattasi non possa definirsi eccessiva.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende dare esecuzione alle opere di difesa dell'abitato di Capo d'Orlando (Messina) recentemente danneggiato da una mareggiata e più severamente minacciato da ulteriori pericoli di danno.

L'interrogante fa presente che sotto la data del 18 dicembre 1953 il comune di Capo d'Orlando ha chiesto il finanziamento delle opere protettive e che sotto la data del 1° marzo 1954 il Genio civile di Messina ha trasmesso tutto l'incarto al superiore Ministero per i conseguenti provvedimenti.

La superiore interrogazione ha carattere di urgenza, non solo per il sovrastante pericolo, ma anche per lo stato di legittima apprensione in cui vive la popolazione interessata. (12177).

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti all'uopo effettuati, è risultato che le mareggiate del febbraio 1955, pur avendo raggiunto il nucleo abitato della frazione San Gregorio del comune di Capo d'Orlando, non hanno arrecato, tuttavia, danni di particolare entità.

Al fine però di assicurare una valida difesa dal mare dell'anzidetto abitato, è stata proposta la costruzione di tratti di scogliera della lunghezza complessiva di circa metri 150, paralleli alla linea di battigia, per le quali si prevede una spesa di lire 30 milioni.

Di recente questo Ministero ha interessato l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo affinché provveda alla redazione della relativa perizia trasmettendola, poi, a questo Ministero stesso unitamente alla delibera approvata dall'autorità tutoria, con

cui il comune di Capo d'Orlando si impegna a sostenere a carico del proprio bilancio, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, il 25 per cento della spesa necessaria per l'attuazione delle anzidette opere di difesa, con facoltà di effettuare il rimborso allo Stato anche in venti annualità senza interessi.

Sarà poi esaminata la possibilità di attuare i lavori suddetti in relazione alla disponibilità di fondi nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato sino ad oggi concesso il contributo dello Stato, previsto dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1949, per il finanziamento dei lavori di sistemazione e miglioramento del cimitero comunale di Mistretta (Messina) e per l'importo complessivo di lire 80 milioni.

E quali assicurazioni può dare circa l'epoca in cui tale contributo sarà concesso. (12532).

RISPOSTA. — Al comune di Mistretta non è stato concesso il contributo, di cui alla legge 9 agosto 1949, n. 589, per i lavori di miglioramento al cimitero, in quanto nessuna domanda risulta a tal fine pervenuta a questo Ministero.

Ove una tale richiesta venisse presentata dal comune nei modi ed entro i termini stabiliti dall'articolo 1 della citata legge, non si mancherà di esaminare la possibilità del suo finanziamento compatibilmente, s'intende, con le disponibilità dei fondi e le altre numerose richieste del genere già in precedenza pervenute a questo Ministero.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per la parte di propria competenza, per conoscere i provvedimenti da adottare per il dragaggio dei canali e delle foci di Acquarotta, Schiapparo e Sant'Andrea della laguna di Lesina (Foggia). (9265).

RISPOSTA. — Com'è noto la laguna di Lesina comunica col mare mediante i canali « Acquarotta », « Schiapparo » e « Sant'Andrea »; quest'ultimo, per altro, a causa del progressivo insabbiamento, è inefficiente fin dal 1953.

I competenti uffici tecnici ritengono che le due foci attualmente aperte, pur avendo bisogno di essere tenute in maggiore efficienza, rispondano bene alle esigenze di pesca nella

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

laguna, e che la riapertura della terza foce (Sant'Andrea) comporterebbe una spesa notevole, senza un adeguato vantaggio.

Il Genio civile di Foggia, per il dragaggio delle suddette due foci, ha previsto una spesa di lire 30 milioni, che questo Ministero si riserva di finanziare compatibilmente con la disponibilità dei fondi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere alla inderogabile necessità del comune di Giovinazzo (Bari) di avere assegnato almeno un terzo portalettere.

Infatti con una popolazione di oltre 15 mila abitanti, il comune di Giovinazzo ha solo due portalettere, quanti ne aveva nel 1908 quando detto centro contava appena poche migliaia di abitanti. (10862).

RISPOSTA. — Si comunica che è stata disposta la istituzione di un terzo servizio di portalettere nel comune di Giovinazzo. (Bari).

Il Ministro: CASSIANI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è informato della insufficienza dei locali dell'ufficio postale di piazza Madonnella, in Bari, inospitale ed indecoroso, per cui il pubblico — spesso poveri pensionati — sempre numeroso, è costretto a sostare sulle scalette esterne, sotto la pioggia o il sole. (13164).

RISPOSTA. — Le condizioni ambientali dell'ufficio delle poste e telegrafi di Bari, succursale 8 (piazza Madonnella), sono ben note a questa amministrazione che da tempo ha iniziato gli accertamenti necessari per reperire un locale più adatto ove trasferire l'ufficio stesso. Purtroppo, tutte le ricerche in tal senso sono finora riuscite infruttuose.

Per ovviare alle difficoltà, si erano iniziate trattative con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la cessione in affitto di un idoneo locale nell'edificio che esso aveva in corso di costruzione nella zona servita dalla succursale in parola; ed in seguito a ciò, si erano ottenute assicurazioni dal predetto istituto per la messa a disposizione di un ampio ambiente che avrebbe consentito una definitiva sistemazione dell'ufficio.

Senonché, recentemente, è pervenuta a questo Ministero notizia ufficiale che il locale stesso non risulterebbe più disponibile.

Data tale notizia, contrastante con le assicurazioni espresse in precedenza dall'Istituto, sono state chieste precisazioni al medesimo nell'intento di definire la pratica nel senso già preso in considerazione.

Si può assicurare che, comunque, questo Ministero continuerà a seguire questa od altre soluzioni con vigile cura fino a che non sarà giunto ad una conveniente sistemazione dell'ufficio di cui trattasi.

Il Ministro: CASSIANI.

DE CAPUA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno immettere in servizio tutti gli idonei al concorso per 200 posti di uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1953 recentemente espletato; o, quanto meno, se non ritenga opportuno aumentare, con provvedimento legislativo, di un altro decimo, oltre quello che è in facoltà del ministro stesso, il numero dei posti.

Ciò in considerazione delle particolari necessità dell'amministrazione della giustizia e tenendo presente che il numero degli idonei supera di poco quello dei posti messi a concorso, ivi incluso l'aumento del decimo in facoltà del ministro; e in considerazione, inoltre, che nei due concorsi precedenti e nell'altro immediatamente successivo, in corso di espletamento, sono stati dichiarati idonei candidati in numero di molto inferiore a quello dei posti disponibili. (1371).

RISPOSTA. — L'emanazione di un provvedimento legislativo in virtù del quale fossero assunti in magistratura i candidati risultati idonei nel concorso bandito con il decreto ministeriale 10 gennaio 1953, non appare opportuna.

Invero si verrebbe, in tal modo, a far perdere al concorso la sua peculiare caratteristica della scelta dei migliori fra gli idonei e ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 106 della Costituzione. Inoltre il provvedimento richiesto si appaleserebbe come disposizione a favore di singole persone preventivamente determinate, il che è da evitare per evidenti ragioni di ordine politico-amministrativo, oltre che tecnico-legislativo.

Si aggiunge che le considerazioni ora fatte valgono anche per la proposta, subordinatamente avanzata, di un aumento dei posti del concorso in questione nella misura del doppio decimo. Un provvedimento in tal senso darebbe anzi luogo alla assunzione in servizio di un ancor più ristretto numero di persone preventivamente determinate.

Si reputa infine opportuno fare presente che attualmente, tenuto conto dei concorsi in via di espletamento, tutti i posti vacanti nel ruolo dei giudici sono impegnati. Poiché tuttavia nel concorso indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1954, solo 183 candidati sono stati ammessi alle prove orali, si potrà ove lo si riterrà opportuno, fare uso nei riguardi degli idonei del concorso bandito con il cenato decreto 10 gennaio 1953, della facoltà prevista dall'articolo 127, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario (aumento di un decimo del numero dei posti), senza alcun intervento legislativo.

Il Ministro: DE PIETRO.

DE' COCCI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se non intenda istituire nella città di Fermo una vera e propria sezione distaccata dall'Ufficio del genio civile di Ascoli Piceno.

L'interrogante fa presente che la città di Fermo si trova al centro di una vasta zona comprendente 43 comuni, i quali distano dal capoluogo di provincia in media 70 chilometri e che fino ad oggi le esigenze della zona sono state fronteggiate con il distacco di alcuni funzionari, i quali però con il 15 marzo dovranno trasferirsi ad Ascoli Piceno, a seguito dell'obbligo di risiedere nel capoluogo della provincia.

Occorre anche tener presente che a Fermo esistono tutti gli altri uffici pubblici di carattere intercomunale (tribunale, uffici tributari ecc.) i quali fanno di Fermo il naturale centro amministrativo della zona di cui sopra. (12567).

RISPOSTA. — In ordine alla possibilità di istituire nella città di Fermo una sezione distaccata dell'Ufficio del genio civile di Ascoli Piceno, questo Ministero fa presente quanto segue.

Nell'immediato dopoguerra, a causa delle difficoltà di comunicazione e della necessità di provvedere con urgenza alla riparazione ed alla ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi bellici, l'allora ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ascoli Piceno distaccò, in via del tutto eccezionale, un nucleo di impiegati a Montegiorgio.

Gli stessi, nel 1949-1950 vennero spostati da Montegiorgio a Fermo, in considerazione della maggiore disponibilità di mezzi di trasporto esistenti in questo ultimo centro.

Il distacco di tale gruppo di impiegati, se era giustificabile negli anni scorsi, sotto la spinta delle impellenti necessità connesse al

periodo postbellico, non ha ormai più ragione di essere, in quanto tale distacco, oltre a comportare un onere finanziario non indifferente per l'amministrazione, menoma la funzionalità e l'organicità dell'Ufficio del genio civile di Ascoli Piceno, diminuendone l'efficienza nell'attuazione dei compiti su tutto il territorio di quella provincia.

Allo scopo infatti di restituire agli uffici provinciali del Genio civile completa e normale giurisdizione territoriale, presupposto indispensabile per mantenere unicità di indirizzo nello studio e nella risoluzione dei problemi interessanti le singole province, nonché per conseguire sensibili economie, questo Ministero sta, da tempo, procedendo alla graduale soppressione di uffici e sezioni autonome a suo tempo costituite per far fronte alle necessità contingenti.

Per le suesposte considerazioni, tenuto conto che l'Ufficio del genio civile di Ascoli Piceno dà pieno affidamento di continuare ad assolvere, con la dovuta sollecitudine, anche per il comune di Fermo, tutti i compiti demandatigli dalle leggi vigenti, si è disposto che il nucleo che prestava servizio in questa ultima località, rientrasse ad Ascoli Piceno.

Il Ministro: ROMITA.

DE' COCCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se non intenda disporre al più presto, in conformità delle precise disposizioni di legge, i collocamenti a riposo delle classi 1887, 1888, 1889 e 1890 degli ispettori scolastici e direttori didattici, provvedimento rinviato limitatamente all'anno scolastico 1954-55.

L'interrogante ricorda che la relazione governativa, infatti, premessa al progetto di legge « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali » del 10 settembre 1951, a proposito dell'uso invalso nelle diverse amministrazioni, di collocare a riposo i dipendenti funzionari con largo uso del potere discrezionale, diceva testualmente: « Detto sistema determina, nei confronti dei collocandi a riposo, sperequazioni di trattamento e, soprattutto, è causa di differenziazioni e turbamenti nella carriera degli impiegati, specie di quelli che immediatamente seguono in ruolo i medesimi collocandi a riposo, con grave pregiudizio delle loro aspettative, sia di carriera che del trattamento di quiescenza e, conseguentemente, del buon andamento dei servizi. (12859).

RISPOSTA. — Nello scorso anno sono stati sospesi i collocamenti a riposo dei direttori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

didattici e degli ispettori scolastici, date le numerose vacanze allora esistenti nell'organico.

Poiché però con il prossimo anno scolastico, verranno immessi in ruolo i vincitori dei concorsi attualmente in via di espletamento, i direttori didattici e gli ispettori scolastici nati prima del 1° ottobre 1890 e che abbiano raggiunto 40 anni di servizio utile a pensione saranno collocati a riposo con l'inizio del prossimo anno scolastico (1° ottobre 1955).

Il Ministro: ERMINI.

DE FALCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere i voti anche recentemente espressi dai commercianti di Scafati (Salerno), tendenti ad ottenere l'ampliamento dello scalo merci della stazione di Scafati.

Si tenga presente, in proposito, che senza voler considerare le numerose altre richieste, le sole spedizioni di prodotti ortofrutticoli della zona mostrano l'assoluta insufficienza dei 35 vagoni che lo scalo può attualmente ospitare, resa più precaria dalla disagiata ubicazione dello scalo stesso, che non risponde alle esigenze economiche della località, imperniate soprattutto sulla esportazione dei prodotti del suolo. (13444).

RISPOSTA. — Sono note all'amministrazione ferroviaria le difficoltà in cui si svolge il servizio merci nella stazione di Scafati in conseguenza della insufficienza degli impianti dello scalo.

Per ovviare a tale inconveniente esiste un piano per l'impianto di uno scalo sussidiario di capacità adeguata, che comporta una spesa di circa lire 50 milioni.

Date però le difficoltà finanziarie che non hanno finora consentito di reperire i fondi occorrenti, le ferrovie dello Stato stanno ora esaminando quali provvedimenti possano essere intanto adottati per far fronte alla riconosciuta necessità.

Il Ministro: MATTARELLA.

DE FELICE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, nel quadro d'incremento delle comunicazioni aeree, non ravvisi la necessità di attivare l'aeroporto di Sant'Egidio presso Perugia che presenta i requisiti voluti e, successivamente, anche l'aeroporto di Foligno.

Come si è rilevato da una relazione dell'ente provinciale per il turismo di Perugia, risulta che in proposito tale ente ha rappre-

sentato in sede competente la necessità di una tale attivazione che permetterebbe un adeguato servizio interessante le città di Perugia e di Assisi, centri turistici di fama internazionale. A tale aeroporto potrebbero fare scalo le linee di « Roma-Milano » e « Roma-Milano-Zurigo ». Quanto sopra deve essere inoltre osservato sotto il profilo delle scarse comunicazioni che collegano l'Umbria con il resto d'Italia. (12842).

RISPOSTA. — L'aeroporto di Sant'Egidio, presso Perugia, e l'aeroporto di Foligno non hanno attualmente l'attrezzatura indispensabile per poter servire da scalo di linee aeree civili interne e tanto meno internazionali.

In relazione all'ordine delle precedenza degli scali aerei civili da potenziare nei limiti dei fondi disponibili non è per ora da prevedere l'attivazione al traffico aereo civile dei due aeroporti di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

DEL FANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie pubblicate dalla stampa quotidiana riflettenti le « penalità » disposte per i ritardati pagamenti dei canoni della radio-TV. Secondo tali notizie sembra che per i versamenti dei canoni di abbonamento, effettuati dopo il 2 marzo, la « penalità » verrebbe elevata per la radio-TV da lire 300 a lire 18.036.

L'ingiustificato fiscalismo ha suscitato un generale malcontento tra i moltissimi abbonati e poiché il gettito di tali « balzelli » non assicura certo entrate di particolare rilievo all'Erario, l'interrogante chiede all'onorevole ministro delle finanze se non ritenga opportuno ed urgente sospendere tale provvedimento, prendendo nel contempo l'iniziativa della abolizione della eccessiva penalità che, oltre ad arrecare trascurabili introiti alle finanze dello Stato, turba sensibilmente quella fiduciosa atmosfera di rapporti che dovrebbe essere stabilita tra i contribuenti ed il fisco. (12892).

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa (lire 3 mila), istituita a carico degli utenti di apparecchi televisivi dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1150, entro il termine di pagamento del relativo canone (31 gennaio), sono previste, a norma delle vigenti disposizioni, le seguenti penalità:

a) soprattassa del 10 per cento (lire 300), se il pagamento viene effettuato dal 1° febbraio al 2 marzo;

b) pena pecuniaria da 2 a 6 volte la tassa evasa (da lire 6 mila a lire 18 mila) nel caso di pagamento oltre il suddetto termine del 2 marzo.

Si rileva quindi che la pena pecuniaria non è stabilita nella misura fissa indicata dall'onorevole Del Fante; essa spazia invece da un minimo ad un massimo, che in pratica non viene quasi mai irrogato.

Il contribuente può, infatti, chiedere in primo luogo la definizione in via breve della commessa infrazione: in tal caso la pena pecuniaria si riduce, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, al sesto del suo massimo e cioè a lire 3 mila.

Ecluso tale caso, le intendenze di finanza ed il Ministero nell'applicare tali sanzioni tengono conto delle particolari condizioni e dell'eventuale buona fede dei singoli contribuenti e applicano in conseguenza soltanto il minimo della pena pecuniaria (6 mila).

Inoltre, sempre nei casi di provata buona fede o per altre idonee ragioni, i predetti organi finanziari possono ridurre l'importo della pena pecuniaria oltre il minimo edittale, facendo uso dei poteri loro conferiti dal decreto ministeriale 1° settembre 1931, in virtù del quale le sanzioni stesse possono essere ridotte fino al terzo della media tra gli importi massimi e minimi previsti (lire 18.000 + 6.000 = 24.000. Media lire 12 mila. Ridotta al terzo: lire 4.000).

Da quanto sopra risulta che nella maggior parte dei casi l'importo dovuto è notevolmente minore del massimo della pena pecuniaria prevista.

La sanzione di cui trattasi è di carattere generale, in quanto è prevista (articolo 10 del testo unico 20 marzo 1953, n. 112, modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1150) non solo per infrazioni della specie, ma per tutte quelle commesse in materia di tasse sulle concessioni governative. Essa ben assolve, così come è disciplinata, la sua funzione di carattere preventivo, inducendo i contribuenti al puntuale adempimento dei loro obblighi tributari, dal quale soltanto lo Stato logicamente si attende la soddisfazione del proprio fabbisogno finanziario.

Per tali motivi, non si ritiene opportuno provvedere in via legislativa, alla sua abrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi che non hanno ancora consentito la definizione del

concorso per l'assegnazione di concessione di rivendita all'ingrosso delle banane nel territorio nazionale, bandito con decreto ministeriale del 10 aprile 1951, dato che l'istruttoria delle pratiche e la compilazione della graduatoria è stata ultimata da moltissimo tempo, e per conoscere se intendano disporre per la definizione con urgenza, in considerazione anche del grave danno che il ritardo va procurando alle ditte concorrenti le quali da anni hanno messo a disposizione l'attrezzatura richiesta e per la quale hanno impegnato notevoli capitali. (12861).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'industria e del commercio.

In considerazione delle esigenze del servizio di distribuzione delle banane, insorte nelle more dell'espletamento del concorso a causa del forte e non uniforme incremento del consumo del prodotto verificatosi nelle varie zone del territorio nazionale previste dal decreto ministeriale 10 aprile 1951, questo Ministero, d'intesa con quello dell'industria e del commercio, ha sentito il Consiglio di Stato in merito alla conclusione del concorso, oggetto dell'interrogazione e sulle risultanze dei lavori della commissione interministeriale istituita per l'espletamento del concorso stesso.

In relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato sono in corso di esame i provvedimenti da adottarsi circa il concorso medesimo.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

DE TOTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale di Cagliari per negare ad un comitato di famigliari l'acquisto di un'area nel cimitero di San Michele, (Cagliari), per erigervi una stele in memoria dei caduti cagliaritari della Repubblica sociale italiana. (13313).

RISPOSTA. — Il diniego, da parte dell'amministrazione comunale di Cagliari, della concessione di un'area cimiteriale per la erezione di una stele commemorativa dei caduti della repubblica sociale è stato determinato dalla circostanza che l'apposito regolamento comunale autorizza la concessione di aree nell'ambito del cimitero esclusivamente ai fini della inumazione delle salme.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il parere dell'A.N.A.S. in merito alla esigenza, ripetutamente manife-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

stata dalle popolazioni interessate, di ottenere la classifica da provinciale a statale del tratto di strada Ribera-bivio Tortorici di Chiusa Sclafani della lunghezza di chilometri trenta (30) che, congiungendo l'anello stradale delle strade statali nn. 115 e 118, consentirebbe lo snellimento del rilevante traffico di automezzi diretti a Palermo ed altri centri della zona. (9850).

RISPOSTA. — Allo stato dell'attuale legislazione nessuna possibilità di trapasso di strade provinciali all'A.N.A.S. è possibile in quanto — essendo scaduta la delega a tal fine concessa al Presidente della Repubblica con la legge 17 aprile 1948, n. 547 — è necessario che vengano emanate nuove disposizioni legislative in materia.

Per il caso specifico della strada provinciale Ribera-bivio Tortorici di chiusa Sclafani che collega la strada statale n. 115 « sud occidentale sicula » a Ribera con la strada statale n. 118 « Corleonense Agrigentina » a chiusa Sclafani, della lunghezza di circa 35 chilometri, è da far presente che essa potrebbe essere presa in considerazione per la sua classificazione a statale comparativamente ad altre strade provinciali per cui è stato chiesto uguale trattamento, solo nel caso in cui venissero emanate nuove opportune disposizioni di legge.

Il Ministro: ROMITA.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra riguardante l'ex militare Franzoni Gino di Ottavio, posizione 1285499. (8820).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 27 aprile 1955 al municipio di Casaleone (Verona) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, riguardante l'ex militare Turco Bruno di Francesco, posizione n. 1282622. (8837).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 26 aprile 1955 al municipio di Illasi (Verona) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI PRISCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali cause hanno determinato la morte dell'operaio Brighenti Benedetto di Bortolo del comune di Brenzone (Verona), avvenuta di recente durante le operazioni di bonifica dell'isola Trimeloni (lago di Garda) dove nei mesi scorsi avvenne una esplosione del deposito munizioni ivi giacente; quali responsabilità siano state accertate per il fatto mortale prodotto, quali provvedimenti intende prendere il Ministero a favore della famiglia del caduto. (12243).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, in sostituzione del Ministero della difesa.

Le cause dello scoppio avvenuto il 24 febbraio ultimo scorso nel cantiere Cattelano dell'Isola Trimelloni, che ha provocato la morte dell'operaio Brighenti, sono tuttora oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la famiglia del caduto, composta della vedova e di due figli, rispettivamente di 7 e 2 anni, i quali convivono ora con il nonno materno agricoltore benestante, si informa che alla vedova, in attesa della pensione, sono state anticipate dall'I.N.A.I.L. lire 170 mila.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

DI STEFANO GENOVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda o meno presentare uno o più disegni di legge (il primo ad integrazione di quello già approvato dai due rami del Parlamento circa le modifiche al trattamento di quiescenza per i dipendenti degli enti locali) con i quali si stabilisca chiaramente il diritto all'aumento delle pensioni, godute dagli ex dipendenti dello Stato, degli enti parastatali e locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni qualvolta si determini un aumento del costo della vita in misura superiore al 10 per cento.

È ovvio che gli stessi disegni di legge, stabilito il diritto automatico all'aumento, dovrebbero prevedere lo studio e la emanazione, di volta in volta, di norme che servano a porre gli enti erogatori in condizione di far fronte alle nuove e maggiori spese. (12651).

RISPOSTA. — Al riguardo è noto che la scala mobile venne adottata per l'indennità di carovita a favore dei dipendenti statali in attività di servizio con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale si stabilì che l'importo di detta indennità era suscettibile di aumento

o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base dell'alimentazione.

Tale sistema venne seguito per alcuni anni ma venne poi abrogato in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, a causa dei gravi inconvenienti che derivavano dalla sua pratica attuazione.

Nei confronti dei pensionati, invece, non è mai stato possibile, per ragioni tecniche, adottare il suddetto sistema della scala mobile, nemmeno limitatamente all'assegno di caroviveri; per altro si è provveduto ad accordare miglioramenti economici, mediante appositi provvedimenti legislativi, di volta in volta che se ne è presentata la necessità in relazione al variare del costo dell'alimentazione.

Dopo l'abolizione del menzionato sistema della scala mobile per il carovita del personale in attività di servizio, non si può ora, a maggior ragione, adottare detto sistema per i pensionati, come viene proposto dalla onorevole interrogante.

Del resto tutte le volte che si verificano sensibili variazioni nel costo della vita vengono riveduti, in genere, sia il trattamento di attività che quello di quiescenza mediante appositi provvedimenti legislativi, raggiungendo in tal modo gli stessi fini che si prefigge il sistema della scala mobile, ma evitandone gli inconvenienti.

Anche recentemente il Parlamento ha seguito una direttiva contraria al criterio che viene proposto dall'onorevole interrogante. Ed infatti la V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, in sede di approvazione del disegno di legge concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, (atto Camera n. 1415), ha soppresso un articolo che prevedeva la nomina di apposita commissione di riforma per lo studio e le proposte di miglioramenti da apportarsi ai trattamenti di quiescenza degli istituti di previdenza, nell'eventualità di aumento, non inferiore al 20 per cento, nell'indice nazionale del costo della vita.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

FAILLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero che il ministro stesso, tramite le competenti prefetture, ha fatto conoscere a numerose amministrazioni comunali della Sicilia che la liquidazione definitiva delle quote imposta generale sull'entrata spettanti per gli anni 1952, 1953 e 1954 è subordinata alla pubblicazione

dei dati ufficiali del censimento demografico 4 novembre 1951.

Se tale informazione rispondesse al vero, l'interrogante non potrebbe nascondere la sua più viva meraviglia perché per i comuni della Sicilia il riparto delle quote imposta generale sull'entrata è disciplinato dal decreto ministeriale 23 aprile 1954 ed i risultati ufficiali dell'ultimo censimento demografico sono stati già pubblicati dall'Istituto centrale di statistica in data 15 dicembre 1954, n. 287 (supplemento *Gazzetta Ufficiale*). (12637).

RISPOSTA. — Occorre premettere che le quote di partecipazione ai proventi dell'imposta generale sull'entrata, erogate per gli anni 1952, 1953 e 1954 a tutti gli enti locali aventi diritto a tale ripartizione su piano nazionale, furono liquidate in base ai dati provvisori del censimento demografico del 4 novembre 1951, pubblicati a cura dell'Istituto centrale di statistica, in attesa della pubblicazione dei dati definitivi del censimento medesimo.

In particolare per gli enti locali della Sicilia, detta liquidazione provvisoria fu eseguita, a norma dei decreti interministeriali 26 luglio 1952 e 23 aprile 1954, attribuendo somme corrispondenti alla differenza fra le quote risultanti dalla ripartizione accennata e le quote attribuite dalla regione siciliana per i medesimi titoli. I fondi necessari furono posti a disposizione delle intendenze della Sicilia con ordini di accreditamento del 13 maggio e del 25 settembre 1954 per le differenze concernenti l'anno 1954, e del 12 febbraio scorso per le differenze relative agli anni 1952 e 1953.

In seguito alla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento, effettuata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1954, n. 287, il Ministero ha iniziato il lavoro per la liquidazione definitiva delle quote spettanti a tutti gli enti locali, compresi quelli della Sicilia, liquidazione che secondo l'articolo 7 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1952 ha luogo allorché siano formati e raccolti gli elementi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso, anche al fine di stabilire esattamente quali enti abbiano diritto a partecipare ai proventi dell'imposta generale sull'entrata secondo i criteri della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Poiché la rilevazione dei dati in parola volge al termine si assicura che le attese liquidazioni definitive potranno essere perfezionate al più presto.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere qualsiasi domanda di nuove derivazioni di acqua del Po, sino a quando non saranno approvate e finanziate le opere di difesa del delta padano, di cui sono già stati ultimati gli studi ed in particolare la domanda del consorzio emiliano romagnolo tendente ad ottenere la derivazione di 680 moduli senza restituzione.

Tutto questo in dipendenza del fatto che il Po e le sue ramificazioni costituiscono nel delta l'unica fonte di approvvigionamento idrico per la necessità degli abitanti, del bestiame e delle colture e che la diminuzione del volume d'acqua, specie nei periodi di magra determinando il maggior risalire delle acque salse marine, causa non solo la impossibilità di prosecuzione di bonifiche ma la impossibilità di vita per la popolazione locale.

In relazione a tali gravi condizioni furono già sollevate in passato motivate opposizioni a nuove concessioni di derivazione a monte di Pontelagoscuro. Malgrado tali opposizioni e contro i pareri degli organi tecnici competenti, sono stati consentiti in via di massima prelievi di acqua che vanno pregiudicando sempre più la critica situazione delle aziende agricole dell'intero territorio del delta padano. (13035).

RISPOSTA. — Tutti i provvedimenti di concessione concernenti grandi derivazioni d'acqua del Po, senza restituzione integrale, sono attualmente sospesi in attesa che la commissione di esperti nominata dall'Ente delta padano allo scopo di escogitare i mezzi più idonei per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla risalita della salinità nel fiume, trasmetta a questo Ministero la relazione sugli studi compiuti.

Allo stato, quindi, non è il caso di sospendere l'istruttoria della domanda del consorzio emiliano-romagnolo, di cui è cenno nella interrogazione, in quanto tale istruttoria, disposta ai sensi di legge, non comporta, per ora, l'adozione di definitive decisioni, ma serve semplicemente per raccogliere tutti quegli elementi necessari per il giudizio dell'amministrazione.

Il Ministro: ROMITA.

FERRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle opere pubbliche approvate con la concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni nell'am-

bito territoriale della provincia, comuni e altri enti locali, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L'interrogante chiede altresì che per ogni opera elencata sia indicato l'importo complessivo e l'ammontare del contributo concesso. (12754).

RISPOSTA. — Dalla entrata in vigore della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino al corrente esercizio sono stati assegnati ai comuni ed altri enti della provincia di Arezzo contributi su una spesa complessiva di lire 1.212.946.621 per l'esecuzione delle seguenti opere previste dalla legge stessa e da quella successiva 15 febbraio 1953, n. 184:

1°) Edilizia scolastica . . .	L. 575.305.138
2°) Opere igieniche (acque-dotti, fognature, cimiteri, ospedali)	» 427.711.483
3°) Impianti elettrici	» 85.158.000
4°) Opere stradali	» 124.772.000

TOTALE L. 1.212.946.621

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'eliminazione delle inabitabili baracche del 1905, in cui vivono i lavoratori di Pitili di Parghelia in provincia di Catanzaro. (12843).

RISPOSTA. — Con la recentissima ultimazione di ben ottantotto alloggi per senza tetto, per la complessiva spesa di lire 279.190.000, è stato già realizzato un notevolissimo programma costruttivo nel comune di Parghelia, di cui l'abitato di Pitili, oggetto delle premure dell'onorevole interrogante, è frazione.

Si fa d'altra parte presente che il problema dello sbaraccamento sarà oggetto di particolare considerazione in sede di riparto dei fondi, stanziati per il prossimo esercizio finanziario, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, che, come è noto, prevede la costruzione di alloggi popolari per la graduale sistemazione delle famiglie allocate in abitazioni improprie e malsane.

Non si mancherà, pertanto, di tenere in particolare evidenza le prospettate necessità del comune di Parghelia, tanto più che la ripartizione dei suddetti fondi avverrà sulla base dei risultati di una accurata indagine statistica, già predisposta per stabilire il numero delle famiglie allocate in baracche, grotte ed abitazioni improprie.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare lo stato di grave disagio in cui vivono 23 famiglie della frazione Longobardi di Vibo Valentia (Catanzaro), che occupano 34 vani di 23 baracche costruite dopo il terremoto del 1908. (13107).

RISPOSTA. — Nella frazione Longobardi di Vibo Valentia, in dipendenza del terremoto del 1908, esistono tuttora 3 baracche e non 23 come risulterebbe all'onorevole interrogante, occupate da sole 5 famiglie.

Questo Ministero comunque nell'intento di migliorare la situazione edilizia del comune di Vibo Valentia ha disposto che nel comune in questione vengano costruiti, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, 20 alloggi di tipo popolare.

Poiché l'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro, che dovrà curare la costruzione di tali alloggi, non ha ancora trasmesso i relativi progetti definitivi, non è dato ancora di conoscere se parte dei suddetti alloggi verranno destinati alle famiglie baraccate della frazione Longobardi.

Se, per altro, il prospettato problema non potrà essere risolto con la realizzazione del primo programma di attuazione della citata legge n. 640, si assicura che non si mancherà di tenerne debito conto in avvenire, dal momento che la legge in parola troverà completa attuazione nel corso dei prossimi sei esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno, sino ad ora, impedita la definizione della pratica di pensione diretta del signor Luigi Pienabarca, da Casalbordino (Chieti), e quando la pratica stessa potrà essere definita. (10487).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre la sollecita esecuzione della strada Monferrante-Roio del Sangro, prosecuzione della strada provinciale n. 100, strada per la cui costruzione sono stati invocati i benefici previsti dalla legge 23 luglio 1881, ed il relativo progetto, dell'importo di lire 100 milioni è stato approvato dal Provveditorato alle

opere pubbliche de L'Aquila in data 24 maggio 1955.

La costruzione della strada suddetta, vivamente richiesta dalle popolazioni del Sangro, di cui è annosa aspirazione, è essenziale per il miglioramento fra l'Alto Molise, l'Alto Sangro e la Vallata del Sinello e dell'Osento. (12998).

RISPOSTA. — Il relativo progetto dell'importo di lire 100 milioni è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila.

Tuttavia, non può provvedersi al suo finanziamento, sia pure parziale, perché i fondi assegnati nel corrente esercizio per lavori del genere, sono interamente esauriti.

Comunque, si assicura che la costruzione di tale strada sarà tenuta presente nei prossimi esercizi finanziari, in relazione all'entità dei fondi che saranno all'uopo assegnati per opere del genere e tenendo conto anche la preminente necessità di ultimare numerose strade già in corso di esecuzione.

Il Ministro: ROMITA.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover adottare i provvedimenti opportuni, affinché i benefici di cui all'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vengano estesi anche a quei lavoratori che hanno liquidato la pensione facoltativa anteriormente al 1° maggio 1952. Ciò per porre termine alla evidente situazione di disparità esistente nella categoria dei pensionati facoltativi, un gran numero dei quali, pur avendo versato, alla pari degli altri, i prescritti contributi, percepisce pensioni mensili irrisorie, cioè varianti dalle 300 alle 500 lire. (13115).

RISPOSTA. — Si chiarisce che la lamentata diversità di trattamento fra pensionati facoltativi discende (per ragioni che il legislatore non ha potuto evitare, in rapporto alle esigenze di una materia vasta e complessa) dallo stesso articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Tenuto conto della discussione quale si svolse sulla disposizione citata, al Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1952 si rileva, infatti, che la norma si limitava a conservare, ai titolari di pensioni già liquidate e a coloro che ne avessero fatto richiesta prima della data d'entrata in vigore

della legge, soltanto il trattamento integrativo già da loro goduto.

La norma venne poi modificata in conformità del testo definitivamente approvato, per consentire la rivalutazione contributiva a coloro che ancora non avevano maturato il diritto alla pensione.

Nelle dichiarazioni fatte ad illustrazione dell'emendamento proposto, fu chiaramente esposto il principio, almeno nel concetto della maggioranza, che coloro che avevano già liquidato la pensione nella assicurazione facoltativa, dovessero rimanere con i benefici già ricevuti, mentre coloro, i quali venivano a liquidare la pensione dopo l'entrata in vigore della nuova legge, avrebbero avuto il beneficio della rivalutazione dei contributi versati.

Non vi è, pertanto, alcun dubbio che l'interpretazione data all'articolo 29 corrisponda esattamente all'intendimento del legislatore.

Come è noto, per altro, il trattamento degli assicurati facoltativi (pensionati prima del 1952) forma oggetto di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Spetterà, pertanto, agli organi legislativi di stabilire, in definitiva, se e quali modifiche possano essere apportate, in tale materia, alla legislazione vigente, precisando le fonti di finanziamento per gli eventuali miglioramenti che dovessero essere approvati.

Il Ministro: VIGORELLI.

GATTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di ripristinare la liquidazione annuale a favore degli istituti autonomi delle case popolari di quella parte di contributo che si riferisce all'aliquota di mutuo effettivamente utilizzata.

Infatti la corresponsione da parte dello Stato, delle annualità di contributo concesse ai detti istituti in assistenza al pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti per finanziare le loro costruzioni solo dal giorno in cui l'intero finanziamento è stato esaurito, mentre effettivamente semplifica il lavoro della ragioneria del Ministero, provoca dei danni agli istituti e di conseguenza agli inquilini stessi.

E da rilevare infatti che spesse volte, specie quando si tratti di mutui destinati al finanziamento di più lotti di fabbricati, la utilizzazione dell'intera somma mutuata può richiedere per cause varie e imprevedibili (gare deserte, aggiornamento di progetti, ecc.) un periodo di tempo anche di due o tre anni, e che pertanto l'onere che deriva dalla man-

cata corresponsione del contributo sulle prime annualità può salire a cifre considerevoli. (15671).

RISPOSTA. — Il contributo dello Stato in annualità può essere concesso agli Istituti autonomi per le case popolari in base all'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sullo importo della spesa di costruzione effettivamente sostenuta.

In forza della citata legge n. 408 non è necessario che l'ente beneficiario stipuli il relativo mutuo. Il contributo viene liquidato allorché la costruzione è stata ultimata e riconosciuta conforme al progetto preventivamente approvato dagli organi tecnici di questa amministrazione in base a certificato di collaudo dell'opera o in base alla visita disposta da questo Ministero giusta il terzo comma dell'articolo 81 del già citato testo unico.

Nessuna norma, pertanto, vieta che, quando sia stato adempiuto alle formalità dell'accertamento della eseguita costruzione, si proceda al pagamento dell'annualità di contributo anche su una sola parte del programma costruttivo a suo tempo approvato e sul quale fu assegnato il contributo stesso.

Il Ministro: ROMITA.

GELMINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale sistemazione intende dare al terreno del centro riforamento quadrupedi di San Martino Spino di Mirandola (Modena), passato recentemente dal Ministero della difesa al suo dicastero; e per sapere altresì, se non crede giusto ed opportuno garantire, concedendo la terra alle cooperative locali, l'unità dell'azienda, come unica condizione per assicurare la continuità del lavoro a tutti i braccianti del luogo che della lavorazione di quel terreno traggono la loro unica fonte di lavoro e di vita. (7330).

RISPOSTA. — La richiesta presentata ha già formato oggetto della interrogazione n. 10225 presentata dall'onorevole interrogante medesima ed alla quale è stato risposto con foglio del 31 gennaio 1955, n. 75934.

Il Ministro: MEDICI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Besutti Adolfo di Amante, classe 1912, residente a Concordia (Modena). (10420).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino ancora per definire la pratica presentata dalla vedova dell'infortunato civile Tedeschini Bruno fu Gaetano, classe 1905. (12247).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 26 aprile 1955 al municipio di Savignano sul Panaro (Modena) per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI E NICOLETTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per garantire una rappresentanza agli artigiani fabbricanti di fucili da caccia di Gardone Val Trompia nel consiglio di amministrazione del banco nazionale di prova delle armi, giusta la loro normale democratica richiesta, fatta pervenire al ministro in data 13 gennaio 1953 e rimasta finora inspiegabilmente inevasa. (13214).

RISPOSTA. — La modifica del regolamento sulla obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili è ancora in corso di esame.

Comunque, poiché il consiglio di amministrazione del banco di prova armi da fuoco portatili in Gardone Val Trompia scadrà al 31 dicembre del corrente anno, si è stabilito di sostituire nel consiglio rinnovato, uno dei due rappresentanti dei fabbricanti di armi con un rappresentante degli artigiani.

Questo, bene inteso, finché non intervenga la modifica del regolamento che stabilisca la inclusione nel detto consiglio del rappresentante degli artigiani, in aggiunta ai due rappresentanti dei fabbricanti di armi.

Il Ministro: VILLABRUNA.

GIACONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per la costruzione del macello nel comune di Grotte (Agrigento); la richiesta è stata fatta nel mese di novembre 1954 ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (11917).

RISPOSTA. — La domanda avanzata dal comune di Grotte per ottenere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un mattatoio, sarà tenuta

in particolare evidenza in sede di formazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici della predetta legge, compatibilmente alle esigenze del bilancio ed alle numerose domande già pervenute per opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

GIANQUINTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le precise ragioni per le quali da molti anni rimane interrotta la costruzione del sanatorio in Valdobiadene (Treviso), a chi risale la responsabilità dell'interruzione; per conoscere altresì l'entità della spesa relativa alle opere già eseguite; e se si intende abbandonare o portare a termine la costruzione stessa. (13079).

RISPOSTA. — Nell'immediato dopoguerra, per far fronte alle necessità assistenziali a favore dei tubercolotici, i consorzi provinciali antitubercolari di Treviso e di Venezia assunsero l'iniziativa di costruire nel comune di Valdobiadene un sanatorio di media quota, della capacità di circa 300 posti letto. Per la costruzione dell'opera era prevista la concessione di contributi a carico del bilancio dell'A.C.I.S. fino all'ammontare di lire 240 milioni.

Approvato il progetto, furono appaltati ed iniziati i lavori murari.

Tuttavia, notevoli difficoltà tecniche, sorte nel corso dell'opera, determinarono la sospensione della costruzione, quando erano già stati eseguiti lavori per un ammontare di lire 45 milioni circa.

Col passare del tempo, però, la situazione epidemiologica della tubercolosi, soprattutto in conseguenza dei nuovi antibiotici e chemioterapici, si è sensibilmente modificata, per cui la costruzione di nuovi sanatori non riveste più carattere di assoluta necessità ed urgenza.

In modo particolare, poi, sorgono vive perplessità sulla opportunità di creare nuovi posti letto in zone di montagna o comunque lontane dai centri abitati.

Si stanno frattanto acquisendo dati ed elementi di giudizio per determinare se il mutamento della situazione epidemiologica della t.b.c. consenta di rinunciare alla creazione di nuovi posti letto e per stabilire quale nuova destinazione sia opportuno dare all'opera, modificando di conseguenza il progetto di esecuzione.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quale disposizione di legge Maripers con dispaccio in data 14 novembre 1952, n. 10760/3 negò al colonnello di porto p. a. Quirino Giusti copia del verbale della seduta della commissione suprema d'avanzamento 9 maggio 1952, nella parte relativa al suo giudizio di avanzamento ripetuto a seguito della decisione 12 luglio 1951, n. 547, dal Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Commissione suprema può essere oggetto di sindacato di legittimità, onde il diniego della copia equivale ad impedire all'interessato — il quale, nella specie, ha in corso un provvedimento contenzioso — l'esercizio del suo diritto di difesa. (13092).

RISPOSTA. — La marina non è tenuta a rilasciare all'interessato, per la parte che lo concerne, copia del verbale 9 maggio 1952 della commissione di avanzamento, trattandosi di atto interno dell'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: **SULLO.**

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quale disposizione di legge Maripers con dispaccio in data 20 febbraio 1955, n. 100651/3, negò al colonnello di porto p. a. Quirino Giusti, copia del decreto presidenziale 12 settembre 1954, col quale veniva ricollocato in posizione ausiliaria con decorrenza 31 marzo 1950. (13093).

RISPOSTA. — La marina è tenuta a dare all'interessato comunicazione del provvedimento cui l'onorevole interrogante si riferisce, ma non anche a rilasciare al medesimo copia del provvedimento stesso.

Ciò non perché esista una norma che al preteso obbligo deroghi; ma perché non esiste una norma che l'obbligo imponga.

Il Sottosegretario di Stato: **SULLO.**

GIRAUDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in applicazione dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, debbano essere assoggettate all'imposta sulla pubblicità le vetrine poste sulle colonne dei portici antistanti i negozi di vendita quando i portici e le vetrine stesse costituiscono parte integrante dei negozi e non luoghi diversi da essi.

La questione interessa particolarmente la città di Cuneo, la cui via principale è percorsa da ambi i lati ininterrottamente da portici. Le vetrine poste sulle colonne antistanti

ai negozi costituiscono una vera e propria appendice dei negozi stessi, poiché contengono merce non esposta a scopo pubblicitario ma vendibile ad ogni momento.

Non si può in questi casi considerare le vetrine come « situate in luoghi pubblici diversi da quelli dove si svolge la vendita », in quanto è normale la frequenza del passaggio dei commessi tra negozio e vetrina per il prelievo della merce destinata alla vendita quotidiana. (12250).

RISPOSTA. — Giusta il disposto dell'articolo 6 della tariffa, allegato A, del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, la pubblicità effettuata mediante esposizione di prodotti in vetrine, site in luoghi pubblici diversi da quelli dove si svolge il commercio e la fabbricazione dei prodotti stessi, deve assolvere la prescritta imposta.

Ai fini dell'applicazione della norma suddetta, la locuzione di « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, di luogo cioè nel quale ognuno ha libero accesso, sia pure a pagamento, e non nel senso stretto di locale per la cui gestione sia richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, giova considerare che è influente, per l'applicazione del tributo in parola, la circostanza della distanza che intercorre tra il negozio di vendita e le colonne dei portici antistanti, appunto perché i portici non appartengono al locale dove si svolge il commercio dei prodotti o la fabbricazione degli stessi, ma sono luoghi pubblici, nel senso suespresso, diversi da quelli nei quali si svolge il commercio.

Per le suesposte considerazioni le vetrine poste sulle colonne dei portici antistanti i negozi di vendita devono considerarsi site in luoghi diversi dai negozi stessi e pertanto la esposizione dei prodotti nelle dette vetrine è da assoggetta all'imposta prevista dall'articolo 6 della tariffa allegata al citato decreto presidenziale.

Il Sottosegretario di Stato: **CASTELLI.**

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Ferrari Giovanni fu Michele, classe 1921, residente ad Arola di Langherano (Parma), posizione n. 1230157. (10558).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: **PRETI.**

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Chiastra Enrico di Sesto, residente a Oriano di Solignano (Parma). (11670).

RISPOSTA. — Il sopra nominato è in godimento di pensione di guerra di ottava categoria, come da iscrizione n. 5004590 in regolare corso di pagamento presso l'ufficio provinciale del tesoro di Parma.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex carabiniere Soldi Antonio fu Vincenzo, classe 1903, residente a Pievottoville di Zibello (Parma), posizione n. 1317717. (11674).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Nulletti Olimpio fu Giuseppe, classe 1912, residente a Felegara di Medesano (Parma). (12505).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

Attualmente sono in corso nuovi accertamenti sanitari per aggravamento.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Baratta Pietro di Massimo, classe 1923, residente a Bosco di Corniglio (Parma). (12512).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga assai grave la situazione in cui si trova la stazione di Bellinzago Novarese, ubicata al quattordicesimo chilometro della linea ferroviaria Novara-Arona e Novara-Luino, costruita oltre 50 anni addietro.

La capacità ricettiva della costruzione, la cui unica sala di attesa può assicurare ospitalità ad una trentina di persone, è assolutamente inadeguata ai circa 700 viaggiatori giornalieri che d'inverno con qualsiasi situazione atmosferica devono restare all'aperto, senza neppure il riparo di una pensilina.

L'interrogante chiede che si intervenga urgentemente con una costruzione nuova o in via subordinata con opere di ampliamento atte ad ovviare ai disagi delle sfavorevoli condizioni del tempo, specie nel periodo invernale. (13445).

RISPOSTA. — La situazione in atto esistente nella stazione di Bellinzago Novarese è analoga a quella di molte altre stazioni, anche più importanti, di vecchia costruzione.

L'amministrazione ferroviaria ha già preso in esame tale situazione, ma, dato l'elevato numero delle stazioni interessate e la conseguente notevolissima spesa che occorrerebbe sostenere qualora si volesse provvedere subito ad eliminare le deficienze lamentate, ha dovuto graduare nel tempo la soluzione di detti problemi onde affrontarli, in ordine di urgenza, mano a mano che la situazione finanziaria lo consenta.

Si può comunque assicurare che la questione relativa al fabbricato viaggiatori e alla pensilina per la stazione di Bellinzago Novarese è tenuta ben presente per risolverla non appena se ne verifichi la possibilità.

Il Ministro: MATTARELLA.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia stata accolta o se comunque si intenda accogliere la richiesta del comune di Ternate (Varese), volta ad ottenere il contributo dello Stato per la esecuzione delle seguenti opere pubbliche di carattere igienico:

fognatura per una spesa di lire 4 milioni;

acquedotto per le frazioni, per una spesa di lire 2.800.000. (12122).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere, tra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura e dell'acquedotto del comune di Ternate (Varese), essendo stati completamente esauriti i fondi a disposizione per le opere igieniche da finanziare nei comuni del centro-nord.

È stata presa, però, buona nota della segnalazione per poterla tenere presente in sede

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

di formazione dei programmi esecutivi delle opere da finanziare nel prossimo esercizio.

Il Ministro: ROMITA.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia stata accolta o se comunque si intenda accogliere la richiesta avanzata dal comune di Ternate (Varese) intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 e alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione di un nuovo cimitero. (12125).

RISPOSTA. — Fin dal 27 dicembre 1954, con foglio n. 9269, è stata partecipata al comune di Ternate la promessa di concessione, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del contributo nella spesa di lire 7 milioni per la costruzione del cimitero in quell'abitato.

Il Ministro: ROMITA.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda accogliere la richiesta del comune di Vergiate (Varese) volta ad ottenere il contributo di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, numero 184, per la costruzione dell'edificio scolastico, costruzione già approvata dal Provveditorato agli studi e dal consiglio scolastico provinciale di Varese; si ricorda al riguardo che la detta richiesta sarebbe già stata inclusa nella graduatoria di cui alla citata legge numero 184. (13003).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Vergiate (Varese), intesa ad ottenere la concessione del contributo dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nella spesa di lire 85 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico in quel capoluogo, non ha potuto essere inclusa nel programma dei lavori da attuarsi nel corrente esercizio, a causa della limitata disponibilità di fondi esistenti in bilancio per opere del genere.

La domanda anzidetta sarà tenuta presente, per quei provvedimenti che potranno essere adottati in sede di formulazione dei futuri programmi esecutivi che saranno concordati col Ministero della pubblica istruzione, in conformità alla nuova procedura stabilita dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro: ROMITA.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra diretta nuova guerra, riguardante

Menduni Alfredo fu Paolo, residente a Lecce, via Battaglini n. 6, gravemente ammalato di tubercolosi polmonare, con moglie e tre bambini in tenera età a carico, al quale sin dal 23 agosto 1951 la commissione medica pensioni di guerra di Napoli assegnò la prima categoria. (8674).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 4 aprile 1955 al municipio di Lecce per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui alla guardia di finanza Donato Russo di Arcangelo, da Palagianello (Taranto) via Motola 20, congedato dalla 18ª legione guardia di finanza di Napoli, che ha prestato servizio presso l'arma per circa 20 anni, non è stato concesso il beneficio della pensione minima, avendo egli superato il termine previsto in anni 19, mesi 6, giorni 1.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il riesame della pratica del Russo il quale, accusato di concussione, fu assolto per insufficienza di prove. (12251).

RISPOSTA. — L'ex finanziere terra Russo Donato di Arcangelo, rinviato a giudizio nel 1943 per rispondere dei reati di concussione, violazione di domicilio e minaccia aggravata, con sentenza 29 dicembre 1944 della corte di assise di Napoli, divenuta esecutiva il 6 febbraio 1946 per avere la Suprema corte respinto il ricorso di altro militare coimputato, venne assolto « per insufficienza di prove » dal reato di concussione, mentre in ordine agli altri reati venne dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuto amnistia.

In conseguenza di tale formula di assoluzione il Russo Donato venne licenziato e radiato dai ruoli della forza in congedo del corpo, con decorrenza dalla data in cui detta sentenza divenne esecutiva (6 febbraio 1946).

A tale data l'ex finanziere terra Russo Donato non aveva compiuto il periodo minimo prescritto per aver diritto a pensione in quanto la durata del servizio da lui prestato era di anni 18, mesi 7 e giorni 19.

Infatti, arruolato nella guardia di finanza il 17 giugno 1927, egli ne venne congedato il 6 febbraio 1946, senza avere in precedenza prestato altro servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché la legge del 10 agosto 1950, n. 715, per l'incremento edilizio, operi anche nel meridione, in particolar modo nel brindisino ove molti cittadini, che hanno da oltre un anno inoltrato domanda per ottenere il mutuo ai sensi della precitata legge, attendono avendo intanto investiti i loro risparmi per l'acquisto del suolo edificatorio e per la preparazione dei progetti. (12745).

RISPOSTA. — La commissione per il Fondo incremento edilizio istituita in base alla legge 10 agosto 1950, n. 715 ha finora svolto nella provincia di Brindisi la seguente attività: domande pervenute n. 104 — domande esaminate n. 58 per l'importo di mutuo di lire 150.104.474 — domande approvate n. 49 per l'importo di mutuo di lire 123.506.600 per la costruzione di n. 50 fabbricati con 59 alloggi e 538 vani.

L'esame delle altre domande è ora sospeso in quanto il bilancio dello Stato, già fortemente impegnato per altri programmi edilizi quali l'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per l'abolizione delle abitazioni malsane e la legge 2 luglio 1949, n. 408, per la concessione di contributi in annualità ad enti vari e cooperative edilizie, non ha potuto destinare al predetto Fondo per l'incremento edilizio ulteriori fondi oltre i 23 miliardi già assegnati e distribuiti.

Il Ministro: ROMITA.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda dare immediata esecuzione alle disposizioni contenute nella circolare del 18 novembre 1953, n. 63228, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il collocamento a riposo del personale statale che abbia raggiunto i due limiti di età e di servizio.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se sarà provveduto al collocamento a riposo del personale amministrativo che si trovi nelle predette condizioni o se si intenda trattenerlo in servizio, collocandolo fuori ruolo, onde venire incontro al personale dipendente che — pur avendone diritto — non può ottenere la promozione al grado superiore in mancanza di posti liberi nel ruolo, causa la prolungata permanenza — oltre i limiti previsti dalla legge — di personale che, in virtù anche della precitata circolare, dovrebbe essere collocato a riposo. (13186).

RISPOSTA. — Le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare 18 novembre 1953, n. 63228, circa il collocamento a riposo del personale statale che abbia raggiunto i due limiti di età e di servizio, sono state applicate in pieno da questo Ministero, rispetto al personale dipendente per il quale non sussistono norme di carattere particolare.

Le suddette disposizioni non sono invero applicabili alle seguenti categorie del personale, che è collocato a riposo di ufficio al compimento dei settanta anni di età, per effetto delle disposizioni appresso indicate:

1° magistrati (articolo 5, decreto legislativo 31 marzo 1946, n. 511);

2° cancellieri e segretari giudiziari (articolo 1 legge 30 giugno 1949, n. 365);

3° ufficiali giudiziari (articolo 79 legge 18 ottobre 1951, n. 1128);

4° uscieri giudiziari (articolo 203 decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Il Ministro: DE PIETRO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita costruzione di una pensilina viaggiatori alla stazione ferroviaria di Ostuni (Brindisi), città di importanza demografica, industriale, commerciale, culturale e turistica. (13446).

RISPOSTA. — La possibilità di costruire una pensilina per viaggiatori nella stazione di Ostuni era già stata esaminata dall'amministrazione ferroviaria.

La limitata larghezza degli attuali marciapiedi non ne consente però la costruzione; occorrerebbe modificare prima il piano dei binari della stazione per distanziarli maggiormente e quindi allargare i marciapiedi, ma ciò comporterebbe una spesa notevole, non compatibile con l'attuale limitata disponibilità di fondi.

Ad ogni modo la questione sarà tenuta presente per risolverla non appena le condizioni del bilancio lo permetteranno.

Il Ministro: MATTARELLA.

GUARIENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente emanare il decreto di approvazione del coefficiente di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per l'accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

Chiede inoltre che, ad ovviare disparità di interpretazione delle norme di cui agli arti-

coli 1 e 3 della citata legge e controversie fra contribuenti e fisco, sia chiarito, secondo lo spirito della circolare n. 58 del 23 novembre 1954, che le norme di cui sopra — riguardanti il cosiddetto « valore venale » di fondi rustici — divengano praticamente operanti a cominciare dalle successioni apertesì dalla data di pubblicazione della legge (15 novembre 1954). (1729).

RISPOSTA. — In merito al primo punto dell'interrogazione si comunica che la questione ivi prospettata deve ritenersi ormai superata in quanto che, come è noto, la *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1955, n. 75, ha pubblicato il prescritto decreto ministeriale che approva il coefficiente in base al quale, per l'anno in corso, debbono essere aggiornate le tabelle censuarie compilate dalla commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio per stabilire il valore imponibile dei fondi rustici caduti in successione secondo il nuovo sistema di valutazione introdotto dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per quanto riguarda il secondo punto si fa presente che con circolare a stampa del 2 aprile 1955, n. 21, sono state impartite ai dipendenti uffici le necessarie istruzioni perché il nuovo sistema di accertamento sia esteso ai casi tuttora pendenti, purché relativi a successioni apertesì a decorrere dal 1° gennaio 1955 e sempre che il procedimento conduca ad un imponibile più favorevole per il contribuente.

Il Ministro: TREMELLONI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali siano i motivi che hanno determinato la decisione di sospendere la quota di rimborso del costo della benzina in favore dei barcaioi di Como.

E per conoscere se non crede sia necessario rivedere il provvedimento in senso favorevole per la categoria. (10380).

RISPOSTA. — La tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, ammette al pagamento dell'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina « consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza ».

Tale disposizione, originariamente prevista dal decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stata interpretata dall'amministrazione finanziaria, per quanto concerne i motoscafi, nel

senso di ammettere al beneficio unicamente i motoscafi che, obbedendo alle stesse caratteristiche di esercizio delle autovetture di noleggio da piazza, svolgano un simile servizio in località ove sia impossibile l'impiego delle prime. Pertanto mentre sono ammessi a fruire dell'agevolazione i motoscafi in servizio di piazza — quali ad esempio quelli operanti nella laguna veneta — rimangono esclusi dal beneficio i motoscafi e le barche a motore circolanti in servizio pubblico sui laghi nazionali. Infatti dette imbarcazioni, per i caratteri distintivi e le condizioni stesse del servizio svolto sui laghi, sono da assimilare non già alle autovetture in servizio di noleggio da piazza (tassi) bensì alle altre immatricolate per servizio di noleggio da rimessa, escluse — com'è noto — dall'agevolezza tributaria in parola.

Non appare quindi attuabile il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante a favore degli esercenti i motoscafi in servizio sul lago di Como.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a sua conoscenza che presso la ditta Martinelli di Paderno d'Adda (Como) viene fatto divieto agli operai dei turni a squadre (ore 8 di lavoro) di mangiare durante le ore di lavoro. L'inumano trattamento viene spinto fino a perquisire i lavoratori affinché non portino nei reparti pacchetti o involti contenenti vivande.

Se non crede il ministro che tale trattamento oltre ad essere inumano comporti motivi per denuncia alle autorità competenti, e per conoscere quali misure si intende prendere. (13217).

RISPOSTA. — Presso la ditta Martinelli di Paderno d'Adda, che produce attrezzi agricoli e per l'edilizia e occupa una maestranza di circa 90 lavoratori, distribuiti nei diversi reparti di lavorazione, con orari giornalieri di lavoro in parte a turni e in parte a giornata, l'orario a turni viene effettuato dagli operai addetti al reparto carpenteria ed interessa circa 20 lavoratori, distribuiti su 3 squadre che si alternano ogni 8 ore e precisamente: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6.

La rimanente maestranza (circa 70 lavoratori, addetti ai reparti forgeria ed officina) espleta il lavoro con orario dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17.

Per quanto concerne il trattamento degli operai lavoranti con orario a turni e formante

oggetto dell'interrogazione dell'onorevole interrogante, dagli elementi di giudizio di cui si è in possesso e sulla base delle dichiarazioni di taluni membri della commissione interna è risultato che, nello stabilimento, è fatto divieto ai lavoratori di mangiare durante le ore di lavoro con proibizione di introdurre nei reparti di lavoro cibi e bevande.

Quegli operai che intendano consumare la colazione durante il turno di lavoro, all'atto di entrata nello stabilimento devono consegnare le vivande al custode, il quale provvede a depositarle nel refettorio e, ove necessario, a riscaldarle poco prima del pasto. Tale ordine risulta anche affisso nel locale della portineria.

Per la consumazione del pasto, a coloro che ne fanno richiesta, viene concessa mezz'ora di tempo, recuperabile a inizio od alla fine del turno di lavoro.

I componenti della commissione interna hanno escluso che, all'entrata nello stabilimento, gli operai vengano sottoposti a perquisizione ed hanno dichiarato che gli stessi vengono invitati a depositare eventuali cibi in loro possesso.

La commissione di cui sopra ha, inoltre, aggiunto che praticamente vi è tacita tolleranza per la introduzione di piccoli quantitativi di cibo, che viene consumato senza sospendere il lavoro.

Risulta, infine, all'ispettorato del lavoro che la introduzione nei reparti di recipienti, contenenti vino, oppure l'allontanamento arbitrario dal posto di lavoro per consumare il pasto, vengono considerati dalla ditta mancanze disciplinari a tutti gli effetti.

In occasione di ispezioni effettuate da detto ispettorato nell'espletamento della normale vigilanza, l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, da parte della ditta Martinelli, è risultata regolare né sussistono denunce a carico della stessa.

Per quanto premesso, lo scrivente è di avviso che non ricorrano gli estremi per adottare i provvedimenti sollecitati.

Il Ministro: VIGORELLI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che nello stabilimento I.M.E.C. di Paderno d'Adda (Como) alle operaie è proibito di recarsi a bere e viene, ad ora fissa, fatto girare per i reparti un secchio d'acqua ove ogni lavoratrice deve attingere e dissetarsi con un unico bicchiere.

Per conoscere se intende intervenire onde far cessare tale situazione. (13218).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato con la interrogazione cui si risponde, è emerso che, presso lo stabilimento della ditta I.M.E.C. di Paderno d'Adda, l'acqua potabile è distribuita su cinque rubinetti installati come segue:

1 nel gruppo dei tre gabinetti siti al piano terreno;

1 nel reparto tessitura normale;

1 nel reparto tessitura a maglia;

2 nel reparto taglio e confezioni.

Per quanto concerne il sistema della distribuzione dell'acqua potabile attualmente in uso presso la maestranza, è risultato che ogni reparto di lavorazione è dotato, nell'interno del reparto stesso, di rubinetti per l'erogazione dell'acqua potabile nella misura di: 1 per le 14 operaie della tessitura normale, 1 per le 16 operaie della tessitura a maglia e 2 per le 170 operaie del taglio e confezione.

L'ubicazione dei rubinetti dista circa metri 15-20 dal posto di lavoro più lontano.

In aggiunta a quanto sopra, la distribuzione dell'acqua da bere viene effettuata, alle operaie che ne fanno richiesta, da due ragazze addette a servizi vari e che, di volta in volta, provvedono al riempimento di bottiglie consegnate dalle operaie stesse, oppure si recano al posto di lavoro con un secchio, dal quale l'acqua viene prelevata con un mestolo e messa nei bicchieri portati da ciascuna operaia. Il secchio non viene mai conservato pieno d'acqua, ma riempito di volta in volta secondo le richieste delle operaie.

Mentre le informazioni di cui sopra sono state confermate dalle due ragazze che distribuiscono l'acqua, all'uopo interrogate in merito, non è risultato — comunque — che alle operaie sia fatto divieto di attingere l'acqua direttamente ai rubinetti di erogazione.

Comunque si è a conoscenza che la ditta I.M.E.C., dal gennaio ultimo scorso, ha in corso di costruzione un nuovo fabbricato, il quale sarà dotato di servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti, di uno spogliatoio per le operaie, di 10 gabinetti, di 3 lavamani circolari con getti plurimi, nonché di 6 rubinetti per acqua potabile. Tali nuovi servizi dovrebbero entrare in funzione nel luglio prossimo venturo.

Il Ministro: VIGORELLI.

IOZZELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere le ragioni per cui è stato fissato in giorni trenta il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per posti di maestro in soprannumero, derogando alla norma

che, in genere, fissa in giorni sessanta detto termine utile per i concorsi nei pubblici uffici, se non creda opportuno riaprire tali termini, per dar modo ai maestri che attualmente stanno sostenendo le prove del concorso magistrale di far valere il titolo nel concorso stesso conseguito, tenendo anche presente che l'attuale concorso magistrale ha avuto prorogati i termini di presentazione delle domande, per dar modo di parteciparvi ai diplomandi rimandati alla seconda sessione di esami. (13373).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto a prorogare al 5 luglio prossimo venturo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per maestri in soprannumero.

Il provvedimento mira a consentire che anche i maestri idonei degli ultimi concorsi magistrali possano partecipare ai concorsi in questione.

Il Ministro: ERMINI.

JANNELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi che ancora si oppongono all'approvazione ed alla pubblicazione del regolamento relativo alla legge del 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio per i ciechi civili.

Tale regolamento avrebbe dovuto venir pubblicato da oltre due mesi, a tenore dell'articolo 7 della legge stessa. (13168).

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La complessività dei problemi inerenti alla regolamentazione dell'Opera nazionale ciechi civili non ha consentito sinora l'emanazione del relativo decreto presidenziale di approvazione del testo regolamentare, il quale, come è noto, comporta ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632, la preventiva audizione del Consiglio di Stato, il parere del Consiglio dei ministri e il concerto tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro.

Per altro, può considerarsi ormai prossimo il compimento della fase preliminare del procedimento formativo anzicennato.

Nelle more dell'emanazione del regolamento, si è provveduto ad assicurare, sotto forma di concessione di acconti agli aventi diritto, il godimento delle provvidenze contemplate dalla legge; con tale sistema è stato dato un pronto sollievo alla categoria interessata, in quanto la misura dell'acconto erogato è stata determinata in corrispondenza all'im-

porto minimo dell'assegno stabilito dalla legge istitutiva dell'Opera nazionale, salvo conguaglio da effettuarsi nella prima applicazione del regolamento emanando.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

LACONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano stati compiuti gli atti necessari per accertare se tutto sia in regola e conforme agli interessi dello Stato nella gestione delle aziende agricole e dei pascoli di proprietà del demanio militare siti nelle zone di San Bartolomeo nel comune di Cagliari. (11549).

RISPOSTA. — L'azienda agricola del presidio militare di Cagliari, la cui attività, conformemente alle disposizioni di carattere generale a suo tempo impartite, si prevede cesserà alla fine della corrente annata agraria (30 settembre 1955), ha funzionato e funziona sotto l'amministrazione e sorveglianza di apposita commissione composta di ufficiali del comando militare della Sardegna.

Non risulta che la gestione dell'azienda in parola si svolga in modo difforme dalle disposizioni in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

LA SPADA E VIOLA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi del ritardo dell'approvazione del regolamento alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili.

L'articolo 7 di detta legge prescrive che il regolamento doveva essere approvato entro il sesto mese dall'entrata in vigore della legge stessa. (13125).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13168 del deputato Jannelli pubblicata a pag. LXXI).

LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto trovasi la pratica inoltrata dal comune di Landriano (Pavia), riguardante l'opera pubblica denominata fognatura, il giorno 3 giugno 1952 e tendente ad ottenere il contributo straordinario dello Stato a norma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, numero 589.

Trattandosi di opera di alto interesse igienico-sanitario gli interroganti chiedono una pronta evasione della pratica. (12710).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Landriano, data la insufficienza dei fondi in relazione alle numerose richieste del genere già in precedenza pervenute a questo Ministero.

Si è, però, presa buona nota della segnalazione, per poterla tenere presente non appena si verificheranno disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto si trova la pratica inoltrata dal comune di Landriano (Pavia), tendente ad ottenere il contributo dello Stato a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto.

All'uopo si ricorda il certificato dell'ufficiale sanitario del comune di Landriano, che denuncia la pessima situazione del paese nei riguardi dell'acqua, dichiarata non potabile, batteriologicamente inquinata e portante lo scolo delle industrie della vicina città di Milano.

Data questa precaria situazione igienica gli interroganti chiedono una pronta evasione della pratica. (12711).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12710 del deputato Lombardi Carlo, pubblicata a pag. LXXXI).

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il giardino d'infanzia annesso all'istituto magistrale statale di Cosenza, considerato ancora in pianta dal *Bollettino Ufficiale della pubblica istruzione* del 23 settembre 1954, n. 38, non funziona dal 1944. Con legge speciale fu costruito l'istituto magistrale statale, ma i locali che avrebbero dovuto essere occupati dal giardino d'infanzia sono stati ceduti — con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione — al liceo scientifico statale che avrebbe dovuto essere ospitato in uno stabile della amministrazione provinciale.

All'interrogante pare logico e giusto che al più presto la situazione denunciata debba essere ricondotta alla normalità, secondo i precisi termini delle leggi. (11957).

RISPOSTA. — Occorre anzitutto premettere che i giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali, contrariamente agli asili gestiti dai comuni o da altri enti, hanno una mera

funzione sperimentale per il tirocinio dei futuri maestri; ne possono beneficiare perciò solo pochi bambini.

A Cosenza è stato costruito, in sostituzione di quello distrutto per cause di guerra ed a spese dello Stato, un fabbricato per l'istituto magistrale, tuttora incompleto ed una parte del quale è stata occupata dal nuovo liceo scientifico che non ha potuto trovare finora diversa sistemazione.

Nell'assicurare l'onorevole interrogante che questo Ministero non ha mancato e non mancherà di svolgere opportuni passi presso il Ministero dei lavori pubblici perché provveda a completare il fabbricato in parola e presso l'amministrazione provinciale di Cosenza perché destini al liceo scientifico altro edificio, si ritiene che il giardino d'infanzia, di cui si interessa l'onorevole interrogante, possa funzionare fin dal prossimo anno scolastico in locali provvisori, ricorrendo magari al doppio turno per qualche classe.

Il Ministro: ERMINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sottoporre alla sua considerazione la seguente richiesta.

Molti insegnanti titolari di scuola secondaria inferiore sono inclusi in graduatorie ad esaurimento per le scuole secondarie superiori o sono idonei o abilitati per dette scuole, nelle quali hanno anche insegnato, come incaricati, per più di tre anni.

Tali insegnanti, pur avendo i richiesti titoli, non vengono inclusi nelle commissioni d'esame di Stato nelle scuole secondarie superiori, come se la lettera *b*) dell'articolo 4 della legge non li riguardasse.

E ciò, a parere dell'interrogante, è una palese ingiustizia. (12182).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni vigenti possono far parte delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione i professori titolari di istituti secondari di secondo grado e i professori non di ruolo, abilitati in discipline che si insegnano in detti istituti, con almeno tre anni di insegnamento negli istituti stessi.

Ai professori idonei o abilitati per discipline di istituti medi superiori che siano titolari di scuole medie secondarie inferiori, si può far ricorso quando manchino professori titolari di istituti di secondo grado e professori non di ruolo i quali, oltre ad avere i requisiti prescritti (triennio di insegnamento e abilitazione per gli istituti di secondo grado), siano in servizio negli istituti stessi.

Come si vede non esiste una preclusione alla nomina degli insegnanti di cui si interessa l'onorevole interrogante. Tuttavia a questi sono preferiti i professori in servizio nel tipo di scuola cui si riferisce l'esame, anche se si tratti di professori non di ruolo, in quanto è da presumere che costoro abbiano una preparazione più aggiornata ed una esperienza più fresca di quanto non possano avere gli altri che sono titolari in scuole medie inferiori.

Il Ministro: ERMINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come possa essere risolto il seguente caso.

Lo scolaro Camillo Gazzaniga frequentò la quinta elementare nelle scuole statali di Santa Giulietta (Pavia) conseguendo la promozione. Non gli venne però rilasciato il certificato di compimento.

Venendogli richiesto tale diploma alcuni mesi fa per la iscrizione ad un corso di qualificazione per operai saldatori elettro-autogeno, si rivolgeva alla scuola elementare di Santa Giulietta chiedendone il rilascio.

La direzione didattica di Broni rispondeva che i registri relativi all'anno scolastico 1946-1947 erano andati distrutti e che perciò non era possibile rilasciargli il documento.

All'interrogante pare chiaro che il certificato di compimento possa essere oggi rilasciato in base ai risultati registrati sulla pagella scolastica della quinta classe in possesso del Gazzaniga; oppure la questione potrebbe essere risolta concedendo all'interessato di presentare al corso di qualificazione la pagella invece del diploma di compimento.

Il caso particolare segnalato convince della necessità di disposizioni generali in materia. (13333).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 198 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, la pagella scolastica, debitamente redatta e firmata, ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, dei certificati corrispondenti previsti dall'articolo 190 dello stesso testo unico e quindi anche del certificato di compimento rilasciato alla fine della quinta classe.

Il caso che l'onorevole interrogante ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero può quindi essere favorevolmente risolto sulla base delle disposizioni in vigore.

Il Ministro: ERMINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia d'accordo che valga alla sistemazione della scuola e alla

chiarificazione, in rapporto alla situazione della categoria interessata, permettere agli idonei dei concorsi magistrali in atto di partecipare al concorso 1955 per posti in soprannumero nelle scuole elementari. (13427).

(La risposta è identica a quella dell'interrogazione n. 13373 del deputato Iozzelli pubblicata a pag. LXXX).

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda necessario per questo anno — prima applicazione della legge sullo stato giuridico degli insegnanti secondari non di ruolo — prorogare il termine di presentazione delle domande di un mese.

È certo che ogni anno le commissioni incaricate di formulare le graduatorie si mettono a lavorare dopo gli esami di idoneità — prima sessione — nelle scuole secondarie, e cioè, in pratica, dopo il 15 giugno. La proroga non ostacolerebbe né il lavoro delle commissioni né la nomina degli incaricati a data utile e darebbe modo agli interessati di meglio uniformarsi alle richieste della legge e della relativa ordinanza ministeriale. (13428).

RISPOSTA. — Con ordinanza suppletiva del 9 maggio 1955 questo Ministero ha provveduto a prorogare dal 10 al 25 maggio prossimo venturo il termine utile per la presentazione delle domande d'incarico nelle scuole secondarie.

Questo Ministero è dell'avviso che prorogare fino al 10 giugno 1955, come suggerisce l'onorevole interrogante, il termine sopradetto potrebbe ostacolare il tempestivo espletamento delle molteplici operazioni relative al conferimento degli incarichi, specie se si tiene conto che gli aspiranti agli incarichi medesimi possono, a norma dell'articolo 5 dell'ordinanza, presentare domanda a due provveditorati agli studi.

Il Ministro: ERMINI.

MADIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga compatibili le attuali funzioni dell'ammiraglio Maugeri all'estero col giudizio che di detto ammiraglio ha nuovamente dato la magistratura, e precisamente nella sentenza sul processo Trizzino (corte appello Milano, I sezione: sentenza depositata 3 febbraio 1955) nella quale è detto: « Tuttavia, non può esimersi dal rilevare che l'ammiraglio Maugeri, come scrittore italiano in terra straniera, si è mostrato poco pensoso della dignità nazionale e dell'onore dei capi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

della nostra marina, dando adito a sospetti di tale gravità. (12392).

RISPOSTA. — L'ammiraglio in ausiliaria Maugeri non svolge attualmente alcuna funzione all'estero.

Comunque, la sua posizione, in rapporto ai riflessi di talune frasi contenute nel suo noto libro, formò a suo tempo oggetto di esame da parte del magistrato militare. Tale esame si concluse con decreto di non luogo a procedere.

Il Ministro: TAVIANI.

MADIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda opportuna l'istituzione a Praia a Mare d'un ambulatorio della cassa mutua per detto comune e per i comuni vicini, tenuto presente l'incremento industriale della zona ove lavorano alcune centinaia di operai e la lontananza che corre fra Praia a Mare e Paola (Cosenza), ove risiede l'ambulatorio competente più vicino. (12962).

RISPOSTA. — Si desidera assicurare che non è mancato ogni interessamento nei confronti dell'I.N.A.M., perché voglia esaminare la richiesta formulata dall'onorevole interrogante nell'interesse dei lavoratori assistiti residenti a Praia a Mare.

Corre, per altro, l'obbligo di far rilevare che la grave situazione economica dell'I.N.A.M. rende difficile all'istituto stesso di accogliere, per il momento, quelle pur giustificate richieste che comportano oneri, allo stato del bilancio, assolutamente non sostenibili.

Il Ministro: VIGORELLI.

MADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni per le quali, contravvenendo ai motivi di ossequio verso i defunti, l'amministrazione comunale di Cagliari, ha negato l'acquisto, nel cimitero di San Michele (Cagliari), dell'area per erigervi la stele in memoria dei caduti della Repubblica sociale italiana. (13286).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13313 del deputato De Totto pubblicata a pag. LXVIII).

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulle misure che intende adottare per portare a termine l'inquadramento del personale impiegatizio nel ruolo speciale transitorio previsto dalla legge del 1948, n. 262:

sull'inquadramento economico-professionale dei salariati previsto dalla legge del 1946,

n. 585 e fissato in norme dalla legge del 25 febbraio 1952, n. 67;

sulla sistemazione in ruolo dei salariati sulla base dei nuovi organici fissati dalla legge del 1948, n. 940;

sul passaggio nel personale impiegatizio dei salariati con mansioni di ufficio;

sullo snellimento delle direzioni generali del personale civile, doppiioni degli uffici dei segretariati generali con pregiudizio per le funzioni e le attribuzioni dei funzionari civili ed oggi ridotti al rango di esecutori di ordini rispetto al personale militare. (11263).

RISPOSTA. — Tolto il caso degli impiegati non di ruolo di quarta categoria per i quali si attende l'esito di una proposta di legge di iniziativa parlamentare intesa a consentire il collocamento degli stessi nei ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli ordinari di gruppo C, il complesso lavoro del collocamento dei ruoli speciali transitori dei numerosi adempimenti prescritti e dell'ingente numero delle posizioni da esaminare.

Si sta provvedendo alla sistemazione in ruolo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, dei salariati che al 30 giugno 1923 rivestivano già la qualifica di operaio a matricola, permanente, straordinario, provvisorio; mentre gli altri posti di ruolo potranno essere conferiti solo dopo il perfezionamento nei riguardi di tutti gli aspiranti dei provvedimenti di inquadramento professionale ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il trasferimento nelle categorie degli impiegati non di ruolo degli operai temporanei di cui all'articolo 21 della legge sopracitata procede celermente a mano a mano che si rende possibile completare l'istruttoria dei singoli casi.

Gli uffici dei segretari generali e le direzioni generali dei personali civili delle tre forze armate hanno distinte sfere di attribuzioni, fissate dall'ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere il programma dell'I.R.I. quale è stato esposto dall'ingegnere Bonini alla riunione tenuta con i senatori democristiani dell'Italia meridionale;

per conoscere le direttive dell'I.R.I. sia per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno che per il funzionamento e lo sviluppo dell'I.R.I.-sud;

sulla necessità di far partecipare a dibattiti di così vitale interesse tutti i parla-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

mentari interessati, non essendo, come è evidente, l'I.R.I. organo di parte. (12037).

RISPOSTA. — Alcuni senatori — i quali intendevano prospettare alla presidenza dell'I.R.I. quesiti particolari e circoscritti — hanno ritenuto per maggiore speditezza di invitare al Senato il presidente dell'istituto.

Il presidente avrebbe per l'appunto chiarito i cennati quesiti. Data la natura della riunione questo Ministero non è stato informato delle risposte così fornite.

L'I.R.I. non dà direttive; ché, anzi, queste ripete per legge dal Consiglio dei ministri.

Compito dell'istituto è la gestione delle partecipazioni possedute e, quindi, il controllo dell'andamento delle aziende relative e l'eventuale assistenza finanziaria nell'attuazione dei piani produttivi aziendali.

L'I.R.I.-sud, come tale, non esiste. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, esiste in Napoli un ufficio dell'I.R.I. con compiti di collegamento e di coordinamento, nonché di prospezione delle esigenze e situazioni locali; compiti che sono regolarmente e tempestivamente assolti.

Il Ministro: VILLABRUNA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla minacciata agitazione dei farmacisti napoletani per il mancato pagamento del dovuto da parte dell'Istituto nazionale assicurazione malattie;

sulla necessità di un intervento urgente per venire incontro alle giuste richieste dei farmacisti e garantire i lavoratori. (12901).

RISPOSTA. — Questo Ministero è bene a conoscenza che l'I.N.A.M. è debitore nei confronti dei farmacisti di Napoli di diverse mensilità arretrate per la fornitura di medicinali ai propri assistiti.

Tale esposizione è, per altro, da inquadrarsi nella particolare situazione economica in cui versa attualmente l'I.N.A.M., situazione che viene seguita dal Ministero con ogni sollecitudine al fine di predisporre con l'urgenza che il caso richiede i necessari rimedi.

Ciò premesso, si assicura di aver invitato l'Istituto, nei limiti delle proprie possibilità, a venire incontro alle pur giuste richieste dei farmacisti napoletani in modo, quanto meno, da ridurre il debito contratto.

Il Ministro: VIGORELL.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia compatibile che un capo servizio (gra-

do V, gruppo A), dottor Oscar Leone, possa continuare ad occupare la dirigenza di un reparto — che normalmente è affidato a direttore di seconda classe — della direzione provinciale di Napoli e nel contempo avere incarichi dal Ministero nella sua qualità di ispettore generale ». (12902).

RISPOSTA. — Data l'importanza della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Napoli, nonché la complessità e vastità dei servizi che ad essa fanno capo, non si ritiene che possa considerarsi irregolare l'applicazione del capo servizio, dottor Oscar Leone, a dirigente di un reparto della direzione medesima.

Nè, d'altra parte, tale sua applicazione è da ritenersi incompatibile con l'attività di ispettore generale che egli esplica per incarichi di particolare importanza e delicatezza che gli vengono affidati direttamente dal Ministero, in quanto tali incarichi non hanno rapporto con l'opera da lui prestata come capo del reparto suddetto.

Il Ministro: CASSIANI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è compatibile con le leggi vigenti e con la Costituzione la seguente lettera del direttore provinciale delle poste di Padova (da *il Mercurio* del 26 marzo 1955) che intende fissare le norme di vita e di riposo ai propri dipendenti al di fuori del lavoro: « I reparto, Padova, 12 ottobre 1954, protocollo 43328/I.D. Oggetto: Assenza per malattia giorno 11 ottobre primo commesso Ceola Lino. Ufficio C.P. sede. Rientrando tra i compiti della direzione non solo la vigilanza sull'operato dei propri dipendenti in servizio, ma anche su quel ramo di vita privata che può avere delle ripercussioni sul servizio stesso, lo scrivente non può lasciar passare inosservato il comportamento tenuto dalla signoria vostra la sera del 10 corrente in netto contrasto con le sue condizioni fisiche, che la costrinsero, il successivo 11 ad assentarsi dall'ufficio, accusando dolori agli arti superiore e alla schiena. Lo scrivente è ben lungi dal porre in dubbio l'asserto della signoria vostra, ma non può esimersi dall'osservare che se la signoria vostra si fosse risparmiato, tanto la sera del 9, quanto la sera del 10, concedendo al proprio fisico il dovuto riposo (sarebbe stato sufficiente che lei fosse rientrato in casa appena terminate le recite), probabilmente al lunedì non avrebbe accusato quei dolori che la costrinsero a letto, causati, come ella ha asse-

rito, da uno strappo muscolare sofferto il sabato precedente sollevando una cassetta di corrispondenza... ». (12986).

RISPOSTA. — Non vi è dubbio che tra i doveri del pubblico dipendente vi sia quello di serbare un regolare comportamento nella vita privata, tant'è che le disposizioni sulla « Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato » (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), prevedono l'infrazione di sanzioni disciplinari per mancanze anche fuori servizio, per irregolare o riprovevole condotta, per difetto di senso morale, ecc.

Per altro, nel caso specifico, non si è ritenuto emergere dalle notizie in possesso gli estremi di punibilità o di censurabilità nel comportamento del primo commesso Ceola Lino, e quindi questo Ministero, essendo da tempo venuto a conoscenza di quanto segnalato nella suddetta interrogazione, aveva già provveduto a far rilevare al direttore provinciale di Padova la poca opportunità dell'iniziativa assunta raccomandandogli, per il futuro, di usare maggiore discrezione e tatto nei rapporti con il dipendente personale.

Il Ministro: CASSIANI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sulla urgenza della costruzione della via marittima a Napoli, nell'ambito della legge speciale, anticipando questa costruzione all'impiego delle somme in opere di abbellimento utili ma non urgenti. (12988).

RISPOSTA. — Nel programma di opere che il comune di Napoli ebbe a proporre in attuazione della legge speciale per Napoli era prevista la costruzione della via marittima per un importo di lire 3 miliardi 400 milioni.

Non vi erano indicazioni circa l'anno nel quale l'opera avrebbe dovuto essere eseguita.

Recentemente, il comune ha presentato un nuovo programma approvato dal Consiglio comunale il 21 dicembre 1954 nel quale per la via marittima lo stanziamento sarebbe ridotto a lire 2 miliardi 70 milioni.

La Cassa per il Mezzogiorno, in considerazione anche che il provveditore alle opere pubbliche per la Campania si oppone a qualsiasi riduzione per la suddetta opera, ha, a sua volta, espresso il parere che non siano autorizzate nel programma del terzo anno quelle nuove opere che avrebbero impegnato gli stanziamenti destinati, invece, alla via marittima.

Sulla urgenza che i lavori relativi a detta strada abbiano corso con una certa precedenza su altri, è stata richiamata l'attenzione della Cassa per le opportune intese con l'amministrazione comunale di Napoli.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla esclusione a Napoli dall'assegnazione dell'I.N.A.-Casa dei dipendenti del Ministero difesa;

sulla inclusione al contrario di quelli di Torre del Greco (Napoli);

sulla necessità di un trattamento uniforme che escluda ogni parzialità. (13220).

RISPOSTA. — Si chiarisce, al riguardo, che i dipendenti del Ministero della difesa, che prestano la loro opera in Napoli, sono stati, finora, esclusi dalla partecipazione ai bandi, già pubblicati, per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa alla generalità dei lavoratori, in quanto il predetto Ministero è stato autorizzato a costruire direttamente in Napoli alloggi riservati esclusivamente ai propri dipendenti.

Tale norma, per disposizione generale dovuta all'equo apprezzamento dei contributi versati dai singoli lavoratori dipendenti dalle varie aziende ed amministrazioni, ha — tuttavia — perduto efficacia dopo il 1° aprile 1955 e, pertanto, anche i dipendenti del Ministero della difesa potranno concorrere al nuovo bando generale, di prossima pubblicazione, per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa in Napoli.

Analogamente a quanto applicato per Napoli, anche per Torre del Greco il personale della citata amministrazione avrebbe dovuto essere escluso dal precedente bando generale, senonché, considerato che le domande presentate erano state classificate ed inserite nella graduatoria provvisoria, già pubblicata nel foglio annunci legali, determinando negli interessati uno stato di aspettativa, è stato ritenuto opportuno consentire, in via eccezionale, l'ammissione anticipata al bando di cui trattasi, applicando l'esclusione, per equità, al prossimo bando per Torre del Greco.

Con la consentita partecipazione al bando generale di prossima pubblicazione per Napoli e con l'esclusione, invece, dal prossimo bando di Torre del Greco, verrà assicurata uniformità di trattamento nell'assegnazione degli alloggi ai dipendenti del Ministero della difesa in tutte e due le località.

Il Ministro: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla situazione del consorzio canapa di Frattamaggiore (Napoli) e sul licenziamento delle maestranze;

sulla occupazione operaia e sulla necessità di un intervento. (13221).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che il consorzio nazionale produttori canapa, per dichiarata mancanza di prodotto da lavorare, in data 18 aprile 1955 procedeva al licenziamento (sotto la data del 23 stesso mese) della maestranza addetta all'imballaggio e selezione canapa. Senonché il personale, venuto a conoscenza del provvedimento, si rifiutava, in segno di protesta, di abbandonare i locali del magazzino di Frattamaggiore al termine della giornata lavorativa.

A richiesta della camera confederale del lavoro di Napoli, hanno avuto luogo, presso quell'ufficio regionale del lavoro, due riunioni, rispettivamente nei giorni 22 e 23 aprile, durante le quali le parti non hanno raggiunto l'accordo.

Della controversia in atto è ora interessata la prefettura di Napoli, mentre la maestranza, per intervento dell'autorità giudiziaria, ha lasciato i magazzini di Frattamaggiore.

Si assicura che la situazione viene seguita da questo Ministero con ogni attenzione.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di guerra di Frattaruolo Giuseppe fu Salvatore (diretta nuova guerra).

Fa presente di aver atteso invano tali notizie, dal servizio competente, sin dal settembre 1954. (12211).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che:

1°) il sindaco del comune di Carpino (Foggia), negli anni 1951 e 1952, man mano che ebbe a consegnare ai coltivatori del posto le sovvenzioni agrarie loro accordate dal Banco di Napoli, trattenne somme varie, per un ammontare complessivo di circa lire 200 mila;

2°) il suddetto dichiarò ai coltivatori che le somme così raccolte sarebbero servite per l'istituzione di una cassa agraria nel co-

mune e rilasciò ad ognuno ricevuta « provvisoria » da lui firmata in qualità di sindaco;

3°) fino ad oggi nessuna cassa agraria è sorta nel comune di Carpino ed il sindaco si rifiuterebbe di restituire le somme raccolte, nonostante le reiterate richieste e le proteste degli interessati.

L'interrogante desidera sapere quali provvedimenti saranno adottati in ordine ai fatti sopraesposti. (12224).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti risulta quanto appresso.

In occasione della consegna avvenuta negli anni 1951 e 1952 di sovvenzioni accordate dal Banco di Napoli agli agricoltori di Carpino, il signor Francesco Farnese, sindaco del comune di Carpino, invitò gli agricoltori stessi a considerare i vantaggi che avrebbero avuto se fosse stata istituita una cassa agraria comunale; e fece presente che sarebbe perciò occorso, secondo lo statuto delle casse rurali, costituire un deposito di lire 250 mila. Molti agricoltori concordarono nelle considerazioni del Farnese e spontaneamente depositarono in sue mani somme varie per iniziare la costituzione del fondo anzidetto; furono così raccolte lire 103 mila. Non è stato poi raccolto quanto ancora occorreva per costituire il fondo: anzi il Farnese ha restituito ad alcuni agricoltori bisognosi, su loro richiesta, le somme che avevano versate, per complessive lire 31 mila; ad altri agricoltori non bisognosi, invece, che pure chiedevano restituzioni, ha fatto presente che, effettuando anche queste restituzioni, sarebbe venuta meno definitivamente la possibilità di costituire il deposito e di dar vita alla cassa agraria.

È stato interessato il prefetto affinché inviti il sindaco a depositare presso un istituto bancario le somme che gli furono versate e che sono tuttora in suo possesso.

È chiaro comunque che coloro i quali le versarono potranno adire le vie legali per riaverle, ove insistano in tale richiesta e il Farnese non la sodisfi.

Non risulta invece che vi sia materia per formali provvedimenti amministrativi contro il Farnese non essendovi stato maneggio di denaro comunale, né essendo emersi a suo carico estremi di reato.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che saranno adottati affinché i braccianti occupati presso il centro di colonizzazione di Ripalta (Foggia), dell'Ente riforma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Puglie, Lucania e Molise, possano percepire le loro mercedi alla scadenza di ogni periodo di paga, in conformità della legislazione vigente. (12419).

RISPOSTA. — Le operazioni di regolarizzazione dei fogli paga e di prelevamento dei fondi occorrenti possono, eccezionalmente, determinare un ritardo di pochissimi giorni nel primo pagamento dei braccianti assunti dalla sezione di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania.

I pagamenti successivi, invece, hanno sempre luogo puntualmente alla fine d'ogni prestazione d'opera, in conformità del contratto collettivo della provincia di Foggia.

Il Ministro: MEDICI.

MAGNO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali opere saranno attuate per far giungere l'acqua potabile, in quantità sufficiente, nel comune di San Marco la Catola (Foggia). (12726).

RISPOSTA. — Presso la Cassa per il Mezzogiorno sono attualmente in corso gli studi per assicurare la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di numerosi comuni del Molise, unitamente a molti altri delle province limitrofe di Benevento e Foggia, tra i quali San Marco la Catola.

Il relativo progetto di massima è prevedibile che possa essere ultimato, salvo imprevisti, verso la fine del mese di giugno prossimo venturo.

Il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde alla presente interrogazione, fa presente che con decreto ministeriale 25 luglio 1951, n. 6677, approvò nei rispettivi importi di lire 62 milioni e di lire 35 milioni il progetto generale e quello di primo stralcio dei lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di che trattasi, e concesse altresì al comune stesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo del 5 per cento limitatamente alla predetta spesa di lire 35 milioni.

Con istanza in data 19 maggio 1954 il comune predetto, nel far presente al Ministero dei lavori pubblici che alla costruzione dell'acquedotto avrebbe provveduto, limitatamente alle opere esterne, la Cassa per il Mezzogiorno, mediante derivazione dal ramo di destra dell'acquedotto molisano, chiese che il contributo come sopra concesso sulla spesa di lire 35 milioni venisse devoluto, per lire

20 milioni, per i lavori di costruzione della rete idrica interna e, per i rimanenti 15 milioni, per i lavori di ampliamento della civica fognatura.

Con lettera in data 27 gennaio 1955, n. 8444, il Ministero in parola, nel prendere atto della suddetta comunicazione, autorizzò la richiesta devoluzione.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di poter urgentemente intervenire, affinché gli appartamenti dell'I.N.A.-Casa, costruiti nel comune di Manfredonia (Foggia) al rione Croci, ultimati sin dal gennaio 1954 ed assegnati definitivamente parecchi mesi addietro, siano allacciati alle reti di fognatura ed acquedotto, in modo da rendere possibile la loro occupazione da parte degli assegnatari, i quali hanno tutti urgente bisogno di alloggio. (13172).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che, pur trattandosi di lavori di competenza del comune di Manfredonia, la gestione I.N.A.-Casa, preoccupata della situazione degli assegnatari, ha ritenuto di dover intervenire, contribuendo alle spese relative agli allacciamenti cui si fa cenno nella interrogazione.

Infatti, per il primo gruppo di alloggi inerenti al cantiere 6045, la gestione ha già comunicato al comune l'approvazione delle spese, autorizzando l'immediato inizio dei lavori, che dovranno essere eseguiti dall'acquedotto pugliese.

Per gli altri alloggi relativi al cantiere 7505, il comune di Manfredonia ha chiesto alla gestione un contributo a fondo perduto di lire 2.042.500, pari al 50 per cento della spesa totale e l'anticipazione della restante somma.

Tale richiesta è allo studio dei servizi tecnici della gestione e sarà quindi sottoposta, al più presto, alle decisioni del consiglio direttivo della gestione stessa, anche in relazione al supero dello stanziamento deliberato.

Il Ministro: VIGORELLI.

MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda rivedere le disposizioni esecutive emanate in tema di rimborso dell'imposta entrata sulle merci esportate, ai fini di contenere o anche abbuiare le spese delle pratiche di rimborso nei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

confronti delle esportazioni di modesta entità, che tuttavia nel loro complesso sono di non piccola utilità al sostegno della bilancia valutaria.

Quanto sopra si chiede in quanto dai confronti fatti risulta che per le piccole partite le spese quasi equivalgono al rimborso, specie in tema di esportazioni tessili, per le quali si arriva — ad esempio per una partita dell'importo di lire 60 mila — addirittura ad una perdita netta tra rimborso e spesa. (10230).

RISPOSTA. — Da parte della amministrazione finanziaria nessuna particolare disposizione è stata mai emanata per determinare le spese che le ditte esportatrici debbono sostenere per l'espletamento delle pratiche di restituzione.

Le uniche spese che, in dipendenza delle norme che regolano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, le ditte citate incontrano nell'espletamento delle pratiche del genere, sono costituite dalla imposta di bollo, dovuta nella misura di lire 100 — sulle istanze di restituzione da presentare alle competenti intendenze di finanza e in quella massima di lire 30 — su ogni duplicato delle fatture rilasciate alle ditte estere, nonché dalle indennità commerciali che sono richieste dagli uffici doganali per l'omologazione delle bollette di esportazione solo quando, ben s'intende, da parte delle ditte esportatrici viene richiesto un lavoro fuori orario per un più sollecito espletamento dei detti lavori. In ogni caso tali indennità sono commisurate al volume delle esportazioni, per cui non possono mai incidere in maniera rilevante sulle esportazioni di lieve entità.

Se, poi, come si ha motivo di ritenere, le spese alle quali l'onorevole interrogante intende alludere sono costituite dai diritti eventualmente richiesti da spedizionieri ed altre ditte commerciali incaricate dell'espletamento delle pratiche del genere, tali spese, evidentemente, esulano dalla competenza dell'amministrazione finanziaria e nessun provvedimento, pertanto, inteso ad ottenere una loro attenuazione può essere adottato.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre che si estendano ai commercianti importatori di bestiame da allevamento e da macello tutte quelle agevolazioni e contributi già concessi ad enti extra-commerciali come l'Associazione allevatori e

la Federconsorzi, per l'importazione di bestiame sia da allevamento che da macello.

L'interrogante precisa che i sopra citati enti ottengono, a mezzo degli ispettorati dell'agricoltura per l'importazione del bestiame, i contributi previsti dalle leggi sulla montagna e da quella a favore del Mezzogiorno, mentre non risulta che i commercianti abbiano mai ottenuto concessioni analoghe. (11625).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione legislativa prevede la concessione di contributi a favore di enti, quali l'Associazione italiana allevatori e la Federazione italiana dei consorzi agrari, o di commercianti per l'importazione di bestiame sia da allevamento che da macello.

Contributi per l'acquisto di bestiame selezionato vengono invece concessi a norma dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1952, n. 991, ma solo a favore di agricoltori singoli od associati.

Ove l'onorevole interrogante intenda riferirsi a contributi riscossi dalla Federconsorzi o dall'Associazione italiana allevatori, si fa presente che gli agricoltori o gli allevatori che siano divenuti concessionari di contributi per acquisto di bestiame selezionato possono effettuare gli acquisti presso, o tramite, detti enti, ed eventualmente cedere ad essi il contributo nelle forme di legge, a parziale pagamento del prezzo.

Il Ministro: MEDICI.

MANIERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla inverosimile motivazione con la quale il questore di Macerata ha rifiutato il passaporto per un viaggio turistico all'operaio Antonio Galieni di Portorecanati (che lo aveva richiesto per i paesi dell'Europa occidentale). Tale motivazione è: « non dispone di mezzi finanziari adeguati per il soggiorno all'estero !!! ». (13126).

RISPOSTA. — Il signor Galieni Antonio di Mario, manovale, residente a Portorecanati, ha chiesto alla questura di Macerata il passaporto per motivi turistici.

La richiesta ha formato oggetto della necessaria istruttoria, ai sensi delle disposizioni che regolano l'emigrazione, al fine di stabilire che l'espatrio non fosse determinato da motivi di lavoro e subordinato quindi all'osservanza delle formalità prescritte dalle citate norme.

A seguito degli accertamenti eseguiti, è stata disposta la concessione del passaporto.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora liquidata la pensione al signor Bacchisio Tidde fu Serafino. L'interessato pensionato del Ministero di grazia e giustizia fin dal 1939 per limiti di età, fu riassorbito come custode del carcere mandamentale di Finale Emilia, poi trasferito a Porretta Terme. Egli fin dal 3 luglio ha presentato domanda di liquidazione e di aumento di pensione, senza ottenere risposta. La pratica porta il n. 202051. (11968).

RISPOSTA. — A favore del signor Tidde Bacchisio fu Serafino è stata liquidata e conferita dagli istituti di previdenza di questo Ministero l'indennità *una tantum* spettantegli per i servizi prestati, quale custode carcerario, dal 1° novembre 1939 al 5 agosto 1949, alle dipendenze del comune di Finale Emilia, e, dal 31 gennaio 1950 al 2 luglio 1954, alle dipendenze del comune di Porretta Terme.

Gli atti di conferimento e di pagamento sono in corso di trasmissione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La documentata domanda dell'assegno di riposo dell'ex salariato è stata trasmessa dal comune di Porretta Terme, con nota del 25 novembre 1954, n. 2428, ed è pervenuta in data 29 novembre 1954 alla direzione generale degli istituti predetti, che, in risposta alla nota del 26 giugno 1954, n. 1312, del suddetto comune, ne aveva fatto richiesta in data 20 ottobre 1954. In quella occasione era stato fatto rilevare che il servizio prestato dal signor Tidde Bacchisio, quale agente di custodia delle carceri, non poteva essere cumulato — in base alle leggi vigenti alla data di cessazione dal servizio — con quello reso successivamente alle dipendenze dei comuni sopraindicati, ai fini di una maggiorazione della pensione, di cui lo stesso ex salariato è già in godimento, conferitagli dal Ministero di grazia e giustizia (libretto n. 3105498).

Copia della suddetta nota del 2 ottobre 1954 fu inviata, per conoscenza, all'interessato e quindi non è esatto che egli non abbia avuta alcuna risposta alla sua domanda, la quale, se anche presentata al comune il 3 luglio, è pervenuta, come sopra detto, a questo Ministero soltanto il 29 novembre 1954.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

MARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 1954 che prevedeva l'approvazione di una in-

dennità *una tantum* a favore, tra l'altro, dei dipendenti parastatali di Trieste e di Gorizia, sia stata attuata sinora solo per i parastatali triestini.

Ciò ha creato tra i parastatali goriziani vivo disagio e malcontento, per la diversa applicazione di un provvedimento approvato in forma diversa anche dal ministro del tesoro.

Il rispetto della suddetta decisione governativa, ragioni di equità e di doverosa comprensione impongono l'attuazione a favore della suddetta categoria impiegatizia goriziana dell'indennità in parola. (11556).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente disposizioni a favore del personale dello Stato e degli enti locali in servizio nel territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri e ora divenuto legge 19 marzo 1955, n. 112, non ha mai contemplato l'attribuzione di una indennità di emergenza a favore dei dipendenti parastatali di Gorizia.

Il provvedimento in parola ha preso soltanto in esame la concessione di un premio speciale *una tantum* al personale statale e parastatale di Trieste come concessione finale dell'avvenuta cessazione, per gli statali, della corresponsione dell'indennità di emergenza non più compatibile col mutato stato giuridico di Trieste e, per i parastatali, quale compenso per non aver mai percepito, durante il periodo della occupazione americana, l'indennità di emergenza che, d'altra parte, non era loro attribuibile per la mancanza di presupposti che ne hanno invece richiesto la concessione per gli statali (dipendenza da due amministrazioni: quella italiana e quella anglo-americana).

Non si vede, pertanto, la ragione di un vivo disagio e malcontento tra i parastatali goriziani, come affermato dall'onorevole interrogante nella interrogazione alla quale si risponde.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale risoluzione intenda prendere circa gli adeguamenti economici al personale dipendente dagli enti pubblici, adeguamenti già deliberati dai competenti organi delle amministrazioni interessate, ma non ancora approvati in sede ministeriale.

Il ritardo di tale approvazione, mentre suscita la giustificata preoccupazione di una vasta e benemerita categoria (oltre 150 mila

dipendenti), che ha già visto riconosciuto il proprio diritto dal Consiglio dei ministri, fa per altro supporre che si voglia menomare l'autonomia istituzionale degli enti pubblici, autonomia che essendo riconosciuta dalle vigenti leggi deve essere parimenti rispettata dall'esecutivo. Il ritardo stesso appare ancora più incomprensibile, se si mette in relazione alla doverosa sollecitudine con cui il Governo ha disposto la estensione del miglioramento in parola ai magistrati e ai dipendenti degli enti locali. (12746).

RISPOSTA. — La questione cui fa riferimento l'onorevole interrogante ha formato oggetto della circolare telegrafica in data 21 febbraio 1955, n. 109234, emanata da questo Ministero, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la quale gli enti e gli istituti parastatali e di diritto pubblico, sono stati autorizzati ad estendere, previa deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro, al dipendente personale l'assegno integrativo di cui sopra, concesso agli impiegati dello Stato.

La estensione di detto assegno è per altro subordinata — giusta quanto disposto dalla citata circolare — alla disponibilità finanziaria di ciascun ente ed alla condizione che il trattamento economico globale fruito, a qualsiasi titolo, dal proprio personale, non risulti o non venga a risultare più vantaggioso di quello — maggiorato del 20 per cento — spettante agli impiegati dello Stato di gruppo e grado o di categoria e qualifica cui detto personale è stato parificato a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Il che comporta, fra l'altro, che le delibere estensive del suindicato assegno debbono necessariamente essere corredate da appositi atti comprovanti il sussistere delle suindicate condizioni.

Premesso quanto sopra, si fa presente che le deliberazioni adottate dagli enti pubblici al titolo in parola, e comunicate a questa amministrazione, formano oggetto di pronto esame e nei casi in cui — pochissimi, invero — ne è risultato il sussistere delle condizioni sopra indicate, viene autorizzata, fino a quando non intervengano i necessari adempimenti formali, la estensione, in via provvisoria, dell'assegno integrativo di cui trattasi.

Qualora, invece, siffatte condizioni non sussistano, questa amministrazione provvede, con la maggiore sollecitudine, a segnalare ai Ministeri interessati (cioè a quelli che esercitano sugli enti la vigilanza o la tutela) le

specifiche circostanze ostative, invitandoli a rimuoverle, provvedendo all'uopo agli adempimenti formali e sostanziali che costituiscono il presupposto essenziale per le determinazioni da adottare in merito alla estensione del predetto assegno integrativo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la situazione degli enti di previdenza e di assistenza in merito all'obbligo di riservare una aliquota dei posti d'impiego agli invalidi di guerra e per servizio e quali provvedimenti intenda adottare perché la norma relativa trovi piena applicazione. (12570).

RISPOSTA. — Si è in grado di assicurare che, a quanto risulta, i maggiori fra gli istituti di assistenza e di previdenza non hanno mancato di adottare i necessari provvedimenti per la piena osservanza delle norme di cui alle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142.

In particolare, l'I.N.P.S., dalla data di entrata in vigore delle leggi sopra citate, ha proceduto ad immettere nel proprio personale complessivamente 790 invalidi.

Per quanto concerne l'I.N.A.M., che ha già alle sue dipendenze 800 invalidi, non appena terminate le operazioni in corso di inquadramento in organico del personale già in servizio alla data del 18 marzo 1950, sarà possibile determinare la percentuale dei posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da destinarsi agli invalidi di guerra e per servizio.

L'Istituto medesimo non ha, purtroppo, trascurato di riservare l'aliquota prescritta alla categoria in questione, in occasione di sporadiche assunzioni a carattere temporaneo.

Infine, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nelle nuove assunzioni di personale, ricorre esclusivamente a invalidi militari o civili di guerra, fino al completamento delle percentuali di legge.

Il Ministro: VIGORELLI.

MARTINO EDOARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga debbasi correggere il trattamento che in oggi è fatto agli ufficiali della riserva i quali, richiamati in servizio e promossi al grado superiore durante il periodo di richiamo — previo accertamento della loro idoneità da parte dei competenti organi di avanzamento — vengono ricollocati nella riserva, a servizio

ultimato, con la pensione del nuovo grado raggiunto, ma con l'indennità del grado inferiore. (12664).

RISPOSTA. — È principio generale che i trattamenti di quiescenza restino ancorati al grado posseduto dal dipendente statale all'atto della cessazione del rapporto di impegno.

La disposizione che consente in determinati casi di riliquidare la pensione agli ufficiali cessati dal servizio permanente tenendo conto di promozioni conseguite durante richiami in servizio rappresenta una particolare eccezione che è stata sempre ritenuta non suscettibile di estensione ad altri assegni di quiescenza (quali le indennità speciali dette di ausiliaria e di riserva), come è confermato dal fatto che anche la recente legge sullo stato degli ufficiali (del 10 aprile 1954, n. 113) non ha innovato in materia.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

MARZOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare provvedimento di sospensione, secondo quanto previsto dall'articolo 67 del decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1185, nei confronti del professore Pizzolla Panfilo, direttore incaricato della scuola di avviamento professionale di Oderzo (Treviso) contro il quale è in corso procedimento penale presso la procura della Repubblica di Treviso. (13065).

RISPOSTA. — Da una inchiesta ministeriale eseguita 2 anni fa presso la scuola di avviamento professionale di Oderzo (Treviso) risultò il dissidio esistente fra il direttore della scuola stessa e la sua segretaria.

Quest'ultima era giunta a denunciare il proprio direttore all'autorità giudiziaria, per irregolarità di carattere amministrativo. Il direttore a sua volta aveva sporto querela contro la denunziante.

Su richiesta del procuratore della Repubblica di Treviso furono trasmessi a quella autorità la relazione d'inchiesta e i relativi allegati.

Considerato il grave disagio che si era venuto a creare in un piccolo ambiente quale è quello di Oderzo il Ministero ritenne opportuno chiedere il parere al Consiglio superiore in ordine al trasferimento del direttore della scuola in altra sede, parere prescritto dall'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 629.

Il Consiglio superiore, nell'adunanza del 6 maggio 1954 espresse il parere di soprasse-

dere ad una definitiva deliberazione, in attesa che sul caso si pronunziasse l'autorità giudiziaria.

Il Ministero ha per altro recentemente disposto la richiesta di un nuovo parere al predetto consesso allo scopo di sollecitare l'adozione di quei provvedimenti che si sarebbero resi necessari.

L'apposito comitato del Consiglio superiore pertanto riesaminerà la questione in una delle prossime riunioni, che si svolgerà probabilmente entro l'ultima decade del corrente mese di maggio.

Quanto alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante circa la opportunità di adottare un provvedimento di sospensione del direttore della scuola in parola, si precisa anzitutto che egli è insegnante di ruolo.

Ora, la norma relativa da applicarsi agli insegnanti di ruolo è quella di cui all'articolo 63 dello stato giuridico degli impiegati dello Stato approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e non quella citata dall'onorevole interrogante, la quale invece è applicabile soltanto al personale insegnante non di ruolo.

Orbene, in forza della disposizione ora citata, mentre il mandato di comparizione del professore non di ruolo comporta la sua sospensione dall'esercizio professionale, lo stesso mandato emesso a carico del professore di ruolo non comporta necessariamente l'adozione di un simile provvedimento cautelare, in quanto la relativa norma limita tale conseguenza al solo mandato di cattura (articolo 63 della legge soprariportata).

Le irregolarità di ordine amministrativo risultanti dall'inchiesta ministeriale per altro non sono apparse di tale gravità da esigere l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare.

Il Ministro: ERMINI.

MASSOLA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando verrà versato al comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) il contributo trentacinquennale del 5 per cento ai sensi della legge del 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico di Villa Berarde, e per l'ampiamiento dell'edificio scolastico del capoluogo del comune. (12367).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Massa Fermana intesa ad usufruire delle provvidenze previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di un edificio scolastico viene attualmente esami-

nata, con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di compilazione dei programmi finanziari per l'esercizio in corso, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia e alle disponibilità dei fondi.

Il Ministro: ERMINI.

MENOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — anche in relazione a sue precedenti segnalazioni — prima dell'inizio della stagione turistica, l'A.N.A.S. ha in programma il miglioramento della viabilità sulla strada statale n. 34 di grande traffico che dalla sponda piemontese del lago Maggiore congiunge l'Italia con la Svizzera attraverso il valico di Piaggio Valmara.

L'interrogante fa presente l'assoluta necessità di rettificare talune curve della strada ed in particolare quella posta in località Punta Dragoni (chilometro 36 + 200) tra il comune di Cannobio ed il confine, dove l'incrocio di autocorriere e torpedoni, italiani ed esteri è particolarmente difficoltoso e non scevro di pericoli. (11949).

RISPOSTA. — La correzione delle curve più pericolose esistenti lungo la strada statale numero 34 « del lago Maggiore » è stata da tempo oggetto di studio da parte dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali la quale ha già disposto l'esecuzione dei lavori inerenti all'allargamento di 9 di esse comprese fra le progressive chilometri 26+075 e 39 + 020, fra cui è compresa anche quella segnalata dall'onorevole interrogante.

Tali lavori, assegnati all'impresa Crosetto Lorenzo, hanno avuto inizio nello scorso mese di marzo e saranno condotti a termine al più presto.

Per la esecuzione di altri lavori da eseguirsi lungo la predetta strada statale è stata da tempo redatta ed approvata in linea tecnica, una perizia al cui finanziamento potrà provvedersi nel prossimo esercizio 1955-56.

Il Ministro: ROMITA.

MESSINETTI. — *Al Ministro delle finanze* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la Società italiana autori ed editori a sostituire l'agente di Crotone (Catanzaro) signor Lucente Mario fu Raffaele, con il signor Asturi Gaetano fu Antonio, che, per altro, è impiegato dello Stato e come tale, a norma degli articoli 96 e 97, parte quarta, titolo XI, del decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2960, non potrebbe prestare altro lavoro retribuito.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti il Ministro intende adottare perché tale incarico sia affidato ad altro elemento disoccupato e bisognoso. (12571).

RISPOSTA. — In merito si dichiara che non si è in grado di dare una risposta esauriente alla richiesta dell'onorevole interrogante in quanto nessuna norma autorizza il Ministero delle finanze a interferire nelle questioni concernenti l'assunzione e l'amministrazione del personale avente rapporti d'impiego o comunque di dipendenza con la S.I.A.E., la quale con apposite convenzioni — approvate con legge e con provvedimenti aventi forza di legge — è incaricata del servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici e risponde pertanto verso il Ministero dell'andamento del proprio personale, che è responsabile del suo operato nei confronti della medesima S.I.A.E. e non contrae alcun rapporto con lo Stato.

Per quanto riflette poi l'incompatibilità denunciata dall'interrogante nei riguardi del signor Asturi Gaetano, che, pur rivestendo la qualifica di impiegato dello Stato, sarebbe stato assunto al posto del signor Lucente Mario, si aggiunge che, nel caso specifico, una parziale deroga all'articolo 96 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato — si potrebbe ritenere di riscontrare nella norma dell'articolo 7 della convenzione stipulata con la predetta società in data 20 dicembre 1947 e approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1040, che ai commi secondo e terzo così si esprime:

« Nei comuni minori, nei quali non esiste un agente della Società italiana degli autori ed editori e nei quali non funzioni quello dei comuni vicini, o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinuncia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico dell'accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale e dell'imposta generale sull'entrata venga assunto dai procuratori del registro o da altri funzionari ed agenti dell'amministrazione governativa.

In tali casi detti procuratori del registro, funzionari ed agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della Società e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Società italiana degli autori ed editori residente nel capoluogo di provincia ».

Tutto ciò premesso, si aggiunge tuttavia che, da informazioni pervenute in via breve dalla S.I.A.E., risulta che il signor Mario Lucente, già agente di Crotone, ebbe a presentare le dimissioni circa due mesi fa e tali dimissioni sono state accettate dalla S.I.A.E.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MESSINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui gli uffici competenti del Ministero, a distanza di oltre un anno, non hanno ancora adottato nessuna decisione circa l'annullamento di un atto di vendita di una casa popolare nel comune di Scilla (Reggio Calabria), effettuato contro ogni norma di legge da una certa Sgarlata a favore di un noto speculatore del luogo, mentre l'annullamento stesso è stato richiesto e sollecitato dall'Istituto delle case popolari di Reggio Calabria. (12573).

RISPOSTA. — La ditta Sgarlata Giovanni fu Filippo, acquistò dal soppresso Ufficio gestione case economiche e popolari di Reggio Calabria — con contratto in data 10 agosto 1950, approvato con decreto ministeriale del 23 aprile 1952, n. 3906 — un alloggio popolare per terremotati sito nel predetto comune.

Deceduto, successivamente, lo Sgarlata, la figlia Caterina Sgarlata, avente causa dal genitore, alienò l'immobile in questione, in data 25 dicembre 1953, alla signora De Lorenzo Fortunata fu Vincenzo, il marito della quale aveva — a sua volta — acquistato altro alloggio popolare nel medesimo comune.

L'Istituto autonomo case popolari (succeduto al soppresso Ufficio gestione di Reggio Calabria), nel dare notizia a questo Ministero di tale alienazione, precisava di esserne venuto occasionalmente a conoscenza per il fatto che certo Lo Faro Giovanni di Rocco, locatario dell'alloggio in parola, essendo stato minacciato di sfratto dalla nuova proprietaria signora De Lorenzo, aveva presentato — all'Istituto medesimo — reclamo avverso la detta alienazione, producendo copia del relativo atto notarile.

Poiché a termini dell'articolo 11 del contratto di compravendita, a suo tempo, stipulato con il soppresso Ufficio gestione, il defunto Sgarlata Giovanni non avrebbe potuto (giusta le disposizioni dell'articolo 262 del testo unico approvato con regio decreto 28 gennaio 1938, n. 1165) cedere in vendita l'immobile di che trattasi, se non trascorso un decennio dalla data di stipulazione del contratto stesso e pertanto tale condizione limitativa si presumeva dovesse sussistere anche nei con-

fronti della sua avente causa Sgarlata Caterina, questo Ministero — prima di adottare qualsiasi provvedimento in merito — ritenne opportuno rivolgere un quesito all'Avvocatura generale dello Stato al fine di conoscere se — a suo parere — l'efficacia del vincolo decennale di non alienazione assunto — come sopra accennato — dal *de cuius* Giovanni Sgarlata dovesse considerarsi valido anche nei confronti dell'avente causa e — nell'affermativa — se si potesse procedere alla risoluzione del contratto 10 agosto 1950 mediante un provvedimento unilaterale dell'amministrazione, dato che al riguardo nulla dispone il citato testo unico.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che, nel caso in esame, il divieto di alienazione, senza il prescritto nulla osta, è sancito da una disposizione di legge e cioè dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, ha espresso il parere che debba ritenersi per certa la sussistenza del divieto non soltanto a carico dell'acquirente, ma anche nei confronti di tutti gli aventi causa del medesimo, a qualsiasi titolo, e che pertanto la vendita effettuata dall'avente causa Caterina Sgarlata — costituendo violazione di una norma di legge — sia annullabile e la nullità possa farsi valere anche nei riguardi del terzo acquirente.

Per quanto concerne, poi, il secondo quesito, se cioè alla risoluzione del contratto potesse procedersi mediante atto unilaterale dell'amministrazione, la stessa Avvocatura ha fatto presente che, trattandosi, nel caso in esame, di un contratto di compravendita, non è possibile prescindere dall'azione giudiziaria, il che, naturalmente, comporta una procedura meno rapida di quella occorrente per una risoluzione in via amministrativa.

In accoglimento del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato questo Ministero, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, ha interessato la competente Avvocatura distrettuale, perché voglia promuovere l'azione del caso presso la locale autorità giudiziaria.

Il Ministro: ROMITA.

MESSINETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — Per sapere:

1°) quanti chilowattore ed a quale prezzo vengono venduti annualmente dalla Larderello e dalla Terni alla Società romana di elettricità ed alla Valdarno, consociata della centrale, e quanti chilowattore ed a quale prezzo vengono annualmente ceduti dalla Terni alla S.M.E.;

2°) a quale prezzo medio l'energia acquistata viene poi rivenduta ai diversi utenti. (12732).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria e commercio.

La quantità ed i prezzi dell'energia elettrica ceduta dalle società produttrici a quelle distributrici costituiscono materia di rapporti privati tra le società stesse, rapporti disciplinati da appositi contratti liberamente stipulati dai contraenti, mentre, per quanto riguarda i prezzi di vendita dell'energia elettrica agli utenti, i prezzi stessi sono disciplinati da speciali disposizioni emanate dal comitato interministeriale prezzi (C.I.P.).

Per altro, qualora l'onorevole interrogante abbia notizia che le società elettriche di cui all'interrogazione abbiano leso con la loro azione qualche legittimo interesse dell'utenza, potranno adirsi i competenti organi preposti alla disciplina del settore elettrico.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione nuova guerra riguardante Russo Sabato fu Pasquale Antonio, posizione n. 1437569. (9158).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 26 aprile 1955 al municipio di Modena per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica per la concessione di decorazione al valor militare all'ex militare Bellentani Umberto fu Pietro, classe 1920, mutilato sul fronte greco-albanese, residente a San Cenario di Modena. (12989).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla concessione di una decorazione al valore militare all'ex militare cui si riferisce la onorevole interrogante è stata già definita per la parte di competenza di questo Ministero ed il relativo esito è stato pure comunicato all'interessato tramite l'« Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra », sezione di Modena.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

MICELI. — *Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali hanno escluso dalla quali-

fica di comune alluvionato agli effetti dell'articolo 24 e seguenti della legge del 27 dicembre 1953, n. 938, il comune di Rombiolo (Catanzaro) quando i danni subiti in detto comune sono stati tali che:

a) sedici abitazioni sono state demolite per ordine del Genio civile e numerose altre pericolanti sono puntellate e minacciano di crollare;

b) la prefettura di Catanzaro ha disposto per ingenti somme l'assistenza continuativa, tuttora in corso, ai sinistrati a norma dell'articolo 20 della legge citata;

c) l'acquedotto è stato quasi distrutto e le fognature danneggiate, giusta perizie ed accertamenti del Genio civile;

d) numerose sono le istanze già accolte, avanzate da parte di sinistrati per ripristino danni ai fabbricati ed alle campagne.

L'interrogante chiede se così stando le cose non ritengano i ministri di dover riparare a tale grave omissione, che agli occhi della popolazione sinistrata assume un odioso carattere discriminatorio, emanando un decreto che includa Rombiolo tra i comuni alluvionati della Calabria agli effetti dell'articolo 94 e seguenti della legge del 23 dicembre 1953, numero 938. (10287).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici e del ministro del tesoro.

Questo Ministero invitò, a suo tempo, l'intendenza di finanza di Catanzaro a trasmettere l'elenco dei comuni della provincia danneggiati dall'alluvione dell'autunno 1953, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Ai primi del mese di maggio la predetta intendenza riferì che i comuni di cui trattasi, in base agli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici e tenuto conto delle segnalazioni pervenute direttamente dai comuni e dalla locale prefettura, erano stati compresi in due gruppi distinti, uno dei più danneggiati e l'altro dei meno danneggiati; in questo secondo gruppo venne incluso il comune di Rombiolo.

Soltanto per i comuni del primo gruppo è stata disposta l'applicazione dei benefici contemplati dal citato articolo 24 della legge numero 938 e, pertanto, il comune di Rombiolo non risulta compreso nel decreto interministeriale di cui allo stesso articolo 24.

Si aggiunge che lo stesso articolo 24 ha, ormai, esaurito la sua efficacia col 30 giugno 1954 e, quindi, non sarebbe più possibile emanare apposito decreto per il comune di Rom-

biolo. D'altro lato, giova osservare che, indipendentemente da tale provvedimento, i possessori di fondi rustici danneggiati potevano fruire, singolarmente, della sospensione della riscossione concessa dalla competente intendenza di finanza, in attesa dell'esame delle domande prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, per la moderazione delle imposte fondiarie.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: CASTELLI.

MICELI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se — in considerazione dello stato di permanente disoccupazione della popolazione di Pazzano (Reggio Calabria); in considerazione delle preoccupanti condizioni igieniche del comune stesso; tenuto conto che l'abitato e le campagne sono minacciate seriamente e continuamente non solo dalle alluvioni, ma dalle precipitazioni atmosferiche normali — non ritengano necessario provvedere d'urgenza a che nel comune di Pazzano siano aperti cantieri di lavoro e di rimboschimento per la esecuzione di opere di riparazione delle strade di campagna e di consolidamento delle pendici montane; siano eseguite le opere necessarie per l'acquedotto e la fognatura; siano effettuati i lavori di sistemazione idraulico-montana e la sistemazione valliva del fiume Stilaro. (12608).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.

L'acquedotto del comune di Pazzano non risulta compreso nel piano generale — a suo tempo approvato dal Comitato dei ministri — delle opere da realizzarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa predetta ha per altro in corso uno studio per la pianificazione delle opere acquedottistiche nell'Italia meridionale, a conclusione del quale sarà elaborato un piano aggiuntivo di opere di acquedotto (essa sottoporrà al Comitato dei ministri per l'approvazione ed il finanziamento) destinato a completare il piano già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali.

In tale piano integrativo sarà esaminata anche la situazione del comune di Pazzano, comparativamente con quella degli altri comuni.

Risulta, però, allo scrivente che per la costruzione di un acquedotto nel suddetto comune il Ministero dei lavori pubblici, con

decreto ministeriale 9 ottobre 1952, ha già approvato un progetto dell'importo di lire 17 milioni ed ha, altresì, concesso il relativo contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589. Evidentemente il comune, in attesa delle deliberazioni della Cassa, non ha creduto di avvalersi finora della concessione del predetto contributo.

Circa la costruzione della fognatura nel suddetto comune, si informa che le opere di tale natura non sono comprese nei programmi della Cassa, e pertanto è da escludere ogni intervento di questa, dato che il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ha determinato di destinare i fondi assegnati per la esecuzione di opere igieniche alla costruzione di acquedotti, che costituiscono un servizio di assoluta preminenza ed indispensabilità in confronto di altre opere, alle quali gli enti locali possono provvedere, avvalendosi dei benefici consentiti dalle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per altro, il predetto Ministero ha fatto presente che, per la costruzione della fognatura, ha promesso, fin dal 4 luglio 1952, al comune di che trattasi il contributo dello Stato ai sensi della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, su una spesa di lire 15 milioni.

Il comune, però, non ha ancora presentato gli atti tecnici ed amministrativi necessari per la formale concessione del contributo in parola.

Si informa, altresì, che il bacino montano del fiume Stilaro è compreso in un piano aggiuntivo di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che la Cassa sta già ultimando: anzi per interventi sistematori nei bacini previsti dal detto piano è stato fissato per la Calabria uno stanziamento nel corrente esercizio per complessive lire 500 milioni, demandandosi al corpo forestale dello Stato, in collaborazione con i competenti uffici dal Genio civile, di studiarne e proporle l'impiego in relazione al grado di urgenza e di necessità delle singole situazioni.

Per potere stabilire tale graduatoria di interventi, la direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che per tutti i perimetri del piano integrativo, e quindi anche per il bacino montano del fiume Stilaro, siano compiuti studi e rilievi di massima.

Appena il progetto di massima relativo al bacino di che trattasi sarà stato ultimato e, munito del parere del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Reggio Calabria, sarà pervenuto alla Cassa, si daranno le disposizioni per l'allestimento di quella pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

gettazione esecutiva di stralcio che, dall'esame del progetto stesso, risulterà necessaria in relazione al dissesto ed alle disponibilità.

Comunque, a guadagno di tempo, è stata interessata la predetta direzione generale a considerare con la massima urgenza se con i fondi a disposizione possa darsi luogo intanto a quegli interventi che risultassero più indispensabili ed urgenti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto rilevare che nel piano redatto dai competenti organi della provincia di Reggio Calabria per il corrente esercizio finanziario, per il comune di Pazzano figura un solo cantiere di rimboscimento, che assicura sarà autorizzato appena gli perverranno i prescritti elaborati tecnici. Detto Ministero ha soggiunto che, allo stato delle cose, non si rende possibile concedere altri cantieri al comune in parola, tenuto anche conto delle limitate attuali disponibilità del suo bilancio.

Per quanto si riferisce alle altre opere segnalate di competenza del Ministero dei lavori pubblici, si forniscono le seguenti notizie:

a) per la sistemazione e consolidamento dell'abitato di Pazzano, l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria ha in corso di elaborazione una perizia dell'importo di lire 15 milioni, dopo la approvazione della quale potrà disporsi l'appalto dei relativi lavori;

b) per la sistemazione idraulico-montana dal torrente Melodari, affluente del fiume Stilaro, è stata di recente approvata una perizia dell'importo di lire 86.600.000 ed attualmente è in corso l'appalto per l'affidamento dei lavori.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Perché voglia accertare se è vero che Rijtano Raffaele fu Caterina, da Monastarace Marina (Reggio Calabria), pur essendo invalido di guerra in attesa di pensione, pur essendo disoccupato permanente, pur avendo a carico quattro figli e la moglie inferma, pur essendo iscritto nell'elenco dei poveri del comune, è quasi completamente escluso dall'assistenza comunale, se è vero che fruisce normalmente di lire 400 mensili, che da sei mesi non riceve neppure tale irrisoria cifra, e che dal 1954 non percepisce il caropane spettantegli assieme ai familiari; e se a seguito del richiesto accertamento non ritenga provvedere perché il prefetto di Reggio Calabria intervenga con senso di umanità e di giustizia. (13004).

RISPOSTA. — L'invalido di guerra Raffaele Rijtano ed i suoi familiari sono già da tempo assistiti dall'E.C.A. di Monastarace, percependo il relativo soccorso nella misura compatibile con le disponibilità di bilancio dell'Ente, che non possiede patrimonio e svolge la sua attività con i soli contributi dello Stato.

Per quanto concerne la liquidazione alla predetta famiglia della maggiorazione sul trattamento assistenziale, si torna a far presente che come fu già accennato nella nota del 16 marzo 1955, n. 666/4843, di risposta all'interrogazione n. 11800 dell'onorevole interrogante l'E.C.A. di Monastarace dopo il giugno 1953, non inviò più il rendiconto della spesa, per cui il prefetto dovrà inviare un commissario per la predisposizione dei rendiconti arretrati senza i quali non sarebbe stato possibile erogare gli ulteriori contributi. Poiché ora il commissario ha ultimati gli occorrenti adempimenti relativi ai rendiconti, il Rijtano potrà riscuotere gli assegni, percependo altresì gli arretrati dall'ottobre 1953.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — in considerazione della notevole importanza che ha la strada provinciale bivio Tiberina-Massa Martana-Bevagna-Foligno, collegante le due nazionali Tiberina e Flaminia e dato l'enorme traffico pesante che su tale arteria viene avviato — non ritenga di realizzare il passaggio, tante volte auspicato, di tale strada all'azienda statale e di predisporre così la sua definitiva sistemazione. (9260).

RISPOSTA. — Allo stato dell'attuale legislazione nessuna possibilità di trapasso di strade provinciali all'A.N.A.S. è possibile in quanto — essendo scaduta la delega a tal fine concessa al Presidente della Repubblica con la legge 17 aprile 1948, n. 547 — è necessario che vengano emanate nuove disposizioni legislative in materia.

Per il caso specifico della strada provinciale bivio Tiberina-Massa Martana-Foligno che collega la strada statale n. 3-bis « Tiberina » con la strada statale n. 3 « Flaminia », della lunghezza di circa 44 chilometri, è da far presente che essa potrebbe essere presa in considerazione per la sua classificazione a statale comparativamente ad altre strade provinciali per cui è stato chiesto eguale trattamento, solo nel caso in cui venissero emanate nuove opportune disposizioni di legge.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

MICHELI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali — pur avendo il comune di Filadelfia (Catanzaro) — subito gravi danni dalle alluvioni del 1951 e 1953 al punto che diverse case di privata abitazione sono crollate o sono state demolite perché pericolanti e i cittadini senza tetto da anni sono ammassati in bassi umidi, fetidi, ed antieconomici; edifici pubblici quali il mattatoio, il carcere, il cimitero, il municipio sono stati gravemente danneggiati; le strade interne sono state sconvolte, divenendo alvei di improvvisati torrenti; pur essendo stati detti danni denunciati tempestivamente, pur essendo stata inviata una impressionante documentazione al Ministero ed al Provveditorato alle opere pubbliche nessun provvedimento si sia creduto opportuno ancora adottare e si sia escluso il comune di Filadelfia dall'elenco dei comuni alluvionati della Calabria agli effetti della integrazione del bilancio prevista per legge. (13007).

RISPOSTA. — Non sembra esatta a questo Ministero l'affermazione dell'onorevole interrogante — dovuta indubbiamente ad errate informazioni — che nessun provvedimento si sia ancora creduto di adottare nel comune di Filadelfia (Catanzaro) in conseguenza dei danni causati dalle alluvioni del 1951 e del 1953.

Infatti, per quanto si riferisce ai danni alluvionali del 1951, è stato già approvato il 30 per cento delle pratiche presentate per riparazioni di immobili privati e ne sono stati autorizzati i relativi lavori, che in buona parte sono stati già eseguiti e collaudati.

Le altre pratiche sono all'esame della commissione tecnica appositamente istituita per l'accertamento di tali danni.

Sono stati, inoltre, eseguiti i lavori di riparazione della scuola e casa comunale del capoluogo per un importo di lire 4.260.000, nonché quelli della chiesa parrocchiale della frazione Montesoro per un importo di lire 1.950.000 per i quali è stata anche autorizzata una perizia suppletiva.

Per i danni dell'alluvione del 1953, sono in corso lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico della frazione Montesoro per un importo di lire 6.500.000.

Inoltre sono programmate le seguenti opere:

1°) riparazione della chiesa parrocchiale del Carmine (curia di Mileto) per lire 5 milioni;

2°) riparazione del mattatoio per lire 2 milioni;

3°) riparazione del lavatoio pubblico per lire 1 milione;

4°) riparazione del cimitero della frazione Montesoro per lire 3 milioni.

Le pratiche relative alla riparazione o costruzione delle case private danneggiate dall'alluvione del 1953, che per la quasi totalità risultano insufficientemente documentate, sono attualmente in corso d'istruttoria presso il Genio civile di Catanzaro.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi, non è stata liquidata la pensione a favore del signor Tucci Edoardo, residente a Firenze, padre del militare, defunto per causa di guerra, Enzi Tucci di Edoardo, classe 1908, posizione n. 141194.

Il Tucci rimise domanda in data 18 maggio 1952 con protocollo n. 3641 del comune di residenza e da quella data non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito. (12495).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Poiché dal contenuto dell'interrogazione sembra che il signor Tucci abbia inoltrato istanza tramite il comune di Firenze in data 18 maggio 1952 con nota n. 3641, è necessario che il sopra nominato riproduca la domanda fornendo le prove della trasmissione della precedente istanza.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MONTELATICI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, alle lavoratrici dipendenti dall'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze non sono stati pagati gli arretrati loro spettanti in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67, malgrado la regolarizzazione giuridica della loro posizione avvenuta dai primi mesi del 1954. (12496).

RISPOSTA. — Alla corresponsione degli assegni arretrati nei confronti dei salariati dipendenti dall'amministrazione militare che ne abbiano diritto, comprese, quindi, le salariate dell'Istituto chimico-farmaceutico cui si interessa l'onorevole interrogante, si potrà provvedere appena i decreti ministeriali concernenti l'inquadramento tecnico-professionale ed economico del personale in parola (circa 34 mila unità) saranno registrati dalla Corte dei conti e dopo che il Ministero del te-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

soro, all'uopo già interessato, avrà concesso lo stanziamento dei fondi necessari per il pagamento di detti assegni.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

MURDACA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) il cui finanziamento dovrebbe effettuarsi in base alla legge 4 aprile 1935, n. 544, e all'articolo 7 del decreto ministeriale 19 luglio 1935 come opera dipendente dal terremoto del 1908, la cui esecuzione è stata delegata a codesto Ministero fin dal 7 marzo 1928.

La costruzione è di somma urgenza, tenuto conto della gravissima situazione dell'edilizia scolastica esistente in quel comune sinistrato dall'alluvione, dove le scuole sono ubicate in locali privi di ogni garanzia igienica ed i maestri si alternano in turni, con grave nocumento del rendimento e con pregiudizio della salute della scolarasca. (12847).

RISPOSTA. — In accoglimento della richiesta del comune di Caraffa del Bianco, questo Ministero ha promesso, in data 5 maggio 1953, al comune medesimo il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 25 milioni per la costruzione di un primo lotto funzionale dell'edificio scolastico.

Si attende ora che il comune presenti il relativo progetto per la sua approvazione e la concessione formale del contributo già promesso.

Non ha potuto, invece, trovare accoglimento la richiesta del comune di Caraffa del Bianco intesa ad ottenere la costruzione dell'edificio medesimo a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 544, date le limitate disponibilità dei fondi assegnati per la esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui le esattorie comunali nella provincia di Reggio Calabria dopo sei mesi di gestione provvisoria — limite consentito dalla legge in vigore — non sono state messe all'asta pubblica, nell'interesse dei comuni e dello Stato; se ciò non rappresenti un favoritismo particolare per i gestori provvisori in atto e quindi un illecito che dev'essere, per la moralizzazione dell'amministrazione, eliminato. (12130).

RISPOSTA. — Le uniche esattorie in provincia di Reggio Calabria attualmente affidate a gestori provvisori ed alle quali evidentemente si riferisce o intende riferirsi l'onorevole interrogante sono quelle di Bagnara, Bianco, Bova Marina, Montebello Ionico e San Lorenzo, che nel decennio 1942-1953 erano gestite dal signor Nicita Francesco.

Le esattorie in questione, come è a conoscenza dell'onorevole interrogante, non poterono essere collocate all'inizio del decennio in corso per effetto dei ricorsi presentati dallo stesso Nicita contro i provvedimenti ministeriali di esclusione dal conferimento di esattorie e di cancellazione dall'Albo nazionale degli esattori adottati nei suoi confronti.

Non appena emessa dal Consiglio di Stato, in data 24 maggio-14 luglio 1954, la decisione sui ricorsi stessi, essendo venuti a cessare i motivi che avevano consigliato la sospensione del collocamento delle esattorie, il Ministero diede alla prefettura di Reggio Calabria le opportune istruzioni perché le esattorie in questione fossero regolarmente conferite.

A tale proposito giova tener presente che le operazioni relative, a norma del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, rientrano nella esclusiva competenza del prefetto, il quale deve valutare se convenga provvedere al collocamento delle esattorie mediante asta pubblica o mediante conferimento d'ufficio.

Si informa al riguardo che il prefetto di Reggio Calabria con nota 7 febbraio 1955, n. 3111, ha comunicato di voler provvedere al collocamento delle esattorie a mezzo di asta pubblica.

Circa il ritardo lamentato nello svolgimento delle operazioni per il collocamento delle esattorie in questione, è da osservare che il sistema della gara prevede l'osservanza di numerosi adempimenti prima di giungere all'espletamento d'asta vero e proprio.

In particolare, è necessario convocare i consigli comunali o le rappresentanze consorziali perché adottino le deliberazioni previste dall'articolo 4 del regolamento sulla riscossione 15 settembre 1923, n. 2990, e precisamente, perché deliberino:

a) sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta;

b) se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa debbano essere affidati all'esattore (e quando si tratti di esattore privato ciò comporta la necessità della preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa ed il benessere della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

banca d'Italia, ai sensi della legge bancaria 10 giugno 1940, n. 933);

c) sulla tangente della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto ed eventualmente sui capitoli speciali per la gestione del servizio di esattoria-tesoreria.

Come si vede, trattasi di adempimenti complessi per cui pare giustificato il fatto che ancora non si sia potuto addivenire al collocamento delle gestioni esattoriali di cui trattasi.

Si assicura comunque che questo Ministero segue accuratamente la questione ed è in attesa di conoscere da parte della prefettura di Reggio Calabria l'esito delle operazioni di collocamento.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — dopo le ripetute ed insistenti richieste della popolazione della frazione Natile del comune di Careri (Reggio Calabria) per la costruzione di un'opera stabile sul torrente Careri che serva di transito alle persone ed agli animali tra il vecchio abitato ed il circostante comprensorio agricolo ed il nuovo abitato, per il fondato motivo che non può essere la popolazione suddetta privata di un mezzo sicuro di comunicazione sia per la sicurezza della vita umana, sia per l'attività agricola che in massima parte si svolge nel comprensorio su citato e che costituisce la base della vita economica del comune ed in particolare della frazione Natile — non ritenga necessario ed urgente disporre al Genio civile di Reggio Calabria la costruzione di un ponte sul torrente Careri sul punto di più facile accesso e di minor pericolo per la stabilità di esso. (13011).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada per l'allacciamento mediante un ponte della frazione Natile del comune di Careri, questo Ministero promise al predetto comune sin dal 4 luglio 1951, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 70 milioni.

Successivamente avendo il sindaco del comune di Careri rinunciato al contributo promesso, si è provveduto alla revoca del contributo stesso.

Si fa comunque presente che per quanto riguarda i danni subiti dalla passerella in legno sul torrente Careri, è stato autorizzato l'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria a redigere una perizia dell'importo di lire 2 milioni per il ripristino del manufatto.

Non è possibile invece accogliere la richiesta di costruire un'opera stabile in sostituzione della passerella, in quanto, come è noto, la legge del 27 dicembre 1953, n. 938, consente soltanto il ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e non anche la costruzione di opere nuove.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario, ai fini di una sistemazione definitiva dell'abitato della frazione Salincriti del comune di Caulonia (Reggio Calabria) trasferire l'abitato stesso in zona solida, e non pericolante come quella attuale.

Ciò per evitare allo Stato oneri per eventuali e prevedibili disastri alluvionali, a cui è soggetta quella frazione, ed agli abitanti pericoli di vita ed impossibilità di sviluppo della vita civile.

L'interrogante fa rilevare che è già stato disposto il trasferimento di abitato di altre due frazioni dello stesso comune, ragione per cui riunire anche questa alle altre rappresenta un'economia di spese e di servizi civili e sanitari sia per il comune stesso sia per lo Stato. (13012).

RISPOSTA. — La località Salincriti nella quale sorgono una quindicina di case sparse, abitate da circa 86 persone, si trova nel territorio del comune di Caulonia ma non costituisce una frazione. Essa è ubicata al confine tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro in prossimità dell'abitato di Nardo di Pace.

Gli abitanti di tale borgata con esposto 20 dicembre 1954 diretto ai Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici hanno, fra l'altro, chiesto di essere trasferiti in località Cassari di Nardo di Pace dove, a detta degli interessati, sorgerebbe il nuovo abitato della frazione Ragonà di Nardo di Pace che è collegato a Salincriti mediante un chilometro di mulattiera.

In verità nella citata località Cassari è stata disposta la sola costruzione di n. 60 alloggi, per addivenire ai bisogni degli abitanti della frazione di Ragonà.

La richiesta degli abitanti di Salincriti di trasferire l'abitato non trova giustificazione in ragioni tecniche, in quanto trattasi di zona solida e non pericolante, ma semplicemente in ragioni sociali ed economiche, giusta quanto gli interessati hanno segnalato nel suddetto esposto.

Nessun provvedimento, pertanto, è possibile adottare circa l'invocato trasferimento.

Per quanto concerne l'ultima parte della interrogazione si fa presente che non sarebbe conveniente neppure il trasferimento ai piani della Ziia, ove sono state trasferite le frazioni Campoli e Agromestelli, in quanto detta località dista dal comune di Caulonia oltre sette chilometri in linea d'aria e non è ad esso collegata, né collegabile neanche con mulattiere.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, dopo le recenti esperienze fatte con i lavori di rimboschimento dati in appalto, del tutto negative, salvo qualche eccezione, non ritenga opportuno e conveniente all'amministrazione forestale ritornare al sistema dei lavori in economia che, sotto la guida e la responsabilità diretta degli organi tecnici, sono di maggiore garanzia per la riuscita e stabilità delle opere e per lo scopo che lo Stato si propone di sistemare la montagna e di difendere il suolo. (13013).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i lavori di rimboschimento vengono eseguiti esclusivamente in economia; a termini poi dell'articolo 67 dello stesso decreto, detti lavori sono condotti in amministrazione diretta o a mezzo cottimo fiduciario. Con la seconda modalità sono realizzati tutti quei lavori che sono facilmente misurabili e che non richiedono particolare tecnica, previa gara ufficiosa, alla quale viene invitato un congruo numero di imprese di fiducia dell'amministrazione ed iscritte in appositi registri regionali.

Data la mole assunta dai sopracitati lavori, non è assolutamente possibile effettuarne la realizzazione esclusivamente in amministrazione diretta, come si ritiene desidererebbe l'onorevole interrogante, poiché sarebbe necessaria una adeguata attrezzatura che, oltre ad elevare gli oneri a carico dell'amministrazione, ritarderebbe l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Ministro: MEDICI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.*

Per sapere se non ritenga opportuno e più rispondente alle reali necessità aumentare, in modo adeguato, alla prefettura di Reggio Calabria i fondi per l'assistenza pubblica in conseguenza dell'applicazione della legge sul decentramento amministrativo 19 agosto 1954,

n. 968, tenuto conto del numero delle pratiche inviate a quell'ufficio per l'esame e la definizione di merito, oltre quelle che erano già pendenti nel momento dell'esecuzione della legge suddetta e che tutte assieme ammontano ad oltre un centinaio e delle condizioni particolari della provincia, la più depressa d'Italia e per ciò stesso quella in cui più necessita l'assistenza pubblica. (13073).

RISPOSTA. — L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, stabilisce l'attribuzione ai prefetti del servizio istituito in base all'articolo 2 del regio decreto legge 11 gennaio 1943, n. 65, concernente « l'assistenza e cura degli infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadono nella competenza di enti pubblici e privati o di enti mutualistici ».

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che i fondi attribuiti al Ministero dell'interno per l'assistenza di cui trattasi sono fissati — ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regio decreto legge 30 maggio 1946, n. 538 — nella misura del 4 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici e in totale per una somma annua non eccedente lire 50 milioni.

Detta somma — in sede di decentramento del servizio, venne congruamente ripartita fra le 92 province della Repubblica, avute presenti, s'intende, e l'entità della popolazione residente in ogni provincia e le condizioni economico-sociali di ciascuna di esse.

Tenuto conto di ciò, si fa presente che manca la possibilità di accogliere la richiesta di aumento della assegnazione di fondi già effettuata per l'attuazione nella provincia di Reggio Calabria dell'attività assistenziale di cui trattasi.

D'altra parte si ritiene utile chiarire che le cennate disposizioni danno a tale forma di assistenza carattere del tutto complementare.

L'intervento dello Stato, pertanto, va limitato a quei casi particolari che esulano dalla competenza assistenziale di istituti o di enti pubblici (principalmente comuni) e privati ovvero di enti mutualistici.

Si soggiunge, infine, che, tramite le prefetture, il Ministero dell'interno provvede, con separati fondi e con larghezza, all'assistenza sanitaria (ricoveri ospedalieri, protesi, assistenza ambulatoriale e farmaceutica) di tutte le persone appartenenti alle varie categorie previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1945, n. 425.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

MUSOLINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che il concorso dei direttori didattici, stabilito per numero 350 posti, sia assolutamente inadeguato alle reali necessità dell'organico, coperto oggi da sole 800 unità su 2 mila di ruolo.

La scuola elementare, specie nel Mezzogiorno d'Italia, ha bisogno di un'efficiente direzione didattica per rispondere al suo scopo altamente sociale, che non potrà essere raggiunto se il numero dei direttori non è proporzionale al numero degli alunni e delle scuole primarie, specie quando si pensi che la lotta contro l'analfabetismo dev'essere condotta senza soste e senza deficienza di mezzi. (13074).

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto ritiene l'onorevole interrogante, i posti di ruolo dei direttori didattici sono 2.121, dei quali 1.295 e non 800, sono coperti da titolari. I posti vacanti sono quindi solo 826.

Nel corrente anno saranno espletati 1 concorsi per titoli ed esami A-2 e B-4 per complessivi 353 posti e quindi i posti vacanti si ridurranno a 475.

Con l'espletamento del concorso a 350 posti, oggetto della interrogazione, rimarranno scoperti solo 122 posti di direttore didattico, che dovranno essere riservati per un concorso ordinario.

Per quanto riguarda l'organico del personale di vigilanza, si può assicurare che questo Ministero ha allo studio un provvedimento legislativo — da emanarsi in virtù delle facoltà attribuite al Governo dalla legge delega — inteso ad ampliare l'organico stesso in misura tale da sopperire a tutte le esigenze della scuola.

Il Ministro ERMINI.

MUSOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga equo modificare l'ordinanza incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1955-56 nel senso di dare la possibilità di entrare nelle graduatorie provinciali anche a coloro che non siano in servizio nel corrente anno scolastico, purché abbiano almeno un anno di insegnamento nell'ultimo quinquennio.

Ciò risponderebbe ad un atto di giustizia. (13374).

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nella ordinanza sul conferimento degli incarichi nelle scuole secondarie, per l'anno scolastico 1955-56 si sono dovute ovviamente uni-

formare alle norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, approvate con la recente legge 19 marzo 1955, n. 160.

A' sensi dell'articolo 25 della legge citata « fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

E poiché, a' sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge in parola le « note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi », ne segue che non è possibile accogliere le domande di incarichi degli insegnanti non abilitati che non abbiano prestato almeno 7 mesi di servizio entro l'anno scolastico 1954-55.

Il Ministro ERMINI.

NATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore degli agricoltori dei comuni di Vallecrosia e Camporosso (Imperia) i quali hanno ricevuto ingenti danni alle colture e ai terreni per le furiose mareggiate del febbraio 1955. (12906).

RISPOSTA. — Spiace di dover far presente che questo Ministero non ha possibilità di adottare alcun intervento in favore degli agricoltori dei comuni di Vallecrosia e Camporosso (Imperia) che hanno avuto le colture e i terreni danneggiati dalle mareggiate dello scorso febbraio, in quanto mancano apposite disposizioni legislative e quindi fondi in bilancio, che lo consentano.

Il Ministro MEDICI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Boccaletti Angelo fu Guglielmo, posizione 1415349. (8027).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 3 maggio 1955 al municipio di Roverbella (Mantova) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Meini Giovanni di Pietro, della classe 1912, posizione 1178447. (8212).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Castrezzati Luigi di Francesco, posizione n. 181822, al quale devono ancora essere liquidati gli arretrati. (8273).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Paoletti Giovanni di Eliseo, classe 1922. (8441).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Biondo Angelo di Faustino, posizione 1231334; ha chiesto la liquidazione del rateo la vedova. (8468).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 9 aprile 1955 al municipio di Gardone Riviera (Brescia) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Paganotti Aristide fu Francesco, della classe 1906, posizione 1455700. (8632).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Sandri Salvatore di Ottorino, della classe 1919. (8639).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 17 aprile 1955 al municipio di Peccioli (Pisa) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bresciani Agostino di Giovanni, classe 1911, posizione n. 1245650. (8883).

RISPOSTA. — Il signor Bresciani Agostino è stato invitato a visita medica diretta per il giorno 13 giugno 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Nodari Angelo di Angelo, posizione 287737. (9316).

RISPOSTA. — La pratica di liquidazione rateo, a favore degli eredi del sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Mori Pietro di Cesare, della classe 1913, posizione n. 1184363. (9591).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Delbarba Francesco di Giovanni, classe 1919, posizione 337612. (9691).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

inoltrata dall'ex militare Zanchi Mario fu Antonio, classe 1911. (9767).

RISPOSTA. — Presso il competente ispettore di questa amministrazione militare non risulta in corso la pratica di pensione privilegiata ordinaria cui l'onorevole interrogante si riferisce.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Spinetti Francesco fu Lorenzo, classe 1910. (9768).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione privilegiata è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso, questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Guaragna Bruno di Lorenzo, classe 1925. (9769).

RISPOSTA. — Il militare ottenne una prima volta un assegno privilegiato ordinario di ottava categoria dal 4 novembre 1947 al 3 novembre 1951. A seguito di nuova istanza dell'interessato gli è stata riconosciuta una indennità *una tantum* pari a due annualità di ottava categoria.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Orlandi Giuseppe di Stefano, classe 1930. (10061).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione privilegiata è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso, questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione

riguardante il militare Fantoni Carlo di Ciro, classe 1927. (11505).

RISPOSTA. — S'informa che già anteriormente alla data di presentazione della interrogazione la pratica di pensione era stata definita favorevolmente con la concessione di un assegno rinnovabile di seconda categoria.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante il militare Marsoli Carlo fu Luigi, classe 1922. (11507).

RISPOSTA. — Con decreto 17 giugno 1941, notificato all'interessato il 1° luglio dello stesso anno, fu respinta l'istanza del militare intesa ad ottenere la rinnovazione dell'assegno temporaneo di nona categoria in precedenza concesso.

Non avendo l'interessato prodotto ricorso alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, il provvedimento è divenuto definitivo e pertanto nessun altro provvedimento l'amministrazione ha da adottare.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante il militare Pizzamiglio Mario di Pietro, classe 1928. (11509).

RISPOSTA. — La interrogazione è identica a quella dello stesso onorevole Nicoletto n. 9761 cui è stata già fornita risposta.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante il militare Galuppini Mario di Alfredo (11511).

RISPOSTA. — S'informa che già anteriormente alla data di presentazione della interrogazione la pratica di pensione era stata definita favorevolmente con la concessione all'interessato di un assegno rinnovabile di quinta categoria.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

ORTONA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi del comportamento del Comiliter di Torino, direzione di commissaria-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

riato, quarta sezione « contratti », nel caso che qui si riporta.

Il citato comando invitava il 2 novembre 1954 la cooperativa panettieri vercellesi a licitazione privata per la fornitura di pane alle truppe del presidio di Vercelli, licitazione nella quale la cooperativa stessa risultava vincitrice.

Il contratto non veniva per altro ratificato dal superiore comando, valendosi esso in ciò di una sua potestà discrezionale, la quale però non può essere evidentemente arbitrio, ma motivata valutazione di pubblico interesse.

Essendosi più volte rifiutata dal comando l'illustrazione delle ragioni del suo comportamento, tale illustrazione forma ora, appunto, oggetto della presente interrogazione. (12549).

RISPOSTA. — Il Comando militare territoriale di Torino, nella cui competenza rientrava l'approvazione del contratto, non ha l'obbligo di motivare la determinazione negativa adottata.

L'esercizio infatti della facoltà di approvare o di non approvare un contratto dello Stato si concreta nell'emanazione di un atto amministrativo ampiamente discrezionale.

Il Ministro TAVIANI.

PASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — richiamandosi alla ordinanza ministeriale che concede la facoltà di presentare domanda ai provveditorati agli studi per incarichi e supplenze nelle scuole medie solo ai candidati che siano in servizio all'atto della domanda stessa e per l'intero anno scolastico — se non ritenga opportuno, per senso di equa giustizia, estendere tale facoltà anche a quei candidati che, pur avendo anni di insegnamento, nell'anno 1955 hanno fatto solo supplenze valutabili parzialmente.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non ritenga opportuno mantenere in vigore il disposto dell'articolo 3, capoverso b), dell'ordinanza 1954-55, con il quale veniva concessa la facoltà di presentare le domande a quei candidati che avessero prestato almeno un anno di insegnamento nell'ultimo quinquennio. (13375).

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nella ordinanza sul conferimento degli incarichi nelle scuole secondarie, per l'anno scolastico 1955-56, si sono dovute ovviamente uniformare alle norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, approvate con la recente legge 19 marzo 1955, n. 160.

A' sensi dell'articolo 25 della legge citata « fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

E poiché, a' sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge in parola le « note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi », ne segue che non è possibile accogliere le domande di incarichi degli insegnanti non abilitati che non abbiano prestato almeno 7 mesi di servizio entro l'anno scolastico 1954-55.

Il Ministro: ERMINI.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione indiretta nuova guerra posizione 524697 inoltrata dalla signora Napoli Nicolina fu Salvatore da Alcara Li Fusi (Messina) quale madre adottiva del militare Serio Giuseppe fu Carmelo caduto in Russia rimane da anni inevasa.

Risulta all'interrogante che il competente ufficio richiese con nota del 28 ottobre 1953 alcuni documenti al comando dei carabinieri di Alcara Li Fusi; e con nota del 12 novembre al comune stesso di Alcara Li Fusi altri attestati di stato civile. Risulta inoltre che, tanto il comando dei carabinieri quanto il comune si premurarono rimettere quanto richiesto, il primo fin dal 31 gennaio 1954 con nota 24/56; il secondo con nota del 27 aprile 1954, n. 2047.

E se, dato quanto precede ed il caso particolarmente pietoso, il ministro non creda di dover provvedere per una sollecita definizione. (10635).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 13 aprile 1955 al municipio di Alcara Li Fusi (Messina) per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali con l'ordinanza ministeriale per il conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1955-56, ha ritenuto opportuno precludere la possibilità di presentare domanda al provveditore agli studi per il conferimento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

di incarico di insegnamento, per l'anno scolastico predetto, agli aspiranti non abilitati che, pur essendo inclusi per avere insegnato negli anni precedenti nella graduatoria provinciale esistente presso il Provveditorato agli studi da cui dipendono, non abbiano potuto insegnare o abbiano insegnato, in qualità di supplenti, per un periodo superiore a tre o cinque mesi nell'anno scolastico 1954-55. E se, di fronte al gravissimo danno economico e di carriera che ne deriva per un considerevole numero di aspiranti, non creda opportuno rimediare, così come è stato fatto in precedenza.

Infatti anche con l'ordinanza ministeriale del 14 marzo 1953 per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole medie per l'anno scolastico 1953-54 erano stati esclusi gli aspiranti non abilitati. A meno di un mese, però, con successiva ordinanza ministeriale in data 9 aprile 1953 venne posto riparo, disponendo che potevano presentare domanda, e quindi essere inclusi nella graduatoria formata da ciascun provveditore agli studi, anche gli aspiranti non abilitati i quali avessero prestato nel quadriennio precedente almeno un anno di insegnamento in scuole statali. (13495).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13375 del deputato Pasini, pubblicata a pag. CV).

PIRASTU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione nella quale sono venuti a trovarsi numerosi profughi in seguito alla mancata applicazione dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, numero 137 (a titolo di esempio può essere citato il caso del signor Giovanni Mereddu di Antonio, residente in Nuoro, invalido di guerra e profugo dall'Africa, già gestore in Gimma (Galla e Sidamo) della rivendita di generi di monopolio n. 13, la cui richiesta di ripristino della licenza in Italia è stata respinta con la motivazione che « la concessione di rivendita è regolata da legislazione speciale non estensibile a casi da essa non previsti », motivazione che trascura il fatto che il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, che disciplina i servizi di vendita dei generi di monopolio, ovviamente non poteva prevedere i casi che in un periodo successivo si sono presentati al legislatore e hanno provocato la legge n. 137 del 4 marzo 1952, la quale precisa che il rilascio delle licenze deve essere disposto anche in deroga alle disposizioni vigenti); per sapere se non ritenga opportuno intervenire per garantire la corretta applica-

zione delle disposizioni che riguardano i profughi. (12295).

RISPOSTA. — L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, attribuisce ai profughi che intendano riprendere in qualsiasi comune essi stabiliscano la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale, già esplicata nei territori di provenienza, il diritto ad ottenere la licenza di esercizio o l'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

La formulazione stessa della legge fa chiaramente intendere che si verte in materia di autorizzazioni, cioè in quel campo della libera iniziativa individuale per il cui esercizio occorre rimuovere il divieto imposto dalla norma giuridica.

Non così può dirsi per il campo delle concessioni, fra le quali sono da ascrivere le rivendite dei generi di monopolio, sottoposte ad una speciale legislazione, alla quale non ha potuto in alcun modo riferirsi la generica deroga contenuta nell'articolo 28 sopra citato.

Basta considerare invero che l'attività svolta dai rivenditori di generi di monopolio non si esaurisce nell'esercizio di una pura attività commerciale, ma comprende finalità fiscali che si compendiano nella esazione dell'imposta di consumo che grava sui prodotti del monopolio e nel concorso alla repressione delle frodi che comunque possono influenzare quel gettito. Di qui una organizzazione capillare di vendita, predisposta attraverso l'osservanza di particolari norme, riguardanti le distanze fra i vari esercizi, la richiesta del possesso di determinati requisiti di idoneità e di capacità nelle persone degli aspiranti, l'adempimento di particolari procedimenti formali (concorso o asta) per l'istituzione o l'appalto dell'esercizio.

Tali le ragioni che giustificano il rifiuto, cui accenna l'onorevole interrogante, al rilascio delle licenze di rivendite di generi di monopolio ai profughi già titolari di tali concessioni nelle colonie.

La tesi della non applicabilità del citato articolo 28 alle rivendite di generi di monopolio ha trovato piena convalida da parte del Parlamento che non avrebbe certo proceduto alla formulazione di una apposita legge (legge 25 luglio 1952, n. 1010), per consentire ai profughi della Venezia Giulia, già titolari di tabaccherie nel territorio non più soggetto alla sovranità italiana, di riprendere tale attività, se a tanto avesse potuto provvedere il citato articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Occorre, al riguardo, osservare che la posizione dei profughi della Venezia Giulia già titolari di rivendite è ben diversa da quella dei profughi che in Africa esercitavano la stessa attività, se si considera che ai primi, che si trovavano in territorio che formava parte integrante dell'Italia, la licenza venne rilasciata dalla stessa amministrazione dei Monopoli, con l'osservanza delle norme che regolano tuttora la materia, mentre in Africa le licenze venivano rilasciate da una apposita amministrazione creata per la gestione del monopolio in quei territori ove l'interesse stesso che si aveva a creare l'organizzazione di vendita non poneva quei problemi di ubicazione di esercizi e non imponeva quei rigorosi accertamenti sui requisiti degli aspiranti, quali è dato osservare in territorio metropolitano.

È di rilievo, infine, la considerazione che in Africa la licenza di rivendita di generi di monopolio era quasi sempre abbinata all'esercizio di altra attività commerciale, per il ripristino della quale i profughi in parola sono già agevolati con la legge 4 marzo 1952, n. 137 già citata.

Si assicura comunque che, in occasione della riforma degli attuali ordinamenti relativi al servizio delle rivendite di generi di monopolio, non si mancherà di predisporre apposita norma per il riconoscimento ai profughi già titolari di rivendite del titolo preferenziale nei concorsi per le assegnazioni di rivendite vacanti di terza categoria.

Il Ministro: TREMELLONI

PIRASTU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la decisione della direzione generale dei monopoli di Stato di affidare a privati la gestione del cine-teatro « Due Palme » oggi gestito dal C.R.A.L. dipendenti monopoli di Stato di Cagliari;

per sapere se è a conoscenza del fatto che, mentre la gestione del C.R.A.L., pur mantenendo bassissimo, e quindi accessibile ai ceti meno abbienti, il costo del biglietto di ingresso, realizzava un utile che contribuiva a sostenere l'opera di assistenza ai dipendenti del monopolio, la gestione di privati avrebbe come inevitabile conseguenza quella di impedire ad un organismo democratico di svolgere la triplice benefica funzione di calmiere i prezzi d'ingresso ai cinema, di consentire ai lavoratori meno abbienti l'accesso a uno dei cinema cittadini e di contribuire a realizzare una vasta opera di assistenza;

per sapere infine se non ritenga opportuno intervenire per rendere nulla una decisione che tende esclusivamente a favorire privati imprenditori e per garantire che il C.R.A.L. monopoli di Cagliari continui a gestire il cineteatro « Due Palme ». (13150).

RISPOSTA. — La decisione di affidare a privati la gestione del cinema del C.R.A.L. monopoli di Cagliari è stata adottata dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per un duplice ordine di ragioni e precisamente:

1°) perché col succedersi dei vari comitati esecutivi del C.R.A.L. non è sempre possibile trovare, fra i componenti i comitati stessi, persone che abbiano la possibilità e la piena capacità di assolvere nel modo migliore l'incarico della gestione del cinema, incarico che, per ottenere i massimi risultati, richiede una specifica competenza ed esperienza in materia;

2°) perché come si è verificato presso altri C.R.A.L. dei monopoli, le sale affidate in gestione a privati procurano ai circoli un provento sensibilmente superiore a quello assicurato dalla gestione diretta, mentre, al tempo stesso, i circoli vengono completamente sollevati da ogni incombenza e responsabilità inerenti alla complessa gestione di pubblico esercizio che, in ogni caso, non rientra fra i compiti demandati all'organizzazione.

Non è pertanto esatto che con l'affidare la gestione a privati vengano a ridursi le possibilità assistenziali del C.R.A.L., ma al contrario tale gestione procurerà al circolo proventi sensibilmente superiori a quelli attuali.

Infatti, poiché la gara per l'affitto della sala si svolgerà mediante offerte in aumento su un canone base stabilito dall'amministrazione, è logico che non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta dovesse apportare un sensibile miglioramento al reddito attuale.

Ora, anche nel caso dovesse verificarsi tale ipotesi, e cioè che la sala continui a rimanere affidata al C.R.A.L., non sarà possibile conservare agli enalisti di Cagliari tutte le attuali notevoli agevolazioni, che non trovano riscontro in nessun altro circolo e che costituiscono un trattamento di ingiustificato vantaggio rispetto a quelle concesse ai soci degli altri C.R.A.L. del monopolio.

È da tener presente, a questo proposito, che si tratta di locali di proprietà dell'amministrazione dei monopoli di Stato, dati in uso al C.R.A.L. perché dalla gestione di essi traggano i mezzi per lo svolgimento delle fonda-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

mentali attività di istituto, a vantaggio del personale del monopolio.

È quindi logico che l'amministrazione si debba preoccupare che in seno allo stesso personale tutti abbiano un uguale trattamento.

È da notare infine che il C.R.A.L. monopolio di Cagliari è soggetto, come gestore del cinema, all'imposta di ricchezza mobile e che per tale imposta dovrà prossimamente pagare, anche per gli anni arretrati, una somma di circa 9 milioni di lire, il che dimostra ancora una volta l'impossibilità di proseguire la gestione della sala nel modo in cui è stata fino ad ora condotta.

Il Ministro TREMELLONI.

POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali gli appartenenti all'arma dei carabinieri di stanza al Brennero non percepiscono la speciale indennità di disagiata residenza pur trovandosi nelle medesime condizioni e svolgendo lo stesso servizio degli appartenenti ai corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza, ai quali invece viene riconosciuta la indennità prevista con decreto ministeriale del 6 ottobre 1953, numero 8640 in forza della quale la località Brennero viene considerata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, particolarmente disagiata. (12337).

RISPOSTA. — Si risponde per competenza in luogo del ministro dell'interno.

È già da qualche tempo allo studio la revisione generale degli elenchi delle località disagiate per le tre forze armate e in tale occasione era già stato favorevolmente considerato il caso segnalato.

Saranno quanto prima avviate trattative con il Ministero del tesoro per concretare la suddetta revisione.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

RICCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica inoltrata dal comune di Persico Dosimo (Cremona) chiedente l'autorizzazione alla costruzione di un edificio scolastico con sovvenzione statale a norma della legge 3 agosto 1949, numero 589, per una spesa prevista di lire 25 milioni, sin dal 1949, e per sapere se si possa ancora contare sulle dichiarazioni ministeriali contenute nelle note della direzione generale edilizia statale, divisione 17^a, protocollo numero 2997-3737, che assicurava la presa in considerazione della domanda per i prossimi programmi esecutivi. (12907).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Persico Dosimo (Cremona) intesa ad ottenere la concessione del contributo dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nella spesa di lire 25 milioni per la costruzione, in quel capoluogo, dell'edificio scolastico, non ha potuto essere accolta nel corrente esercizio finanziario, a causa dei limitati stanziamenti di fondi previsti in bilancio per opere del genere.

La domanda anzidetta sarà tenuta presente per quei provvedimenti che potranno essere adottati in sede di formulazione dei programmi esecutivi che saranno concordati col Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della nuova procedura di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro. ROMITA.

RICCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica inoltrata dal comune di Cappella de Picenardi (Cremona) relativa alla richiesta del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case di tipo popolare per dipendenti comunali, per un ammontare di lire 23 milioni circa, inoltrata il 15 ottobre 1953. (12908).

RISPOSTA. — La insufficienza dei fondi disponibili per la concessione di contributi statali in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, non ha ancora consentito di accogliere la domanda del comune di Cappella de Picenardi (Cremona).

La richiesta viene tuttavia tenuta in particolare evidenza ai fini di un possibile finanziamento nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

RICCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a qual punto trovasi la pratica inoltrata dal comune di Grontardo (Cremona) nel 1953, chiedente il contributo dello Stato a norma della legge 3 agosto 1949, numero 589 e n. 184 del 15 febbraio 1953 per la esecuzione di un edificio scolastico del valore preventivo di lire 32 milioni. (12909).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere di edilizia scolastica, concordato per il corrente esercizio col Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, non si è potuto, a causa dei limitati stanziamenti previsti in bilancio per lavori del genere, comprendere la costruzione dell'edificio per le scuole elementari nel capoluogo del comune di Grontardo (Cremona).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

La domanda avanzata dal prefato ente, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la realizzazione di detta opera è tenuta presente e sarà esaminata con particolare attenzione in sede di compilazione dei futuri programmi esecutivi da concordarsi con il Ministero della pubblica istruzione ai sensi del citato articolo 4 della legge 645.

Il Ministro: ROMITA.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno completati i lavori per la ricostruzione del ponte Selvapiano in Alvignano (Caserta) danneggiata dalla guerra. (12805).

RISPOSTA. — È in corso di approvazione una perizia suppletiva dell'importo di lire 1.500.000 relativa ai lavori di completamento per la ricostruzione del ponte Selvapiano in Alvignano (Caserta).

Il Ministro: ROMITA.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà provveduto alla ricostruzione della rete elettrica di Alvignano (Caserta), danneggiata dalla guerra. (12806).

RISPOSTA. — Alla riparazione della rete elettrica di Alvignano danneggiata dagli eventi bellici si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità di fondi e con il grado comparativo di urgenza di altre opere della stessa natura da eseguire nell'ambito della circoscrizione della provincia di Caserta.

Il Ministro: ROMITA.

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sono stati allestiti i progetti per la costruzione di case popolari per la utilizzazione dei fondi destinati alla legge speciale per Napoli e quando si passerà alla esecuzione del programma. (13225).

RISPOSTA. — La situazione delle pratiche relative alla costruzione di case popolari nella città di Napoli con i fondi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 297, è la seguente:

1°) sopraelevazione in via Cavalleggeri Aosta: i lavori sono in corso;

2°) costruzione di case popolari sull'ex campo Ascarelli: il progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 3 corrente;

3°) costruzione di case popolari in località San Giacomo dei Capri; è stato bandito un concorso per la progettazione con scadenza al 30 giugno 1955;

4°) costruzione di case popolari in via Miano (Capodimonte): è stato bandito un concorso per la progettazione con scadenza al 31 agosto 1955.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di Marianella, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13338).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di Poggioreale, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13339).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di Secondigliano, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13340).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di San Giovanni a Teduccio, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13341).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Napoli, nella zona di Ponticelli, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13342).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di Barra, e se nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13343).

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali lavori saranno fatti in esecuzione della legge speciale per Napoli, nella zona di Bagnoli, e se, nella formulazione del piano, è tenuta presente la situazione di estrema arretratezza, in cui versa il paese, e delle urgenti esigenze di quella popolazione ad avere un ambiente igienico. (13344).

RISPOSTE. — Ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 297, i programmi delle opere da attuarsi in Napoli con i benefici previsti dalla legge medesima sono predisposti dall'amministrazione comunale d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreto del ministro del tesoro.

In merito alle soprariportate interrogazioni, si forniscono comunque le seguenti notizie:

1°) Zona di Marianella — Sono previsti i seguenti lavori nel programma del terzo anno di applicazione della legge speciale per Napoli 9 aprile 1953, n. 291:

a) scuola elementare di 25 aule per lire 130 milioni;

b) fognatura di Miano, Piscinola, Marianella per lire 200 milioni.

La scuola elementare non era prevista nel programma generale; è stata introdotta nel programma del terzo anno in sostituzione di un'altra (Barra, via Velotti) che è stata stralciata dal programma stesso. Il provveditore agli studi di Napoli, però, ha giudicato tale scuola non necessaria, almeno in un primo momento, essendovi a Marianella 17 aule per 27 classi, situazione migliore di quella di molte altre zone; pertanto, la realizzazione di detta scuola non può ancora considerarsi decisa.

2°) Zona di Poggioreale. — Per detta zona non è previsto alcun lavoro.

3°) Zona di Secondigliano. — Sono previsti i seguenti lavori:

a) (programma del primo biennio) fognatura rione Berlingeri per lire 250 milioni: i relativi lavori sono in corso;

b) (programma del terzo anno) scuola elementare di 28 aule per lire 200 milioni;

c) (programma 1955-57) completamento fognatura di Secondigliano e San Pietro a Patierno per lire 300 milioni.

4°) Zona di San Giovanni a Teduccio. — Sono previsti i seguenti lavori nel programma del terzo anno:

a) scuola elementare di 28 aule per 180 milioni;

b) fognatura per 530 milioni.

5°) Zona di Ponticelli. — Sono previsti i seguenti lavori:

nel programma del primo biennio:

ampliamento scuola « Enrico Toti » di 15 aule per 100 milioni: i relativi lavori sono in corso;

nel programma del terzo anno:

a) scuola elementare di 28 aule per lire 190 milioni;

b) scuola di avviamento di 20 aule per lire 140 milioni;

c) strada residenziale da via Argine a Barra-Ponticelli per lire 830 milioni (i lavori sono in corso di appalto),

d) strada San Giorgio-Ponticelli per lire 81 milioni (lavori in corso di appalto);

e) fognatura per lire 600 milioni.

6°) Zona di Barra. — Sono previsti i seguenti lavori nel programma del terzo anno:

a) scuola elementare (corso Vittorio Emanuele) di 28 aule per lire 180 milioni;

b) fognatura per 700 milioni;

c) strada residenziale da via Argine a Barra-Ponticelli per lire 830 milioni (lavori in corso di appalto).

Nel programma generale era prevista anche una scuola elementare in via Velotti, successivamente stralciata dal comune di Napoli.

7°) Zona di Bagnoli. — Sono previsti i seguenti lavori nel programma 1955-57:

a) scuola elementare di 28 aule per lire 190 milioni;

b) completamento della fognatura di Fuorigrotta e Bagnoli per lire 170 milioni.

Si avverte che soltanto il programma relativo al primo biennio è stato già approvato dal Ministro del tesoro.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che sono stati trasportati dal museo Bellomo di Siracusa all'albergo villa Politi della stessa città due preziosi quadri, al fine di decorare le pareti di un appartamento affittato dall'ex primo ministro britannico Churchill;

e se ciò risponde a verità, per conoscere chi ha autorizzato codesta operazione, e a quale titolo, considerato che tra l'altro, attualmente, il signor Churchill non è che un semplice deputato inglese;

e per conoscere ancora quali provvedimenti intende adottare il signor ministro a carico degli eventuali responsabili che, nel non legittimo desiderio di compiacere un ospite — il quale, per quanto gradito a molti italiani, resta pur sempre il primo ministro che dicesse con supremo accanimento la guerra dell'Inghilterra contro l'Italia, e soprattutto l'uomo che senza alcuna generosità ma con estrema freddezza sacrificò a piccoli interessi britannici e a riconosciute cattive valutazioni politiche i legittimi e sacri interessi del nostro paese — hanno evidentemente dimenticato i doveri che riguardano i tutori del patrimonio artistico nazionale. (12993).

RISPOSTA. — Alcuni giorni prima dell'arrivo del signor Winston Churchill a Siracusa, il prefetto della città richiese al museo nazionale di palazzo Bellomo qualche quadro destinato a decorare le stanze che avrebbero servito da alloggio all'ex primo ministro inglese.

Essendo il museo chiuso al pubblico in questo periodo a causa dei lavori che vi si stanno eseguendo, il direttore del museo stesso espresse parere favorevole alla concessione del prestito, ed il soprintendente alle gallerie di Palermo non ebbe difficoltà ad accogliere la richiesta a condizione che fossero assicurate tutte le garanzie del caso.

Sono stati scelti tre dipinti di interesse artistico molto modesto, e la consegna ufficiale di essi è avvenuta tra il museo e la prefettura. Per ulteriore garanzia, il trasporto e la collocazione dei dipinti sulle pareti dell'appartamento di Churchill sono stati compiuti da personale del museo, in modo che nessun altro avesse occasione di toccarli.

Si ritiene opportuno insistere sul fatto che il museo è chiuso ai visitatori e che quindi le opere prestate non sono state sottratte al godimento del pubblico, e che, inoltre, esse sono di un valore artistico molto limitato.

Si aggiunge non essere cosa nuova che alcuni quadri appartenenti a musei o a galle-

rie vengano momentaneamente spostati e che, nella specie, non andavano trascurati i doveri di ospitalità per un personaggio che, pur essendo ora soltanto un deputato inglese, è stato uomo di statura tale da far convergere su di sé l'attenzione e il rispetto.

Il Ministro. ERMINI.

ROMUALDI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che da un lato hanno spinto alla valorizzazione dell'aeroporto della Malpensa, distante circa cinquanta chilometri da Milano e, dall'altro, hanno arenato le trattative fra il Ministero della difesa e il comune di Milano, al punto da ridurre l'aeroporto « Forlanini » in un pietoso stato di abbandono;

per conoscere altresì quali rimedi si vogliono urgentemente adottare per venire incontro alle grandi esigenze di aeroporti in Lombardia e particolarmente a Milano, e di contribuire così allo sviluppo delle società aeree, al miglioramento dei servizi, ad un maggior afflusso di turisti e degli uomini di affari in gran parte orientati ora verso gli aeroporti di un paese confinante. (13180).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, anche a nome del ministro dei trasporti.

L'amministrazione aeronautica ha contribuito alla valorizzazione dell'aeroporto civile della Malpensa nella fondata convinzione che esso, nonostante la notevole distanza da Milano, costituisca un ottimo scalo per linee aeree a lungo raggio in cui sono adoperati aerei che, per le manovre di atterraggio e di partenza, abbisognano di ampi spazi senza ostacoli nonché nella considerazione che al risultato poteva pervenirsi con spesa iniziale relativamente modesta potendosi utilizzare aree già demaniali, fabbricati e infrastrutture preesistenti.

Ciò non vuol dire che l'amministrazione aeronautica non ponga il massimo interesse anche alla valorizzazione dell'aeroporto civile di Linate che, come scalo di linee aeree a raggio più limitato, può avere funzione complementare del primo, tanto più che potrebbe pervenirsi a una gestione comune dei due aeroporti, dato che il comune di Milano ha acquistato la maggioranza del pacchetto azionario della società cui è affidata la gestione dell'aeroporto della Malpensa.

L'amministrazione aeronautica infatti fin dal 1953 ha approntato un progetto esecutivo per la costruzione sull'aeroporto di Linate di una nuova pista ed è entrata in contatto con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

il comune di Milano (il quale per altro non ha finora fatto conoscere i propri intendimenti), proponendo che la spesa relativa sia ripartita, in ragione della metà, tra le due amministrazioni.

L'amministrazione aeronautica non è inoltre aliena dal contribuire alle altre spese per il potenziamento dell'aeroporto.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BERTINELLI.

RONZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda disporre perché la riscossione dell'imposta sull'entrata sul latte destinato all'alimentazione e che affluisce alle latterie sociali e ai centri di raccolta sia anche essa regolata conformemente alle disposizioni della circolare n. 8230 emanata dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in data 19 febbraio 1954.

L'estensione alle latterie sociali e ai centri di raccolta delle modalità di riscossione contenute nella detta circolare si impone, perché non tutte e non sempre le centrali del latte provvedono a ritirare il loro fabbisogno direttamente dai produttori, ma si valgono dell'intermediazione dei centri di raccolta e delle latterie sociali, che provvedono a fare affluire in centrale i quantitativi da questa richiesti secondo il fabbisogno giornaliero del consumo e a dirottare all'industria i quantitativi esuberanti al fabbisogno della centrale o le partite da essa respinte perché non idonee all'alimentazione. (12649).

RISPOSTA. — La questione prospettata è oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero.

Si fa riserva, pertanto, d'inviare risposta definitiva entro il più breve tempo possibile.

Il Sottosegretario di Stato: CASTELLI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Crepaldi vedova Amelia nata Andolfo, da Monselice (Padova) posizione n. 27451. (10023).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 18 aprile 1955 al municipio di Monselice (Padova) per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione al nome di Morello Climenio fu Lorenzo, posizione 1154903/355394. (11945).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato.

In data 19 aprile 1955 è stata disposta nuova visita di aggravamento.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione alla risposta scritta in data 21 gennaio 1955 all'interrogazione n. 10930, quale sia stato l'esito dell'intervento della nostra rappresentanza diplomatica presso il Governo della Repubblica francese per l'accreditamento delle bonifiche di cambio ai connazionali che hanno lavorato in Francia nella campagna bieticola del 1954. (13312).

RISPOSTA. — Il trasferimento delle maggiorazioni di cambio dovute ai lavoratori italiani in Francia partecipanti alla campagna di *arrachage* 1954 è stato ripreso a cura dei competenti organi francesi, con ritardo dovuto a cause di carattere puramente amministrativo, in data 14 aprile 1955.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI
CONFALONIERI.

RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per lo spettacolo, lo sport e il turismo.* — Per conoscere se non credano di consentire l'aumento delle sale cinematografiche, aumentando il rapporto percentuale dei relativi posti, attualmente stabiliti in misura del tutto insufficiente, specialmente per le province meridionali, in modo da portarli dal 12 per cento almeno al 20 per cento; e nel contempo, se non ritengano opportuno sollecitare i lavori dell'apposita commissione nominata per l'esame delle domande di concessione di nuove sale cinematografiche o di trasformazione di quelle già esistenti, tenendo presente la necessità di porre le popolazioni di tanti piccoli comuni, specialmente del Mezzogiorno, in condizioni di usufruire, almeno settimanalmente, di locali adatti per l'unico divertimento al quale esse accedono sempre in maggior numero, anche per la maggiore attrazione che esercita tale popolare mezzo di distrazione presso le classi più umili.

E da rilevare che attualmente molti piccoli centri riversano, infatti, la loro popolazione al maggior centro più vicino (come, per esempio, avviene a Nocera Inferiore, a Vallo della Lucania, ecc.) specialmente nei giorni festivi: di qui la necessità di tener conto nella valutazione della percentuale di cui sopra non sol-

tanto della popolazione stabile, ma anche di quella fluttuante; ed è quindi necessario venire incontro a quei gestori che intendono porre le loro sale in condizioni igieniche, di sicurezza e di capienza volute dalle leggi e dalle esigenze di una più elevata vita civile e vogliono offrire l'uso di locali che, per comodità e decoro, onorino le città in cui sorgono.

Né è da trascurare il valore morale e propagandistico che è dato dall'uso efficiente di moderne sale cinematografiche, sempre in più larghi strati di popolazione, con gli evidenti riflessi politici che ne derivano. (12098).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione consultiva per la cinematografia — in cui sono rappresentate tutte le categorie interessate — è stato confermato, per le autorizzazioni all'apertura di nuove sale cinematografiche nell'anno 1955, il rapporto limite di un posto per ogni 12-20 abitanti, da determinarsi per ciascun comune in base alla frequenza media degli spettatori e tenendo anche presente le condizioni economiche locali ed il movimento turistico.

È prevista la possibilità di derogare al rapporto limite quando si tratta di località riconosciute di cura, soggiorno e turismo o di capoluoghi di provincia o di comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti.

I ritardi nella definizione delle pratiche per apertura di nuove sale non sono generalmente imputabili alla competente commissione, ma nella maggior parte dei casi al fatto che le domande pervengono incomplete o non fornite di regolare documentazione, il che rende necessaria una più lunga istruttoria. Comunque sono state impartite istruzioni agli uffici perché i relativi adempimenti siano semplificati ed accelerati nel miglior modo possibile.

Non si ritiene consigliabile la proposta di computare, per talune località del Mezzogiorno, agli effetti del rapporto limite, anche le popolazioni dei comuni vicini, che attualmente vi affluiscono specie in periodo estivo.

Un tale criterio sarebbe in contrasto con le disposizioni vigenti e con le direttive seguite dall'amministrazione, di agevolare la istituzione di sale cinematografiche nei piccoli centri che ne sono sprovvisti, per permettere alle popolazioni locali di godere di questo mezzo di svago più agevolmente e in ogni periodo dell'anno.

Per quanto riguarda in particolare la situazione nelle località citate dall'onorevole

interrogante, si rende noto che a Nocera Inferiore, con popolazione di 35.955 abitanti, esistono 4 cinema per complessivi 2.937 posti; a Vallo della Lucania, con popolazione di 6.654 abitanti, funziona una sala cinematografica autorizzata per 300 posti di cui 210 effettivamente utilizzati, mentre per la frazione Pattano è in corso d'istruttoria una domanda della signora Visco Emilia, per l'autorizzazione all'apertura di un cinema di 160 posti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SCALFARO.

RUBINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga equo estendere l'indennità speciale di riserva in base alla legge 31 luglio 1954, n. 599 — articoli 32 e 84 — ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri promossi vicebrigadieri in caso di mobilitazione e che, durante il servizio di richiamo, sono stati promossi anche brigadieri, conservando tale grado in congedo; ciò per non creare una disparità di trattamento con i sottufficiali collocati in pensione con il massimo degli anni di servizio e con i sottufficiali i quali, pur non avendo raggiunto il massimo, sono stati riformati.

È da tener presente con quale animo i sottufficiali ai quali la predetta indennità non è corrisposta si presenterebbero in servizio, in caso di mobilitazione, accanto a quelle altre categorie di sottufficiali che invece hanno usufruito della indennità stessa. (12666).

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono irrilevanti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità speciale istituita dalla legge stessa, le promozioni conseguite dai sottufficiali dopo la cessazione dalla carriera continuativa (ora servizio permanente).

Tale criterio deve, quindi, a maggior ragione, trovare applicazione nei riguardi dei sottufficiali che — come i vicebrigadieri per mobilitazione cui si riferisce l'onorevole interrogante — non hanno mai fatto parte della carriera continuativa.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

SANSONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene giusto che la direzione delle poste di Napoli intervenga in una lite privata inducendo la sorella di un impiegato, che è per giunta moglie di un ispettore, a desistere dalla lite stessa a vantaggio di una dirigente di ufficio postale. (13307).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

RISPOSTA. — La direzione provinciale delle poste e telegrafi di Napoli, appositamente interpellata, mentre ha riferito che ritiene trattarsi della vertenza giudiziaria, innanzi alla magistratura del lavoro, intentata dall'ex coadiutrice Tortora Lucia, ha però escluso in maniera assoluta di essere intervenuta o essersi adoperata in qualche modo per indurre l'attrice a desistere dall'azione giudiziaria.

Il Ministro: CASSIANI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno riconoscere la continuità di servizio a trentatrè ex arsenalotti, già dipendenti dalla Marina della marina militare di Messina e riassunti il 1° agosto 1951 con nuovo rapporto di lavoro e non considerati, all'atto di riprendere servizio, ai sensi delle disposizioni contenute nei dispacci ministeriali rispettivamente del 30 agosto e 5 ottobre 1954, nn. 20847 e 21207. (11253).

RISPOSTA. — I 33 arsenalotti di Messina furono riassunti in servizio in seguito a decisione del Consiglio di Stato che dichiarò illegittimo unicamente il mancato riesame comparativo della posizione dei predetti in occasione delle nuove assunzioni effettuate dopo il 1944, senza per altro riconoscere agli stessi il diritto alla continuità di servizio e alla retribuzione del resto caduto in prescrizione).

Né tale diritto può essere discrezionalmente riconosciuto dall'amministrazione: gli anzidetti operai, infatti sono in possesso di uno solo dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sul diritto al riconoscimento della continuità di servizio ai pubblici dipendenti non di ruolo, non essendo essi presenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè al 28 gennaio 1951.

Spiace pertanto comunicare che la richiesta non può essere accolta.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SCALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, di concerto con quello dell'interno, non ritenga giusto applicare a favore del personale dipendente dalle amministrazioni statali destinato a Siracusa le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1946, in considerazione che il medesimo presta servizio in una città riconosciuta « stazione di turismo » E tale, infatti, è stata dichiarata la città di Si-

racusa, con decreto del ministro dell'interno datato 31 ottobre 1934 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1935.

La mancata applicazione delle disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto legislativo 251 suscita, a ragione, giustificato fermento tra le categorie del personale dipendente dalle amministrazioni statali, il quale, trovandosi a prestar servizio in un centro eminentemente turistico, qual'è inconfutabilmente Siracusa, è costretto a subire i maggiori costi della vita che, quotidianamente, tendono all'aumento, dato il gran numero di turisti nazionali e stranieri che, anche per i noti, recenti fatti ivi verificatici, visitano e soggiornano in detta città. (11476).

RISPOSTA. — Con il citato decreto legislativo n. 251 era stata data facoltà al ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, di elevare la indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in comune di grande importanza turistica, avvertendo, per altro, che l'aliquota risultante non poteva superare la misura prevista per il personale con sede di servizio nel capoluogo della regione e comunque non poteva superare l'importo previsto per il personale avente sede nei comuni con popolazione da 500.000 a 599.999 abitanti, e cioè la nuova aliquota concessa in base alla cennata facoltà non poteva risultare superiore al 100 per cento.

Poiché, però, con il decreto 25 ottobre 1946, n. 263, sono state soppresse le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e l'indennità stessa è stata fissata nella misura del 100 per cento per tutti i personali residenti in comuni con popolazione inferiore ai 600 mila abitanti, prescindendo da qualsiasi valutazione dell'importanza turistica dei singoli comuni, la citata norma del decreto del 1946, n. 251, è divenuta inefficace a decorrere dal 1° settembre 1946: data dalla quale ha avuto effetto, invece, il decreto n. 263.

A partire da tale data, pertanto, non ha più alcuna rilevanza il fatto che un comune sia o no di notevole importanza turistica, o di soggiorno, o di cura, e l'indennità di carovita resta determinata soltanto in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, fatta eccezione per i comuni minori ai quali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni — ove ricorrano determinate condizioni — può essere estesa l'aliquota superiore stabilita per il comune maggiore compreso nel raggio di 30 chilometri.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Per quanto precede, questo Ministero è spiacente di non poter accogliere la richiesta in questione.

Né ritiene opportuno ripristinare la norma invocata dall'onorevole interrogante posto che, in tal caso, si verrebbe a sconvolgere l'attuale disciplina che regola l'attribuzione dell'indennità di carovita in rapporto alla popolazione.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

SCALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato, come presentemente determinano, il mancato pagamento da parte di istituti di credito autorizzati dei mutui richiesti in base alle leggi 24 febbraio 1948, n. 114, e 6 agosto 1954, n. 604, per la formazione della piccola proprietà contadina.

L'interrogante, al quale risulta che gli istituti di cui trattasi giustificano la mancata corresponsione delle somme relative ai mutui in questione, in quanto lo Stato, a tutt'oggi, non avrebbe provveduto al pagamento dei contributi relativi agli interessi, chiede, in particolare, al ministro se non ritenga urgente disporre in conseguenza, tenuto conto degli oneri e delle conseguenze di carattere finanziario cui vanno incontro le parti contraenti. (12225).

RISPOSTA. — L'affermazione dell'onorevole interrogante, secondo cui alcuni istituti di credito agrario non concederebbero agli agricoltori mutui per la formazione della piccola proprietà contadina, a causa di un preteso ritardo nel pagamento del contributo dello Stato nei relativi interessi, non trova conferma nella corrispondenza intercorsa tra gli istituti in parola e questa amministrazione.

Va rilevato comunque che, ad evitare che possano verificarsi casi del genere di quello lamentato, non si è mancato di raccomandare agli istituti finanziari, ed ultimamente con circolare del 31 gennaio 1955, di non sospendere l'accettazione delle domande di mutuo degli agricoltori in vista della possibilità di provvedere frattanto ad ulteriori assegnazioni di fondi.

Il Ministro: MEDICI.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente:

1°) ridurre il periodo di 12 anni previsto per l'utilizzo della somma di lire 4 mi-

liardi stanziata per il Simeto a 4-5 anni al massimo;

2°) elevare, notevolmente, in vista dell'importanza della sistemazione del bacino del Simeto lo stanziamento predetto;

3°) finanziare ed accelerare contemporaneamente tutte le opere idrauliche, forestali per l'assestamento del bacino montano;

4°) approvare il piano di massima di sistemazione del fiume in parola già redatto dalla sezione Simeto del Genio civile di Catania;

5°) autorizzare la detta sezione Simeto a compilare un progetto di un primo lotto esecutivo di opere, di importo pari alle somme in atto disponibili per effetto dei 3 esercizi già decorsi dalla data di entrata in vigore della legge che ha previsto il finanziamento;

6°) non fare autorizzare dalla predetta sezione Simeto l'esecuzione di opere, specialmente da parte dei privati, che non siano in armonia con quelle previste nel piano generale. (12755).

RISPOSTA. — 1°) Non è possibile ridurre a 4 o 5 anni finanziari il periodo già stabilito in otto esercizi a cominciare dal 1958-59, per la utilizzazione della complessiva somma di quattro miliardi di lire (ossia mezzo miliardo ad esercizio) assegnata per la sistemazione del fiume Simeto in base alla legge 9 agosto 1954, n. 638.

È ciò perché tale distribuzione nel tempo è stata determinata dalla disponibilità dei fondi stanziati in ciascuno esercizio in rapporto alle numerose necessità da soddisfare in altre regioni del territorio nazionale.

2°) Non è, del pari possibile, a meno che non vengano stanziati ulteriori fondi, aumentare la detta assegnazione di quattro miliardi, essendo tutte le disponibilità già impegnate per altre consimili esigenze nell'intera penisola.

3°) Le opere idraulico-forestali per l'assestamento del bacino montano del Simeto interessano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4°) Lo studio per la redazione del piano di massima per la sistemazione del bacino del Simeto è in avanzato corso di ultimazione.

5°) È ovvio che, approvato il piano di massima, si procederà, per stralci, alla redazione dei progetti esecutivi.

6°) La richiesta formulata dall'onorevole interrogante sarà tenuta presente dagli uffici esecutivi.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

SCARPA. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà liquidata la pensione richiesta dal tenente colonnello Giovanni Agazzone fu Giuseppe, nato a Mezzomerico (Novara) il 24 maggio 1891 ed ora residente a Romagnano (Novara).

Al riguardo si fa presente che il signor Agazzone ha prestato servizio prima come ufficiale di complemento, poi come ufficiale in servizio permanente effettivo, poi come funzionario di provveditorati agli studi ed infine di nuovo come ufficiale di complemento per un totale di oltre 20 anni di attività alle dipendenze dello Stato. (12815).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero per la pubblica istruzione.

Il maggiore Agazzone quale impiegato civile e quale ufficiale di complemento ha prestato servizio effettivo per un periodo che non raggiunge il minimo previsto dalle vigenti disposizioni per acquistare diritto a trattamento di quiescenza (19 anni, 6 mesi e 1 giorno).

In tal senso è stato già emesso il relativo decreto che è stato inviato in copia al comune di Romagnano Sesia per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa.
Bosco.

SCHIRATTI, BERZANTI, DRIUSSI E BIASUTTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se risulta loro che, a seguito della deliberazione, in data 19 gennaio 1955, dell'amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova (Udine), con cui fu provveduto alla dimissione del primario medico per esperimento negativo nel biennio, a sensi dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, l'ordine ed il sindacato provinciale dei medici di Udine, essendo stato respinto un ricorso del dimissionato dalla giunta provinciale amministrativa, hanno iniziato, a titolo di rappresaglia, una campagna intesa a far dirottare i malati del circolo ospitaliero di Palmanova ad altri ospedali, e perfino a far curare a domicilio i malati che si rifiutassero di aderire a detto invito, provocando, con tale azione, all'ospedale di Palmanova la riduzione delle presenze da 174, del 19 febbraio, a 80 del 22 marzo, e di conseguenza un danno economico e morale gravissimo.

Ed in caso affermativo, per sapere se non ritengano inammissibile che contro un atto

legittimo di un ente morale di pubblica assistenza sia opposto l'intervento di una associazione sindacale, o peggio ancora di un ordine professionale, sul piano del sabotaggio e della rappresaglia, mentre, per altro, all'interessato sono aperte le vie legali del ricorso alle autorità amministrative e giudiziarie.

Per sapere, infine, quali misure intendano adottare per far cessare immediatamente, ove esista, l'illegittimo e dannoso sopra indicato comportamento del sindacato e dell'ordine provinciale dei medici di Udine, comportamento che riveste particolare gravità per quanto attiene a quest'ultimo, date la natura e le finalità pubblicistiche del medesimo. (13227).

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche a nome degli altri dicasteri interrogati.

La questione sollevata è certamente in una fase delicata, giacché, mentre sul provvedimento di dimissioni del primario medico dell'ospedale di Palmanova è stato investito un organo giurisdizionale, non possono né l'autorità locale né quella centrale né, tanto meno, altri organi, formulare giudizi in proposito.

Per quanto si attiene alle ripercussioni del provvedimento stesso, che dagli onorevoli interroganti vengono attribuite, con rapporto di causa ed effetto, all'azione del sindacato e dell'Ordine dei medici locali, il prefetto assicura di avere già invitato i sindaci della zona a seguire la situazione nei riflessi dei sanitari condotti, come pure l'amministrazione ospedaliera interessata perché, ove del caso, tutelati i propri diritti attraverso regolare ricorso all'autorità giudiziaria, a termini e per le misure di cui agli articoli 307 e 340 del codice penale.

Il prefetto di Udine ha assicurato, a tal riguardo, che segue con vigile attenzione gli sviluppi della situazione e che si riserva di intervenire qualora si appalesassero da parte degli enti responsabili illegittime interferenze nei riguardi dell'attività dell'ospedale di cui trattasi.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere chi abbia autorizzato il prefetto della provincia di Messina ad erogare il fondo per l'assistenza generica devolvendolo ai parroci, i quali distribuiscono i sussidi in base ad elenchi di persone che si sono impegnate, nelle prossime elezioni regionali siciliane, di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

votare per il partito della democrazia cristiana.

Per sapere ancora quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di far cessare subito tale scandaloso fazioso ed illegale sistema di erogazione del pubblico denaro precisando la somma che sarà addebitata al prefetto di Messina.

Per conoscere infine quali assicurazioni intenda fornire affinché il fondo per l'assistenza generica esistente presso la prefettura di Messina venga distribuito secondo legge, cioè tramite gli enti comunali di assistenza. (13041).

RISPOSTA. — I fondi statali e regionali per l'assistenza generica messi a disposizione della prefettura di Messina sono stati da questa regolarmente distribuiti agli enti comunali di assistenza, in rapporto alle esigenze assistenziali dei singoli comuni.

Solo in via del tutto eccezionale, e per sopperire a particolari esigenze strettamente assistenziali che per la loro speciale natura non potevano essere opportunamente soddisfatte attraverso i normali enti ed organi erogatori, è accaduto — non in questi ultimi tempi — che la prefettura abbia effettuata qualche modestissima erogazione servendosi dell'opera di parroci.

Queste erogazioni, di ammontare complessivo del tutto irrilevante, furono effettuate, ripetesì, in data non recente e non possono quindi essere poste assolutamente in relazione a finalità connesse con lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione della assemblea regionale siciliana.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale intervento urgente intenda esperire presso la gestione I.N.A.-Casa allo scopo di porre la cooperativa edile « A. Miraglia » con sede in Messina in grado di:

1°) definire lo stato finale dei lavori del cantiere n. 1583, sito in Patti (Messina) dove, sin dal 5 settembre 1953, sono state, dalla stessa cooperativa, costruite e consegnate un corpo di case per lavoratori;

2°) ottenere il pagamento delle fatture per le spese anticipate dalla cooperativa e gli acconti per la revisione dei prezzi i cui conteggi sono stati già definiti ed accettati dalle parti.

Si fa presente che, per la mancata definizione di quanto sopra specificato, la cooperativa, formata esclusivamente da lavoratori

edili, è costretta a pagare ingenti interessi alla banca finanziatrice e già trovasi in condizioni di avere perduto quello che era stato il frutto di dieci anni di lavoro e di sacrifici da parte di chi altro capitale non ha che le proprie braccia. (13043).

RISPOSTA. — I lavori di cui trattasi non risultavano ancora terminati nel dicembre 1954, pur essendo stati assunti in appalto ed iniziati nell'ottobre 1950, con termine contrattuale del 30 aprile 1951.

Malgrado l'incompletezza dei lavori, si dovettero immettere ugualmente negli alloggi gli assegnatari; immissione che dette origine a replicate segnalazioni e lamentele per il ritardo nella definizione delle opere interne.

Infatti, a seguito di ispezione tecnica disposta dalla gestione I.N.A.-Casa nel dicembre 1954, risultò la mancata esecuzione di alcuni lavori di sistemazione esterna, nonché deficienze nella esecuzione di molte opere interne.

Tale stato di cose richiese l'adozione di idonei provvedimenti per la eliminazione degli inconvenienti, rendendo così impossibile, ancora a tale epoca, la compilazione dello stato finale dei lavori e, conseguentemente, impedendo al collaudatore, nominato fin dall'aprile 1952, di poter procedere al completamento del collaudo.

La lamentata sospensione della liquidazione di alcune fatture (il cui ammontare, per quelle pervenute alla gestione, è di sole lire 23.124) è giustificata dal fatto che esse riguardano opere di ripristino soggette al collaudo dei lavori principali. E da tener presente che, su un importo globale netto dei lavori in lire 38.260.000 la cooperativa ha già ricevuto acconti per lire 35.335.000; la liquidazione del residuo è ovviamente soggetta alle risultanze del collaudo.

Per quanto si riferisce alla revisione dei prezzi, la gestione I.N.A.-Casa sta svolgendo le opportune operazioni di controllo per la definizione: alla cooperativa è stato, però, già corrisposto un acconto di lire 700 mila.

Per quanto precede è da ritenere che, essendo già stato sollecitato il collaudatore, si potrà procedere, entro breve termine, alla liquidazione finale di ogni avere a favore della cooperativa « Miraglia », naturalmente ad esito favorevole del collaudo.

Il Ministro: VIGORELLI.

SCHIRÒ E PINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che

durante l'ultimo conflitto bellico fu completamente raso al suolo dai bombardamenti aerei l'istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina.

Che, ancora oggi, a tanta distanza di tempo, intere classi, composte di 38 alunni, sono costrette a svolgere le lezioni in scantinati, umidi, freddi e senza luce e le costosissime attrezzature dei laboratori e dei gabinetti scientifici sono stipate in piccoli ambienti senza la possibilità di poterne fare un uso razionale.

Per sapere ancora i motivi che hanno determinato, durante l'esercizio 1953-54 lo storno delle somme stanziato per il completamento della nuova sede dell'istituto.

Per conoscere infine quali assicurazioni intendano dare affinché siano completate, con la massima urgenza, le opere già iniziate non essendo possibile procrastinare ancora la situazione di estremo disagio denunciata ed essendo indispensabile per Messina, date le sue particolari esigenze, avere subito disponibile e funzionante l'unico istituto industriale esistente nella provincia. (12339).

RISPOSTA. — Per la ricostruzione dell'istituto tecnico industriale « Verona-Trento » in Messina sono stati già eseguiti i seguenti lavori:

1°) un padiglione principale a tre piani e scantinato comprendente n. 14 aule e locali di rappresentanza per un importo di lire 86.100.000;

2°) n. 7 padiglioni destinati a locali officine per un importo di lire 79.900.000;

3°) lavori murari riguardanti il locale destinato a cabina elettrica.

Complessivamente i lavori ultimati ammontano a lire 179 milioni mentre sono in corso quelli relativi alle attrezzature elettriche della cabina per una spesa di lire 13 milioni.

Il definitivo ripristino dell'istituto medesimo, secondo le previsioni del progetto dell'ingegnere Pardini e C., comporta la costruzione di altri cinque corpi di fabbrica ed il completamento di alcune officine con una ulteriore spesa di lire 560 milioni.

Data l'entità di tale spesa in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla necessità di eseguire opere più urgenti ed inderogabili, non è stato finora consentito di poter provvedere al finanziamento di un ulteriore lotto di lavori per la ricostruzione di tale edificio.

Non si mancherà comunque di esaminare con particolare attenzione la possibilità di un

graduale finanziamento dei lavori medesimi, non appena condizioni favorevoli di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SCIAUDONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato delle pratiche in atto da parte della società telefonica interessata in ordine ai danni di guerra inerenti la distruzione della cabina e della rete telefonica di Capua (Caserta) e se la concessione dell'indennizzo era condizionata al ripristino del servizio. (12873).

RISPOSTA. — La Società esercizi telefonici — S.E.T. — ha inoltrato alla intendenza di finanza di Caserta n. 3 istanze di risarcimento per danni di guerra subiti nella zona di Capua agli impianti della rete telefonica ed opere ad essa attinenti.

Per due di dette istanze è stato chiesto il contributo.

Le relative pratiche sono in istruttoria; l'intendenza di Caserta provvederà conseguentemente a richiedere il prescritto parere alla commissione provinciale di cui all'articolo 19 legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la fissazione del contributo.

La erogazione del contributo è subordinata al ripristino delle opere danneggiate o distrutte.

La terza pratica è in corso d'istruttoria ai fini della concessione dell'indennizzo.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SCIAUDONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali contributi siano stati chiesti negli anni scorsi dalla società telefonica interessata e quali contributi siano stati concessi per la istituzione della rete telefonica urbana di Capua (Caserta). (12875).

RISPOSTA. — In merito alla anzidetta richiesta, questo Ministero sta raccogliendo le notizie necessarie, e pertanto si riserva di rispondere appena in grado.

Il Ministro: CASSIANI.

SCIAUDONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere le fondate e reiterate istanze della popolazione del comune di Valle di Maddaloni (Caserta) onde ottenere la fermata al passaggio a livello chilometro 151+851 dei treni viaggiatori, e se non ritenga anzi conveniente la istituzione in detto sito di una stazione ferroviaria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Tale provvedimento — insistentemente invocato dalla popolazione suddetta — non soltanto rappresenterebbe un notevole vantaggio per la popolazione stessa, ma incrementerebbe sensibilmente il traffico sulla linea ferroviaria ed è quindi meritevole d'essere considerato con impegno e con urgenza. (13503).

RISPOSTA. — La questione della opportunità di istituire una fermata per servizio viaggiatori al chilometro 151 + 851 della linea Foggia-Napoli per la popolazione del comune di Valle di Maddaloni, ovvero di spostare in corrispondenza di tale progressiva la omonima esistente stazione, è all'esame delle ferrovie dello Stato.

Data la complessità dei problemi di indole tecnica e finanziaria da affrontare ed i conseguenti riflessi di natura sociale, specialmente in relazione allo spostamento della stazione, il completamento dell'istruttoria in corso richiederà necessariamente un congruo periodo di tempo.

Al presente non è possibile fare alcuna anticipazione circa l'esito della pratica, che, per altro, sarà esaminata con la massima possibile urgenza.

Il Ministro: MATTARELLA.

SCIORILLI BORRELLI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a conoscenza delle irregolarità che sono state commesse presso la Federazione dell'opera nazionale maternità e infanzia di Chieti:

1°) con nomina a direttore sanitario di un pediatra che ha titoli di gran lunga inferiori a molti altri colleghi che da molti anni prestano servizio a Chieti con risultati assai lusinghieri;

2°) con il non rispetto delle norme di legge per quanto riguarda la stipulazione dei contratti e la compera del materiale occorrente; il caso più clamoroso si è avuto con la esclusione di tutte le ditte dalla gara per l'acquisto del carbone; sono stati invitati soltanto tre nominativi facenti parte di una medesima società;

3°) con rifiuto da parte di alcuni consultori (per esempio di Villa Santa Maria) di concedere il latte alle mamme che, a causa della neve e dell'invernata rigidissima, non avevano portato i figli con loro.

Per sapere, infine, quali provvedimenti si intenda prendere per riparare a tutto ciò, ponendo così fine ad una serie di discriminazioni, favoritismi ed irregolarità di ogni genere (5546).

RISPOSTA. — A seguito della dimissione del professore Cesare Carretti, trasferitosi da Chieti in altra sede, quattro specialisti in pediatria inoltrarono domanda diretta ad ottenere l'incarico di direttore sanitario.

Per la valutazione dei medesimi, la Federazione provinciale dell'O.N.M.I. ritenne di doversi soprattutto assicurare che ciascuno di essi fosse in grado di dare le necessarie garanzie circa la continuità del servizio, con la prestazione di un'attività assidua e diligente.

Esclusi i due pediatri che, non risiedendo nel capoluogo, non potevano offrire tale garanzia, l'esame comparativo fu limitato agli altri due aspiranti: il dottor Pietrangeli ed il dottor Giammarinaro.

La Federazione, in base al criterio suesposto, ritenne doversi dare la preferenza al primo per le seguenti considerazioni:

a) data la giovane età, il dottor Pietrangeli era libero da qualsiasi impegno professionale e poteva pertanto riservare tutta la sua attività con entusiasmo e con dedizione all'Opera che, in quella provincia, era tutta protesa all'attuazione di un vasto programma organizzativo e costruttivo delle sue istituzioni sanitarie ed assistenziali. Di contro, il dottor Giammarinaro, sia per l'età che per i numerosi impegni professionali, era da ritenersi meno indicato ad esplicare con la necessaria energia e assiduità la delicata funzione di direttore sanitario, particolarmente gravosa, data la lontananza considerevole dei comuni del capoluogo e l'asprezza delle zone eminentemente montuose della provincia;

b) il dottor Pietrangeli, a differenza del dottor Giammarinaro, era in possesso di patente di guida, requisito questo necessario per condurre personalmente l'automezzo messo a disposizione del sanitario per il servizio ispettivo, non avendo la Federazione possibilità di fornire un autista;

c) la benemerita acquisita dal dottor Pietrangeli, per aver prestato opera gratuita prima presso la clinica pediatrica di Torino e poi presso il locale Istituto provinciale per l'infanzia, per un periodo complessivo di quattro anni circa;

d) il numero degli incarichi consultoriali attribuiti al dottor Giammarinaro era superiore a quello del dottor Pietrangeli;

e) la ragionevole frequenza degli assistiti al consultorio tenuto dal dottor Pietrangeli, frequenza che è, indubbiamente, indice del valore del dirigente sanitario.

Circa il rispetto delle norme di legge relative alla stipulazione dei contratti ed alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

compera del materiale occorrente, la Federazione assicura che, quando non si tratti di acquisti di modesta entità, è solita indire gare tra ditte qualificate.

Nel caso specifico dell'acquisto del carbone furono invitate sei ditte, tre soltanto delle quali risposero all'invito e fu prescelta, naturalmente, quella che offrì il prezzo più conveniente.

La Federazione dichiara di ignorare, nel modo più assoluto, che le ditte sopracitate fossero occultamente collegate in un'unica società.

Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale alcuni consultori avrebbero rifiutato di concedere il latte alle mamme che a causa della neve e della invernata rigidissima non avevano portato i figli con loro, da una inchiesta a suo tempo effettuata è risultato che, per poter concedere il latte, non è stato mai richiesto alle madri di portare al consultorio i propri bambini. Si pretende, invece, come prescritto, che almeno la prima volta e poi periodicamente, le donne si presentino con i propri figli, dovendo il dirigente sanitario giudicare con visite alla madre ed al bambino se sia o meno necessario l'allattamento artificiale od altro intervento dietetico o ricostituente.

È stato ed è tuttora difficoltoso far comprendere alle popolazioni di quei comuni che l'Opera non distribuisce il latte, o altri alimenti per l'infanzia, indiscriminatamente, ma solo quando se ne ravvisi la necessità, accertata dallo specialista.

Le lagnanze provengono, comunque, da parte di donne cui è stata negata l'assistenza per avere rivenduto il latte loro assegnato e da donne non aventi diritto alle prestazioni dell'Opera.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è giusto ed opportuno quanto sta compiendo l'ente riforma di Puglia, che vuol togliere al coltivatore diretto Colelli Cosimo fu Carmelo da Mesagne (Brindisi) un vigneto di ettari 1,10 piantato a spese del Colelli in contrada Calone dell'agrario Terribile per assegnarlo ad un fattore del suddetto agrario e se non creda opportuno intervenire affinché tale assegnazione non avvenga ed il vigneto sia lasciato al Colelli, il quale dovrà passarlo al proprio figlio che in questi giorni dovrà sposarsi. (12758).

RISPOSTA. — Il signor Colelli Cosimo, conduttore di terreni espropriati alla ditta Terribile, non è stato compreso tra gli assegnatari, per mancanza dei requisiti prescritti dall'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Infatti, egli è già proprietario di terreni ed altri ne conduce a mezzadria od in affitto, sufficienti al pieno impiego del suo nucleo familiare.

Poiché il Colelli non intendeva rilasciare i terreni da lui condotti, la sezione speciale di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania fu costretta ad adire l'autorità giudiziaria, la quale ha accolto la domanda della sezione, negando al Colelli il diritto alla proroga del contratto, stipulato con l'ex proprietario.

Il Ministro: MEDICI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali motivi al bracciante Lo Re Pietro di Cosimo, da Carovigno (Brindisi), ammogliato e con 2 figli a carico, risultante quotista di 99 aree di terra in contrada Centopezzo (agro di Carovigno) sino ad oggi non è stata consegnata nessuna particella di terra e se non creda opportuno intervenire presso l'ente riforma di Puglia perché la quota assegnata al Lo Re sia effettivamente consegnata al più presto come è avvenuto agli altri quotisti da circa un anno. (12759).

RISPOSTA. — Il signor Lo Re Pietro non è compreso tra gli assegnatari dei terreni espropriati dalla sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania nel comune di Carovigno.

Pertanto, nessuna quota deve essere a lui consegnata.

Il Ministro: MEDICI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali motivi nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), centro abitato da circa 20 mila abitanti, l'ufficio telefonico continua a permanere nella casa di abitazione dell'assuntrice che, per essere tale, è frequentata da persone che con il servizio nulla hanno a che vedere, con grave pregiudizio del servizio telefonico che attualmente avviene in un vano dell'abitazione comune a cabina ed a uso domestico persino di cucina. Tale stato di cose ha creato nella cittadinanza un vivo malcontento poiché per riparare a tale inconveniente da oltre un anno l'amministrazione comunale di San Vito ha messo a disposizione della Società esercizi telefonici, gratuitamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

e per la durata di dieci anni, un locale sito in piazza Leo e ciò nonostante la direzione della S.E.T. non effettua il richiesto trasferimento, per cui l'interrogante chiede opportuno un suo energico intervento affinché sia data legittima soddisfazione ai 20 mila cittadini del comune di San Vito che da anni reclamano la fine di un tale sconcio. (13066).

RISPOSTA. — Da tempo è stato deciso il trasferimento del posto telefonico pubblico, cui si riferisce l'onorevole interrogante, nel nuovo locale offerto dal comune di San Vito dei Normanni, ma che precedenti imprescindibili impegni di lavoro da parte della Società esercizi telefonici, concessionaria di zona, ne hanno impedito finora l'effettuazione.

Si può comunque assicurare che la S.E.T. provvederà ad attuare il trasloco in parola quanto prima.

Il Ministro: CASSIANI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quando saranno stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno i 200 milioni circa necessari per la bonifica del canale Galina, in agro di Mesagne e di Brindisi, lavori i cui progetti sono stati approvati dal Genio civile di Brindisi dal 29 settembre, in modo da appaltare e iniziare i lavori allo scopo, oltre tutto, di alleviare la disoccupazione in continuo aumento in questi comuni. (13199).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla sistemazione del torrente Galina fu restituito il 20 luglio 1954 dalla Cassa per il Mezzogiorno all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ente concessionario per le opere di bonifica da eseguire nel comprensorio dell'agro brindisino, perché fosse rielaborato secondo i criteri ritenuti opportuni in seguito ad un sopralluogo effettuato nello stesso mese e comunicati all'ente medesimo.

Appena il progetto in parola perverrà rielaborato alla Cassa, che provvede a sollecitarne la restituzione, sarà dato corso alla sua istruttoria con la dovuta cura e sollecitudine.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire perché la strada Pietrapaola-Mandatoriccio (Cosenza) sia finalmente costruita.

Si tratta di un'opera di capitale importanza per lo sviluppo della zona. (11316).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della strada Pietrapaola-Mandatoriccio, pervenuto alla Cassa per il Mezzogiorno dall'opera valorizzazione Sila, trovasi attualmente in fase istruttoria e a breve scadenza sarà sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa medesima, per le decisioni di competenza.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

SENSI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano intervenire perché il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) abbia finalmente l'edificio scolastico, del quale ha urgenza, ed all'uopo sia concessa la garanzia dello Stato per il mutuo, attese le condizioni nelle quali il comune versa. (11876).

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente, anzitutto, che la legge 3 agosto 1949, n. 589, relativa ai provvedimenti intesi ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, stabilisce all'articolo 11 che le province, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla legge stessa, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati. L'articolo 13 precisa, poi, che, qualora gli enti predetti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria o con la imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla legge, i mutui stessi saranno garantiti dallo Stato.

Quanto sopra premesso, si rende noto che l'istanza del comune di Montalto Uffugo (Cosenza) faceva cenno ad una spesa complessiva di lire 92 milioni, mentre nella apposita delibera comunale la spesa era prevista in lire 80 milioni e per tale importo veniva richiesta la garanzia statale.

Questo Ministero, pertanto, chiariva all'ente interessato che quello dei lavori pubblici, giusta quanto risultava anche dal contesto della citata delibera, aveva compreso la opera di costruzione dell'edificio scolastico nel programma dei lavori ed aveva contenuto l'importo del primo lotto in lire 20 milioni, con un contributo annuo costante per 35 anni nella misura del 5 per cento, motivo per cui

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

il mutuo doveva limitarsi all'importo approvato e cioè a lire 20 milioni.

Limitatamente a tale importo non si ravvisava però, almeno in quel momento, la possibilità di concedere la garanzia statale in quanto dalla delibera consiliare stessa risultava che sui cespiti delegabili vi era una capienza di lire 1.873.578 che l'ente avrebbe voluto destinare a garanzia di mutui vari, non meglio specificati, in corso di perfezionamento. Appare chiaro, pertanto, che l'inclusione di simili vincoli non ancora costituiti era in aperto contrasto col preciso disposto dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, numero 589, riportato nelle premesse, per cui il comune avrebbe potuto garantire direttamente la quota annua di ammortamento del mutuo di lire 20 milioni stabilita, al netto del contributo statale, in lire 339.070.

Allo stato degli atti, pertanto, questo Ministero non sarebbe alieno dal riesaminare la concessione della eventuale garanzia statale qualora il comune anzidetto avesse ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici l'approvazione di ulteriori lotti per la costruzione dell'edificio scolastico o risultassero perfezionati i mutui in corso al momento della richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

SENSI. — Al Ministro dei lavori pubblici.

— Per conoscere se non creda intervenire per la risoluzione dell'angoscioso problema delle case malsane in Paola (Cosenza), e per l'accoglimento delle istanze in argomento presentate da quella civica amministrazione.

In fetidi e malsani rioni (Rupa, Santa Caterina, Macchia, Fontana, Vecchia Rocchetta e parte della Marina) vivono oltre 840 nuclei familiari in condizioni assolutamente inumane ed incivili, in catapecchie formate in gran parte da ruderi, grotte ed antri, dove le condizioni di esistenza sono realmente drammatiche ed intollerabili.

L'interrogante chiede che siano fatti gli accertamenti del caso e che sia provveduto sulle istanze, già presentate, con priorità, attesa la gravità della disoccupazione. (13198).

Risposta. — In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 a favore del comune di Paola è già stata disposta la costruzione di alloggi popolari, per un importo di lire 18 milioni, a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Cosenza e di altri alloggi, per un importo di lire 50 milioni, a cura della prima giunta del C.A.S.A.S.

Qualora con tali assegnazioni non si potesse provvedere integralmente alle prospettate necessità del comune di Paola, non si mancherà di tenerne conto anche in avvenire, compatibilmente con le molteplici esigenze della provincia, dal momento che la citata legge n. 640, troverà completa attuazione nel corso di altri sei esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se non creda intervenire perché finalmente la città di Paola (Cosenza) ottenga la istituzione del liceo classico e della sezione geometri presso il locale istituto tecnico.

Si tratta di istituzioni vivamente attese dalla popolazione di Paola e dai numerosi paesi delle zone. (13297).

Risposta. — Il Ministero ha preso nota della segnalazione relativa alla necessità di istituire in Paola (Cosenza) un liceo classico e la sezione geometri presso il locale istituto tecnico commerciale.

Le relative istanze verranno prese in esame in relazione ai fondi che saranno disponibili nel prossimo esercizio per la istituzione di nuove scuole ed alle esigenze generali.

Il Ministro: ERMINI.

SENSI. — Al Ministro dei lavori pubblici.

— Per conoscere se non creda intervenire perché sia finalmente provveduto alla costruzione del pontile a Marina di Paola (Cosenza). (13300).

Risposta. — Nonostante i buoni intendimenti di questo Ministero, le limitate disponibilità di bilancio non hanno ancora consentito di poter accogliere la richiesta del comune di Paola intesa ad ottenere la costruzione del pontile di approdo a Marina.

Si assicura comunque che l'opera sarà tenuta in particolare evidenza perché possa essere finanziata in uno dei prossimi esercizi.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se non creda intervenire per l'istituzione dei seguenti cantieri di lavoro in Paola (Cosenza) i cui progetti sono stati inviati da tempo: case per uffici, strada variante 107-18 statali, strada salita San Francesco, prosecuzione strada piazzetta Madonna del Carmine, nonché il corso di addestramento « Centro sociale ».

Si tratta di interventi vivamente attesi da quella popolazione, la quale ha un'altissima percentuale di disoccupati. (13310).

RISPOSTA. — Come già si ebbe modo di far rilevare in occasione di precedenti, analoghe interrogazioni, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri-scuola sulla base del piano di proposte, redatto dagli organi provinciali competenti a ripartire i fondi assegnanti alle singole province in relazione all'indice della disoccupazione.

Per il comune di Paola, nessuno dei progetti indicati nell'interrogazione dell'onorevole interrogante è stato incluso nel piano provinciale di Cosenza, ad eccezione di quello concernente la strada « salita San Francesco » ma anche per tale cantiere è mancata la possibilità di attuazione perché, su richiesta dello stesso sindaco di Paola, esso è stato sostituito con il cantiere per la costruzione della strada di allacciamento « Borgata Marina-centro abitato ».

Tale cantiere è stato autorizzato per un complesso di n. 5.320 giornate-operaio e per una spesa di lire 4.278.360.

Per quanto riguarda il corso di addestramento « Centro sociale », si fa presente che, a favore del comune di Paola, è stata autorizzata l'istituzione di un corso di addestramento professionale per disoccupati nel settore dell'edilizia — affidato in gestione all'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale — le cui esercitazioni pratiche dovranno essere utilizzate per la costruzione della sede del « Centro sociale » medesimo.

Tale corso prevede l'impiego di 30 allievi per 150 giorni di attività e con una spesa complessiva di lire 2.923.500.

Non risulta invece proposta dall'ente predetto la istituzione di altro corso ad indirizzo produttivo, per la realizzazione del « Centro sociale » nel comune di Paola.

Il Ministro: VIGORELLI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire perché sia finalmente costruito l'acquedotto di Paola (Cosenza), costituendo ormai una necessità indilazionabile. (13327).

RISPOSTA. — Il comune di Paola — a favore del quale non era stato previsto alcun intervento nel piano generale di acquedotti da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno — con lettera in data 8 aprile ultimo scorso ha inoltrato alla Cassa medesima un progetto ri-

guardante la sistemazione dell'approvvigionamento idrico di quel centro.

Tale progetto verrà esaminato dalla Cassa per accertare se possa essere, in tutto o in parte, utilizzato nel quadro del piano generale degli acquedotti della Calabria.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se abbia notizia che la Repubblica jugoslava intende costruire un porto a Capodistria.

Per conoscere se e quale azione diplomatica intendano svolgere per dimostrare la portata esclusivamente politica di quella iniziativa, economicamente inutile, documentando con dati di fatto incontrovertibili che — ad esempio — nei porti di Spalato e di Sebenico si è avuto per circa venti anni (nonostante gli avvenimenti politici e militari) il trascurabile traffico di un paio di navi mensili. (5642).

RISPOSTA. — Il ventilato progetto jugoslavo di costruire un porto a Capodistria appare superato dagli avvenimenti verificatisi nello scorso ottobre.

La Jugoslavia si sta ora attivamente adoperando a potenziare il porto di Fiume ed è da ritenersi che l'idea di costruire un porto a Capodistria sia stata abbandonata.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizie del grave malcontento che regna nel comune di Forenza (Potenza) a causa delle voci corse recentemente circa l'impiego della somma di lire 150 milioni di lire, anziché per il risanamento del rione San Vito (come fu stabilito al momento dello stanziamento dei fondi), per la costruzione di case popolari.

La popolazione di Forenza desidera che sia dato sollecito inizio al progettato risanamento, rimandando le altre opere pubbliche ad epoche diverse e comunque non intaccando i fondi necessari per la desiderata e urgente sistemazione dell'importante complesso comunale. (11704).

RISPOSTA. — Il comune di Forenza (Potenza) non è compreso fra quelli ammessi né al risanamento né al consolidamento a cura e spese dello Stato.

Non risulta, d'altra parte, che per il risanamento del rione San Vito dello stesso co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEI 24 MAGGIO 1955

mune, sia stata promessa — come l'onorevole interrogante riferisce — la somma di lire 150 milioni.

Verò è, invece, che, il comune di Forenza è compreso nel programma edilizio predisposto dalla prima giunta del Casas, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per un importo di lire 100 milioni — e non di 150 milioni — da ripartire con il comune di Atella.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente provvedere ad una razionale regolamentazione delle norme per la concessione di mutui ai comuni per la costruzione di opere pubbliche, considerando che, spesso, la povertà dei comuni stessi — e la conseguente mancanza di garanzie — impedisce l'accensione dei mutui, tanto necessari per il risanamento dei comuni.

Si cita il caso, ad esempio, del comune di Grassano (Matera), la cui amministrazione è costretta a fare della normale amministrazione e non può procedere all'esecuzione dei lavori pubblici per le suaccennate ragioni, con grave disagio della popolazione — che non trova possibilità di lavoro — e della stessa amministrazione, cui viene rimproverata come colpa una inazione dipendente dalle leggi vigenti che considerano un comune — in fatto di garanzie — alla stregua di un privato cittadino. (12039).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle difficoltà che i comuni aventi una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, incontrano nel garantire, in tutto o in parte, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, per il finanziamento di opere di loro competenza, è stato previsto (articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589) che i mutui stessi possano essere garantiti dallo Stato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

Pertanto, il comune di Grassano, cui fa particolarmente cenno l'onorevole interrogante, avendo una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, potrà avvalersi della su richiesta disposizione di legge.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizie del grave disagio arrecato alla popolazione della frazione Cappelle dei Marsi (L'Aquila), in conseguenza della quasi totale mancanza di acqua potabile.

Si tenga presente in proposito che fu a suo tempo elaborato per il rifornimento idrico del paese un progetto di massima di cui non si è più avuto notizie.

Tutto ciò provoca malcontento fra gli abitanti del paese, costretti a rifornirsi alla unica fontana esistente che, tra l'altro, nei mesi estivi, non eroga l'acqua con regolarità.

Per conoscere infine se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità comunali di Scurcola Marsicana (L'Aquila) perché, esaudendo il desiderio più volte espresso dalla popolazione, decida di provvedere ad una maggiore illuminazione pubblica della suddetta frazione di Cappelle dei Marsi in cui sono attualmente in funzione poche lampade di limitato voltaggio con grave disagio dei cittadini costretti quasi a disertare le strade nelle ore serali. (12499).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto a servizio della frazione Cappelle dei Marsi, il comune di Scurcola Marsicana ha ottenuto da questo Ministero con foglio 16 dicembre 1954, n. 14485, la promessa di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla presunta spesa di lire 20 milioni.

Si fa inoltre presente che in favore dello stesso comune è stata deliberata la concessione di derivare dalla sorgente « Del Rio » insieme col comune di Magliano dei Marsi, una quantità d'acqua pari a litri-secondo 10 ad integrazione dell'attuale portata che alimenta l'acquedotto consorziale, ed è stata anche disposta la firma del disciplinare a cui subordinare la concessione medesima.

Con la parte di acqua spettante al comune di Scurcola sarà possibile approvvigionare anche la frazione Cappelle.

Quanto all'impianto elettrico di pubblica illuminazione, questa amministrazione ha provveduto alla riparazione dei danni bellici riportati dall'impianto stesso sia nel capoluogo che nella frazione Cappelle dei Marsi.

L'ampliamento del detto servizio in quest'ultima località rientra ora nella competenza del comune stesso, il quale potrebbe chiedere i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, non essendovi diversamente alcuna possibilità di ulteriore intervento da parte di questa amministrazione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che presso la Corte dei conti sono giacenti 90 mila pratiche di ricorsi per negate pensioni di guerra, e che ogni mese ne affluis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

scono altre 5 mila, mentre, nello stesso lasso di tempo, ne vengono evase soltanto 1.500.

L'interrogante chiede di essere informato come il Governo, e per esso il Ministero competente, intende risolvere in modo definitivo questa insostenibile situazione e pertanto chiede se il Governo non ritenga opportuno, in proposito, istituire nuove sezioni istruttorie della Corte dei conti al fine di eliminare questo gravissimo inconveniente, che suscita enorme scontento, nello spazio massimo di 12 mesi. (12550).

RISPOSTA. — Il problema segnalato e ben presente all'attenzione del Governo, il quale ha già sottoposto al Parlamento un progetto di legge per l'acceleramento dei giudizi di liquidazione delle pensioni di guerra.

Le nuove norme si propongono, tra l'altro, di eliminare gradualmente e nel minor tempo possibile l'ingente lavoro arretrato che si è venuto accumulando a causa di svariate circostanze, tra le quali, non ultime, la previsione legislativa di nuovi fatti determinanti il diritto a pensione e la estensione delle provvidenze a nuovi soggetti.

Nel contempo è stato notevolmente intensificato il lavoro delle tre sezioni speciali della Corte dei conti che attendono al contenzioso per le pensioni di guerra e che funzionano con turni settimanali di 4 udienze.

È da prevedere, in rapporto a tali provvedimenti, un graduale miglioramento della situazione, senza addivenire, almeno per ora, all'istituzione di nuove sezioni della Corte, che richiederebbe tra l'altro un aumento della attuale pianta organica dei magistrati, da apportarsi necessariamente con legge.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se abbia notizia della grave situazione che si verifica in provincia di Forlì, e specialmente nella valle del Savio, fin oltre Sarsino, ove circa 400 mezzadri hanno lasciato i poderi (spesso senza disdetta), per trasferirsi in altre zone come soci di cooperative agricole.

Tenendo presente che la maggior parte dei terreni è di proprietà di modesti agricoltori, si è notevolmente danneggiata l'economia agricola della zona e ciò si è verificato anche perché — a fronte delle 20-30 mila lire di tasse gravanti, per ettaro, sui terreni di proprietà privata — le cooperative agricole pagano soltanto mille lire per la stessa superficie.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il competente Ministero, eseguiti gli

opportuni accertamenti, non ritenga utile, ai fini della economia nazionale e della politica sociale, permettere il trasferimento nei terreni vacanti di famiglie della Lucania, tecnicamente preparate, ed agevolarle con il rimborso totale delle spese di trasferimento. (12614).

RISPOSTA. — Il fenomeno segnalato dall'onorevole interrogante dell'abbandono dei poderi di alta collina e di montagna da parte dei mezzadri si verifica non solo nella provincia di Forlì, ma in tutta la regione emiliana.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha disposto una indagine intesa ad individuare le cause, nonché la diffusione e la entità del fenomeno stesso. A seguito dei risultati di detta indagine, attualmente in via di ultimazione, saranno esaminati gli interventi atti a contenere l'estendersi del fenomeno e a consentire il recupero della produzione dei terreni rimasti inutilizzati, interventi che potranno eventualmente consistere:

a) nella costituzione di un demanio forestale che assorba i poderi abbandonati delle zone più alte della provincia, destinandoli alla formazione di boschi;

b) nel ridimensionamento delle superfici poderali, onde ottenere poderi sufficientemente ampi a prevalente indirizzo silvo-pastorale, provvedendo nel contempo alla costruzione di strade interpoderali, transitabili durante tutto l'anno, di acquedotti rurali e di linee elettriche e telefoniche nelle zone collinari e montane che ne sono prive;

c) nell'acquisto dei poderi di cui trattasi da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che, dopo avervi effettuato i principali lavori di bonifica e di miglioramento agrario, li destini alla costituzione di piccole proprietà contadine.

Pertanto, dopo che sarà ultimata l'indagine in corso, in sede di adozione dei possibili interventi, sarà tenuto conto anche della proposta di trasferire famiglie coloniche di altre zone nei poderi abbandonati della regione emiliana.

Il Ministro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sesto comma, non sia stata computata a favore di tutti gli impiegati ex avventizi da data anteriore al 23 marzo 1939, e ciò nonostante la decisione del 22 dicembre 1954, n. 1017, del Consiglio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

di Stato (sezione VI) che ha sanzionato la perfetta parità fra coloro che al 23 marzo 1939 erano avventizi e coloro che erano di ruolo in gruppo inferiore al proprio titolo di studio, purché fossero stati avventizi prima del 23 marzo 1939 e avessero conseguito il passaggio nel gruppo A dopo quella data.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se non ritenga opportuno adottare un provvedimento di sanatoria. (12615).

RISPOSTA. — Nei ruoli del personale di questa amministrazione, l'anzianità convenzionale di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è stata attribuita a tutti i dipendenti che ne avevano legittimo titolo.

In merito, poi, all'applicazione di tale beneficio anche al personale ex avventizio che anteriormente al 23 marzo 1939 sia passato in un ruolo di gruppo inferiore a quello corrispondente al titolo di studio posseduto e che abbia conseguito, dopo quella data, il passaggio nei ruoli di gruppo A — questione sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione del 22 dicembre 1954 — si fa presente che tale questione sarà regolata con decreto avente valore di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, da emanarsi dal Governo in base alla delega concessagli con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se — considerando la estrema depressione della Lucania che è una delle più povere regioni d'Italia — non si ritenga opportuno ed urgente estendere alla Lucania stessa il regime di sgravi fiscali recentemente accordati alla Valle d'Aosta. Si tenga presente, a questo proposito, che per un genere di largo consumo qual'è lo zucchero, la popolazione valdostana fruisce di una riduzione di ben 100 lire al chilogrammo mentre nelle province di Potenza e Matera (i cui abitanti figurano all'ultimo posto della statistica del consumo *pro-capite*), lo zucchero continua ad essere pagato lire 260 al chilogrammo. Va ricordato con dolore che a Matera il consumo *pro-capite* era — nel 1952 — di appena 880 grammi all'anno, vale a dire neppure otto grammi al giorno del prezioso alimento vitaminico che è pressoché inibito ai bambini di quella provincia. Tale cifra risulta dalle statistiche del Consorzio nazionale zuccheri, da cui si deduce anche che attualmente la media di consumo non raggiunge neppure il chilogrammo annuale. Si consideri inoltre che la

benzina è messa in vendita nella Valle d'Aosta a lire 77 il litro, mentre nel resto d'Italia continua ad essere pagata lire 128; tale situazione — seppur gravosa per l'intero paese — è addirittura insopportabile per la Lucania, poiché impedisce lo sviluppo della finora irrisoria motorizzazione della regione. Quanto suesposto ha provocato lo stupore dei cittadini i quali vanno convincendosi che la discriminazione fra nord e sud (sempre smentita dalle autorità governative) è purtroppo una dolorosa realtà. (12831).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Governo per incarico avuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È noto che le agevolazioni fiscali di cui attualmente usufruisce la Valle d'Aosta trovano il loro fondamento nell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — che approvò lo statuto di quella regione — secondo cui il territorio della Valle medesima è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. In base a quanto previsto da detta norma ed in attesa dell'attuazione del regime di zona franca, la legge 3 agosto 1949, n. 623, dispose l'immissione in consumo per il fabbisogno locale, con esenzione dai diritti di confine, di alcuni prodotti in contingenti annui determinati.

Tale situazione eccezionale trae origine dai motivi che determinarono l'attribuzione alla Valle d'Aosta di forme e di condizioni particolari di autonomia (articolo 116 della Costituzione); è quindi evidente che il trattamento fiscale accennato non possa venire esteso ad una altra zona del territorio nazionale, per altro non ancora costituita con ordinamento autonomo, senza lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario, contrari a deroghe di sorta.

Il Governo comunque non ha mancato né manca di intervenire decisamente per sollevare il tenore di vita delle popolazioni dei territori ad economia depressa con altri efficienti mezzi, senza ricorrere a concessioni di privilegi non consentiti e gravemente lesivi per il principio della generalità dell'imposizione tributaria. Lo attestano le numerose e imponenti provvidenze economiche adottate a favore del Mezzogiorno d'Italia, nel quadro di un'attività che è ben lungi dal perseguire sfavorevoli discriminazioni a danno dei territori meridionali della nazione, come lamentato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: CASTELLI EDGARDO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia notizia del grave arbitrio commesso dal sindaco di Livorno, il quale ha ordinato la rimozione dall'edificio comunale di una lapide del circolo « Savoia » di quella città, che ricordava la ricostituzione del circolo stesso, dopo l'incendio dei locali nell'anno 1923.

Delle rimostranze della cittadinanza si è resa interprete la stampa di Livorno, deplorando un gesto che intendeva colpire non la istituzione monarchica, ma il ricordo di una epoca in cui le fortune della istituzione si identificavano con quelle della Patria.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché la lapide di cui sopra sia nuovamente collocata nel luogo da cui la tolsero rancore e faziosità, proprio nell'attuale momento politico che richiederebbe la pacificazione fra gli italiani di fronte ai pericoli che minacciano il paese. (12832).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che, in data 16 marzo 1955, il sindaco di Livorno, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, faceva rimuovere, da un corridoio al primo piano del palazzo civico, una lapide commemorativa della fondazione del « Circolo Savoia »; lapide che — senza formale provvedimento dell'amministrazione dell'epoca — era stata colà murata nel 1928, essendo stata trasferita dall'edificio della camera di commercio, sulla cui facciata figurava dal 1923.

La prefettura non mancò di far rilevare al sindaco che — nella specie — occorre una deliberazione del consiglio comunale.

Detto consesso, nella seduta del 18 aprile 1955, ha esaminata la questione, in merito alla quale era stata, del resto, presentata analogo interrogazione dal consigliere di minoranza dottor Acquaviva: ed ha ratificato, sostanzialmente, l'operato del sindaco.

È evidente che questo Ministero non ha provvedimenti da adottare al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali urgenti e indifferibili provvedimenti intenda adottare per risolvere radicalmente l'angosciosa situazione dei senza tetto di Livorno, risultante dal seguente quadro statistico, che non ha bisogno di commenti:

176 famiglie in baracche nella Fortezza nuova;

151 famiglie in baracche nella V.G.M. Terreni;

247 famiglie in baracche nella zona di Coteto;

39 famiglie in baracche nella via dei Floridi;

79 famiglie in baracche nella piazza Lavagna;

51 famiglie nei *box* dei magazzini di Scali delle Macine;

65 famiglie nei *box* dei magazzini di Scali Cerere;

30 famiglie nei *box* dei magazzini di via Bagnetti;

11 famiglie nell'asilo Grabau;

10 famiglie nei *box* dei magazzini di via del Pallone (via del Toro);

10 famiglie nei *box* dei magazzini Rindi (Corallo);

9 famiglie nei *box* della ex mensa del dopolavoro della Società mattoni;

10 famiglie nei *box* della villa Pertis (via Fratelli del Conte);

55 famiglie nelle soffitte e palestra del ricovero Giovanni Pascoli;

30 famiglie negli scantinati dei fabbricati popolari del rione Sorgenti (riconosciuti);

15 famiglie negli scantinati dei fabbricati popolari del rione Sorgenti (non riconosciuti);

6 famiglie nei magazzini di via del Testaio;

35 famiglie negli alberghi (a spese delle autorità);

600 famiglie negli stabili riconosciuti pericolanti;

350 famiglie con procedimento di sfratto in corso;

550 famiglie abitanti in fabbricati sinistrati;

1050 famiglie abitanti nei magazzini, tuguri, cantine, solai e baracche sparse in tutto il comune;

Dal mese di gennaio 1954 ad oggi si sono, inoltre, verificati i seguenti movimenti nella situazione degli alloggi:

125 famiglie sfrattate (55 da giugno a oggi);

121 famiglie abitanti negli alberghi sistemati in alloggio;

151 famiglie già abitanti in fabbricati sinistrati (piazza Nova, via Serristori, via della Campana, e via 3 novembre, ecc.) sistemati in ambienti di fortuna a causa dell'aggravamento delle condizioni statiche degli immobili;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

75 famiglie abitanti in fabbricati prima sinistrati (o malsani), oggi divenuti pericolanti;

40 famiglie abitanti in baracche, magazzini, sfrattate, sistemate dall'I.N.A.-Casa (Sorgenti);

20 famiglie sfrattate, coabitanti, ecc., sistemate in alloggio a riscatto dall'Istituto case popolari (viale della Libertà);

40 famiglie sfrattate, coabitanti, ecc., sistemate in Ardenza e in Antignano nelle case dell'Istituto autonomo case popolari;

70 famiglie bisognose sistemate dal Ministero dei lavori pubblici (via F. Filzi);

192 famiglie bisognose sistemate dal comune nelle case di via San Francesco, meno le 25 famiglie di via Francesco Crispi, angolo via delle Commedie (corea), ecc.;

20 famiglie bisognose sistemate dal Ministero della difesa nelle case del viale della Libertà;

247 famiglie bisognose provvisoriamente sistemate dal comune negli alloggi minimi di Coteto (complessivo col n. 2).

Risulta evidente — da quanto sopra — la insufficienza dei normali mezzi a disposizione degli enti locali, appeno bastanti a coprire il fabbisogno della situazione che si presenta annualmente a seguito di sfratti, crolli di edifici sinistrati, nuove nascite, matrimoni, malattie, migrazioni interne.

Della situazione dei senza tetto di Livorno si è reso interprete un gruppo di deputati, presentando un disegno di legge speciale che dovrebbe consentire la costruzione di almeno duemila alloggi popolari nella città.

L'interrogante chiede, a questo proposito, di conoscere il pensiero del Governo in merito all'accennato disegno di legge e per conoscere, infine, se non si ritenga opportuno accelerare le pratiche per i finanziamenti saltuariamente richiesti dal comune di Livorno e dall'Istituto autonomo per le case popolari, oltre alla sospensione degli sfratti per la durata di almeno due anni, come richiesto dai deputati Jacoponi e Diaz Laura con apposito disegno di legge. (12876).

RISPOSTA. — La situazione edilizia del comune di Livorno, pur apparendo non dissimile da quella di numerose altre città italiane fortemente danneggiate dalla guerra, ha formato sempre oggetto di particolare attenzione da parte del Governo e di questo Ministero in particolare.

Si può assicurare che la necessità di sistemare le famiglie attualmente allocate in abi-

tazioni improprie e malsane sarà tenuta nella massima evidenza in sede di attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, in base alla quale per il comune di Livorno è già stata assegnata — per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 — la somma di lire 79 milioni.

Dal momento che la citata legge n. 640, troverà completa attuazione nel corso di altri sei esercizi finanziari, tenuto conto anche degli ulteriori provvedimenti che potranno essere adottati a favore della città di Livorno, in applicazione delle altre disposizioni legislative vigenti in materia edilizia, si ritiene che il prospettato problema della predetta città possa, sia pure gradualmente, essere avviato a soluzione.

È da rilevare inoltre che dalla indagine testé predisposta a cura degli Istituti autonomi case popolari, per conoscere il numero dei nuclei familiari allocati in grotte, baracche, scantinati ed in edifici pubblici, per la città in questione, risulta un fabbisogno di 1.018 alloggi, fabbisogno che sembra sensibilmente inferiore a quello segnalato dall'onorevole interrogante.

Tenuto conto di quanto sopra, questo Ministero, almeno per la parte concernente la costruzione di alloggi popolari, ritiene che non sia il caso di dare corso al disegno di legge per la città di Livorno, esistendo sufficienti strumenti legislativi per assicurare i finanziamenti necessari per completare, sia pure nel corso di diversi esercizi finanziari, la risoluzione del problema edilizio di Livorno, per il quale già notevoli interventi sono stati disposti nei decorsi esercizi finanziari.

È opportuno porre in rilievo infatti che nella città di Livorno, dall'inizio dell'attività di ricostruzione ad oggi sono stati costruiti, col sistema dei pagamenti differiti, n. 172 alloggi per i senza tetto, per la spesa di lire 250 milioni ed altri 50 saranno quanto prima portati a termine, per la spesa di lire 100 milioni, a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Livorno.

Tale numero di 172 alloggi già ultimati rientra in quello complessivo per i senza tetto costruiti in Livorno a carico dello Stato e comunque dallo stesso finanziati, numero ammontante alla fine dello scorso anno a 875, per la spesa totale di lire 882 milioni.

Infine, dai dati in possesso di questo Ministero, risulta che il comune di Livorno ha pressoché ultimato ben 543 alloggi, avvalendosi dei benefici di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e del contributo statale di cui all'articolo 12 della legge stessa, e che altri 90 alloggi saranno presto realizzati con il me-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

desimo sistema per la spesa complessiva, tra gli uni e gli altri, di lire 978 milioni.

Ai predetti alloggi vanno altresì aggiunti altri complessi edilizi realizzati dal comune o da enti assistenziali con contributi vari concessi sia dal Ministero degli interni che dal comune stesso e da altri enti.

Per quanto riguarda la sospensione degli sfratti, si fa presente che il comune di Livorno è già stato incluso — con decreto ministeriale 26 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1947, n. 7 — tra quelli in cui il pretore ha facoltà di concedere proroghe eccezionali alla esecuzione degli sfratti.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga conciliabile con i principi della giustizia e della dignità umana la situazione del dottor Gino Poggi da Bologna, il quale — dall'anno 1951 — attende invano la concessione della pensione, essendo stato dipendente dell'amministrazione provinciale di Bologna come medico di laboratorio.

Il dottor Poggi versa in tragica situazione economica ed è inconcepibile che un professionista, fedele servitore della pubblica amministrazione per l'intera esistenza, debba ora implorare l'ottenimento di un suo imprescindibile diritto. (12878).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il dottore Gino Poggi ha prestato servizio presso l'amministrazione provinciale di Bologna quale medico di laboratorio e in data 11 ottobre 1951 ha chiesto il collocamento a riposo ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 319, inoltrando la conseguente domanda di pensione al Ministero del tesoro, direzione provinciale.

Per altro — mentre detta amministrazione provvedeva a concedere al sanitario un acconto di lire 20 mila mensili sulla definitiva pensione spettantegli — il Ministero del tesoro — ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della sua istanza — chiedeva l'acquisizione agli atti di alcuni documenti.

A seguito della produzione dei documenti in parola — per i quali ripetute sollecitazioni erano state rivolte al dottore Poggi — l'istanza dell'interessato è stata completamente istruita e, pertanto, il Ministero del tesoro ha assicurato che la medesima verrà

presentata — quanto prima — alla commissione competente per il conferimento della pensione.

Il sottosegretario di Stato per l'interno.
BISORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'invio di due carabinieri ad Acquafredda in Basilicata (Potenza) per aumentare il ridottissimo organico della locale stazione, insufficiente alla vastità della zona affidata alla sua sorveglianza.

Si tenga presente in proposito che la frazione di Acquafredda verrà a trovarsi — per due o tre anni ancora — in condizioni eccezionali a causa dei lavori per la posa in opera di un secondo binario della ferrovia, appaltati da tre imprese che faranno confluire nella zona un totale di almeno 700 operai, con conseguente aumento della popolazione con elementi estranei al paese, per cui l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi l'urgenza di garantire l'ordine e la tranquillità del paese con l'invio dei due militi richiesti, almeno per il periodo in cui si svolgeranno gli importanti lavori.

Si fa infine presente che i locali adibiti ad alloggio della guardia di finanza potrebbero ottimamente ospitare i carabinieri, essendo attualmente vuoti. (12917).

RISPOSTA. — Ad Acquafredda, frazione del comune di Maratea (Potenza), non esiste stazione dell'Arma. La stazione si trova, invece, a Maratea. In Acquafredda — distante da Maratea chilometri 12 — dall'ottobre 1954 sono installati tre cantieri di lavoro (ditta Falcicola, con 230 operai, ditta la Idrraulica, con 220, ditta Zingarella, con 40) per la costruzione del doppio binario lungo il tratto ferroviario Battipaglia-Reggio Calabria.

Durata presumibile dei lavori è di due anni.

Al fine di esercitare una più costante vigilanza sulla zona dei lavori, sin dalla suddetta epoca, l'Arma di Maratea — il cui organico è di 7 militari — è stata portata a 10 uomini; il reparto è fornito di motocicletta.

Le condizioni della pubblica sicurezza di quella frazione — che conta appena 544 abitanti — sono soddisfacenti: negli ultimi dieci mesi è stato consumato un solo furto di esplosivi, immediatamente scoperto: furono arrestati gli autori e la refurtiva fu recuperata.

Anche le condizioni dell'ordine pubblico sono ottime.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Ciò premesso ed in considerazione che nessuna deficienza si è fin qui lamentata nei confronti dell'Arma di Maratea, non si ravvisa la necessità di istituire un comando dell'Arma in Acquafredda ove non è possibile, oltretutto, reperire un locale idoneo allo scopo.

I locali della guardia di finanza — indicati come disponibili — sono adibiti a posto di dogana e ad alloggio del graduato di finanza comandante.

Il Sottosegretario di Stato BISORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per conoscere gli scopi cui tende e la logica fondatezza da cui parte la circolare inviata dalla direzione generale dei danni di guerra ai danneggiati aventi diritto a liquidazione con la quale (mentre si invitano gli interessati ad accettare una somma pari a quella già percepita in acconto), si concede agli stessi facoltà di reclamo per una rivalutazione della liquidazione.

Non è chi non veda nella strana procedura una palese incongruenza, in quanto nessuno — ora che una legge riparatrice concede un giusto riconoscimento di valutazione — potrà accettare una somma moltiplicata per due anziché per quindici, come il legislatore ha reputato opportuno concedere.

A meno che non si voglia seguire il meschino concetto commerciale secondo cui si vorrebbero invogliare i danneggiati ad accettare il poco oggi, per indurli a dimenticare il molto di domani; con quanta serietà per l'amministrazione della cosa pubblica è facile intuire. (12923).

RISPOSTA. — La direzione generale danni di guerra e le intendenze di finanza hanno dovuto eseguire le disposizioni della vigente legge, per cui le liquidazioni precedentemente effettuate per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 della stessa legge (beni di uso domestico) vengono raddoppiate. Dette liquidazioni s'intendono definitive qualora avverso le medesime non sia stato prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati.

Nel caso, invece, in cui venga proposto reclamo, si dovrà provvedere ad una nuova liquidazione secondo i modi e le misure previste dalla legge n. 968: dovrà, cioè, essere corrisposto un indennizzo pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente 5,

oppure otto, quando trattasi di beni danneggiati o distrutti in comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania i danneggiati che non accettino la liquidazione già eseguita hanno diritto, ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ad un indennizzo pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente 15.

La moltiplicazione per due ovvero il reclamo con l'applicazione del predetto coefficiente dipende soltanto dalla legge e gli uffici non possono che eseguirla, senza entrare in merito alla opportunità o meno della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro MAXIA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — nel quadro della legge per l'incremento edilizio — disporre la costruzione di alloggi I.N.A.-Casa per 30 capi-famiglia dipendenti dalle ferrovie calabro-lucane, la cui amministrazione potrebbe all'uopo concedere il terreno idoneo per la costruzione di due fabbricati nelle immediate vicinanze della stazione di Potenza Inferiore delle ferrovie stesse. (12924).

RISPOSTA. — Poiché la questione riflette la competenza dello scrivente, si ha il pregio di comunicare che, in base al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la costruzione diretta di alloggi destinati a dipendenti di aziende non viene disposta di iniziativa dell'I.N.A.-Casa, ma poteva essere autorizzata (nei primi tre anni di applicazione della legge) su richiesta della azienda interessata.

Per altro, le ferrovie calabro-lucane non ebbero a presentare alcuna domanda in tal senso.

In relazione al disegno di legge concernente la proroga del piano di alloggi I.N.A.-Casa, che prevede anche l'esecuzione di costruzioni aziendali, il comitato che sovrintende alla gestione ha segnalato alle aziende, dal febbraio 1955 e per il tramite delle organizzazioni sindacali, la possibilità di costruire, invitandole a comunicare se intendono avvalersene, ed in quale misura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

A tutt'oggi, nessuna richiesta in merito è pervenuta da parte delle ferrovie calabro-lucane.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui i due portalettere del comune di Stigliano (Matera) percepiscono uno stipendio calcolato in base a quattro ore di lavoro giornaliero.

Si tenga presente, in proposito, che il comune di Stigliano conta circa 10 mila abitanti e si estende per una vasta zona a causa del terreno franoso, che dista 50 chilometri dalla ferrovia: ciò impegna i due portalettere in un massacrante lavoro quotidiano di almeno dieci ore per le due distribuzioni giornaliere, specialmente durante la lunga stagione invernale, particolarmente rigida nella località.

L'interrogante chiede pertanto se non si ritenga umano ed opportuno adeguare all'effettivo lavoro svolto la retribuzione dei due solerti dipendenti dello Stato, nel quadro della equità dei compensi sancita dalla Costituzione. (12931).

RISPOSTA. — Dei due portalettere che fanno servizio a Stigliano, solo uno, e precisamente quello addetto alla seconda zona, percepisce una retribuzione calcolata in base a quattro ore di lavoro giornaliero; mentre l'altro, addetto alla prima zona, ha una retribuzione rapportata a cinque ore di servizio giornaliero.

Tali retribuzioni sono stabilite in base ai dati effettivi di lavoro rilevati per ciascuna delle due zone, e mai prima d'ora era stato segnalato un incremento di servizio tale da giustificare la loro revisione.

Comunque, in considerazione dell'interessamento dell'onorevole interrogante, si disporrà un nuovo rilevamento dei predetti dati di lavoro per addivenire alla conseguente eventuale variazione delle retribuzioni ai sensi di legge.

Il Ministro: CASSIANI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda condividere e approvare lo strano sistema adottato per la nomina del medico provinciale delle Casse mutue malattie coltivatori diretti, consistente nella scelta di un nominativo su una terna fornita dal consiglio provinciale dell'Ordine dei medici

alla commissione composta dal prefetto, dal direttore provinciale delle mutue e dal medico provinciale.

Pur facendo salva la tradizionale correttezza della categoria dei medici, non è chi non ravvisi, nell'inusitato sistema, la possibilità di influenze esterne, per cui basterebbe, ad esempio, che un medico fosse « segnalato » da autorità politiche per essere incluso nella terna, per risultare sicuramente prescelto, ad opera, appunto, delle autorità stesse facenti parte della commissione.

Quanto su esposto ha provocato il risentimento sdegnoso di migliaia di laureati in medicina in attesa di una sistemazione, non tutti forniti di mezzi politici per vincere un siffatto concorso.

Considerando la funzione nobilissima che si accinge a svolgere la nuova organizzazione e la serietà che deve informare i programmi, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga doveroso bandire un regolare concorso, aperto ai professionisti già laureati da cinque anni, a garanzia della loro preparazione e della onorabilità dell'ente. (13230).

RISPOSTA. — Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica quanto segue.

L'assunzione del personale, sia amministrativo che sanitario, delle Casse mutue provinciali per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, è demandata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni delle Casse medesime.

È noto, per altro, che appena ora si sta procedendo alla nomina degli organi amministrativi normali degli enti in parola e che, in conseguenza, essi debbono ancora predisporre le norme regolamentari per l'assunzione e per il trattamento del loro personale.

D'altro canto, incombe innegabilmente sulle Casse mutue provinciali la grave responsabilità di organizzare senza ritardo un minimo di attrezzatura amministrativa e sanitaria, per essere in grado di adempiere ai compiti assistenziali ad esse affidati dalla legge.

Per quanto sopra, non si ravvisa la possibilità di interventi di sorta allo scopo di far modificare il sistema adottato per la nomina dei sanitari e consistente nella scelta di un nominativo su una terna fornita dal consiglio provinciale dell'ordine dei medici, ad una commissione composta dal prefetto, dal direttore della Cassa mutua provinciale e dal medico della provincia.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Né, allo stato, risulta possibile bandire regolari concorsi, aperti a tutti i professionisti interessati, in quanto, come sopra accennato, mancano tuttora le relative norme regolamentari, presupposto essenziale per la pubblica disciplina dei concorsi stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se abbia notizie della recente assunzione di 40 direttori provinciali delle Casse mutue malattie coltivatori diretti.

Un gruppo di 107 laureati, infatti, dopo un corso di 20 giorni, fu sottoposto ad un esame orale da cui risultarono idonei 40 elementi.

Da quanto sopra traspare fin troppo chiaramente la parzialità del concorso, di cui non è stata fatta pubblicità e di cui, pertanto, nessuno era a conoscenza, risultando evidente lo scopo di voler legalizzare, con un pseudo esame, l'assunzione dei funzionari designati da partiti politici di facile individuazione.

Nel deplorare il sistema che ha permesso di affidare posti di responsabilità a giovani sforniti di capacità e di merito e nel sottolineare, al contrario, i proficui risultati che avrebbe ottenuto un libero concorso per titoli ed esami, per tutti i professionisti, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per normalizzare la situazione e per impedire che possa ripetersi ulteriormente, con grave danno per la nuova e utilissima organizzazione. (13231).

RISPOSTA. — Per incarico della Presidenza del Consiglio, lo scrivente comunica quanto segue.

La legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla assistenza di malattia per i coltivatori diretti, è venuta ad introdurre un sistema nuovo di tutela che si differenzia dagli altri sistemi in vigore per le assicurazioni sociali dei lavoratori subordinati retribuiti, non solo per quanto riguarda la determinazione dei soggetti assistibili, ma anche per quanto riguarda il funzionamento degli organi centrali e periferici chiamati ad attuarlo.

Ciò comporta la predisposizione urgente ed indilazionabile di una organizzazione strutturale *ex novo*, vasta ed idonea, con enti autonomi da costituirsi in tutti i comuni ed in tutte le provincie e con assunzione di personale, specie con mansioni di dirigenza, che possieda almeno un minimo di preparazione specifica.

Tale ultimo aspetto del problema non poteva non essere affrontato dagli organi respon-

sabili attuali (commissario nazionale e consulta nazionale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia coltivatori diretti), i quali hanno considerato preminente la formazione professionale di un primo nucleo di elementi, ai quali poter affidare la direzione delle Casse mutue di malattia.

Risulta a questo Ministero che, a tale scopo, la stessa Federazione nazionale ha organizzato e curato direttamente un corso di istruzione per dirigenti delle costituite Casse mutue, operando nell'ambito delle responsabilità ad essa conferite dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, la quale, all'articolo 5, attribuisce ad essa Federazione funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e di solidarietà sul piano nazionale.

Premesso quanto sopra, è da rilevare che appena ora è in corso la nomina degli organi di amministrazione normale delle Casse mutue provinciali, ai quali è demandata ogni e qualsiasi attribuzione in materia di assunzione di personale e che, allo stato delle cose, i predetti enti non hanno ancora potuto provvedere a predisporre le norme regolamentari in materia.

Risulta evidente, quindi, l'assoluta impossibilità, per gli enti stessi, di procedere, per ora, all'assunzione del personale dipendente attraverso un libero concorso per titoli ed esami, concorso che implica la esistenza di norme amministrative e di ruoli organici già all'uopo prestabiliti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la concessione del mutuo richiesto dal comune di Salandra (Matera) per la costruzione di case popolari.

In proposito si precisa che — prima della entrata in vigore della legge 8 aprile 1954, n. 144 (relativa alla garanzia statale sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari) il comune di Salandra aveva già offerto, quale garanzia, delegazioni su quota parte della sovrapposta comunale e sul provento delle imposte di consumo.

Poiché la pratica per un primo lotto di lavori era stata appena iniziata, intervenuta la legge di cui sopra, il comune ha devoluto la garanzia stessa per altro mutuo, necessario all'ampliamento della rete idrica dell'abitato, in considerazione che, per i comuni fino a

5000 abitanti, la fideiussione è fornita dallo Stato.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere quando la prescritta garanzia potrà essere concessa, al fine di dare inizio ai lavori la cui urgenza è stata più volte sottolineata alle autorità governative. (13250).

RISPOSTA. — A seguito della concessione del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, all'Istituto autonomo case popolari di Matera per la realizzazione di un programma costruttivo di lire 127.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53, l'ente medesimo ripartì detta spesa fra i comuni di Irsina, Stigliano, Grassano, Cirigliano, Pisticci, Tursi e Salandra e richiese alla Cassa depositi e prestiti l'adesione per la contrattazione dell'occorrente mutuo da garantirsi dai comuni medesimi. La Cassa depositi e prestiti aderì alla richiesta in data 29 luglio 1952 e, conseguentemente, questo Ministero emanò il decreto di concessione di contributo e d'impegno della relativa spesa a suo carico.

Senonché, come è noto, essendo stata preannunciata dal ministro del tempo la elaborazione di una legge che avrebbe ammesso alla garanzia dello Stato i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, molti comuni, fra i quali quello di Salandra — segnalato dall'onorevole interrogante — che, in un primo tempo, si erano dichiarati disposti ad offrire le apposite garanzie per le costruzioni di loro pertinenza, soprassedettero dallo assumere tale impegno, in attesa che la preannunciata legge fosse emanata.

Successivamente, intervenuta la legge 8 aprile 1954, n. 144, riflettente la garanzia in parola, questo Ministero, previa laboriosa intesa con quello del tesoro, ha diramato le opportune istruzioni agli Istituti per le case popolari allo scopo di potersi avvalere delle nuove norme di favore per il perfezionamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Dette istruzioni richiamano, fra l'altro, gli istituti alle incombenze previste dall'articolo 2 della citata legge che fa obbligo di stipulare apposite convenzioni con enti bancari per istituire un servizio di tesoreria e cassa controllato dagli intendenti di finanza.

A tali istruzioni ministeriali ha fatto seguito una circolare diramata nel febbraio del corrente anno, dalla Associazione nazionale fra gli Istituti per le case popolari, con la quale sono state indicate tutte le modalità da seguire per promuovere il provvedimento ministeriale di concessione della garanzia statale sui mutui di che trattasi.

L'Istituto di Matera, che è annoverato fra quelli che dovrebbero beneficiare del suddetto provvedimento, ha già comunicato a questo Ministero i mutui da perfezionare con la garanzia statale, ma finora non ha fatto pervenire la convenzione prescritta dalla legge. Pertanto il provvedimento segnalato dall'onorevole interrogante per il comune di Salandra, come quelli interessanti gli altri comuni summenzionati, trovasi tuttora sospeso in attesa che l'Istituto di Matera — a tal fine sollecitato — ottemperi agli adempimenti richiesti.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — in accoglimento del vivissimo desiderio della popolazione — disporre la sollecita concessione del mutuo di lire 60 milioni per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Salandra (Matera).

Si tenga presente, in proposito, che in data 12 aprile 1955 è stato trasmesso all'Ufficio del genio civile di Matera il progetto generale per gli accennati 60 milioni e il progetto di stralcio funzionale per 25 milioni, relativo ad un primo lotto di lavori.

Quest'ultimo mutuo è stato già concesso al comune con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, ma i lavori non potranno assumere l'impulso che l'opera richiederebbe, se non quando l'intero importo della somma sarà messo a disposizione delle autorità comunali. (13251).

RISPOSTA. — Il programma delle opere di edilizia scolastica, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, è tuttora in corso.

In sede di elaborazione di tale programma, non si mancherà di tenere presente anche la necessità di provvedere al completamento dell'edificio scolastico del comune di Salandra (Matera), già ammesso ai benefici di legge per la somma di lire 25 milioni prevista per l'esecuzione dei lavori di un primo lotto funzionale.

Non appena il progetto relativo a tale primo lotto sarà pervenuto a questo Ministero si provvederà — ove nulla osti — alla sua approvazione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il grave problema delle case malsane nel comune di Salandra (Matera), in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, e in accoglimento dei

voti espressi in tal senso dal consiglio comunale.

Si tenga presente che in Salandra — come del resto in quasi tutta la Lucania — esistono ancora case in cui la popolazione vive in atroci condizioni, allo stato primitivo o addirittura in promiscuità con gli animali domestici. (13252).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire alloggi popolari per la eliminazione delle case malsane nel comune di Salandra (Matera) non si mancherà di tenere debito conto in sede di ripartizione dei fondi stanziati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, per i prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dotare di una pensilina le stazioni ferroviarie di Bernalda, Pisticci, Salandra, Grassano, Campomaggiore, Pietrapertosa, Bellamura, Albano di Lucania, Baragiano, Avigliano e di una pensilina per il secondo binario le stazioni di Potenza Inferiore e Superiore, Ferlandina, Salandra, Grassano, Melfi, Avigliano, Baragiano, Lagonegro, Metaponto, Sığignano, Rionero, Rocchetta Sant'Antonio (Matera-Potenza), in considerazione del sempre crescente afflusso di viaggiatori, soggetti attualmente alle intemperie in attesa dei treni. (13261).

RISPOSTA. — Per poter procedere alla costruzione delle pensiline nelle stazioni ferroviarie indicate dall'onorevole interrogante, occorre allargare opportunamente i marciapiedi (che ora non consentono la posa in opera delle pensiline) con conseguenti notevoli modifiche al piano dei binari delle stazioni stesse.

La spesa occorrente per tali modifiche e sistemazioni è valutata intorno a 100 milioni di lire.

Non avendo l'amministrazione ferroviaria la possibilità di reperire i fondi, la richiesta costruzione di tali pensiline deve essere rinviata a quando una migliorata situazione finanziaria potrà consentirla.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere a dotare dei necessari sbarramenti il casello ferroviario sito a circa 600 metri dall'abitato di Castelluccio Inferiore (Potenza) sulla linea delle ferrovie calabro-lucane.

Il casello in questione è nascosto da una curva della strada statale n. 19 e rappresenta un costante pericolo per gli automobilisti la cui incolumità è affidata solo alla loro prontezza, per cui — dopo il verificarsi di numerosi incidenti, fortunatamente non mortali — si ritiene indispensabile la installazione degli accennati mezzi di sicurezza. (13305).

RISPOSTA. — In relazione all'incremento del traffico stradale è stato disposto un adeguato rallentamento dei treni in corrispondenza del passaggio a livello in parola; inoltre, mediante il taglio di alcune piante e l'abbassamento di una staccionata è stata migliorata, ampliandola, la visibilità.

Con l'adozione dei provvedimenti di cui sopra non risulta necessaria la chiusura del passaggio a livello, sul quale non consta si siano verificati incidenti; la chiusura d'altra parte comporterebbe un aggravio al bilancio di esercizio della ferrovia, già notevolmente deficitario e sanato mediante l'intervento finanziario dello Stato.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'attuale situazione della pratica iniziata dal paese di Paterno di Lucania, attualmente frazione del comune di Marsiconuovo (Potenza), per l'erezione in comune autonomo.

Risulta che la pratica in questione è stata recentemente inoltrata alle competenti autorità governative dalla prefettura di Potenza, con parere favorevole, dopo una stasi di lunghi anni, dovuta alla complessità degli elementi da raccogliere a cura della popolazione interessata. (13402).

RISPOSTA. — Le domande dei cittadini della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo (Potenza), per la costituzione della frazione medesima in comune autonomo, non risultano sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione, di cui al disposto dell'articolo 33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Pertanto, non può promuoversi l'invocato provvedimento di costituzione in comune autonomo della frazione in parola.

Di quanto sopra dalla prefettura di Potenza è stata data partecipazione al comune ed ai frazionisti interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

SPAMPANATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia loro noto che a Milano si sta svolgendo un grave processo che ha per tema l'azione di tradimento perpetrata ai danni del paese nella guerra sul mare, dal 1940 al 1943.

L'interrogante fa presente che qualche tempo fa si svolse a Roma analoga vicenda giudiziaria, nella quale l'ex capo del servizio segreto della marina, ammiraglio Maugeri, venne riconosciuto reo di tradimento con sentenza della Corte di appello di Roma, confermata dalla Cassazione a sezioni riunite.

Inoltre l'interrogante fa presente che numerose e autorevoli fonti già confermano tali delittuose azioni di spionaggio, e prima tra tutte l'opera dell'ammiraglio Jachino (Gaudio e Matapan), che di quello spionaggio fu vittima, perdendo a Matapan cinque delle nostre più belle navi da guerra. Altra autorevole fonte risulta quella del capo del servizio segreto americano, ammiraglio Zacharias, che nella sua opera *Secret missions* testualmente scriveva: « Noi mantenevamo contatti con i vari elementi dissidenti dei più alti gradi della marina italiana e attraverso questi preparavamo la resa della flotta ».

Di fronte a tali considerevoli precedenti e specialmente per il turbamento che ancora ne risente l'opinione pubblica (e in particolar modo le famiglie che perdettero i loro cari nella guerra sul mare), l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il ministro della difesa non ritengano opportuno nominare una commissione parlamentare di inchiesta che faccia piena luce sulla condotta della guerra sul mare, tornata in discussione con il processo di Milano, e ciò anche per separare il valore e l'onore della marina da guerra dalle tristi responsabilità di episodi che non possono intaccarli, anche se pesarono sulle sorti di tutta la nazione. (2030).

RISPOSTA. — Alla sentenza della Corte di appello di Roma 9 dicembre 1949, che formò oggetto di tante polemiche, ha fatto seguito una esauriente istruttoria da parte della magistratura militare, allo scopo di accertare se sussistevano i gravi reati militari impliciti in talune affermazioni contenute nella motivazione della sentenza. L'istruttoria si concluse con decreto 20 novembre 1950 di non luogo a procedere.

Circa le autorevoli fonti, che secondo l'interrogazione, confermerebbero « azioni di spionaggio da parte degli alti gradi della marina », il magistrato militare si è così espresso

nella motivazione del suo provvedimento: « Il libro di Zacharias, poi, quelle volte che, in tema di servizio informativo, in Italia, esce dal generico per avventurarsi nella ricostruzione di episodi specifici, tutte le volte cioè che offre la possibilità di un controllo, è colto in flagrante inesattezza ».

Il Governo ritiene che qualsiasi ulteriore inchiesta sarebbe superflua, essendo ormai indubbio, in Italia e all'estero, che il comportamento della marina è stato, prima e dopo l'8 settembre 1943, conforme alle sue gloriose tradizioni.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
SULLO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione all'invalido di guerra Sciorio Domenico fu Girolamo, da Santa Maria la Fossa (Casserta), in possesso del libretto n. 5820240.

La pratica fu inoltrata alla direzione generale delle pensioni di guerra con nota del 3 marzo 1953 dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra di Casserta, che è tuttora in attesa del ruolo concessivo per poter corrispondere l'indennità di disoccupazione allo Sciorio. (8021).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Circa lo stato della pratica di pensione di guerra n. 543209 riguardante la signora Colavita Maria fu Giuseppe, vedova del bersagliere De Micco Domenico fu Antonio, da Casalnuovo Monterotaro (Foggia) deceduto per causa di servizio.

Atteso che la Colavita, madre di sette figli tutti di piccola età, attende da oltre quattro anni l'esito della pratica in questione, l'interrogante interroga il ministro anche circa la opportunità di una sollecita definizione. (13177).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra. Copia del provvedimento fu inviata il 25 settembre 1952 al municipio di Castelnuovo Monterotaro (Foggia) per la notifica all'interessata. Il fascicolo fu poi trasmesso per competenza al Ministero della difesa (Esercito).

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risultino al prefetto di Napoli gli addebiti che la voce pubblica fa al sindaco di Lettere (Napoli), e quali provvedimenti intenda prendere il prefetto stesso per accertarne la fondatezza e disporre in conseguenza.

Detto sindaco, Sorrentino Raffaele, già per la sua attività professionale non riscuote la stima della popolazione. Difatti, il Sorrentino, come dipendente dello Stato (avventizio di terza categoria presso l'ufficio tecnico erariale di Napoli), dovrebbe adempiere agli obblighi d'ufficio per l'orario prescritto di sette ore, ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960. Egli invece parte da Castellammare di Stabia, per recarsi in ufficio, alle 8,30 e arriva a Napoli alle 9,28, potendosi presentare al lavoro solo alle 10, ripartendo da Napoli alle 14,30 per essere a Castellammare alle 15,30 e a Lettere alle 15. Per cui invece di sette ore di lavoro ne fa quattro. E spesso si assenta addirittura dall'ufficio per girare i paesi vicini a Lettere a scopo lucrativo.

Nella sua qualità di sindaco, il Sorrentino si presta a numerose critiche. Per esempio, da circa quattro anni fa figurare in attività di servizio, col pagamento dello stipendio normale, la guardia sanitaria mentre questa è inferma a casa. Ha autorizzato la levatrice condotta a lasciare la sede di Lettere e a trasferirsi nel vicino comune di Sant'Antonio Abate, dove esercita la libera professione: ad essa tuttavia viene egualmente corrisposto lo stipendio. Anche all'ufficiale sanitario viene egualmente corrisposto lo stipendio, mentre nel comune di Castellammare di Stabia costui esercita la libera professione di medico. Né minore disinvoltura mostra di avere il sindaco in altre occasioni. Ad esempio, il Sorrentino ha alienato una proprietà comunale in favore di un privato, il quale gli ha ceduto un piccolo spazio interno sottostante ad un locale della sua abitazione.

Per i corsi di addestramento e di qualificazione il sindaco Sorrentino (che è della democrazia cristiana) ha dato prove di faziosità, talché un appartenente al movimento sociale italiano, esclusone solo in quanto tale, reagiva con vie di fatto, ma l'autorità giudiziaria lo assolveva con formula piena dalla imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, ritenendo l'azione del sindaco arbitraria e illegale.

Sempre la voce pubblica deplora che il sindaco, modestissimo avventizio statale e con numerosa famiglia, non avendo notoria-

mente cespiti propri, abbia potuto acquistare una automobile di cui fa uso.

L'interrogante domanda se sia ancora consentita l'indifferenza dell'autorità tutoria di Napoli di fronte a un caso così palese di malcostume, più grave perché il capo dell'amministrazione comunale di Lettere ostenta la sua appartenenza al partito governativo di maggioranza. (13287).

RISPOSTA. — In ordine ai singoli addebiti formulati nei confronti del sindaco di Lettere, signor Raffaele Sorrentino, è risultato quanto segue:

1°) La relativa libertà di cui il Sorrentino fruisce, nei riguardi dell'impiego statale ricoperto, va posta in rapporto alla norma dell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica che attribuisce ai lavoratori dipendenti, chiamati a funzioni pubbliche elettive, il « diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento ».

2°) Non risponde al vero che il predetto sindaco faccia falsamente figurare in attività di servizio un vigile sanitario da lungo tempo infermo a domicilio. Risulta, invece, che quest'ultimo, dopo un regolare periodo di aspettativa, solo parzialmente retribuito a norma di legge, è stato già dal novembre 1953 dimesso dal servizio per inabilità fisica.

3°) All'ostetrica condotta ed all'ufficiale sanitario è stato effettivamente consentito, in considerazione delle locali difficoltà di alloggio, di risiedere fuori dal comune; ma il servizio ad essi affidato non ne ha subito sin oggi alcun pregiudizio e, comunque, i predetti sono stati ora invitati a stabilire la loro residenza nel comune.

4°) Nessuna alienazione di beni patrimoniali è stata deliberata dalla civica amministrazione in favore di privati, sicché appare evidentemente infondato l'addebito mosso al sindaco, di interesse personale in una supposta, compiacente vendita di terreno del comune ad una persona del luogo.

5°) L'esclusione dal cantiere-scuola della persona cui si riferisce l'onorevole interrogante risulta determinata non già da motivi politici ma unicamente dal fatto che la medesima presentava minori titoli preferenziali al confronto di altri lavoratori disoccupati. La scelta degli operai da ingaggiare, d'altronde, non era compito del sindaco, bensì del collocatore comunale.

6°) Il tenore di vita condotto dalla famiglia Sorrentino — tenuto anche conto di quota ereditaria pervenuta di recente dalla suocera del sindaco — appare confacente alla posizione sociale della famiglia stessa.

In relazione a quanto suesposto, è appena il caso di rilevare come nessun provvedimento, allo stato, potrebbe essere fondatamente adottato a carico del predetto amministratore.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si oppongono alla definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Nestola Antonio di Rocco, da Leverano (Lecce), posizione n. 1415985. (10080).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la annosa questione che riguarda tutti quegli agenti ferroviari i quali, pur avendo raggiunto l'idoneità richiesta dai concorsi interni a suo tempo banditi per accedere alle qualifiche di cui all'allegato I, articolo 60, del regolamento del personale, non vengono in quelle qualifiche sistemati in armonia al disposto del secondo comma del citato articolo che testualmente esprime che il risultato (degli esami) stabilisce la graduatoria di promovibilità, che dovrà esaurirsi man mano che si verificano le relative vacanze dei posti. (13266).

RISPOSTA. — La questione relativa all'avanzamento degli agenti risultati idonei, ma non vincitori, nei concorsi interni indetti, con limitazione di posti, anteriormente al 1950 per le qualifiche elencate nell'allegato I al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, ha già formato oggetto di esame da parte dell'amministrazione ferroviaria, senza però che sia riuscito possibile ammettere il provvedimento di avanzamento auspicato dagli agenti interessati.

Infatti l'aver partecipato ad uno dei censurati concorsi interni con limitato numero di posti, risultando idonei, ma non vincitori, non costituisce, di per se stesso, titolo sufficiente per conseguire la promozione. E da rilevare, inoltre, che i concorsi in questione sono ormai da tempo definiti e quindi non sussiste la possibilità di aumentare il numero dei posti messi a concorso e riesaminare le graduatorie per promuovere altri idonei.

Il Ministro: MATTARELLA.

TROISI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se — in considerazione: a) dei gravissimi danni arrecati dal dilagare delle sofisticazioni dei vini, che hanno quasi paralizzato il mercato; b) che tanta parte della nostra popolazione trae i mezzi di vita dai proventi del settore vitivinicolo; c) che il costo di produzione è sensibilmente aumentato, in seguito all'incremento dei salari e del prezzo di altri fattori; d) che cospicui quantitativi di vini comuni giacciono ancora invenduti, mentre i vini pregiati subiscono deprezzamenti sui mercati interni ed esteri — non ritengano necessario ed urgente:

1°) assicurare anzitutto una più rigorosa applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, adottando straordinari mezzi di controllo e di repressione, dato il rilevante numero degli operatori, la vastità del territorio nazionale e la possibilità di effettuare le frodi al di fuori degli stabilimenti enologici. A tal uopo si rendono necessari più severi accertamenti o immediate azioni giudiziarie che consentano non solo la punizione dei colpevoli, ma anche la massima e tempestiva pubblicità per le sanzioni adottate;

2°) estendere adeguati controlli a tutte le materie normalmente utilizzate per la trasformazione in alcool, discriminando le stesse secondo i più recenti dettami della tecnica. A tal fine si dovrebbe stabilire il divieto di importazione ad uso industriale dei prodotti alcoligeni, quali carrube, fichi, datteri, uva passa, ecc., disciplinando rigorosamente la importazione dei quantitativi destinati ad uso alimentare;

3°) stabilire il divieto dell'impiego degli alcoli di frutta nelle miscele di vino, evitando così l'assurdità di agevolare talune miscele con rilevanti abbuoni sulla imposta di fabbricazione;

4°) adeguare l'imposta di fabbricazione sullo zucchero al rapporto esistente nel 1938 tra il prezzo dello zucchero e ammontare dell'imposta medesima, allo scopo di rendere antieconomica la frode;

5°) istituire magazzini privati controllati per lo zucchero e la bolletta di legittimazione per i trasferimenti superiori a venticinque chilogrammi. (12453).

RISPOSTA. — La delicata situazione del mercato vinicolo è attualmente seguita da questo Ministero, che ha disposto opportune forme di intervento inteso a difendere un livello di prezzi che assicuri la redditività della coltura della vite.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

Per quanto concerne le specifiche richieste contenute nella interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, si fa presente:

1°) dopo l'emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, questo Ministero ha ulteriormente rafforzato il servizio della repressione delle frodi, e detto servizio, dal 1° luglio 1954 al 28 febbraio 1955 ha svolto, nel settore vinicolo, una notevole attività che si compendia nei seguenti dati: 12891 sopralluoghi, 6.555 prelievi di campione e 1.841 denunce all'autorità giudiziaria.

Da parte sua, la guardia di finanza, che affianca in tale campo l'attività di questo Ministero, nello stesso periodo, ha sequestrato ettolitri 615,20 di vino non genuino, ettolitri 1,80 di vinello, ettolitri 455 di massa vinosa in fermentazione e quintali 0,80 di zucchero;

2°) circa la richiesta di proibire l'importazione per uso industriale delle carrube, dei fichi secchi ed altri prodotti alcoligeni, debesi far presente che detti prodotti sono liberalizzati in sede O.E.C.E. e che un eventuale provvedimento limitativo delle loro importazioni, a parte le ripercussioni negative che arrecherebbe alle nostre esportazioni, specie nel settore ortofrutticolo, non risolverebbe l'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante, date le notevoli disponibilità dei prodotti similari nazionali, il cui prezzo è pressoché uguale a quello dei prodotti esteri.

Occorre d'altra parte far notare che l'importazione dei prodotti di cui trattasi non risulta incrementato per effetto della loro liberalizzazione.

Comunque, allo scopo di evitare il suddetto inconveniente, questo Ministero ha posto allo studio alcuni provvedimenti intesi ad attuare un maggior controllo sulla preparazione e circolazione dei liquidi fermentescibili ricavati da fichi, carrube, datteri, ecc. Tali provvedimenti verranno, quanto prima, sottoposti al parere delle altre amministrazioni interessate, e si confida che essi potranno entro breve termine essere attuati;

3°) il divieto dell'impiego degli alcoli di frutta nelle miscele di vino è già esistente ed attualmente usufruiscono di parziale abbuono dell'imposta di fabbricazione i soli alcoli destinati alla preparazione dei vermut e marsala;

4°) per quanto attiene alle richieste di aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero allo scopo di rendere antieconomiche le frodi, si osserva che, costituendo tale prodotto un alimento di alto valore energetico da classificare fra gli alimenti di prima necessità, non si ritiene opportuna l'adozione

di un tale provvedimento che porterebbe ad un aumento del prezzo della derrata, a danno del consumo e con una possibile contrazione dello stesso, a danno del fisco;

5°) l'impiego di zucchero è già, per le industrie ammesse a regime fiscale agevolato (aliquote ridotte di imposta di fabbricazione), vincolato non soltanto all'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico, ma anche alla vigilanza permanente degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze, il che esclude qualsiasi possibilità di sviamento della derrata verso altri impieghi non agevolati. Pertanto, un'ulteriore restrizione, intesa a controllare il consumo dello zucchero nella sua totalità, per usi non agevolati, al solo scopo di tutelare il particolare settore vinicolo, non appare giustificata né attuabile, data la rilevante quantità del prodotto e la impossibilità di destinare gran copia di personale al controllo dei vari trasferimenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

TURCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle operazioni di taglio che il signor Minciotti sta effettuando nei boschi di Guadagnolo in provincia di Roma;

per sapere inoltre se dette operazioni di taglio sono effettuate abusivamente, come potrebbe dedursi dalla circostanza che in data 7 luglio 1953 il Ministero dell'agricoltura, a mezzo del competente capo dell'ispettorato ripartimentale, respingeva analoga istanza dall'Università agraria di Guadagnolo con la motivazione che « stante le scadenti condizioni vegetative dei boschi » in quella località, non era possibile consentire che l'abbattimento avesse luogo. (11890).

RISPOSTA. — In data 7 maggio 1953, la cooperativa agricola di Poli e Guadagnolo, a mezzo del suo procuratore generale signor Minciotti Carlo, chiese all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma di poter effettuare un taglio generico (non specificato nel tipo e nella intensità) in undici zone, più o meno boscate, della tenuta « Feudo », già Torlonia, sulla quale vanta diritti di uso civico l'università agraria della stessa Guadagnolo.

In merito a tale richiesta generica il suddetto ufficio espresse alla cooperativa ed alla università il parere negativo cui accenna l'onorevole interrogante.

Un anno dopo, il 22 luglio 1954, la stessa cooperativa ripeteva l'istanza, enumerando

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

però, questa volta, dati ben circostanziati, circa l'esistenza di piante capitozzate da ricappare, di soggetti ultramaturi e di zone boscate abbisognevole di intervento a titolo curativo.

L'ispettorato, a mezzo degli agenti forestali competenti per territorio, accertò le condizioni citate ed effettuò la marcazione di 260 piante (per l'80 per cento capitozzate), invitando nel contempo il commissariato per la liquidazione degli usi civili, l'università agraria e la cooperativa di Poli e Guadagnolo, a definire, prima del taglio, il diritto o meno della cooperativa a procedere all'utilizzazione, dato che, secondo l'università, la cooperativa poteva considerarsi soltanto utente dell'università stessa.

A tale richiesta l'ispettorato non ha avuto alcuna risposta.

Ciò premesso, occorre far considerare che, una volta determinate le piante che, per sostanziali necessità tecniche, era necessario abbattere, ed avvertiti gli enti che hanno o vantano diritti sul bene da utilizzare, è venuta a cessare ogni incombenza dell'amministrazione forestale, dato che la custodia dei beni spetta ai proprietari (privati od enti) che la esercitano a mezzo dei propri guardiani.

Pertanto, nei riguardi forestali, e cioè della conservazione tecnica dei boschi, l'utilizzazione citata non esorbita dal programma di taglio stabilito, che è a conoscenza di questo Ministero.

Il Ministro: MEDICI.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se un dipendente statale che sia chiamato a far parte del Governo e, durante tale incarico, sia posto in quiescenza, abbia da avere la pensione liquidata in base al suo stipendio di funzionario o al compenso che egli riceve quale membro del Governo. (12218).

RISPOSTA. — Ai sensi delle disposizioni vigenti, un dipendente statale che sia chiamato a far parte del Governo e che, durante il tempo in cui ricopre tale carica, viene collocato a riposo dall'amministrazione cui appartiene, non liquida la pensione in quanto in godimento di uno stipendio pensionabile come membro del Governo.

Alla liquidazione della pensione si provvede invece all'atto in cui l'interessato cessa di far parte del Governo, prendendo a base l'ultimo stipendio pensionabile, come viene praticato per tutte le pensioni statali, e cioè

lo stipendio pensionabile di diritto spettante, alla data della cessazione, al personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, a seconda che trattisi di ministro o di sottosegretario di Stato (articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212).

Ben s'intende che la liquidazione della pensione viene effettuata tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio prestato in qualità di dipendente statale e di membro del Governo.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia stato domandato a tutti i comuni interessati il pagamento delle annualità corrispondenti al 50 per cento della spesa sui lavori fatti a sollievo della disoccupazione in base al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517. Se sia vero che alcuni comuni sono stati esonerati oppure si sono rifiutati di pagare. (12768).

RISPOSTA. — Il rimborso, da parte dei comuni, del 50 per cento della spesa per i lavori eseguiti in base al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, è stato richiesto ai detti enti da parte del Ministero delle finanze.

Sebbene taluni comuni abbiano chiesto di essere esonerati dal rimborso in parola, non risulta che sia stato accordato alcun esonero, che del resto non è previsto dalle cennate disposizioni legislative.

Notizie più precise sull'argomento potrebbero essere fornite dal Ministero delle finanze.

Il Ministro: ROMITA.

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a chi sia concesso attualmente lo sfalcio d'erba sull'aeroporto di Bologna, da quanto tempo duri tale concessione e quale sia il canone pagato per la concessione. (13242).

RISPOSTA. — Concessionario, dall'11 novembre 1949, dello sfalcio d'erba sull'aeroporto di Bologna è l'ingegnere Serafini Filippo il quale corrisponde, per la concessione, il canone annuo di lire 1.170.000.

Alla concessione stessa, che verrà a scadere il 10 novembre 1955, si addivenne in seguito ai risultati di gara ad asta pubblica esperita presso la direzione demanio della II Z.A.T. il 10 novembre 1949.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1955

VERONESI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere in considerazione anche i prezzi delle lenti oftalmiche e degli occhiali, i cui prezzi in commercio sono molto più alti di quanto sarebbe giustificato in base ai prezzi della produzione sia industriale che artigianale. (13275).

RISPOSTA. — In base all'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie l'autorità sanitaria (A.C.I.S. o prefetti) può determinare solo i prezzi dei medicinali con esclusione, quindi, di altri prodotti e dei presidi medico-chirurgici.

Per altro, un nuovo testo di legge proposto dall'A.C.I.S., che andrà in discussione al Senato, stabilisce che l'A.C.I.S. non ha, pertanto, la facoltà di intervenire per stabilire i prezzi delle lenti oftalmiche e degli occhiali.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

WALTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a qual punto si trova la pratica di pensione di Stafani Giovanni di Silvio, classe 1927, posizione n. 792002, già al comitato per la rivalutazione dal 24 febbraio 1954. (9951).

RISPOSTA. — L'esito della pratica per la concessione di assegno *una tantum* di 10^a categoria, pari a due annualità di 8^a categoria, è già stato da tempo comunicato all'avente diritto.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

WALTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a quale punto si trova la pratica di Filippi Bruno di Giovanni, già in decreto concessivo sin dal luglio 1954. (9953).

RISPOSTA. — Appena la Corte dei conti ha restituito debitamente registrato il decreto concessivo, si è provveduto a trasmettere il

relativo certificato d'iscrizione all'ufficio provinciale del tesoro di Vicenza, per la consegna all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

WALTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare la pratica di pensione di Bardin Olivo di Antonio, classe 1928. (9954).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione privilegiata è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

WALTER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali documenti manchino per completare la pratica di pensione di Garbin Vittorio di Augusto, classe 1929. (9957).

RISPOSTA. — Presso il competente ispettato delle pensioni di questa amministrazione militare non risulta in corso la pratica di pensione privilegiata ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

WALTER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere il motivo per cui all'ex militare Del Bianco Stefano di Antonio al n. 1149208 di posizione è stato tolto l'assegno di accompagnamento proprio nel momento in cui si trova aggravato più che mai. (11477).

RISPOSTA. — Al sopra nominato non compete la speciale indennità di accompagnamento, in quanto nella visita diretta subita presso la commissione medica superiore, le infermità riscontrate vennero classificate con la 1^a categoria con assegno supplementare più cumulo di 4^a categoria.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.